

QUADERNI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RACCOLTI DA

NINO PAPALDO

---

2

---

RENZO MEREGAZZI

CONSIGLIERE DI STATO

**L'AMMINISTRAZIONE  
FIDUCIARIA ITALIANA  
DELLA SOMALIA (A.F.I.S.)**



MILANO

DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - EDITORE

1954

QUADERNI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RACCOLTI DA

NINO PAPALDO

---

2

---

RENZO MEREGAZZI

CONSIGLIERE DI STATO

L'AMMINISTRAZIONE  
FIDUCIARIA ITALIANA  
DELLA SOMALIA (A.F.I.S.)



MILANO

DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - EDITORE

1954.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

## INDICE-SOMMARIO

### CAPITOLO I

#### CENNI STORICO-DIPLOMATICI SULLA SOMALIA

	<i>pag.</i>
1. La Somalia sino all'avvento dell'Italia . . . . .	1
2. Dall'occupazione italiana all'A.F.I.S. . . . .	2

### CAPITOLO II

#### IL « TRUSPEESHIP » E LA CARTA DELL'O.N.U.

3. L'istituto dell'amministrazione fiduciaria . . . . .	5
4. La Carta delle Nazioni Unite . . . . .	6
5. Natura giuridica dell'amministrazione fiduciaria . . . . .	6
6. Organi dell'O.N.U. investiti di funzioni per le amministrazioni fiduciarie . . . . .	9

### CAPITOLO III

#### L'ACCORDO PER L'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

7. L'art. 23 del Trattato di pace 10 febbraio 1947 e la stipulazione dell'Accordo per l'A.F.I.S. . . . .	13
8. Le clausole dell'Accordo . . . . .	15
9. La « Dichiarazione dei principi costituzionali » allegata all'Accordo. Sua natura giuridica . . . . .	20
10. I principi costituzionali stabiliti dall'Allegato . . . . .	22

### CAPITOLO IV

#### L'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA SOMALIA E LE POTESTA' NORMATIVE PER L'A.F.I.S.

11. Posizione dell'Ordinamento giuridico della Somalia. Suoi rapporti con l'Ordinamento italiano . . . . .	27
--	----

	<i>pag.</i>
12. Le fonti dell'Ordinamento dell'A.F.I.S. . . . .	30
13. L'assetto provvisorio dell'Ordinamento dell'A.F.I.S. e le norme fondamentali vigenti attualmente nel Territorio . . . . .	33
14. I Decreti presidenziali (leggi delegate) n. 2357, 2358 e 2359 del 9 dicembre 1952 . . . . .	37
15. Il potere legislativo ed il potere regolamentare dell'Amministratore . . . . .	38
16. Le Ordinanze dell'Amministratore . . . . .	39
17. I Decreti dell'Amministratore . . . . .	41

## CAPITOLO V

ORGANI CENTRALI DELLO STATO ITALIANO  
COMPETENTI PER L'A.F.I.S.

18. Organi dell'Ordine legislativo . . . . .	43
19. Organi del Potere esecutivo . . . . .	43
20. Organi dell'Ordine giudiziario . . . . .	44

## CAPITOLO VI

## ORGANIZZAZIONE CENTRALE DELL'A.F.I.S. IN SOMALIA

21. L'Amministratore . . . . .	47
22. Carattere dei provvedimenti amministrativi dell'Amministratore . . . . .	48
23. Il Segretario Generale . . . . .	51
24. Il Comandante militare . . . . .	51
25. Ripartizione e competenze degli Uffici centrali dell'A.F.I.S. . . . .	51

## CAPITOLO VII

## GLI ORGANI CONSULTIVI CENTRALI DELL'A.F.I.S.

26. Le due categorie degli organi collegiali consultivi . . . . .	55
<i>A) Organi politico-rappresentativi:</i>	
27. Il Consiglio territoriale . . . . .	55
28. Il Consiglio consultivo . . . . .	60
<i>B) Organi tecnico-amministrativi:</i>	
29. Il Comitato amministrativo . . . . .	62
30. Il Consiglio economico . . . . .	64
31. Il Consiglio di sanità . . . . .	65
32. Il Comitato tecnico per i LL.PP. e le forniture . . . . .	65
33. La Commissione di esperti per le miniere . . . . .	66
34. La Commissione per l'impianto di imprese industriali e commerciali . . . . .	66
35. Il Comitato dei prezzi . . . . .	66
36. Il Consiglio centrale scolastico . . . . .	67

## CAPITOLO VIII

## L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

	<i>pag.</i>
37. Il bilancio di previsione . . . . .	69
38. I contratti . . . . .	70
39. Le entrate . . . . .	70
40. Il contributo dello Stato italiano ed il sistema tributario . . . . .	71
41. Le imposte dirette . . . . .	72
42. L'imposta progressiva sul reddito . . . . .	72
43. L'imposta sulle capanne . . . . .	73
44. L'imposta sulle « sciambe » . . . . .	73
45. Le imposte indirette . . . . .	74
46. Il regime doganale . . . . .	74
47. I diritti portuali, le tasse d'ancoraggio ed i diritti di sanità . . . . .	76
48. Le tasse sul movimento degli aeromobili . . . . .	76
49. L'imposta di fabbricazione sull'alcool . . . . .	76
50. L'imposta di fabbricazione sullo zucchero . . . . .	76
51. Il monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi . . . . .	77
52. Le tasse sugli affari e sulle concessioni amministrative . . . . .	77
53. Le spese . . . . .	78
54. I controlli. I servizi di Ragioneria . . . . .	79
55. Il Magistrato ai conti . . . . .	80
56. Il conto consuntivo e la responsabilità dei funzionari . . . . .	80
57. I servizi di cassa . . . . .	81
58. I beni patrimoniali e le aziende speciali . . . . .	82

## CAPITOLO IX

## IL PERSONALE DELL'A.F.I.S.

59. <i>A) Personale tratto dai ruoli dello Stato italiano</i> . . . . .	83
60. Congedi - Viaggi . . . . .	80
61. Missioni - Benefici per il servizio prestato in Somalia . . . . .	86
62. <i>B) Personale non autoctono a contratto</i> . . . . .	86
63. Licenziamenti . . . . .	88
64. La Commissione per il personale a contratto . . . . .	89
65. Congedi - Aspettative . . . . .	89
66. Trattamento economico . . . . .	90
67. <i>C) Personale autoctono</i> . . . . .	91
68. Stato giuridico ed economico . . . . .	92
69. Licenze - Aspettative - Disciplina - Cessazione del servizio e trattamento di quiescenza . . . . .	94

## CAPITOLO X

CIRCOSCRIZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE  
ED AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI

	<i>pag.</i>
70. Commissariati e Residenze . . . . .	101
71. I Consigli di Residenza . . . . .	104
72. Le Amministrazioni dei servizi municipali . . . . .	106
73. Le Consulte municipali . . . . .	107
74. L'elettorato attivo per le Consulte . . . . .	110
75. Funzioni delle Consulte . . . . .	111
76. Controlli sull'attività delle Amministrazioni municipali. Ricorsi . . . . .	112
77. I servizi di stato civile e di anagrafe . . . . .	113

## CAPITOLO XI

## LE FORZE ARMATE

78. Il Corpo di sicurezza della Somalia . . . . .	115
79. Il Corpo di polizia . . . . .	118
80. Le Guardie di Residenza o « Ilalo » . . . . .	119

## CAPITOLO XII

## L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

81. Le norme vigenti . . . . .	121
82. L'Ordinamento giudiziario per gli autoctoni ed assimilati . . . . .	122
83. L'Ordinamento giudiziario per i cittadini italiani ed assimilati . . . . .	127
84. Il prossimo Ordinamento giudiziario e la Corte di giustizia . . . . .	129
85. L'ordinamento del notariato . . . . .	130

## CAPITOLO XIII

IL SISTEMA MONETARIO - IL COMMERCIO CON L'ESTERO  
CREDITO E BANCHE

86. L'istituzione della nuova moneta: il « Somalo ». La « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia » . . . . .	131
87. La disciplina delle operazioni in cambi e dei rapporti commerciali con l'estero . . . . .	132
88. La disciplina dei pagamenti con l'estero . . . . .	133
89. Credito e banche . . . . .	134

## CAPITOLO XIV

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTI-  
LITA' - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTI - AGRI-  
COLTURA - CACCIA - PESCA - MINIERE - ALTRE ATTIVITA'  
ECONOMICHE

	<i>pag.</i>
90. L'ordinamento dei lavori pubblici . . . . .	137
91. Le espropriazioni per pubblica utilità . . . . .	138
92. La disciplina delle locazioni degli immobili urbani . . . . .	139
93. I servizi postali e delle telecomunicazioni . . . . .	139
94. La disciplina dei trasporti . . . . .	140
95. L'ordinamento fondiario . . . . .	140
96. L'ordinamento delle concessioni agricole . . . . .	142
97. L'Azienda monopolio banane . . . . .	143
98. La disciplina della coltura . . . . .	143
99. I servizi zooprofilattici . . . . .	144
100. Il regime delle acque ed il regime forestale . . . . .	144
101. L'ordinamento della caccia . . . . .	144
102. L'ordinamento della pesca . . . . .	146
103. L'ordinamento minerario . . . . .	146
104. La disciplina della attività industriali e commerciali . . . . .	148
105. Enti pubblici economici . . . . .	149
106. La disciplina delle assicurazioni private . . . . .	149
107. La disciplina dei prezzi . . . . .	150
108. L'ordinamento dei brevetti industriali . . . . .	151

## CAPITOLO XV

## LE NORME SUL LAVORO E LE PROVVIDENZE SOCIALI

109. Le norme vigenti sul lavoro e le convenzioni internazionali . . . . .	153
110. L'Ispettorato del lavoro . . . . .	154
111. Gli Uffici del lavoro . . . . .	155
112. Il lavoro dei minori e delle donne . . . . .	157
113. Le norme vigenti sull'assistenza e la previdenza sociale . . . . .	160
114. La « Cassa per le assicurazioni sociali della Somalia » . . . . .	161
115. L'assicurazione contro le malattie . . . . .	161
116. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . .	163

## CAPITOLO XVI

## L'ORDINAMENTO SANITARIO E L'ORDINAMENTO SCOLASTICO

117. L'ordinamento sanitario . . . . .	167
118. Le farmacie . . . . .	168

119.	Il problema scolastico e le disposizioni dell'art. 4 dell'Accordo . . . . .	168
120.	Norme vigenti ed organizzazione scolastica centrale . . . . .	169
121.	Le scuole primarie . . . . .	170
122.	Le scuole secondarie: A) Le scuole medie . . . . .	171
123.	B) Le scuole professionali . . . . .	172
124.	Le Casse scolastiche . . . . .	177
125.	La Scuola di preparazione politico-amministrativa . . . . .	178
126.	La Scuola di discipline islamiche . . . . .	179
127.	Le scuole secondarie italiane di Stato . . . . .	180
128.	L'insegnamento privato . . . . .	180

## BIBLIOGRAFIA

- ARANGIO RUIZ, *Il sistema coloniale delle Nazioni Unite*, in « La Comunità internazionale », aprile 1947.
- ARMSTRONG-CARGO, *The inauguration of the Trusteeship system of the U. N.*, in « Dep. of State Bulletin », marzo 1947, p. 511.
- BENTWITCH, *From Geneva to San Francisco*, London, 1946, p. 69.
- BOYD, *The U.N.O. Handbook*, London, 1946, p. 83.
- COSTANZO, *Lezioni di diritto coloniale internazionale*. lit., Roma, 1950-1951.
- *L'ordinamento dei territori non autonomi nello statuto dell'O.N.U. - Amministrazione fiduciaria all'Italia in Africa*, in « Atti del II Convegno di studi coloniali », Firenze, 1947.
- *Le popolazioni non autonome*, in « Le Nazioni Unite, sei anni di attività », a cura della Società italiana per l'organizzazione internazionale, Roma, 1951.
- *Appunti sulle fonti del diritto in Somalia*, Mogadiscio, 1952.
- CROCKER, *Self-Government for the colonies*, London, 1949.
- DEL PRETE, *Lezioni di diritto coloniale*, Bari, 1952.
- DUNCAN HALL, *Mandates, Dependencies and Trusteeship*, Washington-London, 1948.
- *The British Commonwealth and Trusteeship*, in « International Affairs », aprile 1946, p. 119.
- FRAGOLA, *Manuale di diritto coloniale comparato*, Napoli, 1948.
- FRANCA, *La nuova legislazione della Somalia*, in « Africa », 1953, p. 10.
- FURNIVALL, *Colonial Policy and Practice*, Cambridge, 1948.
- GILCHRIST, *Colonial Questions at the S. Francisco Conference*, in « American Political Science Review », 1945, p. 982.
- GOODRICH-HAMBRO, *Charter of the U.N. - Commentary and Documents*, Boston, 1949.
- GROSS, *U.N. Trusteeship and League of Nations mandate system*, Oxford, 1948.
- HOLLAND, *Trusteeship Aspirations*, in « Foreign Affairs », ottobre 1946, p. 118.
- JONES, *International Trusteeship of Colonies*, London, 1945.
- KAECKENBEEK, *La Charte de S. Francisco dans ses rapports avec le droit international*, in « Recueil des cours de l'Académie de droit international », 1947, I, vol. 70, p. 266.
- KELSEN, *The Law of the United Nations*, London, 1950.
- MAALENC, *Colonialisme, Trusteeship, Indipendence*, Paris, 1947.
- *The United States and Non-self-governing Territories*, Washington, 1947.
- MACCHIA, *L'Italia ed il Trusteeship*, in « Africa », 1948, p. 103.
- MATHIOT, *Les territoires non autonomes et la Charte des Nations Unies*, Paris, 1949.
- *Les territoires sous tutelle et le problème des unions administratives*, in « Etudes en l'honneur de G. Scelle », Paris, 1950, I, p. 349.
- MESSINEO, *Regime tutelare delle colonie e storia di un'idea*, in « La civiltà cattolica », ottobre-dicembre, 1948.
- QUADRI, *Diritto coloniale*, Padova, 1953.
- RAGGI, *L'amministrazione fiduciaria internazionale*, Milano, 1950.
- *Principii costituzionali della Somalia*, in « Urafrica », 1953, p. 6.
- ROLLAND-LAMPUÉ, *Précis de droit des Pays d'Outremer*, Paris, 1949.
- SAYDE, *Legal problems arising from the U.N. Trusteeship System*, in « American Journal of International Law », vol. 42, 1948, n. 2, p. 269.

- SCERNI, *Il controllo internazionale nella amministrazione fiduciaria*, in « La comunità internazionale », 1949, n. II-III, p. 195.
- VAN ASBECK, *Le statut actuel des pays non autonomes d'outremer*, in « Recueil des cours de l'Académie de droit international », Paris, 1947, II, vol. 71, p. 350.
- VEDOVATO, *Les accords de tutelle*, in « Recueil des cours de l'Académie de droit international », Paris, 1950, I, p. 613.
- *L'accordo di amministrazione fiduciaria della Somalia*, in « Idea », marzo 1950.
- *Relazione generale sul problema giuridico-politico delle amministrazioni fiduciarie*, in « Atti del II Convegno di studi coloniali », Firenze, 1947.
- VUOLI, *Elementi di diritto coloniale*, vol. I, Milano, 1948.

Si possono anche utilmente consultare, oltre i trattati e le opere generali di diritto internazionale:

- Rapports du Gouvernement italien à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'administration de la Somalie placée sous la tutelle de l'Italie*, avril-décembre 1950-1951-1952-1953.
- Atti del I Convegno di studi coloniali, promosso dal Centro studi coloniali dell'Università di Firenze*, 29-31 gennaio 1946; del II Convegno 12-15 maggio 1947; del III Convegno 3-5 giugno 1948.
- Atti del Convegno di studi sull'Africa, promosso dalla Società africana d'Italia*, 18-21 dicembre 1947.
- Atti del Convegno di diritto coloniale, promosso dall'Università di Roma*, 14-15 febbraio 1949.
- Documenti dell'O.N.U. con particolare riferimento ai lavori del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria.*

## ABBREVIAZIONI

<i>Accordo</i>	= Accordo per l'Amministrazione fiduciaria della Somalia stipulato fra l'Italia e l'O.N.U.
<i>Allegato</i>	= Dichiarazione dei principi costituzionali per la Somalia, annessa al predetto Accordo.
D.A.C.A.O.	= Decreto dell'Alto Commissario per l'Africa Orientale.
D.G.G.	= Decreto del Governatore Generale dell'A.O.I.
D.G.	= Decreto Governatoriale.
L.	= Legge.
D.P.R.	= Decreto del Presidente della Repubblica.
O.A.	= Ordinanza legislativa dell'Amministratore della Somalia.
D.A.	= Decreto dell'Amministratore della Somalia.

N. B. — Le Ordinanze ed i Decreti dell'Amministratore sono pubblicati mensilmente sul bollettino ufficiale dell'A.F.I.S.

## CAPITOLO I

### CENNI STORICO-DIPLOMATICI SULLA SOMALIA

SOMMARIO: 1. *La Somalia sino all'avvento italiano.* — 2. *Dall'occupazione italiana all'A.F.I.S.*

1. Conosciuta dagli Egizi come « Terra di Punt », dai Greci e dai Romani come « Terra degli aromi » per l'abbondanza dell'incenso nella sua parte settentrionale (Migiurtinia-Nogal), sede primigenia del suo nobile popolo di pastori, la Somalia, islamizzata dopo il VII secolo della nostra Era, fu descritta dagli Arabi che intrattenevano intensi commerci con i suoi porti. Forse toccata ed attraversata dalla favolosa spedizione dei fratelli Vivaldi, partiti da Genova nel 1291 (ed il figlio di Ugolino, Sorleone, si spinse nel 1321 sino a Mogadiscio in cerca del padre e s'inoltrò poi nel paese del prete Gianni, l'Etiopia), la Somalia è anche ricordata nel « Milione » di Marco Polo (1300). Dopo il periplo dell'Africa compiuto da Vasco de Gama nel 1497, i Portoghesi, con Pedro Alvarez Cabral e Tristão da Cunha, insediarono stazioni commerciali nei porti somali, e la loro presenza vi ha lasciato durevoli tracce, specialmente a Brava. Sul finire del sec. XVII la Somalia fu assoggettata dall'Iman di Mascate, e, quando quel Sultanato si divise in tre parti, la parte costiera meridionale, con l'approdo di Chisimaio e quelli del Benadir — Brava, Merca, Mogadiscio, Uarsceick — si trovò a dipendere dal Sultano di Zanzibar.

La vera esplorazione europea della Somalia ha inizio nel XIX° secolo e particolarmente nella seconda metà, con gli italiani Sacconi, Biazzi, Benedetti, Porro, Robecchi-Brichetti, Baudi di Vesme, Candeo, Davico, Riva, Lucca, Dal Seno, Trevis, Filonardi, Scarfoglio, Bottego, Vannutelli, Citerni, Grixoni, Cecchi, Ruspoli, Mamini, Sacchi, Ferrandi, i francesi Guillain, Revoil, du Bourg de Bozas, i tedeschi von der Decken, von Erlangen, Vickemburg, Kinzelback, Hildebrandt, principe Ghika, Munzinger, von Kolkreuth, Brenner, gli inglesi fratelli James, Christopher, Swayne, Paget, Wouvertton, Hoyos, Coundenhore e l'americano Smith.



Le parti settentrionali della Somalia dipendevano allora nominalmente dall'Egitto, sino a che, scoppiata la rivoluzione di Arabi Pascià, la Francia si affrettò nel 1883 ad occupare la baia di Obock, la quale, con Gibuti, diventò poi la « Côte française des Somalis »; e nel 1884 l'Inghilterra si impadronì di Zeila e di Berbera, sul golfo di Aden.

Da questo momento incomincia l'affermazione italiana in Somalia.

2. 28 maggio 1885: Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia ed il Sultano di Zanzibar (articolo addizionale 10 ottobre 1885).

8 febbraio 1889: Convenzione di Obbia, che stabilisce il protettorato italiano sul Sultanato di Obbia, notificata il 2-3 marzo-16 maggio 1889 alle Potenze firmatarie dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, ai sensi dell'art. 34 dello stesso.

7 aprile 1889: Convenzione di Bender Alula, che stabilisce il protettorato italiano su parte del Sultanato dei Migiurtini, notificata alle Potenze predette il 1° novembre 1889 (estesa a tutta la Migiurtinia con l'atto aggiuntivo di Bender Ollock del 18 agosto 1901).

19 novembre 1889: Notifica alle predette Potenze di assunzione del protettorato italiano sui tratti di territorio intermedi fra le stazioni già appartenenti al Sultano di Zanzibar.

7 marzo 1891: Dichiarazione dei capi di Itala di mettersi sotto la protezione dell'Italia.

24 marzo 1891: Dichiarazione dei capi di Mogadiscio di mettersi sotto la protezione dell'Italia (1).

24 marzo-15 aprile 1891: Protocollo italo-inglese per la delimitazione delle rispettive sfere d'influenza in Africa Orientale.

12 agosto 1892: Convenzione per la cessione in affitto da parte del Sultano di Zanzibar all'Italia, per anni 25 e sino a 50, dei porti di Brava, Merca, Mogadiscio e Uarsceick e dei mercati interni (con le modifiche ed aggiunte di cui ai protocolli complementari del 13 maggio 1893 e 1 settembre 1896), approvata con legge 11 agosto 1896 n. 373.

11-25 maggio 1893: Concessione del Governo italiano dell'ammi-

(1) Tra il 1891 ed il 1902 si hanno numerose dichiarazioni del genere dei Sultani e Capi della Somalia meridionale.

nistrazione del Benadir alla Società Filonardi, poi Compagnia del Benadir (legge 24 dicembre 1899 n. 466).

5 maggio 1894: Protocollo anglo-italiano per la delimitazione delle rispettive zone d'influenza nella Somalia settentrionale (protoc. aggiunt. 15 luglio 1894).

4 giugno 1897: Accordo anglo-etiopeo, che concerne anche i confini della Somalia sotto protettorato italiano.

13 gennaio 1905: Convenzione tra l'Italia e l'Inghilterra, agente in nome del Sultano di Zanzibar, per il riscatto del Benadir da parte dell'Italia (approvata con legge 2 luglio 1905 n. 319).

5 marzo 1905: Accordo di Illigh col Mullah, Sayed Mohamed ben Abdalla, che stabilisce il protettorato italiano sul Nogal e lo Hed.

14 aprile 1905: Assunzione dell'amministrazione diretta del Benadir da parte del Governo italiano (cfr. legge 11 agosto 1906 n. 373).

1 maggio 1905: Regolamento organico della Somalia (Decreto del Commissario Mercatelli).

13 dicembre 1906: Accordo Tripartito anglo-franco-italiano per la delimitazione delle rispettive zone d'influenza in Africa Orientale.

5 aprile 1908: Prima legge organica per la Somalia (legge n. 161, mod. legge 6 luglio 1911 n. 764).

16 maggio 1908: Convenzione italo-etiopea per i confini della Somalia.

4 luglio 1910: Regolamento organico della Somalia (R.D. n. 562 mod. RR.DD. 13 aprile 1911 n. 417 e 6-7 1911 n. 904 e D.Lgt. 4-8-1918 n. 1238).

8-15 luglio 1912: Protocollo anglo-italiano per il confine sul Giuba (integrato dall'accordo 24 dicembre 1915).

4 luglio 1919: Ordinamento politico-amministrativo della Somalia (R.D. n. 562 e succ. modificaz.).

15 luglio 1924: Convenzione anglo-italiana per la cessione dell'Oltre Giuba all'Italia in parziale esecuzione dell'art. 13 del Patto di Londra del 26 aprile 1915 (convenzione integrata dall'accordo 17 dicembre 1927).

7 maggio 1925: Annessione formale dell'Oltre-Giuba alla Somalia (R.D.L. n. 720).

11 giugno 1925: Ordinamento organico provvisorio dell'Oltre-Giuba (legge n. 1114).

1 luglio 1926: Assunzione da parte del Governo della Somalia dei poteri nell'Oltre-Giuba.

1925-1927: Assunzione dell'amministrazione diretta degli ex Sultanati di Obbia e dei Migiurtini da parte del Governo italiano.

6 luglio 1933: Nuova legge organica per l'Eritrea e la Somalia (n. 999, mod. legge 25 gennaio 1934 n. 146).

1 giugno 1936: Legge organica dell'A.O.I., di cui la Somalia fa parte integrante (R.D.L. n. 1019, convertito in Legge 11 gennaio 1937 n. 285).

15 novembre 1937: Ordinamento politico-amministrativo dell'A.O.I. (R.D. n. 2708).

febbraio 1941: Occupazione militare inglese.

10 febbraio 1947: Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate. Perdita della sovranità italiana sulla Somalia.

21 novembre 1949: Deliberazione n. 289 (IV) dell'Assemblea Generale dell'O.N.U. (250<sup>a</sup> seduta plenaria) per l'indipendenza della Somalia e per la sua amministrazione fiduciaria, durante il periodo di 10 anni, da affidarsi all'Italia.

9 dicembre 1949: Costituzione da parte del Consiglio di amministrazione fiduciaria, riunito in sessione straordinaria a Ginevra, di un Comitato, composto dei delegati degli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Iran, Filippine, Repubblica di S. Domingo, e con l'intervento come osservatori dell'Italia, Egitto ed Etiopia, per la compilazione di un progetto di *Accordo* per l'amministrazione fiduciaria della Somalia.

27 gennaio 1950: Approvazione da parte del Consiglio di amministrazione fiduciaria del progetto di *Accordo* per l'amministrazione della Somalia.

22 febbraio 1950: Accettazione dell'Italia dell'amministrazione fiduciaria della Somalia.

1 aprile 1950: Fine dell'amministrazione militare britannica e trasferimento dei poteri all'Italia in amministrazione provvisoria ai sensi dell'art. 23 dell'*Accordo* di amministrazione fiduciaria.

2 dicembre 1950: Approvazione dell'Assemblea generale dell'O.N.U. dell'*Accordo* con l'Italia per l'amministrazione fiduciaria della Somalia e termine iniziale per la decorrenza del periodo decennale di detta amministrazione.

4 novembre 1951: Legge italiana di ratifica dell'*Accordo* (numero 1301).

22 dicembre 1951: Fine dell'amministrazione provvisoria italiana ed inizio del funzionamento dell'A.F.I.S.

## CAPITOLO II

### IL « TRUSTEESHIP » E LA CARTA DELL'O.N.U.

SOMMARIO: 3. *L'istituto dell'amministrazione fiduciaria.* — 4. *La Carta delle Nazioni Unite.* — 5. *Natura giuridica dell'amministrazione fiduciaria.* — 6. *Organi dell'O.N.U. investiti di funzioni per le amministrazioni fiduciarie.*

3. L'istituto dell'« amministrazione fiduciaria » (*trusteeship*), è regolato principalmente dal Capo XII della Carta delle Nazioni Unite: il Capo XIII istituisce il « Consiglio per l'amministrazione fiduciaria » e ne disciplina il funzionamento: altre norme della Carta si riferiscono pure alla materia.

L'art. 77 della Carta dell'O.N.U. — in conformità dei principi della c.d. Carta atlantica (14 agosto 1941), delle decisioni del Congresso di Yalta (11 febbraio 1945) e del conseguente schema per il « *trusteeship* » presentato alla conferenza di S. Francisco (aprile-giugno 1945) dagli Stati Uniti come emendamento al progetto di Dumbarton Oaks (11 ottobre 1944) — prevede che il sistema sia applicato a territori di determinate categorie: la categoria a) si riferisce agli ex mandati; la categoria b) contempla appunto i territori staccati da Stati nemici (praticamente Italia e Giappone) in conseguenza della seconda guerra mondiale; la categoria c) prevede l'applicazione del sistema ad altri territori per atto volontario dello Stato che li detiene. Gli accordi di amministrazione fiduciaria sono progettati dagli Stati direttamente interessati e sono approvati dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. sentito il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria (ovvero il Consiglio di sicurezza se trattasi di zone strategiche). In casi speciali, come è avvenuto per la Somalia, si ha la procedura inversa. Il progetto è compilato dallo stesso Consiglio di amministrazione fiduciaria e l'approvazione dell'O.N.U. è data salvo ratifica dello Stato che assumerà l'amministrazione fiduciaria. Notisi che il termine « approvazione » è usato impropriamente, perchè in realtà l'O.N.U. interviene come parte della Convenzione.

Si ritiene generalmente che l'art. 77 non stabilisca un obbligo a sottoporre nemmeno i territori delle categorie a) e b) a « *trusteeship* »: è chiaro tuttavia, e la prassi lo ha confermato, che tutto lo spirito della Carta impone come unica alternativa l'indipendenza di tali territori; e così è avvenuto per gli ex mandati di tipo A, come la Siria, il Libano, l'Iraq, la Transgiordania e la stessa Palestina, e anche per la Libia e l'Eritrea, per quanto, circa quest'ultima, sarebbe da domandarsi se la federazione con l'Etiopia possa riconoscersi come una forma di reale indipendenza e corrisponda veramente alle aspirazioni del popolo eritreo.

L'istituto del « *trusteeship* » che, nonostante profonde differenze, trova il suo immediato precedente storico in quello del « mandato internazionale » regolato dal « Covenant » della scomparsa Società delle Nazioni, è di schietta ispirazione statunitense e risponde a criteri e tendenze costantemente perseguiti dalla grande Confederazione americana.

4. Gli « obiettivi fondamentali » del sistema di amministrazione fiduciaria sono enunciati dall'art. 76 della Carta dell'O.N.U.:

a) *favorire la pace e la sicurezza internazionale;*

b) *promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria ed il loro progressivo avviamento all'autonomia od all'indipendenza secondo quanto si addice alle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni ed alle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e secondo i termini delle singole convenzioni di amministrazione fiduciaria;*

c) *incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;*

d) *assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i membri delle N.U. ed ai loro cittadini e così pure parità di trattamento per questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi ».*

5. Giuridicamente il « *trusteeship* » (1) si conforma secondo il

(1) Data la natura ed i limiti del presente studio, si sono limitate a pochi

noto istituto di diritto privato anglosassone che ha nome « *trust* »; bisogna anche osservare che esso presenta notevoli diversità dall'istituto di diritto romano classico che ne porta lo stesso nome: « fiducia ». L'O.N.U. ha pure adottato ufficialmente per la denominazione ufficiale dell'istituto quella francese di « tutela », il cui concetto è più familiare a noi latini (2); non è chi non veda, però, che il riferimento al parallelo istituto di diritto privato, già utilizzato per la costruzione dogmatica dell'istituto del « mandato internazionale », altera l'essenza del « *trusteeship* » quale fu concepito dalla Carta dell'O.N.U., soprattutto per il rafforzamento, che ne deriva, della posizione dello Stato « amministratore » rispetto al soggetto « incapace ».

Compendiamo quindi i risultati della nostra elaborazione dottrinale, che sembrano scientificamente sostenibili, purchè non si pretenda di esaminare il nuovo istituto secondo schemi derivanti da concezioni romanistiche, le quali male si adattano a comprenderlo.

Nel rapporto trilaterale di amministrazione fiduciaria si possono ravvisare due rispettivi poteri dei soggetti preminenti (che si concretano e si specificano nei singoli diritti soggettivi potestativi) ed un diritto del terzo soggetto (ancora in stato embrionale), in funzione del quale quegli stessi poteri sono esercitati e che quindi acquista rilievo fondamentale nella vita dell'istituto.

Si ha pertanto:

a) del « fiduciante » (O.N.U.) un potere di sorveglianza, di in-

accenni sommari ed elementari le nozioni relative sia all'istituto della « amministrazione fiduciaria » in generale, sia alla sua applicazione somala in particolare, trascurando le numerose ed importanti questioni di quel ramo delle scienze giuridiche che ormai conviene chiamare « diritto dei territori non autonomi » e quelle di diritto internazionale e costituzionale che vi sono connesse. Per un'ampia trattazione di tali argomenti rimandiamo il lettore al nostro volume « *Dalle colonie all'amministrazione fiduciaria* » di prossima pubblicazione, nel quale diamo anche conto delle ragioni che ci inducono a dissentire dalle tesi, pur pregevoli, sostenute da altri autori.

(2) La formula adottata dall'art. 1 dell'allegato all'Accordo stipulato fra l'O.N.U. e l'Italia per l'amministrazione fiduciaria della Somalia sembrerebbe aderire ai concetti di rappresentanza da un lato e di incapacità dall'altro insiti nell'istituto della *tutela*, poichè parla di esercizio della sovranità da parte dell'Italia in nome della popolazione del Territorio. A parte l'improprietà del termine, è tuttavia da rilevare che tale formula è intesa ad escludere l'appartenenza della sovranità all'Italia: essa definisce la funzionalità dell'istituto dell'amministrazione fiduciaria.

gerenza e di impulso per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 76 della Carta e dai singoli accordi di amministrazione fiduciaria, insieme ad un *diritto di modifica degli stessi accordi* da parte degli « Stati direttamente interessati » che acquistano pure la figura del « fiduciante »;

b) del « fiduciario » (« Autorità amministratrice » = Stato investito dell'amministrazione fiduciaria) un *potere di imperio*, qualificato e delimitato, per gli scopi stessi dell'amministrazione fiduciaria, dai cap. XII e XIII della Carta e specialmente dalle clausole dei singoli accordi;

c) del « beneficiario » (l'Ente o « Stato » in fase embrionale sottoposto a « *trusteeship* ») un diritto oggettivamente tutelato di ottenere *l'autonomia o l'indipendenza* in forza di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 76 della Carta di S. Francisco. Secondo la varietà delle norme contenute negli accordi, tale potere del beneficiario si profilerà come un vero diritto soggettivo perfetto sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale (come sembra potersi configurare per la Somalia), ovvero come un interesse legittimo più o meno tutelato. Come avvenga il fenomeno di diritti ed interessi che fanno capo ad un ente il quale non è ancora soggetto di diritto internazionale, può bene spiegarsi facendo riferimento a quanto si verifica nel diritto privato rispetto al concepito (*conceptus pro jam natus habetur*) o alla rappresentanza e gestione di un ente futuro in tema di fondazioni.

Le norme della Carta escludono a nostro avviso, (e, ripetesi, in questa sede dobbiamo limitarci a semplici affermazioni), che la sovranità sui territori sottoposti a « *trusteeship* » risieda nell'O.N.U. o nello Stato amministratore (o negli Stati, dato che possono essere più d'uno); non risiede neppure, se non in potenza, nell'Ente amministrato. Perciò la disposizione contenuta nell'art. 1 della « Dichiarazione di principi costituzionali », annessa all'Accordo per la Somalia, non può valere che come una anticipazione, a parte il fatto che la sovranità spetta allo Stato e non al popolo (ma il *lapsus* ha un illustre precedente nella Costituzione italiana), anche perchè non è detto che il « *trusteeship* » si risolva sempre in una situazione di piena *sovranità*, non essendo tale *l'autonomia* prevista pure dall'art. 76 della Carta, che può tuttavia comportare all'Ente la qualifica e lo « status » di soggetto di diritto internazionale. Questa situazione è indubbiamente anomala: ma riteniamo metodo non scientifico voler forzare la realtà storica e giuridica per farla rientrare

in schemi superati. D'altronde lo stesso istituto della *sovranità* degli Stati sta subendo un'evoluzione già avvertita dalla dottrina.

6. Gli organi dell'O.N.U. investiti di funzioni nei confronti delle amministrazioni fiduciarie sono, in posizione primaria e generale, l'Assemblea generale (art. 16 e 85 della Carta dell'O.N.U.) (o il Consiglio di sicurezza per le zone strategiche, che qui non interessano); in posizione secondaria e speciale il « Consiglio per l'amministrazione fiduciaria », che (art. 85 n. 2) opera sotto la direzione dell'Assemblea generale.

L'art. 87 della Carta dispone che « l'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria, nell'adempire alle loro funzioni, potranno:

a) *esaminare le relazioni sottoposte dall'Autorità amministratrice* (con tale termine si designa lo Stato che ha assunto l'amministrazione fiduciaria: le relazioni sono annuali e compilate su apposito questionario) (cfr. art. 88);

b) *ricevere petizioni ad esaminarle, consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice*; (il diritto di petizione, riconosciuto dall'art. 87, rappresenta una novità importante).

c) *disporre visite periodiche ai rispettivi territori sotto amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'Autorità amministratrice*;

d) *esercitare queste ed altre attività conformemente ai termini delle convenzioni di amministrazione fiduciaria* ».

L'art. 7 della Carta contempla il « Consiglio per l'amministrazione fiduciaria » tra gli « organi principali delle Nazioni Unite »: la sua importanza in seno all'O.N.U. è quindi d'ordine costituzionale. Esso è composto (art. 86) da:

a) *Membri delle N.U. che amministrano territori in amministrazione fiduciaria*;

b) *quelli fra i cinque Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza* (Cina, Francia, U.R.S.S., Inghilterra e Stati Uniti) *che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria*;

c) *tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria sia diviso in parti uguali tra i membri delle N.U. che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano*.

Come vedesi, Membri del Consiglio sono gli Stati.

Gli art. 89, 90 e 91 della Carta determinano il funzionamento del Consiglio. Ogni membro — che designerà una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso — dispone di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza di Membri presenti e votanti. Il regolamento di procedura, composto di XXI Capitoli e 107 articoli, è stato approvato all'unanimità il 22 aprile 1947 (22<sup>a</sup> seduta della 1<sup>a</sup> Sessione).

Ai sensi degli art. 97 e 98, il Segretario Generale dell'O.N.U., che è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza ed è il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione, interviene a tutte le riunioni del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria, s'intende senza diritto a voto, e dei suoi lavori fa una relazione all'Assemblea Generale.

Ai sensi dell'art. 88 della Carta e degli art. 68 e 71 del Regolamento del Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria viene dal Consiglio stesso compilato un questionario-tipo da servire di base alla relazione annuale che ogni Autorità amministratrice è tenuta ad inviare all'O.N.U. sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti del relativo territorio (3). Il primo questionario-tipo fu approvato il 24 aprile 1947.

A partire dal 1952 è stata tuttavia concessa maggior libertà nella stesura della relazione, limitandosi il Consiglio a segnare lo schema generale.

Nel citato regolamento (art. 76-93) è altresì minutamente regolata la procedura relativa al fondamentale diritto di petizione concesso dall'art. 87 lettera *b*) della Carta agli abitanti dei territori amministrati fiduciariamente. In seno al Consiglio è stata anzi creata il 13 marzo 1952 un'apposita « Commissione per le petizioni » con carattere permanente.

L'Italia, che tuttora, contro il preciso impegno assunto dalle Potenze alleate ed associate nel Trattato di pace del 10 febbraio 1947, non fa parte delle N.U., pur avendo in amministrazione fiduciaria la Somalia, è stata autorizzata, con deliberazione del 18 gennaio 1952 dell'Assemblea Generale, a prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria quando si discutano argomenti relativi alla Somalia o al funzionamento generale del sistema di amministrazione fiduciaria, mentre

(3) Vedi art. 5 n. 1 dell'Accordo per la Somalia.

già l'art. 5 n. 2 dell'Accordo consentiva all'Italia di designare un rappresentante accreditato che assistesse alle sedute del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria durante le quali si esaminassero i rapporti presentati dall'Italia e le petizioni relative alla situazione del territorio.

Per l'art. 11 dell'Accordo, poi, gli Stati membri del Consiglio consultivo per l'A.F.I.S. (vedi par. 28), che non siano membri del Consiglio di amministrazione fiduciaria, potranno partecipare senza diritto di voto, alle discussioni di tale Consiglio su ogni questione che interessi direttamente la Somalia. Durante queste discussioni i membri del Consiglio consultivo, o la maggioranza di essi che agisca in nome del Consiglio, o ciascuno di essi che agisca separatamente, potranno fare al Consiglio di amministrazione fiduciaria tutte le dichiarazioni orali o sottoporre ad esso tutti i rapporti e le memorie scritte che ritengano necessari per permettere al Consiglio stesso di esaminare, con cognizione di causa, tutte le questioni che interessano direttamente la Somalia.

### CAPITOLO III

## L'ACCORDO PER L'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

SOMMARIO: 7. *L'articolo 23 del Trattato di pace 10 febbraio 1947 e la stipulazione dell'Accordo per l'A.F.I.S.* — 8. *Le clausole dell'Accordo.* — 9. *La « Dichiarazione dei principi costituzionali » allegata all'Accordo: sua natura giuridica.* — 10. *I principi costituzionali stabiliti dall'Allegato.*

7. Con l'art. 23 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 l'Italia ha rinunciato « a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali in Africa e cioè la Libia, l'Eritrea, e la Somalia Italiana ».

Il secondo comma dell'articolo disponeva: « I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale amministrazione, finchè non sarà decisa la loro sorte definitiva ». Il terzo comma e la dichiarazione comune dei Governi dell'U.R.S.S., del Regno Unito, degli U.S.A. e della Francia, riprodotta nell'allegato XI del Trattato, stabilivano la procedura da seguire per la futura sistemazione di tali territori (1).

---

(1) Dobbiamo ripetere che la natura ed i limiti del presente lavoro non consentono di soffermarci su questioni del massimo interesse, rispetto alle quali possiamo soltanto accennare alle conclusioni cui siamo pervenuti, senza la relativa e pur indispensabile dimostrazione. Chiediamo venia al lettore se enunciate in maniera apodittica le nostre conclusioni possono suscitare dubbi e perplessità: chi volesse avere maggiore contezza di tali problemi e degli argomenti che sorreggono le nostre tesi potrà consultare il nostro volume « *Dalle colonie all'amministrazione fiduciaria* », già citato.

A nostro avviso, adunque, con l'entrata in vigore del Trattato di pace si è avuta in Somalia, come negli altri territori africani già pertinenti all'Italia (salvo che per l'Etiopia, cui il Trattato ha dedicato altre disposizioni, nella Sezione VII della parte prima), una mera sospensione di sovranità, che tuttavia non ha avuto per effetto la loro riduzione a « res nullus », dato che contestualmente alla rinuncia (unilaterale) di sovranità veniva predisposta da un lato la continuazione provvisoria dell'ordinamento precedente e cioè del regime di occupazione bellica implicante la *vigenza dell'ordinamento italiano*, con le limitazioni, le modifiche e le integrazioni apportate dalle « Proclamations » (che in italiano sarebbe stato più corretto tradurre « bandi » e non

È noto che, ai sensi del comma 3° dell'allegato XI, non essendo stato raggiunto l'accordo tra le quattro grandi Potenze, la questione fu sottoposta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: le tappe essenziali che portarono alla destinazione della Somalia all'Amministrazione fiduciaria dell'Italia per dieci anni sono indicate nel precedente paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'inusitata procedura, osserviamo che l'Accordo è intervenuto fra l'Italia e l'O.N.U. su di uno schema proposto da quest'ultima e senza l'intervento di altri « Stati interessati » come previsto dalla Carta e come è avvenuto per tutte le altre convenzioni di « trusteeship ». In quanto alla sua applicazione, l'articolo 23 dell'Accordo prevedeva che, in attesa della sua entrata in vigore (approvazione dell'Assemblea Generale dell'O.N.U., 2 dicembre 1950, e ratifica da parte dell'Italia, autorizzata poi con legge 4 novembre 1951 n. 1301), non appena il Consiglio di Amministrazione fiduciaria e l'Italia si fossero accordati circa le condizioni di amministrazione fiduciaria, l'Autorità incaricata dell'amministrazione, cioè l'Italia, secondo la terminologia adottata dalla Carta delle N.U. (2), si impegnava ad amministrare provvisoriamente il Territo-

« proclamato » dell'autorità di occupazione, e dall'altro la procedura da seguire per la loro sorte definitiva che, come si è visto, non poteva essere che o l'indipendenza o l'amministrazione fiduciaria. Nessun « hiatus » nell'ordine giuridico, quindi, e tanto meno possibilità di assunzione di sovranità da parte di terze Potenze (come sarebbe stato se si fosse trattato di « terrae nullius ») ostandovi precise norme di diritto internazionale (Carta atlantica, Carta dell'O.N.U., Trattato di pace con l'Italia).

È stato detto che con l'entrata in vigore del Trattato di pace è finita l'occupazione bellica inglese e pertanto sono decadute tutte le norme emanate dalle autorità inglesi a tale titolo, poichè la temporanea permanenza dell'amministrazione inglese dalla data dell'entrata in vigore del Trattato sino alla « consegna » della Somalia alle Autorità italiane si basa sopra un titolo differente dalla « occupatio » e cioè trova fondamento giuridico nel Trattato (art. 23, 2° comma). In verità il Trattato non ha fatto altro che prorogare, sino a che non fosse decisa la sorte definitiva della Somalia, la situazione di fatto e di diritto preesistente, con la conseguenza che tutto l'ordinamento vigente in Somalia (legislazione italiana preesistente con le limitazioni, le modifiche e le integrazioni apportate dalle Autorità inglesi) ha continuato ad avere efficacia.

Tale nostra affermazione della continuità del preesistente Ordinamento, nei limiti e con le modifiche ed integrazioni indicate, trova piena conferma, in maniera, per così dire, autentica, nel disposto dell'art. 1 dell'O.A. n. 5 del 12 dicembre 1950, che riportiamo nel successivo paragrafo 13.

(2) Tuttavia l'Accordo altre volte parla di Autorità incaricata dell'am-

rio. Infatti il trasferimento dei poteri all'Italia ebbe luogo il 1° aprile 1950 e dalla stessa data ebbe inizio l'A.F.I.S. in via provvisoria (O.A. n. 6 del 12 aprile 1950), mentre l'Accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 1950.

8. Le clausole dell'Accordo corrispondono per gran parte a quelle generalmente contenute negli altri Accordi di amministrazione fiduciaria stipulati con il Regno Unito, il Belgio, la Francia, l'Australia, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti (e ne vedremo la concreta applicazione nei singoli settori dell'amministrazione nei capitoli che seguono); ma presentano anche interessanti novità, che si concretano in una più rigida determinazione degli obblighi della Autorità amministratrice.

Anzitutto, mentre le altre amministrazioni fiduciarie sono state attribuite alle diverse Potenze a tempo indeterminato, per l'Accordo di amministrazione fiduciaria per la Somalia si è stabilito (art. 24) la durata di 10 anni a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'O.N.U. (dovrebbe quindi scadere il 2 dicembre 1960) e si è anche deciso che « al termine di detto periodo il Territorio diventerà Stato sovrano indipendente » (3), mentre in altri Accordi si parla genericamente di « autogoverno » ma si omette di indicare esplicitamente l'indipendenza come soluzione alternativa.

ministrazione riferendosi all'Amministratore della Somalia e non allo Stato Italiano. È una delle non rare improprietà che incorrono nella produzione giuridica dell'O.N.U. Del resto anche l'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357 definisce impropriamente il Governo della Repubblica Italiana quale Autorità incaricata dell'amministrazione del Territorio della Somalia.

(3) Sia permesso a chi ha trascorso in Somalia lunghi anni come funzionario di governo a stretto contatto con le popolazioni indigene — che vivono generalmente, salvo i pochi centri costieri, nelle condizioni più primitive (in buonaparte sono nomadi, prive sino a tre anni addietro persino di un alfabeto scritto, e quelle dedite ai campi appartengono a razze meno progredite ed ancor più refrattarie alla cultura) — di dubitare circa la congruità del periodo decennale a creare una classe dirigente, una base economica, un'organizzazione ed un ordine giuridico idonei alla formazione di uno Stato indipendente, nonostante gli sforzi della nostra Amministrazione e l'evoluzione culturale di un'esigua minoranza.

In una raccomandazione approvata il 9 dicembre 1953 dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. (IV Commissione), di cui dovremo ancora occuparci, si dice che « la Somalia dovrà conseguire l'indipendenza completa entro il 1960 al più tardi », il che, se non è una svista, è certamente in contrasto con il testo dell'Accordo dove si prevede, come si è visto, che l'indipendenza venga conseguita al termine del periodo decennale, cioè dopo il 2 dicembre 1960.

Comunque è bene tener presente che l'indipendenza del futuro Stato non esclude una soluzione confederativa con l'Italia, che sarebbe utile specialmente alla Somalia. Nessuna norma internazionale la vieterebbe.

Ai sensi del successivo art. 25 l'Italia dovrà presentare al Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'O.N.U., almeno diciotto mesi prima della scadenza dell'Accordo, un piano di trasferimento regolare di tutte le funzioni governative ad un governo indipendente e regolarmente costituito nel Territorio (4). Abbiamo visto che l'art. 1 dell'Allegato afferma addirittura che sin d'ora la sovranità del Territorio appartiene alla popolazione di questo e sarà esercitata, in suo nome ed alle condizioni di seguito esposte, da parte dell'Autorità che la decisione delle Nazioni Unite ha incaricata dell'Amministrazione. Tale dichiarazione di principio, come s'è detto (5), esclude la sottomissione della Somalia alla sovranità italiana, anticipa con ardita (ed impropria) formula la personalità di diritto interno e di diritto internazionale di quello Stato in via di formazione e mette in luce la funzionalità dell'amministrazione fiduciaria. A confermare praticamente tale principio il seguente art. 2 prescrive che l'Autorità incaricata dell'Amministrazione prenderà le misure necessarie per dare agli abitanti del Territorio uno « statuto di cittadinanza del Territorio ».

L'art. 3 dell'Accordo stabilisce i doveri fondamentali che incombono all'Autorità amministratrice: esso dice:

« L'Autorità incaricata dell'amministrazione si impegna ad amministrare il Territorio in conformità alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite relative al regime internazionale di amministrazione fiduciaria, quali figurano nei capitoli XII e XIII, alla parte pertinente della risoluzione n. 289 (IV) dell'Assemblea generale, in data 21 novembre 1949, ed alle disposizioni del presente Accordo, al quale è allegata una Dichiarazione, in cui sono esposti i principi costituzionali, in vista di rendere effettiva l'indipendenza del Territorio alla scadenza di un periodo di dieci anni a datare dall'approvazione del presente Accordo da parte dell'Assemblea Generale.

L'Autorità incaricata dell'amministrazione:

1) incoraggerà lo sviluppo di istituzioni politiche libere e fa-

(4) Notiamo che l'Accordo e l'Allegato per indicare la Somalia usano in senso ellittico, ma improprio, il termine « Territorio ».

(5) Ved. par. 5, in fine.

vorirà l'evoluzione verso l'indipendenza della popolazione del Territorio; a tale scopo le accorderà una partecipazione sempre più vasta all'attività dei vari organi di governo;

2) favorirà il progresso economico degli abitanti e la loro capacità a provvedere alle proprie necessità ed a tale scopo regolerà lo sfruttamento delle risorse naturali; incoraggerà lo sviluppo della pesca, dell'agricoltura, del commercio e delle industrie; proteggerà gli abitanti contro la perdita delle loro terre e delle loro risorse e migliorerà i mezzi di trasporto e di comunicazione;

3) favorirà il progresso sociale della popolazione ed a questo fine proteggerà i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli elementi della popolazione senza distinzione; proteggerà e migliorerà la salute degli abitanti, mediante un sufficiente sviluppo di servizi sanitari e di servizi ospedalieri per tutte le categorie della popolazione; regolerà il traffico delle munizioni, dell'oppio e delle altre droghe nocive, dell'alcool e delle altre bevande alcoliche; proibirà ogni forma di schiavitù e di tratta di schiavi come pure il matrimonio tra i fanciulli; proibirà ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio salvo nel caso di lavori o di servizi essenziali e solo in caso di pericolo pubblico e sempre garantendo ai lavoratori una remunerazione equa ed una protezione adeguata del loro benessere; emanerà tutti quegli altri regolamenti che si mostrassero necessari per proteggere la popolazione contro ogni abuso nel campo sociale ».

A differenza delle reticenze e preoccupazioni notate in proposito in altre Convenzioni, particolare sviluppo trovano nell'art. 4 dell'Accordo per la Somalia le norme relative all'istruzione, allo scopo dichiarato di fare in modo che « il Territorio, quando diventerà uno Stato sovrano indipendente, possa disporre di un numero sufficiente di personale qualificato ». Ne riparleremo al par. 119.

L'art. 6 dell'Accordo limita, a nostro avviso, i poteri dell'Italia nella organizzazione militare del Territorio, poichè prevede solo la formazione di forze di polizia e la chiamata alle armi di contingenti di volontari necessari al mantenimento della pace e dell'ordine. È anche previsto che l'Autorità amministratrice, però previa consultazione con il Consiglio consultivo, possa provvedere alle installazioni necessarie e prendere all'interno del Territorio tutte le misure opportune, compreso lo sviluppo progressivo delle forze difensive somale, nei limiti fissati dalla Carta delle Nazioni Unite, per la difesa del Territorio e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Nonostante la relativa elasticità di quest'ultima nor-



ma, a noi sembra che la posizione fatta all'Autorità amministratrice in materia militare sia differente da quella prevista dagli art. 76 ed 84 della Carta, soprattutto se si confronta con la facoltà consentita ad altre Potenze, negli Accordi sopra menzionati, di stabilire *proprie* basi navali ed aeree, di erigere fortificazioni, di mantenere ed impiegare *proprie* forze armate nel territorio amministrato e così via.

Anche l'art. 7, che pure ha inizio con la consueta attribuzione all'Autorità amministratrice dei pieni poteri di legislazione, di amministrazione e di giurisdizione sul Territorio, pone poi limiti significativi a tale ampiezza di poteri nel senso di subordinare questi stessi non solo, come è ovvio, a tutte le disposizioni della Carta delle N.U. ed a quelle altre, particolarmente severe, dello stesso *Accordo* e dell'*Allegato* che l'accompagna, ma altresì nel prevedere l'applicazione, a titolo temporaneo e con le modifiche che si renderanno necessarie, delle leggi italiane adatte alla situazione ed alle necessità del Territorio « *purchè non siano incompatibili con l'avvio del Territorio all'indipendenza* ». Si pensi che in alcune Convenzioni quest'ultima forma di produzione giuridica in conformità alle leggi dello Stato amministratore, modificate o meno secondo opportunità, è qualificata ed ampliata sino all'estremo limite, tanto che nell'esercizio concreto di essa lo Stato amministratore può considerare il territorio amministrato « *come parte integrante del proprio territorio* ». Non è chi non veda come disposizioni del genere perseguano fini in direzione opposta a quelli segnati non soltanto nell'*Accordo* per la Somalia, ma anche nella stessa Carta dell'O.N.U.

E mentre negli altri accordi di amministrazione fiduciaria si è cercato di sminuire l'autorità dell'O.N.U. concedendo agli Stati amministratori vasta discrezionalità nella propria azione, (ed i verbali delle sedute del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria sono assai istruttivi al riguardo, comprovando la tendenza dei predetti Stati a sottrarsi agli obblighi loro imposti dalla Carta), nell'*Accordo* per la Somalia (art. 8, 9, 10, 11) si è creato un apposito organo, chiamato « *Consiglio consultivo* » e composto dei rappresentanti della Columbia, dell'Egitto e delle Filippine. Esamineremo particolarmente i compiti di tale Consiglio nel paragrafo 28: fin d'ora, però, dobbiamo rilevare che la presenza *in loco* di quest'organo rappresenta per lo Stato amministratore un vincolo cui non sono soggetti gli altri Stati che amministrano territori in « *trusteeship* ».

Gli articoli 12 e 13, che riguardano rispettivamente l'impegno

di applicare alla Somalia le convenzioni internazionali già vigenti, ovvero le nuove convenzioni e le raccomandazioni adottate dall'O. N.U., e di favorire l'attività delle istituzioni specializzate indicate nell'art. 57 della Carta, presentano speciale interesse perchè impongono allo Stato italiano doveri di osservanza di impegni che trovano fonte in atti alla cui formazione esso non ha partecipato, non essendo sinora membro dell'O.N.U. Poichè, tuttavia, l'art. 12 esplicitamente soggiunge che dette convenzioni o raccomandazioni sono applicabili in quanto siano compatibili « con gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, con le disposizioni della risoluzione n. 289 (IV) del 21 novembre 1949 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e con i termini del presente *Accordo* » è chiaro che spetta all'Autorità amministratrice di giudicare se sussistano gli estremi della incompatibilità. Pertanto l'Italia, che non fa parte dell'O.N.U. ma è parte dell'*Accordo*, è legittimata a non applicare quelle convenzioni e raccomandazioni che risultino a suo giudizio in aperto contrasto con i principii e le norme sopra citate e principalmente con i termini dell'*Accordo*, alla cui modifica, per il successivo art. 21, non si può addivenire che mediante l'apposita procedura prevista dagli art. 79 ed 85 della Carta dell'O.N.U. In caso di conflitto di interpretazione si potrà sempre deferire la controversia alla Corte internazionale di giustizia, ai sensi dell'art. 22 dell'*Accordo* stesso.

L'art. 14 stabilisce limitazioni all'alienazione di diritti fondiari, che rispondono a principii già adottati a tutela degli interessi delle popolazioni locali dalla legislazione italiana, a cominciare dalla prima legge per Assab del 5 luglio 1882 n. 857. Anche qui è tuttavia da rilevare l'intervento per determinati atti (come preciseremo nel cap. XIV) del Consiglio territoriale e del Consiglio consultivo.

L'art. 15 riguarda la parità di trattamento degli Stati Membri dell'O.N.U. e dei loro cittadini o società nel Territorio della Somalia sotto condizione di reciprocità (art. 17), in applicazione di quel principio della « porta aperta » (6) per il quale si sono vigorosamente battuti gli Stati Uniti contro la resistenza delle maggiori Potenze legate ai sistemi del vecchio colonialismo. Obblighi del genere si ri-

(6) L'Italia, privata di tutti i suoi territori africani, ha un diretto interesse a che tale principio si affermi nella realtà, poichè per tal mezzo potrà trovare uno sbocco alle sue attività di produzione e di lavoro ed un sollievo alla sua cronica crisi economica e demografica interna.

trovano in tutte le Convenzioni di amministrazione fiduciaria, in conformità all'art. 76 lettera d) della Carta; ma in quella in esame la formulazione è diversa, non facendo l'Italia parte dell'O.N.U.

L'art. 16 accorda all'Italia alcune facoltà in materia di servizi e lavori pubblici e di monopoli, aventi o no carattere fiscale, in determinati limiti.

Gli art. 19 e 20 garantiscono le libertà di religione, di parola, di stampa, di riunione e di petizione, in ottemperanza di quanto previsto nella lettera c) dell'art. 76 della Carta.

L'art. 21 prevede le condizioni e la procedura per eventuali modifiche dell'Accordo e l'art. 22, già citato, il deferimento alla Corte internazionale di giustizia di ogni controversia internazionale relativa alla sua interpretazione od applicazione.

9. La novità più importante dell'Accordo per la Somalia, rispetto agli altri, come rilevava il rappresentante degli Stati Uniti nella seduta dell'11 novembre 1950 della quarta commissione dell'Assemblea generale dell'O.N.U., è costituita dall'*Allegato* contenente la « *Dichiarazione dei principi costituzionali* » che, ai sensi degli art. 3 e 23 dell'Accordo e del Preambolo all'*Allegato*, fa parte integrante dell'Accordo medesimo (7).

Per effetto di tali disposizioni l'Italia è ancora più strettamente vincolata nello stabilire sia l'organizzazione istituzionale del governo della Somalia, sia il contenuto dell'ordinamento giuridico in senso oggettivo. Questa vera e propria « Carta costituzionale » annessa all'Accordo pone in netto rilievo la *funzionalità* dell'amministrazione fiduciaria ai fini della formazione del nuovo Stato. Ciò dev'essere tenuto presente tanto nella costruzione dommatica dell'istituto del « *trusteeship* », che abbiamo delineata brevemente nel paragrafo 5, quanto nella definizione della natura dell'*Allegato* in esame.

Circa il secondo punto quegli autori che ancora si muovono secondo gli antichi schemi pervengono, a nostro avviso, a conclusioni errate.

Coloro che considerano i territori amministrati fiduciarmente come colonie larvate, la cui sovranità spetta allo Stato amministra-

(7) Una raccomandazione in tal senso era stata fatta dall'Assemblea generale dell'O.N.U. nella Risoluzione n. 284 (IV) adottata nella 250ª seduta plenaria del 21 novembre 1949. Lo schema dell'*Allegato* fu predisposto dalla delegazione indiana.

tore, ritengono che nel caso ricorra un esempio di norme internazionali che si indirizzano allo Stato come gestore del proprio ordinamento interno, attribuendo ad esso obblighi che consistono nel dare a tale ordinamento un determinato modo di essere, specialmente nella sfera costituzionale, ovvero nel garantire ad una parte di esso un regime di autonomia (es.: art. 100 e seguenti del Trattato di Versailles circa la città libera di Danzica, incorporata nella Polonia, e sua costituzione approvata dalla Società delle Nazioni l'11 maggio 1922; Convenzione 8 maggio 1924 relativa al territorio di Memel; Accordo De Gasperi-Gruber 5 settembre 1946 relativo all'Alto Adige; Clausole concernenti la protezione delle minoranze etniche contenute nei Trattati di pace del 1919-20 e nello stesso Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947). Avendo noi respinto, sulla base di inequivocabili norme di diritto positivo internazionale, l'equazione trusteeship-colonia, è chiaro che non possiamo considerare l'ordinamento giuridico della Somalia come parte dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Secondo un'altra tesi, in Somalia si avrebbe un'« amministrazione internazionale », dato che il suo ordinamento costituzionale sarebbe determinato direttamente dalla Convenzione che l'ha posta in essere (es.: il regime del bacino della Saar, stabilito dagli art. 45 e seguenti del Trattato di Versailles; lo statuto della zona di Tangeri stabilito dalle Convenzioni di Parigi del 18 dicembre 1923 e del 25 luglio 1928).

In tal caso le norme che riguardano l'attività degli organi contemplati dall'*Allegato*, quali l'Amministratore, il Consiglio territoriale ecc., ripeterebbero la loro giuridicità direttamente dall'ordinamento internazionale, e gli organi predetti dovrebbero considerarsi come organi internazionali. (La sovranità, in tal caso, apparterebbe evidentemente all'O.N.U. o al gruppo di quattro Potenze indicato nel terzo comma dell'art. 23 del Trattato di pace).

Ma con tale ragionamento si capovolgono i termini della questione con un sofisma, poichè il fatto che le linee fondamentali dell'ordinamento costituzionale della Somalia siano indicate da un atto internazionale non comporta la conseguenza che la Somalia sia sottoposta ad un'« amministrazione internazionale ».

Una terza tesi riconosce che l'Accordo e l'*Allegato* hanno posto in essere un nuovo soggetto di diritto internazionale, la cui costituzione è direttamente istituita dal patto internazionale.

Questa tesi ha il merito di essere più aderente alla realtà giuri-

dica che non le due precedenti, ma anch'essa ha il difetto di non tener conto della *funzionalità* dell'istituto dell'amministrazione fiduciaria e della *gradualità* dell'affermarsi della personalità del nuovo Stato, che da una situazione embrionale giungerà alla piena maturità. Noi riteniamo che le norme dell'*Allegato* in questione — così come quelle dell'*Accordo* di cui fanno parte integrante — costituiscano soltanto obblighi di diritto internazionale per lo Stato italiano nella qualità non già di gestore del proprio ordinamento interno, ma di « Autorità amministratrice » della Somalia per usare i termini chiari (sebbene impropri) della Carta e dell'*Accordo*.

Questa ci sembra l'interpretazione più aderente al diritto positivo. Da questa soluzione deriva la conseguenza che tali obblighi riguardano l'Italia unicamente come soggetto di diritto internazionale e coinvolgono la sua responsabilità soltanto in detta sfera. Data la natura dell'amministrazione fiduciaria riteniamo scientificamente più esatta tale soluzione che non il richiamo alla classica teoria del *rinvio ricettizio* dall'uno all'altro ordinamento.

In conclusione si può rilevare che le norme dell'*Accordo* di amministrazione fiduciaria per la Somalia e del relativo *Allegato* presentano una più precisa definizione ed un aggravio degli obblighi dell'Autorità amministratrice e tendono decisamente ed esplicitamente all'attuazione dell'indipendenza del Territorio. Nulla di ciò si riscontra negli altri Accordi stipulati con altre Potenze; a prescindere da considerazioni di natura politica e da preferenze nazionali o personali, si deve tuttavia riconoscere dal punto di vista scientifico-giuridico che solo l'*Accordo* per la Somalia ha esattamente interpretato ed applicato lo spirito del cap. XII della Carta dell'O.N.U.

**10.** Dei primi sette articoli dell'*Allegato* tratteremo nei capitoli seguenti a seconda del loro collocamento nella ripartizione sistematica del presente studio.

Debbono invece essere qui segnalati gli art. 8, 9 e 10 che, sviluppando quanto già previsto nella 1<sup>a</sup> parte del n. 3 dell'art. 3 dell'*Accordo*, stabiliscono i principi su cui dovrà fondarsi la costituzione del nuovo Stato. Essi dicono:

« Art. 8. — L'Autorità incaricata dell'amministrazione, in conformità ai principi enunciati nella sua Costituzione e stabiliti dalla sua legislazione, garantirà a tutti gli abitanti del Territorio i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e la completa uguaglianza

di fronte alla legge, senza distinzione di razza, sesso, lingua, opinioni politiche o religione.

Art. 9. — L'Autorità incaricata dell'amministrazione garantirà a tutti gli abitanti del Territorio la pienezza dei diritti civili e così pure tutti quei diritti politici che siano compatibili con il progresso politico, sociale, economico e culturale degli abitanti e con l'evoluzione verso un regime democratico rappresentativo, che tenga debito conto delle istituzioni tradizionali.

In particolare, essa garantirà loro: I) il mantenimento del loro statuto personale o successorio, tenendo conto della sua evoluzione progressiva; II) l'invulnerabilità della libertà individuale, la quale non potrà essere limitata che per ordine del potere giudiziario e solo nei casi previsti e in conformità alle disposizioni prescritte dalla legge; III) l'invulnerabilità del domicilio, al quale l'autorità competente non potrà avere accesso che secondo la procedura legale e le condizioni prescritte in conformità ai costumi locali e subordinatamente al rispetto delle garanzie per la protezione della libertà individuale; IV) l'invulnerabilità della libertà e del segreto delle comunicazioni e della corrispondenza, i quali non potranno essere limitati che per ordine del potere giudiziario e subordinatamente al rispetto delle garanzie stabilite per legge; V) il diritto di proprietà, subordinatamente alle espropriazioni effettuate per ragioni di pubblica utilità, previo versamento di una giusta somma d'indennizzo e secondo le disposizioni prescritte dalla legge; VII) il diritto di aspirare a pubblici impieghi in conformità alle disposizioni prescritte dalla legge; VIII) il diritto di emigrare e di viaggiare, fatta riserva delle restrizioni che potrebbe stabilire la legge per ragioni d'igiene o di sicurezza pubblica.

Art. 10. — L'Autorità incaricata dell'amministrazione accetta come ideale da raggiungere nel Territorio la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ».

Tutti questi diritti di libertà erano già garantiti dalle precedenti leggi organiche e dalle altre norme vigenti in Somalia.

In particolare, il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali era esplicitamente stabilito dall'art. 31 del R.D.L. 1 giugno 1936 n. 1019 (ancora in vigore). L'articolo seguente prescriveva la pubblicazione degli atti ufficiali e l'impartizione dell'insegnamento nelle lingue locali: l'articolo 50 prevedeva che agli autoctoni si applicasse la legge della loro religione, del loro paese e della loro stirpe.

Quanto alle libertà di riunione e di associazione, anche in conformità all'art. 20 dell'*Accordo*, esse sono state disciplinate con apposite O.O.A. n. 1 e n. 2 del 20 febbraio 1954.

Ai sensi della prima tutti gli abitanti del Territorio hanno diritto di riunirsi pacificamente, senza necessità di alcuna autorizzazione. Per le riunioni in luogo pubblico od aperte al pubblico i promotori sono tenuti soltanto a darne avviso al Residente competente per territorio almeno tre giorni prima, indicando lo scopo della riunione. Per ragioni di ordine pubblico, di sanità o di moralità o nel caso di omesso preavviso, il Residente può vietare le riunioni o prescriberne le modalità di tempo e luogo. Per le stesse ragioni il Residente può impedire gli assembramenti. Il Residente deve dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Commissario regionale indicandone i motivi. Qualora non siano osservati il divieto o le prescrizioni date dalle Autorità, i promotori delle predette riunioni o assembramenti e coloro che vi prendono la parola sono denunciati all'autorità giudiziaria: non è però punibile chi prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione. Le disposizioni precedenti non si applicano per le riunioni consuetudinarie e le funzioni religiose che, a norma del culto cui appartengono, devono essere tenute all'aperto. È data facoltà al Residente di vietare per comprovate ragioni di ordine pubblico, di sanità o di moralità tutte le predette riunioni e le funzioni religiose o di prescrivere determinate modalità, dandone sempre avviso ai promotori. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche a persone munite di licenza, salvo speciale permesso. Qualora in occasione di riunioni od assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini ovvero quando in dette riunioni o assembramenti avvengano reati, le riunioni stesse possono essere sciolte.

In forza dell'O.A. n. 2 del 1954 la libertà di associazione è garantita a tutti gli abitanti del Territorio. Gli istituti, le associazioni anche a scopo politico e gli enti costituiti nel territorio devono comunicare al Residente l'atto costitutivo, lo statuto, l'elenco delle cariche sociali e dei promotori e la sede della direzione generale o delle sezioni locali. Il Commissario regionale, in caso d'urgenza, può disporre la sospensione temporanea dell'attività degli enti e associazioni predetti che svolgano opera ritenuta di turbamento all'ordine pubblico ed alla sicurezza del Territorio o, comunque, offensiva

alla morale, alla religione ed ai costumi locali. Il Commissario è tenuto a dare immediata notizia del provvedimento all'Amministratore, il quale lo può revocare o modificarne i termini. Contro il provvedimento del Commissario regionale è ammesso ricorso all'Amministratore entro i dieci giorni. Nei casi di maggiore gravità l'Amministratore può disporre lo scioglimento degli istituti, associazioni ed enti. È fatto divieto agli appartenenti alle associazioni politiche di indossare fuori delle sedi sociali indumenti aventi carattere di uniforme.

Per i contravventori alle norme sopra citate sono previste apposite sanzioni penali.

#### CAPITOLO IV

### L'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA SOMALIA E LE POTESTÀ NORMATIVE PER L'A.F.I.S.

SOMMARIO: 11. *Posizione dell'ordinamento giuridico della Somalia. Suoi rapporti con l'ordinamento italiano.* — 12. *Le fonti dell'ordinamento dell'A. F.I.S.* — 13. *L'assetto provvisorio dell'Ordinamento dell'A.F.I.S. e le norme fondamentali attualmente vigenti nel Territorio.* — 14. *I decreti presidenziali (leggi delegate) n. 2357, 2358 e 2359 del 9 dicembre 1952.* — 15. *Il potere legislativo ed il potere regolamentare dell'Amministratore.* — 16. *Le Ordinanze dell'Amministratore.* — 17. *I Decreti dell'Amministratore.*

11. L'art. 7 dell'*Accordo* dispone che l'Autorità incaricata dell'amministrazione (che come si è visto, secondo la terminologia in uso all'O.N.U., è lo Stato italiano) gode di pieni poteri di legislazione, di amministrazione, e di giurisdizione sul Territorio, alle condizioni e nei limiti che abbiamo già notato nel precedente capitolo, insieme alla facoltà di applicarvi, a titolo temporaneo e con le necessarie modifiche, leggi italiane.

Quest'ultima facoltà, che risponde ad un criterio di produzione di norme giuridiche già seguito nei precedenti ordinamenti assieme all'altra primaria fonte di produzione « ad hoc », abbisogna di qualche chiarimento.

Nel sistema normativo vigente negli ultimi tempi nell'Africa Italiana, nel quale era pacifica la distinzione dell'ordinamento metropolitano da quello destinato alla Libia ed all'A.O.I., la migliore dottrina aveva riconosciuto l'esistenza di alcuni principi generali e di alcune leggi fondamentali comuni ai due ordinamenti (o più esattamente appartenenti al diritto generale dello Stato) e pertanto da ritenersi applicabili ai territori africani anche senza esplicita estensione.

*Mutatis mutandis* riteniamo che un fenomeno analogo si ripeta anche nei rispetti dell'A.F.I.S.

Escluso che la Somalia faccia comunque parte dello Stato italiano, è tuttavia da tenere presente che, sempre per la rilevata tem-

porancità e funzionalità dell'istituto del « trusteeship », lo Stato italiano presta, per così dire, il proprio evoluto ordinamento giuridico, in quanto applicabile, alla Somalia. Di modo che, mentre le leggi particolari dello Stato italiano non potranno applicarsi in Somalia se non mediante apposita volontà del legislatore, come previsto dal citato art. 7 dell'*Accordo*, i principi generali e le c.d. leggi generali dell'ordinamento giuridico italiano si intendono implicitamente riferibili anche all'ordinamento somalo. Il fenomeno va rilevato non nel suo momento statico, ma nella sua realtà dinamica e nella sua gradualità, poichè a misura che l'ordinamento giuridico della Somalia andrà progressivamente completandosi e perfezionandosi nella sua autonomia, di tanto diminuirà l'ingerenza dell'ordinamento italiano, che pertanto da una sfera di applicazione massima iniziale andrà riducendosi fino a scomparire. Tale fenomeno, al quale finora non è stata prestata la dovuta attenzione, si verifica in ognuna delle tre branche fondamentali dei poteri istituzionali dello Stato: il legislativo, l'amministrativo ed il giudiziario (vedi par. 20): ed è ricco di conseguenze pratiche, nel senso che fin quando la Somalia non si sarà data un'autonoma legislazione in ognuna di tali branche e non si sarà creata a tali fini gli appositi organi, non è pensabile che non soccorra il più maturo ordinamento dello Stato italiano, il quale ha la responsabilità della sua amministrazione e della sua evoluzione, per colmare quelle lacune che altrimenti sarebbero causa di gravi inconvenienti. La tesi sopra esposta trova rispondenza nella stessa natura dell'amministrazione fiduciaria e in particolare nella pienezza di poteri che l'art. 7 dell'*Accordo* attribuisce allo Stato italiano per il conseguimento dei fini enunciati. Nello studio delle norme vigenti in Somalia occorre adunque avere presenti tali principi: la temporaneità e funzionalità dell'istituto dell'amministrazione fiduciaria e la crescente affermazione della personalità del nuovo Stato proporzionalmente allo sviluppo del proprio ordinamento, al contemporaneo affievolimento dell'ingerenza dello Stato amministratore ed al graduale restringimento della sfera di applicazione del diritto oggettivo dello stesso Stato amministratore.

Ciò premesso, le norme che l'Italia pone in esecuzione dell'*Accordo* o dell'*Allegato* si distinguono in tre categorie e si ripartiscono in due ordinamenti giuridici, indipendenti sia nei reciproci confronti sia in rapporto all'ordinamento internazionale, e cioè:

1) norme dell'ordinamento giuridico interno italiano (es.: legge 8 febbraio 1950 n. 12 che dispone gli stanziamenti necessari per

l'assunzione dell'amministrazione fiduciaria in Somalia; legge 4 novembre 1951 n. 1301, nelle parti in cui si autorizza la ratifica dell'*Accordo* e si dispongono gli stanziamenti nel bilancio dello Stato italiano per l'A.F.I.S., e D.P.R. 18 novembre 1952 n. 448 che costituisce presso il Ministero esteri una Direzione generale per l'A.F.I.S.;

2) norme che si riferiscono ad organi dello Stato italiano in quanto amministratore della Somalia (es. legge 4 novembre 1951 n. 1301 per quanto si riferisce all'esecuzione dell'*Accordo* e dell'*Allegato*, la nomina dell'Amministratore e l'ordinamento amministrativo-contabile provvisorio e Decreti P.R. 9 dicembre 1952 nn. 2357, 2358 e 2359);

3) norme che appartengono esclusivamente all'ordinamento giuridico della Somalia in via di formazione.

Per le norme della seconda categoria bisognerà distinguere di volta in volta la loro natura, avendo sempre presente il graduale assorbimento dall'uno nell'altro ordinamento. Non è escluso che talune norme trovino posto sin dall'inizio in ambedue gli ordinamenti (o per meglio dire, che norme di identico contenuto si pongano in ambedue gli ordinamenti) ed in tale posizione rimangano.

Ognuno vede la novità e l'importanza di tali questioni, le quali altre ne coinvolgono che spontaneamente si affacciano alla mente dello studioso. La tirannia dello spazio ci costringe a sommarli ma indispensabili accenni.

Tra le stesse norme della seconda categoria occorrerà anzitutto sceverare quelle che appartengono all'ordinamento italiano e si pongono anch'esse, come quelle della prima categoria, come mero presupposto dell'ordinamento somalo.

Ma per comprendere meglio le relazioni che si instaurano tra i due ordinamenti, possiamo riferirci, per fare un esempio, a ciò che avviene quando uno Stato nomina i proprii rappresentanti, « *uti individui* », in seno ad un organo internazionale. L'attività di tali individui per il funzionamento dell'organo internazionale è regolata ed è da rapportare unicamente alle norme dell'ordinamento internazionale, come d'altro lato le deliberazioni dell'organo ripetono la loro giuridicità unicamente dall'ordinamento internazionale di cui l'organo fa parte.

Ciò non toglie che i rapporti fra lo Stato ed i proprii rappresentanti — tanto più stretti quando tra l'uno e gli altri sussista un rapporto di pubblico impiego — continuino ad essere disciplinati dalle

norme dell'ordinamento interno di quello Stato. Ma nel caso dell'amministrazione fiduciaria della Somalia il fenomeno non è così semplice per le seguenti ragioni:

a) lo Stato italiano non si limita a nominare individui nei vari organi dello Stato (*in fieri*) della Somalia, ma vi trasporta in blocco la sua organizzazione istituzionale con tutto il corredo di rapporti giuridici e di annessi principi generali che tale trasposizione implica (basti pensare ai rapporti di c.d. gerarchia esterna che incidono anche nei confronti dei terzi); tali organi hanno la duplice natura di organi dello Stato italiano e organi dello Stato somalo (*in fieri*);

b) lo Stato italiano non si trova in presenza di un ordinamento già perfetto e compiuto, ma di un ordinamento in via di formazione;

c) di tale formazione lo Stato italiano ha la diretta iniziativa, direzione e responsabilità, e vi provvede, come è previsto dallo stesso *Accordo* di amministrazione fiduciaria e dall'*Allegato* e secondo i principi stabiliti negli stessi atti internazionali, mediante la emanazione di norme apposite e mediante l'estensione di proprie leggi, con gli opportuni adattamenti;

d) lo Stato italiano è anche responsabile dell'*attività* degli stessi organi della Somalia finché dura l'amministrazione fiduciaria.

Queste considerazioni rivelano la peculiarità del fenomeno e la *provvisorietà* e la *funzionalità* dell'istituto dell'amministrazione fiduciaria. I due ordinamenti, italiano e somalo, sono distinti ed indipendenti, ma il secondo è *posto* e *deriva* dal primo in un senso del tutto differente dalle « autonomie » che lo Stato sovrano concede nel suo seno agli enti autarchici, poichè la Somalia non è sottoposta alla sovranità italiana. Molte norme e buona parte della stessa organizzazione istituzionale sono necessariamente comuni ai due ordinamenti.

Si ha come una parziale sovrapposizione iniziale destinata a restringersi nel tempo, finché il completo distacco avverrà alla fine dell'amministrazione fiduciaria.

12. Abbiamo sinora esaminato le norme relative all'A.F.I.S. secondo la loro pertinenza ai due ordinamenti, italiano e somalo. Ora dobbiamo studiarne le *fonti*, che si possono distinguere nella seguente classificazione in ordine gerarchico:

1) la *Legge formale*, ai sensi delle norme contenute nella Se-

zione II del titolo I della parte II della vigente Costituzione italiana (1);

2) il *Decreto-legge*, che, in caso di necessità ed urgenza, il Governo è autorizzato ad adottare nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 77 della Costituzione;

3) il *Decreto presidenziale* avente forza di legge formale (legge c.d. delegata) (2) da emanarsi in seguito a delega del Parlamento in virtù dell'art. 76 della Costituzione: e nella specie in forza dell'art. 3 della legge 4 novembre 1951 n. 1301 (3);

4) l'*Ordinanza* legislativa deliberata e promulgata dall'Amministratore, sentito il Consiglio territoriale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357;

5) l'*Ordinanza* legislativa che in circostanze eccezionali l'Amministratore ha facoltà di emettere, sentito il Consiglio consultivo, in virtù dell'art. 5 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357;

6) il *Decreto* regolamentare dell'Amministratore, da emanarsi ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357, sentito il Comitato amministrativo (art. 13 stesso D.P.R. n. 2357/1952).

Per comprendere la natura ed il valore delle fonti normative sopra enumerate si ricordi che, secondo l'art. 7 dell'*Accordo*, la piena potestà legislativa per l'A.F.I.S. appartiene all'Autorità amministratrice, cioè allo *Stato italiano*. Ma ancora una volta si tenga presente la funzionalità dell'istituto dell'amministrazione fiduciaria e pertanto la temporaneità di tali poteri conferiti allo Stato italiano. L'art. 4 dell'*Allegato* prevede infatti che « il potere legislativo verrà esercitato *normalmente* dall'Amministratore, previa consultazione con

(1) « Le leggi ed i regolamenti che fossero emanati in Italia per il Territorio della Somalia o contenuti in disposizioni che vi debbano aver vigore sono pubblicati nel Bollettino dell'A.F.I.S. Il termine per la loro entrata in vigore decorre dal giorno della pubblicazione », art. 8 D.P.R. 9-12-1952, n. 2357.

(2) Coerentemente a quanto sostenemmo anni addietro, non riteniamo che sia corretto parlare di *decreto legislativo*, riservando tale termine a quei decreti aventi efficacia formale di legge che il Governo può emanare per un'attribuzione *permanente* del potere legislativo in una o più materie senza limiti di sorta, come era appunto nel precedente sistema normativo per l'A.I. e come fu nel recente periodo di carenza degli organi parlamentari.

(3) Si potrebbe aggiungere il decreto presidenziale (regolamento di organizzazione) da emanarsi in forza dell'art. 87 della Costituzione, di cui si è fatto uso (18 novem. 1952, n. 448) per costituire una Direzione generale per l'A.F.I.S. presso il Ministero Affari esteri; ma ha secondaria importanza.

il Consiglio territoriale, *fino al momento in cui sarà eletta un'Assemblea legislativa* ».

Questi obblighi assunti internazionalmente dall'Italia servono di guida sia al legislatore che all'interprete. Non sarà fuori luogo anche accennare alle fondamentali differenze che si hanno con il precedente sistema normativo per l'Africa italiana, durante la sovranità dell'Italia su quei territori.

La prima e sinora unica legge intervenuta al riguardo dell'A.F.I.S. è quella del 4 novembre 1951 n. 1301, nella quale si trovano anzitutto le consuete disposizioni legislative in materia di trattati internazionali, e cioè (art. 1) l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e (art. 2) l'ordine di piena ed intera esecuzione all'Accordo stesso a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ponendo in essere quell'atto speciale di produzione giuridica per il quale il contenuto delle norme dell'Accordo si pone nell'ordinamento interno (ved. par. 9).

L'art. 3 dispone la delega legislativa al Governo ed è del seguente tenore:

*« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principî ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonché quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo-contabile del territorio ».*

L'art. 4 regola la nomina e la posizione dell'Amministratore; l'art. 5 si riferisce alla gestione finanziaria.

Data la posizione preminente del Parlamento, l'esercizio del potere legislativo trova soltanto i modesti limiti fissati dalla Costituzione per l'emanazione delle leggi di natura costituzionale, e nulla vieta perciò che intervengano altre leggi formali a porre norme che riguardino l'A.F.I.S. (4). Il fatto sarebbe senza dubbio giuridicamente lecito secondo l'ordinamento interno; ma lo riterremmo non rispondente alla « ratio » delle norme internazionali contenute nella Carta dell'O.N.U., nell'Accordo e nell'Allegato, per cui sarebbe più

(4) Per ovvie ragioni tralasciamo di parlare del decreto-legge la cui efficacia è pari alla legge.

corretto che il legislatore italiano si limitasse a quella sola legge iniziale e fondamentale.

In realtà non crediamo che sia necessario un ulteriore intervento del legislatore italiano, perchè, data l'ampiezza del potere legislativo conferito all'Amministratore (quale non avevano certamente i Governatori della Libia e dell'A.O.I.) egli ha persino la facoltà di applicare in Somalia le leggi in vigore in Italia (art. 4, 3° co., del D.P.R. n. 2357/1952 con riferimento all'art. 7 dell'Accordo), o per meglio dire (e qui è la sostanziale differenza tra il vecchio sistema di produzione giuridica per l'A.I. e quello attuale per la Somalia, per il quale ultimo non potrebbe parlarsi propriamente di « estensione » nè di « applicazione ») di recepire nell'ordinamento somalo, anzichè formularle direttamente ed espressamente, norme di contenuto identico a quelle già esistenti nell'ordinamento italiano, in quanto applicabili, mediante quel procedimento — con i conseguenti automatici adattamenti — che già in diritto internazionale privato ha assunto il classico nome di « rinvio ricettizio ».

13. Trattando del regime giuridico della Somalia cade qui acconcio ricordare che l'Amministratore ha provveduto ad un assetto transitorio dello stesso con propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, con la quale (art. 4) ha anche abrogato numerosi c.d. « Proclami » dell'Autorità britannica di occupazione (ved. anche Decreti n. 120 del 14 settembre 1951 e n. 164 del 31 dicembre 1951), mantenendone tuttavia in vigore numerosi, specialmente in materia fiscale.

È da tener presente che fino a quel momento non si era verificata alcuna soluzione di continuità nell'ordinamento vigente in Somalia (ved. nota al par. 7). Subentrando all'occupazione militare inglese l'Amministrazione fiduciaria, poteva verificarsi una frattura: anzi, a rigore si può dire che tutto l'ordinamento precedente avrebbe cessato *ipso facto* di aver vigore: era pertanto necessaria un'apposita norma formale per assicurare che tale vuoto non si producesse.

Le disposizioni dell'art. 1 di tale Ordinanza sono estremamente importanti. Esso dice:

*« Le norme giuridiche esistenti nel Territorio alla data del 31 marzo 1950 — comprese quelle emanate dall'Amministrazione britannica prima e dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 — continueranno ad essere applicate — salvo quelle abrogate col successivo art. 4 — fino a quando non verranno abrogate, sospese o modificate in tutto od in parte. »*



« Con successive norme sarà provveduto ad integrare e modificare la legislazione territoriale vigente al fine di conformarla ai principi ed alle norme dello Statuto delle Nazioni Unite e dell'Accordo di tutela, approvato dal Consiglio per l'amministrazione fiduciaria a Ginevra il 27 gennaio 1950 ».

In forza della norma di cui al primo comma, tutta la legislazione vigente in Somalia al tempo della sovranità italiana, con le modifiche e le integrazioni apportate dall'Amministrazione inglese in regime di occupazione militare (in parte abrogate, tuttavia, con l'articolo 4 della stessa Ordinanza), sono state recepite nel nuovo ordinamento somalo, sancendo così la continuità del regime giuridico anche per tutto il tempo dell'occupazione inglese, compreso il periodo susseguente al trattato di pace.

Aggiungiamo subito che, sebbene il 2° comma dell'art. 1 sopra riportato possa far ritenere che soltanto con successive norme formali si sarebbe provveduto a modificare e integrare la legislazione territoriale vigente per adeguarla ai principi ed alle norme della Carta dell'O.N.U. e dell'Accordo di amministrazione fiduciaria, noi riteniamo che le clausole dell'Accordo e del relativo *Allegato*, almeno dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1951 n. 1301 (entrata in vigore in Somalia alla data del 1° gennaio 1952, giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* dell'A.F.I.S., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 2357/1952), essendo, per usare un'espressione sintetica, fatte proprie dell'ordinamento interno e pertanto esercitando immediata efficacia giuridica, abbiano abrogato o modificato implicitamente tutte le disposizioni del vecchio ordinamento con esse incompatibili (5).

Sarebbe un fuor d'opera enumerare tutte le norme del vecchio ordinamento e quelle emanate dalle Autorità inglesi d'occupazione tuttora vigenti in Somalia. Richiameremo le più importanti di esse a suo luogo secondo la partizione sistematica per materia del presente studio: dobbiamo invece ricordare qui, dove stiamo trattando

(5) D'altronde l'opera di adeguamento della vecchia legislazione alla nuova situazione politica e giuridica della Somalia è incessante, come dimostra l'ingente mole delle Ordinanze e dei Decreti dell'Amministratore, di cui questo stesso volume è documento. Pertanto appare superflua la raccomandazione votata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. (IV Commissione) il 9 dicembre 1953 « di continuare lo studio di tutta la legislazione speciale relativa alla Somalia che, promulgata prima dell'istituzione del regime di amministrazione fiduciaria, è tuttora in vigore, allo scopo di rivedere la legislazione ritenuta incompatibile con la lettera o lo spirito dell'Accordo ».

delle norme fondamentali dell'A.F.I.S. che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 continuano ad avere vigore in Somalia: i codici penale e di procedura penale, e successive modificazioni (6), e inoltre il codice per la marina mercantile della Libia che vi furono estesi di diritto dall'art. 53 della legge organica del 1936 (R.D.L. 1° giugno 1936 n. 1019) « per quanto consentito dalle condizioni locali e salve le disposizioni di norme speciali ».

Per quanto riguarda, invece, il Codice Civile, di cui erano stati estesi in Somalia soltanto il libro I ed il libro II, rispettivamente in data 1° luglio 1939 e 21 aprile 1940, si rendeva necessaria un'apposita estensione dell'intero Codice nel suo testo integrale approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262 ed entrato in vigore in Italia il 21 aprile 1942, quando cioè la Somalia era già caduta in mano degli inglesi da oltre un anno. Parimenti non era ancora stato esteso alla Somalia il nuovo Codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443 ed entrato in vigore pure il 21 aprile 1942. Pertanto con Ordinanza n. 146 del 28 dicembre 1950 e con decorrenza dal 1° maggio 1951 sono stati estesi alla Somalia il Codice civile

(6) Non essendo stato esteso alla Somalia il D.L.L. 10 agosto 1944, n. 224 che ha abolito in Italia la pena di morte, tale pena è ancora in vigore nel Territorio. Un progetto d'Ordinanza per la sua abolizione ha riportato il parere favorevole del Consiglio consultivo, ma non quello del Consiglio territoriale, che, come è noto, è composto quasi interamente di autoctoni. Tuttavia per l'art. 9 dell'O.A. n. 7 del 12 aprile 1950, che riproduce il 2° comma dell'art. 5 della Legge organica per l'A.O.I. 1° giugno 1936, n. 1019, nei reati commessi da somali o da stranieri ad essi giuridicamente equiparabili l'Autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici e di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto e, nei casi in cui siano comminate congiuntamente una pena detentiva ed una pena pecuniaria, applicare solamente la pena detentiva o quella pecuniaria. Con O.A. n. 6 del 3 aprile 1952 si è disposto che gli imputati contro i quali non sia stato emesso un decreto di citazione in giudizio entro due, tre o cinque mesi, secondo la gravità del delitto, saranno liberati d'ufficio, a meno che si tratti di delitti particolarmente gravi o di delinquenti abituali. L'O.A. n. 10 del 4 luglio 1952 abolisce il giudizio per decreto penale in quanto concerne la condanna ad una pena detentiva. Con l'art. 5 dell'O.A. n. 7 del 12 aprile 1950 sono stati congruamente elevati i limiti minimi e massimi delle pene della multa e della ammenda e con l'art. 6 tutte le pene pecuniarie espresse in lire italiane sono state moltiplicate per otto. È anche interessante notare le nuove figure di reati elettorali previsti nel sistema di elezioni per le Consulte municipali al capo VIII dell'O.A. n. 18 del 20 dicembre 1953.

Con O.A. n. 2 del 1° marzo 1952 furono apportate modifiche al C.P. ed al C.P.P. in materia di spese per il mantenimento dei detenuti nelle carceri.

ed il Codice di procedura civile italiani, con le relative disposizioni di attuazione e transitorie, e le seguenti leggi:

R.D. 14 marzo 1942 n. 267: Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. — R.D. 20 aprile 1942 n. 504: Norme per il coordinamento del Codice di procedura civile con il Codice civile. — D.L.L. 14 settembre 1944 n. 287: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile. — D.Lg. 9 aprile 1948 n. 438: Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal C.P.C. e dal C.P.P. — D.Lg. 5 maggio 1948 n. 483: Modificazioni ed aggiunte al C.P.C. — Legge 12 maggio 1949 n. 273: Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. — Legge 14 luglio 1950 n. 581: Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483 contenente modificazioni e aggiunte al Codice di Procedura Civile. — D.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857: Disposizioni di coordinamento e di attuazione della Legge 14 luglio 1950 n. 581, che ratifica il D.L. 5 maggio 1948 n. 483 contenente modificazioni e aggiunte al C.P.C. e disposizioni transitorie.

Parimenti, e per le stesse ragioni, con Ordinanza n. 4 del 20 febbraio 1951 sono stati estesi alla Somalia, con decorrenza 15 marzo 1951, i Codici penali militari di pace e di guerra, approvati con R.D. 29 febbraio 1941 n. 303; mentre con O.O.A. n. 78, 79 e 80 del 15 settembre 1950 sono state emanate le norme per i reati previsti dal Codice penale militare, commessi rispettivamente da componenti il Corpo di polizia, il Corpo guardie carcerarie ed il Corpo degli « Ilalo » (7).

Nei rapporti che interessano unicamente gli autoctoni e le persone dello stesso statuto personale, e perciò specialmente nei rapporti di diritto privato, si applica il diritto musulmano di rito sciafiita ed il diritto consuetudinario locale (*testur*), come, confermando la legislazione italiana precedente (8), è previsto anche nell'ultima parte dell'art. 7 dell'*Allegato*. Le relative norme procedurali si seguono nei processi davanti ai Cadi.

(7) Per questi Corpi vedere paragrafi 79 e 80.

(8) Per l'art. 61 dell'Ord. giudiziario approvato con R.D. 20-6-1935, n. 1638, tuttora vigente nella parte fondamentale (ved. cap. XII), i rapporti giuridici tra gli autoctoni si presumono conclusi secondo tali norme, salvo la prova del contrario con ogni mezzo.

14. Ispirandosi chiaramente ai principi fondamentali dell'amministrazione fiduciaria, il Governo, nell'avvalersi della delega legislativa contenuta nel citato art. 3 della legge 4 novembre 1951 n. 1301, non ha già emanato un compiuto ordinamento della Somalia, — quali erano, ad esempio, le nostre leggi organiche ed i relativi ordinamenti politici-amministrativi per la Libia e per l'A.O.I. che regolavano minutamente ogni attività di governo e di amministrazione, e costituivano ammirati modelli del genere —, ma si è limitato, con i tre Decreti Presidenziali del 9 dicembre 1952 n. 2357, n. 2358 e n. 2359, a porre le basi fondamentali per il funzionamento dell'A.F.I.S., determinando col primo le attribuzioni dell'Amministratore e di altri organi fondamentali dell'A.F.I.S., stabilendo col secondo l'ordinamento amministrativo-contabile dell'A.F.I.S. e col terzo l'ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'A.F.I.S. medesima (9).

Attenendosi al disposto dell'art. 76 della Costituzione, il legislatore, anziché determinare espressamente principi e criteri direttivi, ha preferito richiamarsi (tipico esempio di rinvio ricettizio per soli principi generali) a quelli fissati dall'*Accordo*; mentre per la limitazione nel tempo ha posto il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge 4 novembre 1951 n. 1301 (cioè dal 22 dicembre 1951), termine da ritenersi troppo breve in vista della eventuale necessità di norme integrative o modificative in materia tanto nuova. Comunque la scadenza del termine — salvo quanto abbiamo detto circa le facoltà del Parlamento — fa sì che dal 23 dicembre 1952 il potere legislativo per l'A.F.I.S. è *normalmente* esercitato dall'Amministratore, con le modalità che ora vedremo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 dell'*Allegato* (10).

(9) Questi tre decreti contengono norme che appartengono alla seconda categoria di cui abbiamo parlato. L'interferenza tra i due ordinamenti risulta anche dall'art. 8 del decreto presidenziale n. 2357, il quale dispone che « le leggi ed i regolamenti che fossero emanati in Italia per il Territorio della Somalia o contenenti disposizioni che vi debbano avere vigore sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Italiana della Somalia. Il termine per la loro entrata in vigore decorre dal giorno della pubblicazione ».

Per quanto riguarda i « regolamenti » vedasi oltre nel testo a pag. 41 del seguente paragrafo 17.

(10) I riferimenti che nel corso del presente studio si faranno alle norme dell'*Accordo* e dell'*Allegato* si intendono per brevità riferite alle corrispondenti norme recepite rispettivamente nell'ordinamento interno italiano ed in quello somalo, poichè si è visto che l'ordine di esecuzione dell'*Accordo*, nel nostro

15. All'Amministratore sono attribuiti un potere *legislativo* ed un potere *regolamentare*.

Il potere *legislativo* (art. 4 e 5 dell'*Allegato*; art. 3, 4 e 5 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357) è tale nella pienezza del termine: solo per lontana analogia (ma impropriamente, trattandosi nel caso in esame di due ordinamenti distinti) si potrebbe paragonare al potere legislativo di cui nella Costituzione italiana (art. 117) gode la Regione nelle materie di sua esclusiva competenza. Ma il paragone non regge, poichè l'Amministratore non trova altri limiti se non quelli posti dalle norme costituzionali dello stesso Ordinamento somalo (*Allegato*, Legge e Decreti presidenziali citati); e nel seno di detto Ordinamento le sue *Ordinanze* hanno natura ed efficacia di legge formale.

Ma è subito da aggiungere che non esiste nell'Ordinamento somalo una Corte che abbia le funzioni della nostra Corte Costituzionale, nè tali compiti avrà l'istituenda Corte di giustizia, di cui al par. 84; perciò nell'Ordinamento interno, salvo il preventivo controllo del Ministero Esteri che ora vedremo (11), le Ordinanze dell'Amministratore sono sottratte al controllo dell'Autorità giudiziaria, ed anche, come ovvio, dato appunto il loro carattere legislativo, non sono impugnabili dinanzi ad organi amministrativi e neppure davanti alla Magistratura amministrativa. Di modo che (caso estremamente raro, in virtù del preventivo controllo del Ministero Esteri) se un'Ordinanza dell'Amministratore contenesse norme in contrasto con quelle dell'*Allegato* e dell'*Accordo*, non per questo sarebbero prive di valore giuridico nell'Ordinamento interno, ma comporterebbero solo una responsabilità dello Stato amministratore nella sfera dell'Ordinamento internazionale, mentre, pur violando le identiche norme costituzionali di diritto interno recepite in forza della legge 4 novembre 1951 n. 1301, non è previsto alcun mezzo di impugnativa diretta; ed il giudice potrebbe soltanto esercitare su di esse un sin-

caso la legge 4 novembre 1951 n. 1301, e dell'*Allegato* che ne è parte integrante, consiste in un atto speciale di produzione giuridica nell'ordinamento interno che, anzichè procedere alla formulazione diretta ed espressa delle norme in cui si attua l'adattamento del diritto interno agli obblighi assunti internazionalmente, determina indirettamente le norme stesse mediante un rinvio alle clausole dell'*Accordo* e dell'*Allegato*.

(11) È assai dubbio, data la natura legislativa delle Ordinanze, se su di esse possa effettuarsi il controllo di legittimità del Magistrato ai Conti, di cui all'art. 18 del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2358; se non andiamo errati sembra tuttavia che di fatto tale controllo si eserciti.

dacato nei limiti e nelle forme delle norme preesistenti in Italia all'entrata in vigore della Costituzione. È tuttavia chiaro che il sistema attuale è lacunoso e merita l'attenzione degli organi competenti.

16. Le *Ordinanze* si distinguono in *ordinarie* (di cui sono sottospecie le *urgenti*) ed *eccezionali*.

Il procedimento relativo alle Ordinanze consta di tre momenti:

a) la prima fase è quella della sua formazione e perfezione e consiste nella « deliberazione » dell'Amministratore (art. 4, 2° comma, del D.P.R. n. 2357 del 1952) previa consultazione con il Consiglio territoriale (il parere è obbligatorio ma non vincolante);

b) la seconda fase consiste nella « promulgazione » dell'Ordinanza (art. 4, 2° comma citato, del D.P.R. n. 2357), cioè l'atto col quale l'Amministratore, non più nell'esercizio del potere legislativo, ma in qualità di organo supremo del potere esecutivo dichiara che il processo formativo dell'Ordinanza è compiuto, attesta la sua esistenza e la rende esecutiva (manca l'ordine di pubblicazione e l'ordine di esecuzione, ma si intendono impliciti);

c) infine ha luogo la « pubblicazione » dell'Ordinanza nel Bollettino ufficiale dell'A.F.I.S.: è prescritto (art. 7 del D.P.R. n. 2357) che le Ordinanze entrino in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione (sistema sincronistico), salvo che sia altrimenti disposto. La pubblicazione risponde quindi al duplice scopo di renderle efficaci ed obbligatorie. Ai sensi dell'art. 3, 2° comma, dell'O.A. n. 5 del 12 aprile 1950 le norme di particolare interesse per le popolazioni autoctone saranno inoltre rese note alle popolazioni stesse per mezzo di pubblici bandi o con quegli altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo.

Si evince dalla pur infelice dizione del 4° comma dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 2357 che *tutte* le Ordinanze (e sarebbe stato più esatto parlare in questa fase preparatoria di schemi, disegni, progetti di Ordinanze), non solo devono essere sottoposte al preventivo parere del Consiglio territoriale, ma devono essere anche comunicate previamente al Ministro degli Affari esteri (12), il quale valuta se esse possano avere attinenza con obblighi internazionali, e nel caso di contrasto tra le norme dell'Ordinanza e tali impegni sugge-

(12) La norma in esame parla prima di approvazione del *Ministero* e poi di approvazione *del Ministro*. Nonostante l'imperfezione del testo, deve intendersi che l'approvazione è data sempre *dal Ministro*.

risce le necessarie modifiche. Non si dimentichi che la responsabilità dell'amministrazione fiduciaria è dello Stato italiano e che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. citato, « il Governo italiano cura le relazioni internazionali concernenti la Somalia ».

È quindi prevista da parte del Ministro degli Affari esteri una attività di controllo preventivo sull'esercizio del potere legislativo dell'Amministratore.

L'approvazione si intende per avvenuta (sistema dell'approvazione tacita automatica), e l'Ordinanza può perciò essere promulgata, se entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione il Ministro per gli affari esteri non ha fatto conoscere che l'Ordinanza è soggetta alla sua approvazione. Anche questa parte della norma è poco chiara: essa vuol dire in sostanza che il Ministro degli Affari esteri, se del caso, deve avvertire l'Amministratore, entro i trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del progetto di Ordinanza, di soprassedere alla sua promulgazione, sinché il Ministro medesimo non avrà espresso in merito le proprie osservazioni.

Il fatto che la norma in esame parli di facoltà dell'Amministratore di « promulgare » l'Ordinanza nel silenzio del Ministro entro i detti trenta giorni, fa presumere che i progetti di Ordinanza siano comunicati al Ministro dopo intervenuto il parere del Consiglio territoriale: il che ci sembra non conforme ai principi costituzionali dell'A.F.I.S. e potrebbe essere anche causa di inconvenienti pratici, a meno che l'Amministratore non presenti nuovamente al Consiglio il progetto con le modifiche suggerite dal Ministro.

L'ultima parte del comma in esame prevede che le Ordinanze dichiarate *urgenti* dall'Amministratore (a tale sola Autorità è adunque demandato di valutare insindacabilmente l'urgenza) possono essere promulgate prima della scadenza dei trenta giorni dall'avvenuta comunicazione al Ministro.

Particolare interesse presentano le Ordinanze che *in circostanze eccezionali* l'Amministratore (art. 5 dell'*Allegato* ed art. 5 del D.P.R. n. 2357) può deliberare e promulgare, previa consultazione con il *Consiglio consultivo*, dandone immediata comunicazione al Ministro per gli Affari esteri. Né l'*Allegato* né il Decreto presidenziale precisano, né potevano precisare, in che cosa consistano coteste circostanze eccezionali. È da presumere che si tratti di casi di forza maggiore eccezionalmente gravi ed urgenti, ad esempio per esigenze d'ordine pubblico (13). Poiché né l'*Allegato*, né il Decreto presidenziale

(13) A quanto risulta sinora se n'è fatto uso una sola volta con l'O.A.

parlano del Consiglio territoriale, è da ritenere che tali Ordinanze eccezionali si possano emanare non soltanto in periodo di vacanza del Consiglio territoriale, ma anche quando l'Amministratore, confortato dal parere del Consiglio consultivo, ritenga per superiori necessità di dover prescindere per il momento dal parere del Consiglio territoriale. Il parere del Consiglio consultivo può costituire una garanzia che tali Ordinanze non risultino in contrasto con gli obblighi internazionali inerenti all'A.F.I.S. Comunque l'art. 5 dell'*Allegato* prosegue stabilendo che tali provvedimenti verranno sottoposti il più presto possibile al Consiglio territoriale (ma non essendo vincolante il parere di quest'organo, se l'Amministratore ritenesse di mantenere in vigore l'Ordinanza nonostante l'avviso contrario del Consiglio territoriale, potrebbe verificarsi un'incresciosa situazione politica, ma non perciò l'Ordinanza perderebbe la propria giuridica efficacia), mentre il Governo italiano è tenuto a riferirne particolarmente nel rapporto annuale che deve trasmettere al Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'O.N.U.

17. L'art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357 dispone che « l'Amministratore, mediante proprii decreti, emana i regolamenti, compresi quelli per l'esecuzione delle leggi italiane da applicarsi in Somalia » (14).

In virtù di tale norma è deferito all'Amministratore non solo il potere regolamentare di esecuzione delle proprie Ordinanze legislative (oltre, s'intende, i regolamenti c.d. autonomi od indipendenti e quelli di organizzazione), ma sinanco i regolamenti di esecuzione delle leggi italiane da applicarsi in Somalia.

Questa norma — che, in omaggio ai principi dell'amministrazione fiduciaria ed alla indipendenza dell'ordinamento somalo da quello italiano, nei limiti indicati, costituisce un'ardita innovazione al sistema sempre seguito in Italia — contenuta, com'è, in un decreto presidenziale (legge delegata) avente efficacia di legge formale,

n. 16 del 7 settembre 1951, che determina gli assegni dei maestri reclutati localmente. Non sta a noi giudicare della gravità e dell'urgenza della questione.

(14) I decreti coi quali l'Amministratore provvede alla organizzazione militare del Territorio devono essere *previamente* approvati dal Ministro per gli Affari esteri di concerto con quello per la Difesa. A sua volta il Governo italiano ne riferirà al Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'O.N.U. e prenderà in considerazione ogni raccomandazione che tale Consiglio giudicherà opportuno di formulare (art. 6 dell'*Allegato*).

esclude, a nostro avviso, che si possano emanare in Italia con decreti presidenziali, e tanto meno con decreti ministeriali, norme regolamentari destinate ad aver vigore in Somalia, come era invece previsto per l'A.I. (art. 56, primo comma, legge organica per l'A.O.I. ed art. 46, 1° comma, della legge organica per la Libia). Tale disposizione comporta un'altra importante conseguenza: che i decreti regolamentari dell'Amministratore non possano essere annullati d'ufficio per illegittimità nè dal Ministro degli Esteri, nè dal Governo.

È invece interessante notare che tale facoltà generale di annullamento è espressamente attribuita all'Amministratore nei confronti di tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Residente e del Vice Residente come capi delle Amministrazioni municipali (del Commissario per il Municipio di Mogadiscio), che siano viziati da incompetenze, eccesso di potere, violazione di legge o di regolamento generale o speciale o che siano manifestamente contrarie al pubblico interesse (art. 19 e rispettivamente 13 delle O.O.A. n. 9 e 10 del 6 giugno 1951). È da notare che nei confronti dei provvedimenti adottati dai Commissari regionali, Residenti e Vice Residenti come Autorità di governo già compete all'Amministratore, senza necessità di apposita norma, il potere di annullamento d'ufficio in virtù del vincolo di superiorità gerarchica.

Per la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti valgono le stesse norme che per le Ordinanze.

Tutti i decreti dell'Amministratore sono soggetti al controllo di legittimità del Magistrato ai conti previsto dall'art. 8 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2358.

## CAPITOLO V

### ORGANI CENTRALI DELLO STATO ITALIANO COMPETENTI PER L'A.F.I.S.

SOMMARIO: 18. *Organi dell'ordine legislativo.* — 19. *Organi del potere esecutivo.* — 20. *Organi dell'ordine giudiziario.*

**18.** Dobbiamo ora accennare brevemente agli organi centrali dello Stato italiano competenti per l'A.F.I.S.

Nell'ordine *legislativo* abbiamo già visto quali siano i poteri rispettivamente sia del Parlamento, sia del Presidente della Repubblica nei limiti della delegazione datagli dall'art. 3 della legge 4 novembre 1951 n. 1301 (par. 12).

**19.** Nell'ordine *esecutivo* spetta:

a) al Presidente della Repubblica la nomina dell'Amministratore (art. 4 della legge n. 1301/1951 ora citata) su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli Affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri; la nomina del Segretario generale su proposta del Ministro per gli Affari esteri (art. 9, 2° e 3° comma, del D.P.R. n. 2357/1952); la nomina del Presidente della Corte di giustizia, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di Grazia e giustizia (art. 15 D.P.R. n. 2357/1952); e la concessione dell'*exequatur* alla nomina dei consoli stranieri in Somalia (art. 2 D.P.R. n. 2357/1952);

b) al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, il potere di proposta ora indicato circa la nomina dell'Amministratore e la suprema direttiva politica dell'azione di governo rispetto all'A.F.I.S. (art. 4 legge n. 1301/1951). Ad esso spetta pure la nomina del Magistrato ai Conti, previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 2358/1951, di concerto col Ministro per gli Affari esteri e su designazione del Presidente della Corte dei Conti (art. 1, comma 4°, D.P.R. n. 2359/1952);

c) al Ministro per gli Affari esteri, oltre il potere di proposta

nei casi sopra indicati, la competenza istituzionale per tutto quanto concerne l'A.F.I.S. sia nel suo funzionamento interno (dal Ministro dipende l'Amministratore, art. 4, 2° comma, legge n. 1301/1951), sia per le relazioni internazionali concernenti la Somalia, e pertanto *in primis* i rapporti con l'O.N.U., sia per la protezione all'estero dei cittadini del Territorio attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane (art. 2, 1° e 2° comma, del D.P.R. n. 2357/1952 in relazione all'art. 2 dell'*Allegato*). Con Decreto del Presidente della Repubblica (regolamento di organizzazione), del 18 novembre 1952, n. 448, è stata a tal fine istituita presso il Ministero degli Affari esteri e per la durata dell'A.F.I.S. una apposita « Direzione generale » suddivisa in quattro uffici:

d) ai vari Ministri un potere di intervento, sotto la forma del concerto, nei provvedimenti normativi che possano incidere nella loro competenza per materia: di particolare importanza è l'ingerenza del Ministro del Tesoro per ogni provvedimento di carattere finanziario. Ad essi spetta poi emanare il provvedimento formale di comando del rispettivo personale messo a disposizione del Ministero degli Affari esteri per i servizi dell'A.F.I.S. (art. 1, 3° comma, del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2359).

Tra gli organi ausiliari sarebbero anche da ricordare l'Istituto agronomico per l'Africa, di Firenze, di fama mondiale, e l'Istituto italiano per l'Africa, con sede centrale in Roma, che svolge opera di informazione e diffusione culturale.

**20.** Nell'ordine *giurisdizionale* riteniamo che sin quando non sia istituita e non funzioni la Corte di giustizia prevista dall'art. 14 del D.P.R. n. 2357/1952, per i principi esposti nel par. 11, sussista la competenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato in s.g. e della Corte dei Conti in s.g., secondo le rispettive attribuzioni, poichè, nella carenza di quel supremo organo speciale, gli organi amministrativi e giudiziari dell'A.F.I.S. sono *anche* organi dello Stato italiano (e *non* organi internazionali), agiscono *anche* nel suo interesse e sotto la sua diretta responsabilità, essendo solo lo Stato italiano responsabile internazionalmente dell'attività dell'A.F.I.S., e sono regolati *anche* dall'ordinamento italiano, ossia, più esattamente, dalle norme comuni ai due ordinamenti. Nè si vede per quale ragione si dovrebbe privare i terzi di un grado, ed il più alto, di giurisdizione. È d'altronde inconcepibile un ricorso agli organi dell'O.N.U., Consiglio di amministrazione fiduciaria ovvero addirittura

Corte internazionale di giustizia, dacchè al primo possono soltanto rivolgersi « petizioni » che hanno un contenuto politico e non carattere di rimedio giuridico, alla seconda possono adire soltanto soggetti di diritto internazionale. Le norme che concernono la funzione giurisdizionale della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti appartengono alla categoria di quelle leggi generali del nostro ordinamento che s'intendono implicitamente applicabili, in questa prima fase dell'amministrazione fiduciaria ed in via transitoria, anche all'ordinamento somalo, sino a quando questo non funzioni completamente in tutti i suoi organi.

Comunque, per quanto riguarda la Corte di Cassazione, la sua attuale competenza risulta dallo stesso ordinamento della giustizia per la Somalia, approvato con R.D. 20 giugno 1935 n. 1638, tuttora in vigore, (ved. cap. XII); ed è significativo il fatto che ancora con O.A. n. 146 del 28 dicembre 1950 si sia esteso alla Somalia il D.L. 9 aprile 1948 n. 438, che dispose l'aumento del deposito per il ricorso in Cassazione. A sua volta la competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato si evince dall'ultimo comma dell'art. 52 del R.D.L. 1 giugno 1936 n. 1019, tuttora in vigore, in attesa del nuovo ordinamento, in forza dell'O.A. n. 5 del 12 aprile 1950, intendendosi sostituiti ai provvedimenti definitivi del Governatore quelli dell'Amministratore.

## CAPITOLO VI

### ORGANIZZAZIONE CENTRALE DELL'A.F.I.S. IN SOMALIA

SOMMARIO: 21. *L'Amministratore.* — 22. *Carattere dei provvedimenti amministrativi dell'Amministratore.* — 23. *Il Segretario Generale.* — 24. *Il Comandante militare.* — 25. *Ripartizione e competenze degli uffici centrali dell'A.F.I.S.*

21. Per bene intendere la posizione degli Organi centrali dell'A.F.I.S. in Somalia, a cominciare dall'Amministratore, ed evitare grossolani errori, è opportuno aver presente l'ordinamento dal quale ripetono la loro giuridicità. Esso non è mai l'ordinamento internazionale e perciò tali organi non possono essere qualificati internazionali, con tutte le conseguenze che ne derivano (vedi par. 9 e 11). L'ordinamento cui tali organi appartengono e dal quale sono regolati è esclusivamente quello interno (somalo ovvero italiano, secondo che la loro posizione od attività è considerata dalle rispettive norme, con le interferenze e con la gradualità di estensione che abbiamo studiato), poichè le norme dell'*Accordo* e dell'*Allegato*, che sembrano, ad un osservatore superficiale, creare direttamente tali organi ed attribuire ad essi le funzioni ivi descritte, non sono fonte diretta del diritto interno, ma pongono soltanto obblighi di diritto internazionale allo Stato italiano come soggetto di diritto internazionale ed in particolare come « Autorità amministratrice » della Somalia. Tutta l'organizzazione istituzionale somala trova quindi base nelle norme di diritto interno e principalmente, tra esse, in quelle corrispondenti, per effetto della legge c.d. di esecuzione, 4 novembre 1951 n. 1301, alle norme di diritto internazionale dell'*Accordo* e dell'*Allegato* (v. nota a pag. 29).

L'*Amministratore* dell'A.F.I.S. è la suprema Autorità del Territorio. Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri

(art. 1 Legge n. 1301 del 1951). Egli ha sede a Mogadiscio (art. 2, 3° comma, dell'Accordo).

L'art. 2 dell'Accordo e l'art. 1 del D.P.R. n. 2357 del 1952 affermano concordemente che il Governo della Repubblica, quale Autorità incaricata dell'A.F.I.S., è rappresentata nel Territorio dall'Amministratore. Il termine è giuridicamente improprio, perchè l'Amministratore è organo dello Stato italiano e non suo rappresentante: si può intendere tale rappresentanza in senso lato, così come si dice comunemente che un Ambasciatore rappresenta il suo Paese presso lo Stato straniero. Ma non dimentichiamo la duplice posizione dell'Amministratore come organo dello Stato italiano ed organo supremo dello Stato somalo *in fieri*: (tale duplice funzione avevamo già notato, anni addietro, nel Governatore, organo dello Stato ed organo della colonia: ma ora la distinzione tra i due ordinamenti è decisamente più accentuata per le ragioni esposte).

« L'Amministratore esercita i poteri previsti dall'Accordo e dalle leggi che vi danno attuazione » (art. 3, 1° co., D.P.R. n. 2357/1952). Superfluo rilevare l'improprietà della formulazione della norma avendo già messo in chiaro che l'Amministratore deriva i suoi poteri unicamente dalle disposizioni di diritto interno.

Dei poteri legislativi dell'Amministratore abbiamo parlato nei paragrafi 15 e 16.

L'art. 3 dell'Allegato prevede che « l'Amministratore sarà investito del potere esecutivo supremo nel Territorio » e l'art. 9, 1° co., del D.P.R. n. 2357/1952 precisa di rincalzo che egli è « il Capo dell'Amministrazione ». Qui il termine è da intendersi in senso tecnico, cioè Capo dell'A.F.I.S., e perciò l'Amministratore esercita anche i supremi poteri di governo ed ha il comando delle forze armate (art. 10, 1° co., D.P.R. n. 2357/1952) e nomina il Consiglio territoriale (art. 4 dell'Allegato ed Ordinanze citate al par. 27).

L'Amministratore può concedere grazia e commutare le pene (art. 11 D.P.R. n. 2357/1952 ed O.A. n. 11 del 15 giugno 1951).

L'Amministratore non intrattiene rapporti d'ordine internazionale, neanche con l'O.N.U., essendo questi tutti riservati, come s'è detto, al Governo italiano ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. numero 2357/1952, mentre invece egli cura le relazioni con il Consiglio consultivo dell'O.N.U. in Somalia (art. 3, 2° co., D.P.R. n. 2357/1952).

**22.** La legge n. 1301/1951, al 2° co. dell'art. 4, stabilisce che l'Amministratore dipende dal Ministro per gli affari esteri.

Che si tratti di dipendenza gerarchica non v'ha dubbio: ma è una dipendenza *sui generis* che riguarda l'Amministratore solo in quanto organo dello Stato italiano (1) ed in quanto dei suoi atti risponde internazionalmente lo Stato italiano. A tali effetti è significativo che l'Amministratore sia stato posto alle dipendenze del Ministro per gli affari esteri, cioè del capo di quel Dicastero che nel nostro ordinamento ha per compito istituzionale la cura dei rapporti internazionali dello Stato.

Ma per quanto riguarda l'azione amministrativa in senso stretto, quel vincolo di dipendenza gerarchica abbisogna di un più approfondito esame.

Sono i provvedimenti dell'Amministratore definitivi?

Noi riteniamo di sì. Sarebbe stato preferibile che almeno nel D.P.R. n. 2357/1952 tale definitività fosse affermata espressamente (2). Ma se c'è un caso dove la competenza esclusiva dell'organo inferiore debba riconoscersi per implicito, ci sembra proprio questo in esame.

Si è voluto negare detta definitività facendo riferimento al precedente Ordinamento della Somalia, ma è da tener presente che sotto l'imperio sia della legge organica 6 luglio 1933 n. 999 (art. 38) sia del più recente R.D.L. 1 giugno 1936 n. 1019, la competenza amministrativa era genericamente attribuita al Ministro per l'Africa italiana ed ai Governatori: principio seguito, si può dire, anche in tutte le norme speciali che regolavano le varie attività amministrative (ad es. nel settore economico: concessioni, autorizzazioni ecc.) essendo soltanto stabilita una ripartizione verticale di competenza per gradi secondo criteri quantitativi, di misura, di valore. Dei principi che informano tale sistema il ricorso gerarchico è logica applicazione, salvo disposizione contraria (e difatti quelle leggi ammettevano il ricorso gerarchico al Ministro per l'Africa italiana « contro i prov-

(1) L'Amministratore è infatti alle dipendenze del Ministro in quanto funzionario. Ad es. l'art. 7 del D.P.R. n. 2359/1952 dispone che i congedi gli sono accordati dal Ministro per gli Affari esteri ed hanno la durata di due mesi per anno, oltre i giorni di viaggio.

(2) Essa è invece stabilita testualmente negli art. 18 e 12 rispettivamente del D.D.A. n. 9 e 10 del 6 giugno 1951 per i provvedimenti con i quali l'Amministratore decide, in seconda istanza, sui ricorsi proposti avverso gli atti delle Autorità municipali (in primo grado decide il Commissario regionale). Abbiamo già rilevato l'importanza della facoltà generale di annullamento conferita all'Amministratore con gli art. 19 e rispettivamente 13 dei decreti predetti.



vedimenti del Governatore che non fossero definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore »).

Ma nel sistema attuale, dell'A.F.I.S., nessuna competenza d'ordine strettamente amministrativo è attribuita al Ministro per gli affari esteri, al quale spettano soltanto quei limitati poteri di controllo, che abbiamo rilevato, sull'attività legislativa dell'Amministratore e nemmeno sull'attività regolamentare (salvo che per i decreti sull'organizzazione militare). Per il resto il Ministro esercita sull'Amministratore poteri direttivi e di vigilanza: ma non si trova una sola norma che attribuisca al Ministro od al Ministero qualche funzione di amministrazione attiva in senso stretto.

L'Amministratore, si è visto, (art. 7 dell'*Allegato* e art. 9 del D.P.R. n. 2357/1952), è il Capo supremo dell'Amministrazione.

La gestione dell'A.F.I.S., ai sensi dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2358, è interamente decentrata agli organi locali, in funzione della futura autonomia finanziaria del nuovo Stato *in fieri*. Formazione ed approvazione dei bilanci, gestione delle spese, controllo: tutto si svolge localmente. Il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro possono solo disporre (art. 9) verifiche ed ispezioni. Il bilancio consuntivo approvato dall'Amministratore con propria Ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di giustizia, viene soltanto « comunicato... per i compiti di alta vigilanza » al Ministero degli affari esteri, che provvede quindi a trasmetterlo al Ministero del tesoro.

Se, come si è visto, l'Amministratore gode, si può dire, dei pieni poteri legislativi e regolamentari, sarebbe assurdo non riconoscergli una competenza esclusiva in materia di amministrazione attiva (3) quando, ripetesì, nessuna norma attribuisce al Ministro poteri in siffatta materia.

Solo un'eccezione, per esplicita disposizione di legge, deve farsi in proposito: e cioè per i provvedimenti disciplinari che l'Amministratore adotta nei confronti del personale civile e militare italiano in servizio in Somalia. L'art. 3 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2359 prevede infatti che nei confronti di detto personale l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti rispettivamente ai Direttori generali ed ai Comandanti di corpo d'armata o cariche equiparate.

(3) Per l'impugnabilità dei provvedimenti dell'Amministratore vedasi paragrafi 20 e 84.

E la « ratio » dell'eccezione si comprende; dato che l'A.F.I.S. non ha propri ruoli, per ora, ma recluta il proprio personale italiano dai ruoli delle Amministrazioni centrali dello Stato, è logico che tale personale destinato o comandato a prestar servizio in Somalia, ma sempre iscritto nei rispettivi ruoli, continui ad essere regolato dalle norme generali sullo stato giuridico ed abbia pertanto facoltà di ricorrere al Ministro nei casi contemplati dalla legge. Noi anzi riteniamo che l'art. 3 sopra citato debba essere interpretato estensivamente, nel senso di comprendervi tutti i provvedimenti, anche di carattere non disciplinare, che l'Amministratore adotta nei confronti del personale civile e militare italiano in servizio in Somalia, quando dalle vigenti norme sullo stato giuridico sia previsto il ricorso gerarchico al Ministro.

23. L'Amministratore è coadiuvato da un *Segretario Generale* (art. 9, 2° co., del D.P.R. n. 2357/1952, che deve ritenere abbia sostituito gli art. 1 e 2 dell'O.A. n. 47 del 22 luglio 1950), nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri. Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. È chiaro che il Segretario generale coadiuva l'Amministratore in tutte le sue attribuzioni, senza esclusioni di sorta, ed esercita anche funzioni vicarie (4).

24. L'Amministratore ha alle sue immediate dipendenze anche il *Comandante militare*, nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la difesa (art. 10 D.P.R. n. 2357/1952).

25. L'A.F.I.S. nella sua organizzazione burocratica centrale è ripartita nelle Direzioni indicate nel seguente grafico, quali risultano dall'art. 4 dell'O.A. n. 47 del 22 luglio 1950, integrata dai DD.A.

(4) Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario Generale è stabilito con decreto del Ministro per gli Affari esteri di concerto con quello per il Tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari. L'Amministratore ed il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.

n. 65 del 23 aprile 1952, n. 158 del 16 ottobre 1952, n. 166 del 25 ottobre 1952 e n. 168 del 31 ottobre 1952, ed infine radicalmente modificata dal D.A. n. 112 del 31 luglio 1953, che ha operato un notevole concentrazione di uffici « *allo scopo di conseguire una maggiore unità di indirizzo nell'attività dell'A.F.I.S.* » (mod. O.A. n. 17 del 1° marzo 1954).

Al Gabinetto dell'Amministratore è preposto un Capo di gabinetto e ad ogni Direzione è preposto un Direttore. I Direttori sono di grado IV o corrispondente (il che ci sembra poco in armonia con la equiparazione fatta all'Amministratore col Direttore generale in materia di personale); possono essere nominati Direttori anche funzionari di grado non inferiore al VII o corrispondente. Alla Direzione per lo sviluppo economico può anche essere assegnato un vice-Direttore. L'organizzazione del Gabinetto e delle singole Direzioni è per Uffici ed Ispettorati. L'Amministratore ha una propria Segreteria particolare retta da un Capo della Segreteria. Il Segretario generale ha un proprio Segretario particolare.

A M M I N I S T R A T O R E  
S E G R E T A R I O G E N E R A L E

GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE:

Affari riservati all'Amministratore - Affari internazionali - Rapporti con gli organi dell'O.N.U. e con i rappresentanti diplomatici e consolari - Studi e statistica - Cartografia - Musei - Ricerche scientifiche - Servizi dello spettacolo e radiodiffusioni

DIREZIONE DEGLI AFFARI INTERNI:

Politica interna - Pubblica sicurezza - Relazioni con la popolazione - Missioni religiose e culti - Assistenza - Amministrazioni municipali - Sports. { *Corpo di Polizia.*

DIREZIONE AFFARI FINANZIARI:

Bilancio - Demanio - Circolazione monetaria - Controlli finanziari - Dogane - Monopoli - Imposte - Tasse - Servizi di Tesoreria.

DIREZIONE PER LA LEGISLAZIONE E GLI AFFARI GIUDIZIARI:

Amministrazione della giustizia - Grazie - Amnistie e indulti - Estradizioni - Carceri ed istituti di rieducazione - Notariato - Pubblicazione delle leggi e dei documenti ufficiali dell'A.F.I.S.

DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO:

Commercio interno - Valute e commercio estero - Fiere e mercati - Industria - Lavoro - Assistenza e previdenza Agricoltura - Zootecnia - Servizi meteorologici - Lavori pubblici - Piani regolatori - Espropriazioni per p. u. - Acque pubbliche - Trasporti - Servizi minerari - Saline - Poste e telecomunicazioni - Servizi marittimi e dei porti - Credito e assicurazioni - Pesca - Caccia - Pesti e misure - Turismo. { *Ispettorato lavori pubblici.*  
*Ispettorato poste e telecomunicazioni.*  
*Ispettorato agricoltura e zootecnia.*

DIREZIONE PER LO SVILUPPO SOCIALE:

Istruzione pubblica - Servizi archeologici e Belle Arti - Istituti ed associazioni culturali - Sanità ed igiene - Servizi veterinari. { *Ispettorato per l'istruzione secondaria.*  
{ *Ispettorato di sanità.* { *Sezione assistenza sanitaria.*  
*Sezione igiene e medicina sociale.*  
*Istituto chimico farmaceutico.*  
*Deposito centrale materiale sanit.*  
*Ispettorato veterinario - Istituto sierovaccinogeno*

DIREZIONE DEL PERSONALE E AFFARI GENERALI:

Personale - Servizio del materiale. { *Parco automobilistico civile.*  
*Stamperia (Azienda speciale),*  
*Cassa.*

## CAPITOLO VII

### GLI ORGANI CONSULTIVI CENTRALI DELL'A.F.I.S.

SOMMARIO: 26. *Le due categorie degli organi consultivi*: A) Organi politico-rappresentativi: — 27. *Il Consiglio territoriale*. — 28. *Il Consiglio consultivo*. B) Organi tecnico-amministrativi: — 29. *Il Comitato amministrativo*. — 30. *Il Consiglio economico*. — 31. *Il Consiglio di sanità*. — 32. *Il Comitato tecnico per i LL.PP. e le forniture*. — 33. *La Commissione di esperti per le miniere*. — 34. *La Commissione per l'impianto di imprese industriali e commerciali*. — 35. *Il Comitato dei prezzi*. — 36. *Il Consiglio centrale scolastico*.

**26.** Gli organi collegiali consultivi dell'A.F.I.S. si possono distinguere in due categorie:

A) *Organi politico-rappresentativi*.

B) *Organi tecnico-amministrativi*.

Appartengono alla prima categoria: il Consiglio territoriale ed il Consiglio consultivo.

Appartengono alla seconda: il Comitato amministrativo, il Consiglio economico, il Consiglio di sanità, il Comitato tecnico per i LL.PP. e le forniture, la Commissione di esperti per le miniere, la Commissione per l'impianto di imprese industriali e commerciali, il Comitato dei prezzi ed il Consiglio centrale scolastico.

#### A) ORGANI CONSULTIVI POLITICO-RAPPRESENTATIVI

**27.** Il *Consiglio territoriale* (O.A. n. 144 del 30 dicembre 1950; O.A. n. 18 del 20 ottobre 1951 e Regolamento approvato con O.A. n. 22 del 21 luglio 1952, entrato in vigore il 16 marzo 1953, che ha abrogato l'O.A. n. 3 del 6 febbraio 1951 e successive modificazioni) è presieduto dall'Amministratore o dal Segretario generale o da chi ne fa le veci (1).

(1) Esso fu istituito dopo aver sentito in merito, mediante apposito « referendum », che ebbe luogo il 17 aprile 1950, tutti gli elementi rappresen-

I membri del Consiglio territoriale sono nominati con decreto dell'Amministratore (art. 4 dell'*Allegato* ed art. 4 dell'O.A. numero 18/1951) e durano in carica un anno. Il Consiglio territoriale rappresenta la popolazione del Territorio (art. 4 dell'*Allegato*) ed è composto con un sistema misto di elezioni e di designazioni su doppia lista, sulla base delle quali l'Amministratore sceglie i membri.

Il Consiglio è composto attualmente di 51 membri, di cui 44 somali (art. 2, 3, 4 e 6 dell'O.A. n. 18/1951) così ripartiti:

a) *Rappresentanza regionale*: 1 seggio per 70.000 abitanti di ciascuna Regione o frazioni superiori a 30.000, ma non meno di 3 seggi per ciascuna di quelle regioni che sono ripartite in più di 3 Residenze;

b) *Rappresentanza politica*: un seggio di diritto per ogni Partito legalmente riconosciuto che abbia almeno 5 sezioni riconosciute nell'interno del Territorio, più per ciascuno di questi Partiti un seggio per ogni gruppo di 25 sezioni riconosciute;

c) *Rappresentanza economica*: 4 seggi per le categorie economiche somale, 3 seggi per quelle italiane, 1 per quella araba;

d) *Rappresentanza culturale*: 1 seggio;

e) *Rappresentanza delle Comunità minori*: 3 seggi (1 italiano, 1 arabo, 1 indo-pakistano).

Il numero dei seggi politici non deve in alcun caso essere inferiore alla metà di quelli regionali ed il numero dei membri non somali non deve eccedere nel suo complesso un sesto dell'intera composizione. Il numero dei componenti il Consiglio Territoriale, come vedesi, può variare in rapporto al mutamento proporzionale delle rappresentanze regionale e politica.

Alla designazione dei membri del Consiglio territoriale su doppia lista provvedono:

a) per i rappresentanti regionali, le Assemblee regionali appositamente elette dai Consigli di residenza della Regione, sulla base di un consigliere per ogni 10.000 abitanti della Residenza o frazione di 10.000, e presiedute dai Commissari. Praticamente i rappresentanti regionali sono risultati così ripartiti: 4 per il Commissariato del Benadir; 4 per quello dell'Uebi Scebeli; 2 per quello del Basso Giuba; 5 per quello dell'Alto Giuba; 3 per quello del Mudugh e 3 per quello della Migiurtina: in tutto 21.

tativi del Territorio, con la valida collaborazione del Consiglio consultivo dell'O.N.U.

Le designazioni in seno alle Assemblee regionali devono avere luogo per scrutinio segreto. Coloro che non sono in grado di scrivere comunicano riservatamente i loro voti al Presidente, cioè al Commissario regionale, che è assistito dal Cadi del luogo e da un membro scrutatore scelto dall'Assemblea;

b) per i rappresentanti politici, le Direzioni centrali dei partiti.

Attualmente sono in numero di 18, però il numero dei somali Membri del Consiglio territoriale iscritti a partiti politici è di 40. Il riconoscimento delle Sezioni dei partiti è subordinato, ai fini della rappresentanza nel Consiglio territoriale, alla presentazione di un elenco nominativo di almeno 200 soci per ogni Sezione. Detto elenco è pubblicato nell'Albo delle affissioni della Residenza per 30 giorni consecutivi; durante tale periodo chiunque vi abbia interesse può contestarne la veridicità. I Residenti provvedono ai singoli riconoscimenti, previo accertamento sulla veridicità degli elenchi, da effettuarsi con l'assistenza dei Cadi della circoscrizione residenziale. Contro le decisioni del Residente è ammesso ricorso al Commissario regionale in prima istanza ed all'Amministratore in seconda istanza;

c) per i rappresentanti economici somali, le Consulte municipali di Merca, Chisimaio, Villaggio Duca degli Abruzzi, Galcaio, Bender Cassim, Margherita e Belet Uen, in concorrenza per 3 seggi, e le esistenti Associazioni di prestatori d'opera a carattere sindacale per il 4° seggio (attualmente sono due: l'Associazione dei salariati e il Sindacato del personale autoctono); per quelli italiani, la Camera di Commercio di Mogadiscio; per quello Arabo, le rispettive Comunità di Mogadiscio e Chisimaio;

d) per il rappresentante della cultura l'Istituto culturale sociale di Mogadiscio;

e) per i 3 rappresentanti delle Comunità minori, le rispettive Comunità tramite i Commissari del Benadir e del Basso Giuba.

I designati al Consiglio territoriale debbono dimostrare di sapere leggere e scrivere in italiano od in arabo. I Consiglieri in carica non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore. L'Ufficio di membro del Consiglio territoriale è gratuito. I Consiglieri, prima di entrare in funzione, prestano giuramento dinanzi l'Amministratore, secondo la seguente formula: « *Giuro di adempiere alle mie funzioni con diligenza e lealtà per il bene del popolo somalo* ». Chi non giura si intende decaduto dall'Ufficio.

Salvo casi eccezionali, il Consiglio in Assemblea generale tiene tre sessioni all'anno.

Le sedute sono pubbliche tranne i casi in cui il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, ritenga opportuna la seduta segreta. Al termine di ciascuna sessione l'Assemblea generale elegge tra i suoi membri un Comitato ridotto che funziona nell'intervallo con la successiva sessione.

Il Comitato ridotto è composto di 12 seggi assegnati: 10 ai somali, 1 agli italiani ed 1 al gruppo arabo-indo-pakistano e rappresentanza culturale. Tale ultimo seggio viene assegnato a turno nel corso delle tre sessioni annuali a cominciare dall'arabo.

Il Comitato ridotto esamina e discute i provvedimenti da sottoporre al Consiglio territoriale e nomina i propri relatori di maggioranza e di minoranza incaricati di esporre ed illustrare i provvedimenti stessi al Consiglio territoriale. Tanto l'Assemblea generale quanto il Comitato ridotto possono essere convocati soltanto dal Presidente di propria iniziativa o in adesione ad iniziativa dei due terzi dei Consiglieri.

Nei riguardi dei Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive l'Amministratore ha facoltà di pronunciare la decadenza dall'Ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Le lingue da usarsi nelle discussioni e nelle votazioni sono: l'italiano, il somalo e l'arabo. Tutti gli atti del Consiglio devono essere redatti in italiano ed arabo. Non è ammessa la partecipazione alle sedute di interpreti diversi da quelli ufficiali, due per il somalo e due per l'arabo. Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta o per scrutinio segreto. Ogni Consigliere, esaurita la discussione e la votazione sulle materie all'ordine del giorno, può prospettare iniziative e desideri propri o delle popolazioni, anche se non attinenti alle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può anche aprire la discussione su simili argomenti.

A rendere validi i pareri è necessaria la presenza di almeno 23 consiglieri nell'Assemblea generale e 7 nel Comitato ridotto. I pareri si esprimono a maggioranza di voti, tranne i casi in cui l'Accordo di amministrazione fiduciaria richieda una maggioranza diversa. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

I capi degli Uffici dell'A.F.I.S. o funzionari incaricati possono

intervenire o essere chiamati alle sedute per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi. Essi non hanno diritto a voto.

Conformemente alla raccomandazione formulata dal Consiglio per l'amministrazione fiduciaria dell'O.N.U. nell'11<sup>a</sup> sessione, si preannuncia un provvedimento dell'Amministratore col quale viene soppresso il Comitato ridotto e sostituito con due Commissioni permanenti, elette dal Consiglio territoriale: una Commissione economico-finanziaria e una Commissione sociale-politica con il compito di esaminare preventivamente i progetti d'Ordinanza e di riferirne all'Assemblea. Si prevede anche la nomina di due Vice-Presidenti del Consiglio territoriale.

Delle funzioni del Consiglio Territoriale in sede legislativa abbiamo già trattato al par. 16. Tali funzioni (art. 4 dell'*Allegato*), permarranno « sino al momento in cui sarà eletta una Assemblea legislativa »(2).

L'art. 4 dell'*Allegato* stabilisce che « per tutte le questioni che esulano dalla difesa nazionale e dagli affari esteri l'Amministratore si consulterà con il Consiglio territoriale ». Ed ai sensi dell'art. 3 ultimo comma del D.A. n. 22 del 21 luglio 1952 « l'Amministratore può richiedere il parere del Consiglio territoriale su qualsiasi affare od argomento interessante l'Amministrazione del Territorio ».

Si è già rilevato che i pareri del Consiglio territoriale non sono vincolanti.

Un'espressa eccezione è tuttavia prevista in sede consultiva-amministrativa dal 2° comma dell'art. 14 dell'*Accordo*: senza il consenso della maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio territoriale, l'Amministratore non può permettere l'acquisto, da parte di

(2) La già citata raccomandazione 9 dicembre 1953 dell'Assemblea generale (IV Commissione) dell'O.N.U. commette all'Autorità amministratrice « di conferire al Consiglio territoriale i poteri di organo legislativo previa elezione dei suoi membri da parte del popolo in base al suffragio universale degli adulti ». Tale proposizione è in aperto contrasto tanto con i punti 2 e 6 della Deliberazione della stessa Assemblea generale n. 289 (IV) del 21 novembre 1949, quanto con gli art. 7 e 14 dell'*Accordo* e 4 dell'*Allegato*. Pertanto essa non è applicabile, ai sensi dell'art. 12 dell'*Accordo* e per le ragioni che abbiamo esposto al par. 8. E infatti evidente che in forza di tali norme tutti i poteri legislativi sono conferiti esclusivamente alla Autorità amministratrice (ved. par. 12 e 15) e che il Consiglio territoriale ha solo limitati compiti consultivi. Unicamente all'Autorità amministratrice, sentito il Consiglio consultivo, compete, in vista della futura indipendenza dello Stato somalo, di scegliere il momento opportuno per dar luogo ad un'Assemblea legislativa elettiva.

persone non autoctone o di società o associazioni da esse controllate, di nessun diritto su terreni situati nel Territorio, a meno che si tratti di cessione in affitto per un periodo fissato dalla legge.

28. Il *Consiglio consultivo*, già deliberato dall'Assemblea generale dell'O.N.U. con la risoluzione n. 289(IV), nella 250ª seduta plenaria del 21 novembre 1949, è regolato da numerose disposizioni dell'*Accordo* (art. 2, 8, 9, 10, 11 e 14) e dell'*Allegato* (art. 5). Nonostante l'equivoca dizione dell'art. 2, secondo comma, dell'*Accordo* (« *L'Autorità incaricata dell'Amministrazione sarà coadiuvata e consigliata da un Consiglio consultivo composto di rappresentanti della Colombia, dell'Egitto e delle Filippine* ») e dell'art. 10 (« *i membri del Consiglio godono di tutti i privilegi e di tutte le immunità diplomatiche* ») è indubbio che membri del Consiglio sono i tre *Stati* in quanto tali, come chiaramente risulta non solo dai lavori dell'Assemblea dell'O.N.U., ma esplicitamente dal testo dell'art. 11 dello stesso *Accordo*. Tali *Stati* sono membri permanenti del Consiglio per tutta la durata dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

Nell'ordinamento dell'O.N.U. è normale che membri degli organi siano gli *Stati* (Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Consiglio per l'amministrazione fiduciaria, Consiglio economico e sociale). Non essendo il Consiglio un organo burocratico è fuori luogo parlare di una sua dipendenza da altri organi delle Nazioni Unite; esso si inserisce naturalmente nel Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'O.N.U., cui apporta un diretto e continuo contributo di informazione e discussione (art. 11 dell'*Accordo*), per permettere allo stesso Consiglio di amministrazione fiduciaria di esplicare nel migliore modo possibile le proprie funzioni di controllo, che esso solo esercita (3).

(3) Non crediamo che l'ultimo capoverso della più volte citata raccomandazione della Assemblea generale dell'O.N.U. (IV Commissione) del 9 dicembre 1953 abbia inteso portare innovazioni nei compiti del Consiglio consultivo, perchè, se così fosse, essa sarebbe anche in questa parte inefficace ai sensi dell'art. 12 dell'*Accordo* (ved. par. 8). È da ritenere, pertanto, che quando l'Assemblea generale prega il Consiglio consultivo di fornire, nel suo rapporto annuale, informazioni precise sull'adempimento della stessa raccomandazione, insieme con le osservazioni, i commenti od i suggerimenti circa i mezzi per attuarla, intenda riferirsi alla procedura normale, e cioè che il Consiglio consultivo fornisca le notizie ed i suggerimenti richiesti al Consiglio per l'amministrazione fiduciaria e non all'Assemblea generale ai sensi dell'art. 11 dell'*Accordo* (ved. par. 6 del presente volume): in quanto al « rapporto annuale » può darsi che si tratti di una prassi invalsa in questi ultimi anni, ma è da

Il *Consiglio* ha la duplice natura di organo dell'O.N.U., e cioè di un ente che è soggetto di diritto internazionale, e di organo dell'ordinamento interno somalo, la cui formazione è demandata ad un ente internazionale, data la peculiare natura dell'amministrazione fiduciaria.

Dal punto di vista interno la stessa denominazione limita le funzioni del Consiglio consultivo a semplici pareri obbligatori nei casi previsti, però non mai vincolanti, cosicchè l'Amministratore può sempre decidere secondo la sua discrezione e nella sua piena responsabilità, così come soltanto lo Stato italiano, ai termini dell'art. 2 dell'*Accordo* (2ª parte del 1º comma) è responsabile internazionalmente di fronte all'O.N.U. dell'osservanza degli obblighi assunti. In tale ristretto senso vanno interpretate le parole: « *L'Autorità incaricata dell'Amministrazione sarà coadiuvata e consigliata* » del 2º comma del citato art. 2, poichè anche « *consilium* » ha la stessa radice di « *consulere* » o di « *consultare* »: nè i compiti del Consiglio si possono ritenere ampliati da quelle « *osservazioni e raccomandazioni* » che esso può fare ai sensi dell'art. 8, 1º comma, dell'*Accordo*. Se si trattasse di funzioni di controllo, tale controllo dovrebbe essere giuridicamente operante, mentre non lo è.

I membri del Consiglio godono delle facilitazioni e del libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni.

L'Amministratore tiene informato il Consiglio consultivo di tutte le questioni relative al progresso della popolazione ed alla relativa legislazione. Oltre che per l'emanazione delle Ordinanze eccezionali, di cui abbiamo trattato al par. 16, deve consultare il Consiglio circa tutte le misure previste per l'instaurazione, lo sviluppo ed il consolidamento di un regime di completa autonomia nel Territorio e in particolare circa i piani concernenti:

- a) la creazione e lo sviluppo di organi locali e di governo;
- b) lo sviluppo economico e finanziario;
- c) il trasferimento di proprietà di superfici superiori a 1000 acri di terra coltivabile a persone non autoctone od a società o associazioni da esse controllate;
- d) il miglioramento dell'insegnamento;

rilevare che tale periodicità non è prevista nè dall'*Accordo* nè dall'*Allegato*. Circa l'efficacia cogente di alcune parti della raccomandazione in esame rinviato a quanto già esposto al citato par. 8; e perciò troviamo ingiustificato parlare di *adempimento* in ogni caso.

e) il progresso sociale e la regolamentazione del lavoro;

f) il trasferimento delle funzioni governative a un governo indipendente e regolarmente costituito nel Territorio.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera c) il parere del Consiglio consultivo deve precedere quello del Consiglio territoriale (vedi ultima parte del paragrafo precedente): ma nemmeno in tal caso il parere del Consiglio consultivo è vincolante.

#### B) ORGANI TECNICO-AMMINISTRATIVI

**29.** Il *Comitato amministrativo* (art. 12 e 13 del D.P.R. n. 2357/1952) è definito pure testualmente « *organo consultivo dell'Amministratore* ».

È interessante notare che al Comitato (organo collegiale) sono state attribuite anche funzioni vicarie di governo rispetto all'Amministratore ed al Segretario generale, perchè in loro contemporanea assenza o impedimento può provvedere all'ordinaria amministrazione e adottare i provvedimenti d'urgenza. In tal caso assume la presidenza il Capo ufficio membro del Comitato più elevato in grado, o, in caso di parità di grado, più anziano di nomina.

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 12 del D.P.R. n. 2357/1952 e secondo le indicazioni ivi contenute, l'Amministratore ha provveduto a comporre il Comitato. Mentre per il Decreto n. 8 del 2 febbraio 1953 i membri erano designati secondo la rispettiva carica (e perciò diventavano membri di diritto), col successivo Decreto n. 114 del 1° agosto 1953, che modifica in parte il precedente, l'Amministratore ha provveduto alla nomina individuale di otto funzionari, scegliendoli tra i Capi degli uffici e servizi centrali dell'Amministrazione della Somalia (il che sembra più conforme alla lettera dell'art. 12 del D.P.R. n. 2357/1952), mantenendo ferma l'appartenenza di diritto del Segretario generale e del Magistrato ai Conti, questi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 2358/1952.

Il Comitato è presieduto dall'Amministratore, e per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

Il Presidente può autorizzare il Comandante del Corpo di sicurezza, i Capi degli uffici e servizi e gli Ispettori a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute del Comitato amministrativo per riferire su materie di propria competenza.

Con D.A. n. 46 del 20 marzo 1952 sono state approvate le norme regolamentari per il funzionamento di detto Comitato.

Esso esprime parere sui:

I) piani organici di sviluppo politico, economico, e sociale della Somalia;

II) regolamenti;

III) bilancio preventivo e conto consuntivo (art. 13 D.P.R. n. 2357/1952);

IV) trasporti di fondi e variazioni di bilancio in genere (articolo 4 D.P.R. n. 2358/1952);

V) servizi da effettuarsi in economia per un importo superiore a So. 25.000; schemi di contratti da concludersi a trattativa privata qualora l'importo superi i So. 50.000; contratti da stipularsi dopo licitazione privata qualora l'importo superi i So. 100.000; contratti da stipularsi dopo pubblici incanti qualora l'importo superi i So. 200.000 (art. 15 D.P.R. n. 2358/1952); spese che l'Amministrazione della Somalia effettua in Italia per forniture, servizi ed altro a mezzo di organi dello Stato italiano anche in deroga alle disposizioni che precedono, ma con l'osservanza delle norme vigenti in Italia (art. 16 D.P.R. n. 2358/1952);

VI) controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti e questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, ove il loro ammontare superi i So. 3.000 (art. 18 D.P.R. n. 2358/1952);

VII) annullamenti di entrate non riscosse, costituenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, quando il loro importo superi i So. 3.000 (art. 21 D.P.R. n. 2358/1952);

VIII) autorizzazione ad operazioni di Tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa, ove non siano già previste da disposizioni o regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con istituti o con enti pubblici o privati (art. 38 D.P.R. n. 2358/1952);

IX) provvedimenti con i quali viene dichiarata la responsabilità di funzionari per danni che derivino all'amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (art. 13 D.P.R. n. 2358/1952);

X) promozioni del personale somalo ai gradi 1° e 2° del vigente ordinamento gerarchico, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 dell'O.A. n. 9 del 5 aprile 1954;

XI) ogni altra materia per la quale il suo parere sia obbliga-

torio per legge. Il Comitato amministrativo esprime anche il parere su ogni argomento per cui viene richiesto dall'Amministratore.

**30.** Con O.A. n. 28 del 23 dicembre 1951 è stato costituito il *Consiglio economico della Somalia*, organo consultivo dell'A.F.I.S. in materia di economia e lavoro, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività economiche ed il progresso sociale del Territorio, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 3, n. 2 e 3, dell'*Accordo*.

Il Consiglio è costituito su larga base rappresentativa delle categorie produttrici interessate ed è diviso in quattro Sezioni, con competenza rispettivamente per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e la pastorizia, per l'industria e l'artigianato e per il commercio. Il Consiglio esamina in seduta plenaria le questioni economiche di carattere generale. Le sedute non sono pubbliche. Alle riunioni può intervenire l'Amministratore, funzionari da esso designati od esperti, senza diritto a voto.

Il Presidente, che è scelto al di fuori delle categorie sottoindicate, ed i membri del Consiglio economico sono nominati per un biennio con decreto dell'Amministratore e possono essere riconfermati. Ad essi non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

Il Consiglio economico è costituito da :

a) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; quattro dei lavoratori dell'agricoltura e quattro dei lavoratori del commercio; due dei lavoratori dei trasporti terrestri; uno dei lavoratori dei trasporti marittimi ed aerei; uno dei lavoratori del credito e delle assicurazioni ed uno dei dirigenti d'azienda. La designazione di tutti questi membri è richiesta alle organizzazioni sindacali, in misura che tenga conto della loro importanza numerica, per un numero doppio di quello dei membri da nominare. Per quei settori del lavoro dove non esistano organizzazioni sindacali provvede d'ufficio l'Amministratore;

b) tre rappresentanti dei coltivatori diretti (proprietari, concessionari, affittuari, compartecipanti); due delle attività artigiane; due delle cooperative di produzione e di consumo;

c) otto rappresentanti delle grandi, medie e piccole imprese industriali; otto delle imprese agricole; otto delle imprese per il commercio d'importazione e di esportazione all'ingrosso ed al minuto; due delle imprese di trasporti terrestri; uno delle imprese di trasporti marittimi ed aerei; uno delle imprese di assicurazioni. La

designazione di tali membri è richiesta alla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Somalia, per un numero doppio di quello dei membri da nominarsi;

d) un rappresentante della Cassa per le assicurazioni sociali della Somalia;

e) un rappresentante della Banca d'Italia;

f) un rappresentante di ciascun Istituto di credito ordinario;

g) dodici persone particolarmente esperte nelle materie economiche per i settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio;

h) quattro persone particolarmente esperte nelle materie sociali.

In totale 72 membri, di cui all'atto pratico 31 autoctoni.

Data la sua natura di organo tecnico abbiamo ritenuto, per ragioni sistematiche, di comprendere il Consiglio economico tra quelli della categoria B), anche perchè esso non è previsto tra gli organi politico-rappresentativi stabiliti dall'*Accordo* e dall'*Allegato*: tuttavia, per la sua composizione ed i suoi compiti, riteniamo possibile che esso si evolva sino a porsi a fianco del Consiglio territoriale come organo rappresentativo degli interessi economici della Somalia.

**31.** Il *Consiglio di sanità* (O.A. n. 12 del 30 giugno 1951, con le modifiche di cui all'O.A. n. 7 del 12 aprile 1952) è composto dal Direttore per lo sviluppo economico, che lo presiede, e dai seguenti membri: Ispettore di sanità, Ispettore veterinario, un rappresentante della Direzione affari interni, un ufficiale medico in rappresentanza del Corpo di sicurezza della Somalia, il Direttore dell'ospedale « De Martino » e sei personalità autoctone nominate annualmente dall'Amministratore. Possono essere chiamati a prender parte alle sedute del Consiglio di sanità, per disposizione del Presidente, rappresentanti di altri uffici quando si discutano argomenti che siano connessi alle loro attribuzioni.

Il Consiglio di sanità ha il compito di svolgere studi e di esprimere il proprio parere sui piani relativi all'organizzazione sanitaria del Territorio e sui problemi sanitari in genere.

**32.** Per l'esame dei progetti di opere pubbliche e di forniture di materiale tecnico di particolare natura ed importanza, è stato istituito (art. 5 del D.A. n. 141 del 28 agosto 1953) un *Comitato tecnico*, il cui parere è promosso a richiesta dell'Amministratore.

Esso è costituito, con provvedimento dell'Amministratore, dal



Segretario Generale dell'A.F.I.S., che lo presiede, dall'Ispettore dei LL.PP., da un Ufficiale ingegnere dei servizi aeronautici, da un Ufficiale od ingegnere addetto ai servizi delle telecomunicazioni, dall'ingegnere dirigente i servizi tecnici del Municipio di Mogadiscio, da un Ufficiale del Genio militare designato dal Comando del Corpo di sicurezza. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti.

Possono essere invitati, senza facoltà di voto, a partecipare alle riunioni del Comitato i funzionari tecnici che hanno elaborato i progetti in esame ed altri tecnici o funzionari esperti nelle materie e nei progetti in esame.

**33.** La *Commissione di esperti*, che deve pronunciarsi sul rilascio dei permessi di ricerca e sulle concessioni minerarie, è stata istituita con l'art. 7 dell'O.A. n. 13 del 15 agosto 1951 (ved. par. 103). È presieduta dal Direttore per lo sviluppo economico e composta dall'Ispettore dei LL.PP. e da tre esperti, di cui uno autoctono.

**34.** Per l'impianto di nuove imprese industriali e commerciali di una certa entità, che sono sottoposti ad autorizzazione (ved. par. 104) l'art. 4 dell'O.A. n. 17 del 15 settembre 1951 ha creato una apposita *Commissione consultiva*, composta dal Direttore per lo sviluppo economico, che la presiede, dai rappresentanti della Direzione affari finanziari e della Direzione per lo sviluppo sociale, e da sei membri nominati ogni biennio dall'Amministratore in rappresentanza delle categorie economiche, quattro su designazione del Consiglio territoriale e due su designazione della Camera di commercio (attualmente quattro somali e due italiani).

**35.** Per la determinazione dei prezzi di merci e servizi di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali, l'Amministratore deve sentire il parere di un apposito *Comitato dei prezzi*, istituito con O.A. n. 6 del 10 marzo 1953, presieduto dal Direttore per lo sviluppo economico, e composto dai seguenti membri: Direttore degli Affari interni o un suo delegato; Direttore per lo sviluppo sociale od un suo delegato; Direttore degli affari finanziari o un suo delegato; Capi degli uffici dei LL.PP., comunicazioni e trasporti o un loro delegato; Capo della Sezione commissariato militare, quattro rappresentanti dei consumatori designati dal Consiglio territoriale, quattro rappresentanti delle categorie economiche, designati dal Consiglio econo-

mico. I membri delle due ultime categorie vengono nominati con decreto dell'Amministratore e restano in carica per un biennio.

**36.** Del *Consiglio centrale scolastico* (D.A. n. 86 del 20 novembre 1950) sono membri di diritto: il Direttore per lo sviluppo sociale, che lo presiede, l'Ispettore per l'istruzione secondaria, un rappresentante del Vicariato apostolico, un funzionario della Direzione affari interni, uno dei servizi studi e statistica, i Direttori centrali dell'istruzione, il Preside del liceo italiano ed il medico delle scuole. Sono membri di nomina dell'Amministratore quattro somali, di cui uno eletto dal Consiglio territoriale e l'altro dall'Associazione dei maestri, ed un italiano eletto dall'Associazione dei maestri. Il Consiglio ha il compito di svolgere studi e di dare il proprio parere sui piani relativi allo sviluppo dell'istruzione.

## CAPITOLO VIII

### L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

SOMMARIO: 37. *Il bilancio di previsione.* — 38. *I contratti.* — 39. *Le entrate.* — 40. *Il contributo dello Stato italiano ed il sistema tributario.* — 41. *Le imposte dirette.* — 42. *L'imposta progressiva sul reddito.* — 43. *L'imposta sulle capanne.* — 44. *L'imposta sulle « sciambe ».* — 45. *Le imposte indirette.* — 46. *Il regime doganale.* — 47. *Le tasse di ancoraggio ed i diritti di sanità.* — 48. *Le tasse sul movimento degli aeromobili.* — 49. *L'imposta di fabbricazione sull'alcool.* — 50. *L'imposta di fabbricazione sullo zucchero.* — 51. *Il monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi.* — 52. *Le tasse sugli affari e sulle concessioni amministrative.* — 53. *Le spese.* — 54. *I controlli. I servizi di Ragioneria.* — 55. *Il Magistrato ai conti.* — 56. *Il conto consuntivo e la responsabilità dei funzionari.* — 57. *I servizi di cassa.* — 58. *I beni patrimoniali e le aziende speciali.*

37. Dopo che con O.A. n. 137 del 9 dicembre 1950 si era provveduto in via provvisoria a dettare norme per la gestione dei fondi di cui alla legge 17 novembre 1950 n. 921, l'Ordinamento amministrativo-contabile dell'A.F.I.S. è stato approvato con D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2358. Esso è ispirato al criterio di concedere all'Amministrazione della Somalia piena autonomia, seguendo i principi, semplici e lineari, che già informavano il precedente ordinamento approvato con R.D. 28 luglio 1928 n. 4622, e successive modificazioni (specialmente R.D.L. 28 giugno 1937 n. 943 e R.D. 23 dicembre 1937 n. 2223).

L'anno finanziario dell'A.F.I.S. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. L'Amministratore entro il 31 maggio prepara il bilancio di previsione, lo sottopone all'esame del Consiglio territoriale, che deve esprimere il proprio parere entro il 1° luglio, e lo approva con Ordinanza entro il mese di novembre successivo. Qualora per pareggiare le spese con le entrate proprie del Territorio occorra un intervento finanziario dello Stato italiano, il progetto di bilancio viene trasmesso entro il 15 luglio al Ministero degli affari esteri, per l'esame e le relative proposte, unitamente ad una

dettagliata relazione illustrativa. Il bilancio di previsione, come pure tutti gli altri documenti ed atti amministrativi comunque pertinenti alla sua gestione, sono compilati nella moneta legale del Territorio. Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in titoli secondo che siano ordinarie o straordinarie: in categorie secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitale o rappresentino partite di contabilità speciali, ed in capitoli. I capitoli delle spese sono raggruppati in rubriche, secondo la natura dei servizi; ciascuna rubrica comprende anche le spese per il personale addetto ai servizi medesimi. Le variazioni di bilancio sono disposte con Decreti dell'Amministratore per il trasporto dei fondi da capitolo a capitolo nell'ambito del bilancio già approvato ovvero per operazioni relative a partite di contabilità speciale; con Ordinanze per le variazioni in aumento delle entrate e delle spese. Le variazioni concernenti le entrate possono essere disposte soltanto sulla base delle effettive somme riscosse. Lo storno di fondi a favore di capitoli concernenti spese di personale non può aver luogo se non siano stati preventivamente modificati, con appositi provvedimenti, gli organici o contingenti del personale stesso, e le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico. Ogni provvedimento che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

**38.** I contratti dai quali derivi un'entrata od una spesa devono essere preceduti, a scelta dell'Amministrazione, da pubblici incanti o da licitazioni private, tranne che, limitatamente a particolari casi da motivarsi con appositi decreti, l'Amministrazione stessa non ritenga preferibile far ricorso a trattative private. Nei casi che abbiamo indicati al par. 29, deve essere sentito il parere del Comitato amministrativo.

I contratti devono avere termini e durata certa. Le controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti e le questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie sono definite dall'Amministratore. Ove il loro ammontare superi i 3000 somali deve essere sentito il Comitato amministrativo.

**39.** Le entrate dell'Amministrazione della Somalia sono costituite da tutti i redditi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere in virtù di Ordinanze, Decreti, Regolamenti o altro titolo. Tutte le entrate dell'Amministrazione

debbono essere iscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sono in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Gli organi incaricati del servizio di tesoreria debbono trasmettere mensilmente all'Amministrazione il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti della riscossione, nei periodi stabiliti dai Regolamenti, devono comunicare ai Servizi da cui dipendono i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti. Le entrate non riscosse, costituenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, sono annullate con provvedimenti dell'Amministratore; per quelle il cui importo superi i 3000 somali, deve essere sentito il parere del Comitato amministrativo. Gli agenti dell'Amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro, ovvero hanno debito di materia, rispondono personalmente delle gestioni ad essi affidate, sono soggetti alla vigilanza dei Capi-servizio competenti ed hanno obbligo, ad ogni effetto, della resa dei conti.

**40.** Lo Stato italiano copre per ora buona parte delle spese dell'A.F.I.S. mediante un contributo annuo che, per i primi quattro anni, si è aggirato sui quaranta miliardi di lire complessivamente. Uno dei problemi più assillanti è appunto quello di assicurare, in una economia così povera di risorse, l'autosufficienza finanziaria del futuro Stato (1).

Attualmente il sistema tributario della Somalia si basa solo in parte sull'ordinamento di anteguerra, poichè profonde innovazioni sono state apportate dai « Proclami » dell'Autorità inglese occupante,

(1) La citata raccomandazione approvata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. (IV Commissione) il 9 dicembre 1953, insieme ad altri alquanto tardivi suggerimenti circa l'incremento delle risorse economiche fondamentali del Territorio, cui l'Italia dedica già da settant'anni l'opera dei suoi migliori tecnici di fama internazionale, incita l'Autorità amministratrice a « compiere sforzi per aumentare le entrate allo scopo di equilibrare il bilancio al più presto possibile ed a tal fine (sic!) a ridurre al minimo indispensabile le spese per le forze militari e di polizia ». Se bastasse ridurre le forze militari e di polizia (il che l'Italia ha comunque fatto per l'80 % in soli quattro anni, forse al di qua del limite minimo di sicurezza interna ed internazionale) per pareggiare il bilancio somalo, l'O.N.U. avrebbe risolto il più spinoso problema del Territorio, ed i primi ad esserne sollevati sarebbero lo Stato ed il contribuente italiano.

mantenuti in vigore dell'A.F.I.S., e da Ordinanze dell'Amministratore.

41. Le imposte dirette consistono nella imposta progressiva sul reddito — il cui accertamento, su denuncia dei contribuenti, e relativa riscossione sono attribuiti all'Ufficio centrale — nell'imposta sulle capanne e in quella sulle « sciambe », cioè sugli appezzamenti di terreno coltivati dagli autoctoni, al cui accertamento e riscossione provvedono direttamente i Residenti (2).

42. L'imposta progressiva sul reddito (detta con un barbarismo che non trova riferimento nella nostra legislazione fiscale: contribuzione) è ancora regolata fundamentalmente dal « Proclama » n. 8 del 12 agosto 1944 e dall'« Avviso » n. 86 del 7 settembre 1944 della Autorità britannica di occupazione, con le modifiche apportatevi dalle O.O.A. n. 151 del 29 dicembre 1950 e n. 23 del 24 novembre 1951. Essa colpisce annualmente tutti i profitti commerciali, industriali e professionali, gli stipendi ed i salari, i redditi della proprietà immobiliare, i dividendi, gli interessi ed i tassi di sconto, i canoni, le rendite ed i redditi eventuali e straordinari ed ogni altro reddito derivante da beni mobili. Sono esenti i redditi imponibili annui non superiori a So. 2.400.

I redditi provenienti da impieghi, salari o prestazioni professionali sono colpiti sulla parte di reddito eccedente 2.400 So. fino a 9.600 So. per il 4 % e sulla parte di reddito eccedente 9.600 So. per l'8 %. L'imposizione non riguarda il personale avente stabile rapporto d'impiego con le Amministrazioni civili e militari della Repubblica italiana, per il quale è provveduto in sede di emanazione delle norme concernenti il relativo trattamento economico. Per i lavoratori subordinati l'imposta è trattenuta direttamente dai datori di lavoro che provvedono a versare il relativo importo ogni trimestre.

Per gli altri redditi si hanno le seguenti percentuali:

sulla parte di reddito eccedente So.	2.400	fino a So.	3.600	6 %
»	»	»	4.800	8 %
»	»	»	6.000	10 %
»	»	»	7.200	12 %
»	»	»	8.400	14 %
»	»	»	9.600	16 %
»	»	»	10.800	18 %
»	»	»	»	20 %

(2) Non risulta applicata l'imposta sul bestiame, per quanto debba ritenersi ancora in vigore il D.G.G. 27 settembre 1937, n. 748.

Per gli individui non residenti nel Territorio:

sul reddito fino a So. 4.000 senza alcun minimo esente	10 %
sulla parte di reddito eccedente So. 4.000 fino a So. 8.000	15 %
sulla parte di reddito eccedente So. 8.000	22,50 %
Per le società (3) sul reddito di qualsiasi importo	20 %

Sono previste esenzioni speciali e temporanee per i redditi prodotti da fabbriche o stabilimenti industriali, nuovi, ingranditi o restaurati in modo importante, purchè siano tecnicamente organizzati (4).

Il contribuente può appellarsi contro l'accertamento compiuto dall'ufficio delle imposte dirette in prima istanza con opposizione allo stesso ufficio, in seconda istanza con ricorso ad una Commissione speciale d'appello ed in terza istanza all'Amministratore.

43. L'imposta sulle capanne, già stabilita dal D.G. 26 agosto 1926, n. 3209, è ora regolata dal « Proclama » n. 14 del 17 novembre 1944 e successive modificazioni. Essa è annuale. Sono previste tre differenti categorie (rispettivamente colpite con So. 5, 7,50 e 10) in cui si ripartiscono i diversi centri abitati del Territorio. Sono esenti in via permanente le abitazioni già colpite dall'imposta municipale sul valore locativo, le capanne smontabili ed i ripari provvisori costruiti dai pastori nelle zone di pascolo, pozzi o « sciambe »: in via eccezionale e temporanea in caso di malattia od indigenza dei proprietari.

44. L'imposta sulle « sciambe » è stata istituita con O.A. n. 9 del 4 luglio 1952. Essa è annuale e si applica nelle seguenti misure:

A) Sulle « sciambe » seccagne:

(3) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 56 dell'O.A. n. 27 del 7 dicembre 1951 le eccedenze attive di bilancio ed i frutti annuali della Cassa per le assicurazioni sociali della Somalia sono esenti da tale imposta.

(4) Con la citata O.A. n. 23 del 24 novembre 1951 è stata abrogata l'esenzione dalla imposta immobiliare dei redditi agrari realizzati dai proprietari che coltivano i propri fondi direttamente in economia o col sistema della mezzadria, e dei redditi conseguiti dai coloni o mezzadri; esenzione a suo tempo accordata dall'art. 16, comma 2°, del D.G.G. 13 ottobre 1938, n. 1206 e mantenuta in vigore dall'Autorità britannica di occupazione con l'Avviso n. 89 del 9 settembre 1944.

di estensione non superiore a 2 <i>dareb</i> (5)	So. 2
oltre 2 e fino a 6 <i>dareb</i>	» 3
» 6 » » » 10 »	» 4
» 10 » » » 20 »	» 5
» 20 <i>dareb</i>	» 6
B) Sulle « sciambe » irrigue od innondabili:	
di estensione non superiore a 2 <i>dareb</i>	» 3
oltre 2 e fino a 6 <i>dareb</i>	» 6
» 6 » » » 10 »	» 8
» 10 » » » 20 »	» 10
» 20 <i>dareb</i>	» 12

Il tributo non si applica sulle « sciambe » i cui redditi siano assoggettabili alla contribuzione sul reddito. In caso di eventi calamitosi, che apportino una riduzione notevole o la perdita totale dei raccolti su ampie estensioni di terreno, l'Amministratore, sentito il parere del Consiglio territoriale, ha facoltà di abbuonare in tutto od in parte il pagamento del tributo. Contro le determinazioni del Residente è ammesso ricorso al Commissario regionale che decide definitivamente.

45. Le imposte indirette sono costituite dai diritti doganali, dai diritti portuali e dalle tasse d'ancoraggio, dai diritti sanitari, dalle tasse sul movimento degli aeromobili, dall'imposta di fabbricazione e dalla sovratassa di confine sull'alcool e sullo zucchero, dai proventi del monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi, dalle tasse sugli affari e sulle concessioni amministrative.

46. Il regime doganale è ancora sostanzialmente quello stabilito dai RR.DD. 12 luglio 1938 n. 2049 e 13 settembre 1938 n. 2085, dai DD.G.G. 18 gennaio 1939 n. 46 e 28 gennaio 1939 n. 72, dai « Proclami » n. 11 del 12 luglio 1941 e n. 20 del 16 luglio 1943 e n. 25 dell'11 agosto 1943, dalle norme emanate dalla stessa Autorità britannica il 14 dicembre 1943 in virtù dell'art. 8 del citato « Proclama » n. 11 del 1941; dagli « Avvisi » n. 113 del 23 ottobre 1949 e n. 114 del 25 ottobre 1949: ma è in preparazione un nuovo Ordinamento (6).

(5) Il *dareb* viene ragguagliato ad ettari 0,25.

(6) Con O.A. n. 20 del 28 dicembre 1953 si è autorizzato lo stesso Amministratore ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle tariffe dei dazi doganali e ad emanare le norme necessarie per il coordinamento e l'aggiornamento delle tariffe stesse. All'uopo è stata nominata apposita Commissione consultiva con D.A. n. 14 del 24 febbraio 1954.

Per il principio dell'uguaglianza commerciale nel bacino convenzionale del Congo tra le Potenze firmatarie della Convenzione di Saint-Germain en Laye del 10 settembre 1919, resa esecutiva con legge 6 gennaio 1928 n. 3425, in revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e dell'Atto generale e dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890, la parte della Somalia compresa a sud del quinto parallelo aveva un regime doganale unico sia per le merci provenienti dall'Italia che per quelle provenienti dall'estero. Poichè negli altri territori dell'A.O.I. le merci italiane, contro la volontà del Ministero A.I., godevano di tariffe protezionistiche, si rese necessario compilare speciali tariffe inferiori per le merci estere da importare nella parte della Somalia a sud del quinto parallelo, in quanto i consumatori locali non avrebbero potuto sostenere per le merci italiane l'aggravio del dazio normale stabilito per quelle estere. Ora il regime vigente nel territorio della Somalia appartenente al regime convenzionale del Congo è stato esteso a tutta la Somalia in omaggio al principio della parità di trattamento per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed ai loro sudditi stabilito dall'art. 15 dell'Accordo di amministrazione fiduciaria. Così si spiega come le tariffe vigenti nell'intero Territorio siano relativamente basse.

Le principali modifiche apportate dall'A.F.I.S. al vecchio ordinamento sono le seguenti:

O.A. n. 81 del 12 novembre 1950 che concede agevolazioni alle importazioni di macchinari destinati ad incrementare lo sviluppo industriale ed agricolo del Territorio (agevolazioni prorogate al 31 dicembre 1955 con O.A. n. 10 del 30 giugno 1953);

D.A. n. 3 del 15 gennaio 1951, che riduce la tariffa dei diritti di magazzinaggio per merci, specialmente povere, giacenti nell'interno del recinto o nei magazzini;

D.A. n. 72 del 23 luglio 1951, che sopprime il dazio doganale di esportazione sui prodotti dell'artigianato locale ed oggetti lavorati in pelle, avorio, legno ecc.;

D.A. n. 132 del 22 ottobre 1951, che dispone la restituzione dei diritti doganali sullo zucchero impiegato nella fabbricazione di marmellate destinate all'esportazione;

O.A. n. 26 del 6 dicembre 1951 (ordinamento per l'esercizio della caccia: ved. par. 101) che negli art. 48, 49 e 50 detta norme per l'esportazione e l'importazione di animali selvaggi vivi o delle loro spoglie e stabilisce nell'allegato C) n. 4 speciali diritti di esportazione;

O.A. n. 4 del 28 marzo 1952, che istituisce diritti addizionali

a favore delle amministrazioni municipali e della Fiera di Mogadiscio;

O.A. n. 1 del 26 gennaio 1953, che riduce il dazio doganale sull'olio di cocco importato per uso industriale ed il dazio doganale sulle conchiglie in esportazione;

O.A. n. 3 del 25 febbraio 1953, che concede l'esenzione dal dazio doganale di esportazione per il cotone greggio esportato fino al 30 giugno 1953;

D.A. n. 183 del 31 dicembre 1953, che apporta variazioni alle tariffe dei dazi doganali di importazione sul sapone e di esportazione sulle banane.

47. Con D.A. del 29 gennaio 1951 n. 7 è stata riordinata l'intera materia dei *diritti portuali*, delle tasse d'ancoraggio, dei diritti di sanità e delle licenze ai galleggianti da diporto o destinati alla pesca o al servizio dei porti e delle rade.

48. Con O.A. n. 85 del 21 novembre 1950 e coi DD.A. n. 138 del 9 dicembre 1950 e n. 73 del 23 luglio 1951 sono state determinate le *tasse* di arrivo, sosta e partenza degli *aeromobili* negli aeroporti del Territorio.

49. *L'imposta di fabbricazione sull'alcool*, già esistente prima della guerra, fu ristabilita dal « Proclama » n. 20 del 16 luglio 1943, ancora in vigore, nella misura di 440 So. per ciascun ettolitro anidro. Un'uguale sovratassa colpisce l'alcool contenuto nei liquori importati, oltre il dazio doganale del 40 % *ad valorem* (in genere per il regime degli spiriti, conformemente agli impegni assunti con la citata convenzione di Saint-Germain en Laye, del 10 settembre 1919, cfr. R.D. 3 luglio 1930 n. 1032, R.D. 13 settembre 1938 n. 2065, D.G. 30 dicembre 1930 n. 8380 e successive modificazioni).

50. *L'imposta di fabbricazione sullo zucchero* fu introdotta dal « Proclama » n. 8 del 18 novembre 1941 nella misura di 45 So. per q.le. Un'uguale sovratassa colpisce lo zucchero importato. All'una ed all'altra va aggiunto il diritto addizionale di So. 3,50 al q.le. stabilito in favore delle amministrazioni municipali dall'O.A. n. 4 del 28 marzo 1952. Con D.A. n. 132 del 22 ottobre 1951 è stato concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero impiegato nella fabbricazione di marmellate destinate all'esportazione.

51. Il *Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi* (N.B. non del sale) è stato istituito con Disposizione n. 7118 AA.FF. del 1 aprile 1950. Con numerosi decreti successivi sono stati fissati i prezzi di vendita al pubblico di tali generi di monopolio (7). Un monopolio del genere è autorizzato dal punto b dell'art. 16 dell'*Accordo* (ved. par. 8).

52. Le *c.d. tasse sugli affari* (8) (di cui alcune hanno la natura di imposte) sono ancora regolate fondamentalmente dal D.G.G. 22 dicembre 1938 n. 1454, dal D.G.G. 24 agosto 1939 n. 766 e dal R.D. 19 maggio 1939 n. 436. Con Proclama n. 27 del 13 agosto 1943, tuttora in vigore, fu istituita una tassa sugli atti redatti dai Cadi relativamente ai rapporti personali fra autoctoni. Con O.A. n. 38 del 14 luglio 1950 le tasse affari, prima espresse in lire italiane, sono state adeguate alla nuova moneta istituita nel Territorio (il *Somalo*) e con Disposizione n. 7119 del 1° aprile 1950 e D.A. n. 39 del 24 febbraio 1951 sono stati determinati i nuovi valori della carta bollata, delle marche da bollo e dei foglietti per cambiali.

Speciali tasse sono state istituite dall'O.A. n. 13 del 15 agosto 1951 che ha approvato il nuovo ordinamento minerario, dall'O.A. n. 26 del 6 dicembre 1951 che ha approvato le norme per l'esercizio della caccia; e dall'O.A. n. 15 del 5 settembre 1951 che ha emanato il nuovo ordinamento della pesca. Con D.A. n. 149 del 21 settembre 1953 sono stati stabiliti i canoni annui per le concessioni di aree demaniali marittime.

L'O.A. n. 27 del 7 dicembre 1951 ha concesso l'esenzione dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro a tutti gli atti relativi al procedimento contenzioso per le controversie in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in genere a tutti gli atti relativi all'assicurazione stessa.

L'O.A. n. 21 del 29 dicembre 1953 ha concesso notevoli agevolazioni fiscali per l'acquisto all'estero da parte di privati di navi mercantili o loro parti.

In forza dell'art. 8 dell'O.A. n. 3 del 22 febbraio 1954 le operazioni di credito agrario effettuate dal « Credito somalo » e tutti i

(7) Non si ricorda qui il *Monopolio banane* (ved. par. 97) che non ha carattere fiscale.

(8) Tasse di bollo, di registro, di successione, di trascrizione, di circolazione degli autoveicoli, sulle concessioni amministrative, sui mercati, sui mattooli, sugli spettacoli pubblici, diritti di segreteria ecc.

provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed altresì alle operazioni di ammasso dei cereali, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'A.F.I.S. che agli enti locali. Per le altre operazioni di credito l'esenzione è limitata alla metà dei diritti dovuti. La tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate è stabilita nella misura fissa di So. 0,10 per cento Somali, qualunque sia la loro scadenza.

**53.** La gestione delle *spese* iscritte in bilancio è affidata all'Amministratore che la svolge entro i limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio secondo le norme dell'Ordinamento amministrativo-contabile. Non si possono assumere impegni che determinino oneri ed obblighi per lo Stato italiano in eccedenza agli interventi finanziari accordati, e non possono autorizzare spese ripartibili in più esercizi finanziari, che prevedano obblighi da soddisfare oltre il termine di scadenza dell'A.F.I.S.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, ed in genere tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'A.F.I.S., devono essere comunicati, debitamente documentati, alla Ragioneria ed al Magistrato ai conti, di cui ora parleremo al par. 55, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

L'Amministratore può delegare le facoltà di assumere impegni a funzionari dipendenti nei limiti e con le modalità che egli stesso stabilirà con suo Regolamento (finora non emanato). Alla chiusura dell'esercizio sono determinate con Decreto, che viene trasmesso al Magistrato ai conti per la registrazione, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto ed a quelli precedenti.

La liquidazione delle spese è fatta dagli uffici amministrativi competenti, in base a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori dell'Amministrazione; nei casi di provvista di materiale mobile deve essere assicurata l'assunzione in carico.

I titoli di pagamento delle spese debitamente liquidati sono emessi dalla Ragioneria, firmati dall'Amministratore o da funzionari da lui delegati, riscontrati dal Capo della Ragioneria o da chi ne fa le veci e vistati dal Magistrato ai conti.

Si possono emettere mandati di anticipazione:

a) per spese da farsi in economia;

b) per spese aventi carattere di motivata urgenza;

c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo del Territorio alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti;

d) per competenze dovute al personale militare od assimilato; per le paghe ad operai o per competenze speciali ad autoctoni;

e) per spese regolate da speciali ordinamenti.

Le anticipazioni non possono superare la somma di 60.000 So., fatta eccezione per quelle di cui alle lettere d) ed e) che possono essere d'importo superiore.

Il pagamento delle spese di importo e scadenze determinati può essere effettuato con ruoli di spese fisse. I pagamenti fuori del Territorio possono eseguirsi di regola mediante trasferimento di valuta, secondo le norme che esponiamo al par. 88; per quelle da effettuarsi in Italia, mediante prelevamenti su depositi in lire, da costituire presso un Istituto di credito.

**54.** La verifica della legalità ed il controllo di merito sulla gestione patrimoniale e su quella di bilancio è esercitata da una Ragioneria costituita presso l'A.F.I.S. La Ragioneria provvede, in particolare, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, al controllo delle spese, alla verifica delle contabilità e della gestione delle casse e dei magazzini, ed esercita ogni altra funzione ispettiva e di riscontro che possa esserle conferita dall'Amministratore. Provvede altresì alla tenuta delle scritture patrimoniali ed a quelle finanziarie delle entrate e delle spese.

Qualora il Capo della Ragioneria non ritenga di apporre il proprio visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce con relazione motivata all'Amministratore, il quale, se giudica che l'atto debba avere corso, lo conferma con ordine scritto.

L'ordine non può essere dato, quando si tratta di spesa:

1) che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio;

2) che sia da attribuire ad un capitolo diverso da quello indicato;

3) che sia riferibile alla competenza dell'esercizio, anziché a quella dei residui o viceversa;

4) che riguardi anticipazioni a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti regolamentari.

I Ministeri degli affari esteri e del tesoro hanno facoltà di di-

sporre, d'intesa, verifiche ed ispezioni sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'A.F.I.S.

**55.** Di estrema importanza è l'istituzione del *Magistrato ai conti* dopo il felice esperimento compiuto dai servizi della Corte dei Conti in A.O.I. istituiti con R.D.L. 24 giugno 1937 n. 1079.

La stessa natura dell'amministrazione fiduciaria comportava la presenza *in loco* di un alto Magistrato che provvedesse al controllo di legittimità preventivo e successivo ed in genere al controllo di tutti gli atti di gestione dell'A.F.I.S. in relazione al bilancio.

L'art. 8 dell'Ordinamento amministrativo-contabile ha provveduto pertanto ad istituire detto Magistrato ai conti, e l'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 2359/1952 stabilisce che alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro degli Affari esteri, su designazione del Presidente della Corte dei Conti.

La figura e le funzioni del Magistrato ai conti, in rapporto alla piena autonomia legislativa, regolamentare ed amministrativa attribuita all'Amministratore, acquista un eccezionale rilievo.

Il controllo si esercita nelle tradizionali forme del visto e della registrazione. Sarebbe stato forse opportuno prevedere (come era stato fatto nel R.D.L. n. 1079 del 1937) in quali casi l'Amministratore potesse dar corso, anche prima della registrazione in casi d'urgenza, a decreti relativi a provviste, lavori o altre prestazioni; ed anche disciplinare l'istituto della registrazione con riserva.

Il Magistrato ai conti presiede anche la Sezione speciale costituita in seno alla Corte di Giustizia, cui è attribuita la cognizione dei giudizi di conto, di responsabilità e di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe (art. 14 del D.P.R. n. 2357/1952 e art. 8 del D.P.R. n. 2358/1952, ved. par. 84).

**56.** Al termine dell'anno finanziario la Ragioneria provvede alla compilazione del *conto consuntivo* della gestione e lo trasmette, entro il 30 aprile seguente, con i relativi atti, accompagnati da una relazione, all'Amministratore, che lo approva con propria Ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di Giustizia, di cui parleremo al par. 84. Il consuntivo approvato viene comunicato, per i compiti di alta vigilanza, al Ministero del Tesoro. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono accantonati in un fondo di riserva per essere destinati,

con Ordinanza dell'Amministratore, attraverso il bilancio, alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, accertato col consuntivo dell'esercizio successivo, ovvero, ove non occorra a tale scopo, a spese di carattere straordinario di pubblica utilità.

I funzionari di qualunque ordine e grado debbono rispondere dei danni che derivino all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. I provvedimenti, con i quali viene dichiarata la responsabilità di funzionari, sono adottati dall'Amministratore, sentito il parere del Comitato amministrativo. A carico dei responsabili può essere posta la totalità o parte del danno accertato. Tali provvedimenti sono impugnabili davanti alla Sezione speciale della Corte di giustizia, di cui parleremo al par. 84.

Gli agenti che hanno gestione di denaro e di materia rendono per ciascun anno i propri conti giudiziali nei quali riassumono anche quelli degli agenti secondari, ove siano previsti dai relativi ordinamenti. Sono esclusi dalla resa del conto giudiziale i funzionari civili e militari per le spese erogate sui fondi ricevuti in anticipazione e coloro che hanno in consegna materiale mobile, comprese le raccolte scientifiche ed artistiche, per solo debito di uso o di vigilanza. L'Amministratore provvede d'ufficio alla compilazione del conto quando questo non sia stato presentato entro il termine di tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Si ha come riconosciuto il conto, se l'agente o i suoi aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito di sottoscriverlo. I conti giudiziali, riveduti dalla Ragioneria e muniti del visto di regolarità, vengono trasmessi al Magistrato ai Conti per il discarico o, in mancanza, per il giudizio davanti alla Sezione speciale della Corte di Giustizia.

**57.** Al servizio di cassa dell'A.F.I.S. si provvede per mezzo dell'Istituto di credito allo scopo incaricato (la Banca d'Italia) in base ad apposita convenzione stipulata fra le parti su conforme parere espresso di concerto dai Ministeri degli Affari esteri e del Tesoro. La durata della convenzione non oltrepassa il termine di scadenza dell'A.F.I.S.

Può essere autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso reparti e servizi militari, per provvedere sia alle momentanee deficienze del servizio di cassa, sia a speciali esigenze previste da apposita Ordinanza. La misura del fondo scorta è stabilita annualmente



in sede di bilancio. La sua gestione deve essere chiusa ad ogni esercizio finanziario.

Le operazioni di tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Comitato amministrativo, ove non siano già previste da disposizioni e regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con Istituti o con Enti pubblici o privati.

**58.** L'Amministratore dispone la formazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni pubblici di pertinenza della Somalia, e provvede alla loro amministrazione. L'alienazione dei beni patrimoniali, quando non sia regolata da ordinamenti speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con Decreto dell'Amministratore.

Per rendere più sciolta l'amministrazione di speciali complessi dell'Amministrazione, è consentita l'istituzione di Aziende speciali. Con D.A. n. 52 del 5 agosto 1950 è stata istituita l'Azienda speciale « Stamperia dell'A.F.I.S. » con distinto bilancio da approvarsi in allegato a quello dell'A.F.I.S. e con un proprio consiglio di amministrazione. Con altro D.A. n. 64 del 30 settembre 1950 è stata istituita l'Azienda speciale « Magazzino scorte del Genio civile dell'A.F.I.S. ».

## CAPITOLO IX

### IL PERSONALE DELL'A.F.I.S.

SOMMARIO: 59. A) Personale tratto dai ruoli dello Stato Italiano. — 60. *Congedi, Viaggi.* — 61. *Missioni. Benefici per il servizio prestato in Somalia,* — 62. B) Personale non autoctono a contratto. — 63. *Licenziamenti.* — 64. *La Commissione per il personale a contratto.* — 65. *Congedi. Aspettative.* — 66. *Trattamento economico.* — 67. C) Personale autoctono. — 68. *Stato giuridico ed economico.* — 69. *Licenze. Aspettative. Disciplina. Cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza.*

**59.** L'A.F.I.S. non dispone di propri ruoli di personale non autoctono: ai suoi servizi si provvede interamente o con personale dei ruoli dello Stato italiano distaccato a prestare servizio in Somalia a richiesta del Ministero degli affari esteri (D.P.R. 9 dicembre 1952 numero 2359) ovvero con personale a contratto (O.A. n. 62 del 15 giugno 1950; D.A. n. 59 del 31 maggio 1951; D.A. n. 138 del 14 novembre 1951; D.A. n. 54 del 1 aprile 1952; D.A. n. 115 del 30 maggio 1952; D.A. n. 28 del 27 dicembre 1952; D.A. n. 64 dell'11 aprile 1953). Il personale tratto dai ruoli dello Stato italiano conserva naturalmente il proprio stato giuridico originario. Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli. Tutto l'altro personale dello Stato è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il Tesoro. Il Capo della Ragioneria è scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. Con D.A. n. 89 del 25 maggio 1953 è stato stabilito l'organico dei funzionari del ruolo della Ragioneria Generale dello Stato necessario al funzionamento dei servizi di Ragioneria dell'A.F.I.S. compresi quelli ispettivi.

Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al personale civile restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Per il personale militare è provveduto d'intesa tra i Ministeri degli Esteri, Difesa e Tesoro, con decreto interministeriale. L'indennità di caro-

vita è stabilita nell'aliquota del 100 % e l'assegno di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950 n. 807, è corrisposto nella misura prevista per la sede di Roma. Le altre competenze eventuali sono corrisposte a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia nella stessa misura e con l'osservanza delle stesse norme di applicazione.

L'indennità per il servizio in Somalia e le altre indennità speciali del Territorio fanno carico al bilancio dell'Amministrazione della Somalia. Esse sono stabilite con decreti dell'Amministratore preventivamente approvati dai Ministeri degli affari esteri e del Tesoro. L'indennità per il servizio in Somalia spetta dal giorno dello sbarco in Somalia e cessa dal giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio o dal giorno di scadenza del periodo di congedo.

**60.** Al personale spetta un congedo triennale di centottanta giorni di viaggio. Il periodo trascorso in congedo ordinario si calcola come servizio. Il congedo ordinario può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio, come può essere disposto d'ufficio, trascorso il triennio.

L'Amministratore può concedere, per comprovati gravi motivi privati o di salute, congedi ordinari anticipati frazionati, e, in aggiunta al congedo ordinario, congedi straordinari che non possono eccedere la durata di quindici giorni per ogni anno di servizio. Ai graduati e ai militari di truppa la licenza è concessa in misura di giorni centoventi.

Il personale destinato in Somalia o che ne rimpatria ha diritto a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, per sé e per le persone di famiglia:

a) al rimborso delle spese di viaggio, in ferrovia, in autocorriera, per mare o per via aerea, compreso il vitto in questi ultimi casi;

b) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto, con i mezzi usuali e più economici, del bagaglio personale e delle masserizie per un quantitativo massimo di tre quintali a persona e comunque non eccedente nel complesso i venti quintali;

c) al trattamento di missione per sé e ai compensi per le persone di famiglia per il solo periodo di tempo per il viaggio, via terra, in territorio nazionale.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali il personale ha diritto di viaggiare, via terra, si applicano le norme vigenti in Italia.

Per i viaggi in piroscafo, il personale di qualsiasi grado dei gruppi A e B ed il personale di grado non inferiore al 10° del gruppo C hanno diritto alla 1ª classe. Il rimanente personale di gruppo C o equiparato e i sottufficiali hanno diritto alla 2ª classe o a quella turistica; il personale di categoria inferiore ha diritto alla 3ª classe speciale. Per i viaggi via aerea, il rimborso delle spese è effettuato fino a concorrenza di quelle spettanti per i viaggi in piroscafo. Per le famiglie del personale della Marina militare imbarcato su navi dislocate in Somalia, che si trasferiscano a una residenza precaria in Italia, si applicano le disposizioni del R.D. 3 giugno 1938 n. 850 e successive modificazioni, senza la limitazione prevista al terzo comma dell'art. 1 del citato Regio Decreto.

Il personale che si reca in congedo ordinario ha diritto per sé e per le persone di famiglia al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Somalia al posto di sbarco in Italia e viceversa. Qualora venga consentito il frazionamento del periodo di congedo, le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per ciascuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari: del pari in tali casi sono calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo. Durante il congedo ordinario il personale fruisce del trattamento economico fondamentale e dell'indennità per il servizio in Somalia e conserva tali indennità ancorchè, prima che abbia ultimato il congedo, riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Nei casi in cui, per esigenze di servizio riconosciute dall'Amministratore, l'impiegato non possa fruire in tutto o in parte del congedo ordinario relativo ad un triennio, è ammesso il cumulo di tale congedo con quello maturato nel triennio successivo. Tale cumulo deve essere limitato a non oltre due trienni consecutivi.

Durante il congedo straordinario, se concesso per motivi di salute, il personale conserva anche l'indennità per il servizio in Somalia come durante il congedo ordinario. Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in Somalia, oltre al trattamento fissato dalle norme in Italia, il personale ha diritto anche all'indennità per il servizio in Somalia ridotta nella stessa misura prevista per lo stipendio.

Sono a carico dell'Amministrazione della Somalia le spese di mantenimento e di cura del personale durante il ricovero in stabilimenti sanitari, per ferite, lesioni, traumi o malattie determinate od aggravate da cause di servizio, da intenso lavoro o dal clima. Sono considerate dipendenti da cause di servizio le malattie tipicamente

tropicali. Il personale inviato per prosecuzione di cura è considerato in congedo straordinario nella misura massima di novanta giorni.

**61.** Il personale incaricato di speciali missioni in Somalia ha diritto al rimborso delle spese e delle indennità di viaggio, a termine delle disposizioni che abbiamo sopra esposte, ed al trattamento di missione in misura doppia rispetto a quella stabilita per i pari grado in Italia. Tale trattamento è ridotto ai tre quarti dopo novanta giorni ed alla metà dopo centottanta giorni di missione. Per le missioni dalla Somalia in Italia, che devono essere autorizzate dal Ministero degli Affari esteri, il trattamento previsto per le missioni in Italia può essere corrisposto per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Gli assegni corrisposti a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia a tutto il personale sono sottoposti alle ritenute che a qualunque titolo sono effettuate in Italia. I proventi relativi, esclusi quelli per ritenute a favore del Tesoro od altri Enti per pensioni od altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio del bilancio della Somalia. Sugli assegni corrisposti a carico del bilancio dell'A.F.I.S. non possono essere applicate ritenute superiori a quelle stabilite in Italia.

Il servizio prestato in Somalia comporta i benefici previsti dalle norme di cui all'art. 68 T.U. della legge sulle pensioni, approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70, dell'art. 5 del R.D. 21 novembre 1923 n. 2480, e degli art. 5, 6 ed 8 del R.D.L. 18 dicembre 1922 n. 1637 e successive modificazioni.

**62.** Come si è detto, per il funzionamento dei proprii uffici e servizi tecnici e speciali l'A.F.I.S. può assumere personale non autoctono, mediante un contratto d'impiego locale a tempo determinato.

Detto personale è ripartito nelle seguenti categorie ai sensi dell'O.A. n. 62 del 15 settembre 1950:

**CATEGORIA A:**

impiegati forniti di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore;

**CATEGORIA B:**

impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie superiori od equipollenti;

**CATEGORIA C:**

impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie inferiori od equipollenti;

**CATEGORIA D:**

personale tecnico specializzato; personale addetto ai servizi di copia; personale subalterno.

È espressamente stabilito che il possesso di un titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nella categoria per la quale il titolo stesso è previsto: sulla quale disposizione si possono sollevare giustificate riserve.

All'assunzione del personale a contratto locale provvede l'A.F.I.S.

Il contratto d'impiego locale è costituito da un atto di sottomissione nel quale sono specificate le generalità dell'impiegato ed il trattamento competente per categoria e grado.

Al personale assunto in Italia o all'estero spettano il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di assunzione alla sede di servizio ed i soli assegni senz'altro compenso od indennità dalla data di assunzione a quella del raggiungimento di detta sede.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei consueti requisiti previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi ed inoltre devono dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie località della Somalia e nei vari servizi dell'A.F.I.S. L'età richiesta è dai 18 ai 30 anni: ma per il personale in possesso di specifiche competenze nel campo tecnico o scientifico, si può prescindere dal limite massimo di età. Da tale limite si prescinde anche per il personale assunto in Italia o all'Estero.

Il giudizio complessivo sui requisiti di legge è lasciato all'insindacabile esame dell'Amministratore. È in facoltà dell'A.F.I.S. di sottoporre gli aspiranti ad un esame di cultura generale e specifica, con le norme che possono essere di volta in volta determinate. Con provvedimento dell'Amministratore, sentito il parere della Commissione per il personale a contratto locale, e sempre che vi siano posti disponibili in organico, può essere concesso il passaggio da una ad altra categoria superiore, a favore degli impiegati che, nel corso del periodo contrattuale, ne abbiano acquistato i requisiti voluti.

L'assunzione in servizio, che avviene col trattamento iniziale della categoria e del grado di assegnazione, è fatta per un biennio che è considerato come periodo di prova, salvo che l'interessato sia già in servizio dell'Amministrazione, nel qual caso ne può essere dispensato. Le riconferme in servizio si effettuano mediante rinnovazione del contratto per periodi quadriennali e sono deliberate dall'Amministratore su rapporto del Capo ufficio o servizio, sentita la

Commissione per il personale; non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto. La domanda di rinnovazione del contratto deve essere presentata dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza. Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto, e senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione l'esplicita comunicazione della rinnovazione, dà diritto soltanto alla corresponsione degli assegni per il servizio prestato oltre tale data. L'impiegato che, prima del termine del contratto, intenda lasciare il servizio, deve dare un preavviso per iscritto non meno di mesi due prima. L'abbandono del servizio senza il preavviso porta alla perdita di qualsiasi diritto verso l'Amministrazione.

Per quanto riguarda le norme generali inerenti ai doveri ed alla disciplina del personale a contratto locale si applicano le norme vigenti per l'altro personale non autoctono in servizio presso l'A.F.I.S.

Agli impiegati a contratto locale è vietato qualunque impiego privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria e commercio anche per interposta persona ed ogni occupazione che, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, non sia reputata conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'Amministrazione. Per il personale avente funzioni tecniche è in facoltà dell'Amministratore di consentire l'esercizio della professione nelle località dove le circostanze lo richiedano, e purchè sia escluso ogni danno al servizio affidato ed ogni limite al diritto dell'Amministrazione di disporre ovunque dell'opera del suo dipendente.

**63.** Durante il periodo di prova l'impiegato può essere licenziato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Successivamente il licenziamento del personale a contratto locale può essere effettuato dall'Amministrazione, prima della scadenza del contratto, per i seguenti motivi debitamente accertati:

- a) incapacità o scarso rendimento;
- b) cattiva condotta morale;
- c) gravi motivi disciplinari;
- d) soppressione di uffici o riduzione di servizi o di organici.

I contratti d'impiego locale s'intendono anche automaticamente rescissi al momento in cui per qualsiasi motivo venga a cessare il funzionamento dell'A.F.I.S.

Qualora il licenziamento abbia luogo durante il periodo di prova o successivamente per uno dei motivi di cui alle lettere a) e d) viene dato all'impiegato un preavviso di due mesi. In tutti i casi contro

il provvedimento di licenziamento è ammesso ricorso all'Amministratore. Al personale licenziato durante il periodo di prova o successivamente per uno dei motivi di cui alle lettere b) e c) non spetta alcuna indennità nè può essere riconosciuto alcun diritto verso l'Amministrazione. Al personale licenziato per i motivi di cui alle lettere a) e d) ovvero che cessa dal servizio per scadenza del contratto sono corrisposte tante metà dell'ultimo stipendio mensile percepito, pari al numero degli anni di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi) prestato alle dipendenze dell'A.F.I.S. A tali effetti non sono computati come servizio i periodi trascorsi dall'impiegato in congedo straordinario od in aspettativa senza assegni. Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o per i motivi di cui alle lettere a) e d) può essere concesso, per sè e per la propria famiglia, il viaggio gratuito dalla sede di servizio a quella eventualmente prescelta dall'interessato nel paese di origine.

**64.** Presso l'A.F.I.S. è costituita, con decreto dell'Amministratore, una Commissione per il personale a contratto locale, che è chiamata a dare parere sulle assunzioni, sui licenziamenti, sulle riconferme in servizio, sui passaggi di categoria e sugli aumenti periodici di stipendio. La Commissione, che ha anche attribuzioni di consiglio di amministrazione e di disciplina, è presieduta dal Segretario generale e ne fanno parte il Direttore del personale ed altri tre funzionari dell'A.F.I.S., dei quali due scelti fra gli impiegati a contratto locale. Un funzionario dell'A.F.I.S. disimpegna le funzioni di segretario. Nel caso di assenza od impedimento del Segretario generale, la Commissione è presieduta dal Capo di una delle Direzioni centrali dell'A.F.I.S. di cui al par. 25, più elevato o più anziano di grado. Nel caso che detto funzionario sia il Direttore del personale, questi è sostituito, a sua volta, quale membro, dal funzionario più elevato o più anziano di grado della stessa Direzione.

**65.** Qualora le necessità del servizio lo consentano, l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un congedo biennale di sessanta giorni frazionabile in congedi annuali di trenta giorni, o cumulabile al massimo in un congedo quadriennale di giorni centoventi. L'Amministrazione può anche concedere un congedo straordinario della durata massima di trenta giorni nel corso del biennio. Durante il congedo straordinario agli impiegati a contratto locale non spettano assegni, a meno che detto congedo sia stato richiesto

e concesso per malattia od infermità contratta per ragioni esclusivamente di servizio, nel qual caso sono corrisposti due terzi degli assegni.

Per accertati motivi di salute l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un'aspettativa della durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di altri sei mesi. L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio su proposta della Commissione per il personale e sulla base di prove dalla medesima raccolte. Durante il primo semestre di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spettano gli assegni nella misura di un terzo, mentre per il semestre successivo gli assegni sono corrisposti nella misura di un sesto. Qualora però l'aspettativa sia stata richiesta e concessa per malattia o infermità contratte per ragioni esclusivamente di servizio, durante i primi sei mesi sono corrisposti due terzi degli assegni mentre questi sono ridotti ad un terzo per gli eventuali successivi sei mesi. Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera, è esonerato dal servizio.

All'impiegato a contratto locale può anche essere concessa, per motivi di famiglia, un'aspettativa non superiore ai sei mesi. Durante l'aspettativa per motivi di famiglia l'impiegato non ha diritto alla corresponsione degli assegni. La durata dell'aspettativa concessa sia per motivi di salute che per motivi di famiglia non può superare, complessivamente, i diciotto mesi nel periodo di un quinquennio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o richiamato alle armi per servizio temporaneo è collocato in aspettativa, senza assegni, per servizio militare.

Le sospensioni dal servizio per le cause sopra indicate non prorogano la durata del contratto. Il contratto può essere rinnovato nelle posizioni di aspettativa e di congedo.

Agli impiegati che se ne siano resi particolarmente meritevoli, e che desiderino trascorrere nel paese d'origine il congedo sia ordinario che straordinario o l'aspettativa per motivi di salute, l'Amministrazione può concedere un contributo sulle spese di viaggio di andata e ritorno degli impiegati medesimi e relative famiglie, nella misura massima del 50 % delle spese stesse, una sola volta ogni biennio.

**66.** Gli assegni agli impiegati a contratto locale, quali risultano da apposita tabella approvata dall'Amministratore ed annessa al-

l'O.A. n. 62 del 15 settembre 1950 (1) vengono pagati posticipatamente; ad essi spetta pure la tredicesima mensilità in misura ridotta del 50 %, da corrispondersi il 20 dicembre di ciascun anno. Gli aumenti di stipendio sono biennali e vengono concessi dall'Amministrazione, sentita la Commissione per il personale. Detti aumenti possono essere negati o ritardati qualora l'impiegato, durante il biennio, sia incorso in sanzioni disciplinari o non abbia, comunque, prestato effettivo servizio in modo soddisfacente per almeno un anno. L'aggiunta di famiglia, pure prevista nella tabella di cui sopra, non è corrisposta nei casi e per i periodi di tempo in cui l'impiegato non ha diritto agli assegni interi.

Al personale a contratto locale spettano i compensi e le indennità per lavoro straordinario, maneggio fondi, trasferte, missioni, disagiata residenza, e per altri servizi speciali, con le stesse modalità e nelle stesse misure stabilite per gli stessi titoli all'altro personale non autoctono in servizio presso l'A.F.I.S.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di mantenimento e di cura del personale a contratto locale durante il ricovero negli stabilimenti sanitari della Somalia per ferite, traumi e malattie riconosciute derivanti od aggravate da cause di servizio. Nel caso di morte dell'impiegato per cause di servizio spetta agli eredi un'indennità pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato, oltre alla liquidazione dell'indennità per il servizio prestato dall'impiegato medesimo.

Al personale già in servizio dell'Amministrazione che abbia ottenuto il passaggio a contratto locale è conservata a titolo di assegno *ad personam* la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto e quello spettante in base alla categoria e grado di assegnazione. Detto assegno è riassorbito nei successivi aumenti periodici o negli aumenti dovuti per effetto di passaggio di grado o di categoria.

**67.** Le norme che abbiamo sopra esposte si riferiscono al personale non autoctono, ed in pratica quasi totalmente di cittadinanza italiana, dell'A.F.I.S. Ma è nella stessa natura dell'amministrazione fiduciaria (v. art. 3 n. 1 dell'*Accordo* al par. 8) che detto personale vada nel tempo riducendosi di numero con quei limiti derivanti dalla

(1) Sono stati aumentati con D.A. n. 28 del 27 dicembre 1952.

responsabilità che spetta allo Stato italiano come Autorità amministratrice e dal grado di cultura e di preparazione tecnico-professionale degli autoctoni. Comunque già fin d'ora la percentuale del personale autoctono supera il 90 % (2). Con circolare n. 334.812 del 28 marzo 1951 è stato ordinato a tutti i servizi del Territorio di esaminare, in modo approfondito e pratico, il problema dell'introduzione e dell'utilizzazione del personale somalo in funzione tecniche sempre più elevate e di più grande responsabilità, al fine di stabilire un piano organico per la costituzione di un corpo di funzionari autoctoni, secondo le raccomandazioni fatte in materia dal Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'O.N.U. nella sua nona sessione.

I servizi dove si annovera la maggiore parte di personale autoctono, che conta circa 4.000 impiegati, sono quelli della dogana, delle poste, della polizia, degli uffici residenziali e delle scuole. Undici Somali sono ufficiali del Corpo di sicurezza, qualche Vice-Residenza è già affidata a funzionari somali. Moltissimi autoctoni sono investiti di funzioni politiche, specie in qualità di capi e notabili, e giudiziarie (cadi). Circa 1500 esercitano funzioni consultive nei vari organi collegiali previsti dai vigenti ordinamenti.

Il nuovo ordinamento del personale civile somalo, emanato con O.A. n. 9 del 5 aprile 1954, ha richiesto un esame molto attento, sia per la difficoltà di unificare lo stato giuridico ed economico di categorie così varie di pubblici dipendenti, sia per lo scrupolo di non gravare eccessivamente il bilancio del futuro Stato, le cui risorse saranno alquanto limitate. È da notare che il nuovo ordinamento non riguarda il personale militarmente ordinato né il personale salariato, anche se a retribuzione mensile.

**68.** Il personale civile somalo, sia amministrativo che tecnico, è distinto in quattro categorie, A, B, C, D, e suddiviso complessivamente in quindici gradi.

Le suddette quattro categorie comprendono i gradi come sotto indicati e per l'ammissione in ciascuna di esse categorie è richiesto il titolo di studio pure indicato in appresso:

a) la categoria A comprende i gradi dal 7° al 1° e per l'ammissione in essa è richiesto il diploma di laurea o titolo equivalente:

(2) Pertanto le raccomandazioni fatte al riguardo dalla citata risoluzione 9 dicembre 1953 dell'Assemblea Generale dell'ONU (IV Commissione) sono per lo meno superflue.

b) la categoria B comprende i gradi dal 9° al 4° e per l'ammissione in essa è richiesto il diploma di scuola media superiore o equivalente;

c) la categoria C comprende i gradi dall'11° al 6° e per l'ammissione in essa è richiesta la licenza di scuola media inferiore o equivalente;

d) la categoria D comprende i gradi dal 15° al 9° e per l'ammissione in essa è richiesta la licenza di scuola elementare o equivalente.

Il personale è ripartito con decreto dell'Amministratore, a seconda dei servizi, in particolari ruoli.

Il personale è assunto al grado iniziale della relativa categoria, in base a pubblici concorsi e dopo avere prestato servizio per un periodo di prova della durata di mesi sei. Per poter partecipare ai concorsi di assunzione è necessario: avere compiuto l'età di sedici anni; avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; essere fornito del titolo di studio richiesto nonché di quegli altri requisiti previsti nei bandi di concorso. Tuttavia, fino a quando le particolari condizioni del Territorio lo richiedano, potrà prescindere, per l'assunzione, dal requisito del titolo di studio, e per particolari esigenze di ufficio e di servizio potrà procedersi all'assunzione di personale avente speciali requisiti od attitudini anche in deroga alle precedenti disposizioni. L'impiegato all'atto di assumere servizio deve prestare giuramento secondo i modi tradizionali e con la seguente formula: « *Giuro che osserverò lealmente le leggi del Territorio e che adempierò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità del mio impiego* ».

Presso l'A.F.I.S. è costituita una « Commissione del Personale » chiamata a pronunciarsi sulle promozioni, i ritardi nella concessione degli aumenti periodici di stipendio, i riconoscimenti di malattie, per cause di servizio, i collocamenti in disponibilità, gli inquadramenti del personale già in servizio, le cessazioni dal servizio, che non avvengano « *ope legis* », e su quegli altri provvedimenti relativi al personale per i quali le vigenti disposizioni prevedono il suo parere, nonché su quelli che l'Amministratore ritenga di sottoporre al suo esame. La Commissione medesima è chiamata inoltre ad esperire i

procedimenti disciplinari a carico del personale. La composizione della Commissione del Personale e le norme per il suo funzionamento e per le procedure disciplinari sono stabilite con decreti dell'Amministratore.

Alla fine di ogni anno sono compilate per ciascun impiegato, anche se in prova, le note di qualifica su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione. Esse contengono anche un giudizio riepilogativo espresso con le qualifiche complessive di: *ottimo, buono, mediocre, o cattivo*. Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto all'Ufficio o Servizio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dall'autorità superiore al funzionario predetto. La qualifica complessiva è comunicata, su apposito foglio, all'impiegato, che vi appone la propria firma. Avverso la qualifica complessiva attribuita è ammesso ricorso all'Amministratore, contro la cui decisione, adottata dopo avere sentito la Commissione del Personale, non è ammesso alcun gravame.

Le promozioni sono conferite per anzianità, per esame e per merito; esse non possono essere conferite se non è decorso, per le varie categorie e gradi, il numero minimo di anni indicato nella tabella qui di fronte. Le promozioni ai gradi 2° e 1° devono essere adottate sentito il Comitato Amministrativo. L'impiegato, che sia incorso in particolari sanzioni disciplinari o abbia riportato qualifiche complessive non soddisfacenti, può essere escluso dagli esami o dallo scrutinio per la promozione.

Durante il periodo di prova spetta un assegno pari a due terzi dello stipendio stabilito per il relativo grado iniziale.

Gli aumenti periodici di stipendio possono essere ritardati qualora l'impiegato non se ne sia reso meritevole.

L'impiegato che a seguito di concorso o per altra causa passi da uno ad altro ruolo con l'attribuzione di un assegno o stipendio inferiore a quello di cui era fornito, conserva la differenza, a titolo personale, fino al riassorbimento per successivi aumenti.

In occasione di ciascuna delle due più importanti solennità religiose dell'anno (*Ramadan* e *Arafa*) è corrisposta al personale una gratifica pari ad un quarto dello stipendio o assegno goduto.

69. Al personale somalo possono essere concesse licenze ordinarie con assegni per non più di trenta giorni complessivi in un anno. L'Amministratore ha inoltre la facoltà di concedere altre licenze, anche per periodi superiori a trenta giorni, di carattere straor-

Stipendi mensili lordi spettanti al personale civile somalo dell'AFIS e periodo minimo di permanenza nel grado per potere conseguire la promozione al grado superiore

Numero minimo di anni di effettivo servizio nel grado per ottenere la promozione al grado superiore	AUMENTI BIENNALI DI STIPENDIO				Stipendio So.	Grado	Numero minimo di anni di effettivo servizio nel grado per ottenere la promozione al grado superiore						
	Categoria A So.	Categoria B So.	Categoria C So.	Categoria D So.			Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D			
	50				1.500	1°							
	40				1.300	2°							
	40				1.100	3°							
	20	20			1.000	4°							
	20	20			800	5°							
	20	20			700	6°							
	20	20	20		600	7°							
		20	20		450	8°							
		10	10		350	9°							
			10		300	10°				3			
			10		250	11°				3			
					200	12°				3			
					175	13°				3			
					150	14°				2			
					125	15°				2			

dinario e speciale, con o senza assegni. L'impiegato può essere collocato in aspettativa per motivi privati o per motivi di salute. La aspettativa per motivi privati e quella per motivi di salute non possono superare, rispettivamente, la durata complessiva di quattro e dodici mesi in un triennio. Durante il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non compete nessun assegno. Tale periodo non è computato, a nessun effetto, come servizio. Durante il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute compete la metà dello stipendio per i primi sei mesi ed un terzo per il periodo successivo. Quando l'aspettativa sia stata concessa per malattia o infermità contratta per causa di servizio, competono due terzi dello stipendio per i primi sei mesi e la metà per il restante periodo.

L'Amministratore può richiamare in servizio l'impiegato che ne sia assente per qualsiasi motivo. In tal caso l'impiegato, ove non ne sia impedito da giustificati motivi, deve riprendere servizio nella sede stabilita e nel termine prescrittogli.

L'impiegato ha diritto al ricovero gratuito in stabilimenti sanitari del Territorio e alle prestazioni ambulatorie gratuite per la cura di ferite, lesioni, traumi o malattie determinate o aggravate da cause di servizio, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali trattamenti assicurativi.

L'impiegato deve assumere servizio in qualsiasi località in cui venga destinato e può essere trasferito in qualunque momento secondo le esigenze del servizio. Nessun impiegato può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado diverso da quello ricoperto.

L'impiegato può essere distaccato presso altri Enti pubblici del Territorio o presso Enti dell'Amministrazione con ordinamento autonomo. In tal caso l'impiegato rimarrà nell'organico del personale dell'A.F.I.S. ma le competenze ad esso spettanti, che non potranno essere inferiori a quelle previste nella tabella di cui a pag. 95, graveranno sui bilanci dei predetti Enti. Fermo ciò restando, l'impiegato non può accettare impieghi o incarichi da Enti, società o privati, nè può esercitare attività di natura industriale o commerciale anche per interposta persona; però il personale tecnico, in possesso di un titolo di abilitazione professionale, può essere autorizzato ad esercitare la libera professione.

L'impiegato può inoltrare comunicazioni o istanze di carattere personale ad una autorità superiore solo seguendo la via gerarchica.

Agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque

vengano meno ai propri doveri, sono applicabili le seguenti punizioni disciplinari:

- 1) rimprovero;
- 2) multa fino a un decimo dello stipendio;
- 3) riduzione dello stipendio fino al massimo della metà per un periodo di tempo non superiore ai due mesi;
- 4) sospensione dall'impiego per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi con allontanamento dal servizio e con perdita dell'anzianità a tutti gli effetti;
- 5) licenziamento dal servizio.

Le prime due punizioni sono inflitte, con procedura sommaria, dal diretto Capo Ufficio o Servizio; le altre tre sono inflitte dall'Amministratore previo procedimento disciplinare da espletarsi dinanzi alla Commissione del Personale. Avverso il provvedimento di punizione di cui ai numeri 1 e 2 è ammesso ricorso all'Amministratore.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, l'Amministratore può sospendere l'impiegato dal servizio e dallo stipendio a tempo indeterminato anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare o l'eventuale procedimento penale. Tale provvedimento deve essere adottato quando nei confronti dell'impiegato sia stato emesso mandato di cattura. In tali casi e in quello previsto al numero 4) predetto, ai familiari a carico dell'impiegato può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio.

Il personale, che si renda esuberante alle necessità del servizio per riduzione di organici o soppressione di uffici o servizi, può essere collocato in disponibilità con diritto a metà stipendio, per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

La cessazione dal servizio, oltre che nei casi di licenziamento per motivi disciplinari ha luogo, con provvedimenti dell'Amministratore:

- a) per dimissioni dal servizio regolarmente accettate dall'Amministrazione;
- b) a seguito di condanna passata in giudicato, riportata per peculato, concussione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, e in genere per qualsiasi condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di polizia, ancorchè sia intervenuta amnistia;

c) per avere conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego ai sensi delle disposizioni in vigore, o comunque, mediante atti illeciti;



d) per decorrenza del termine di disponibilità senza che l'impiegato sia stato riammesso in servizio;

e) quando sia cessata la causa per la quale è stata concessa l'aspettativa per motivi di salute ovvero sia scaduto il termine dell'aspettativa per motivi privati e l'impiegato non abbia ripreso servizio;

f) quando, scaduto il periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, l'impiegato risulti inabile per malattia a riassumere servizio;

g) per inabilità fisica a continuare nel servizio;

h) per scarso rendimento o incapacità;

i) per compimento del 60° anno di età.

Come si è detto, per le cessazioni dal servizio di cui alle lettere *c*, *d*, *h*, occorre la pronuncia della Commissione del personale. L'impiegato che abbia cessato dal servizio per i motivi indicati dalle lettere *a*) e *d*) può essere riammesso in servizio. L'impiegato licenziato per motivi disciplinari può essere riammesso in servizio qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

Al trattamento di previdenza a favore dell'impiegato per i casi di cessazione dal servizio, ed a favore degli eredi in caso di morte dell'impiegato, viene provveduto mediante polizza di assicurazione, il cui premio è stabilito in misura non inferiore al 5 % della retribuzione ed i cui oneri gravano per metà a carico dell'impiegato e per metà a carico dell'Amministrazione. A questo scopo l'Amministrazione può stipulare con un istituto di assicurazione un'apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Amministratore.

Al personale, che, nel caso di stipulazione di tale convenzione, non possa essere assicurato a causa dell'età o per altri motivi e che cessi dal servizio per ragioni diverse dal licenziamento dal servizio per motivi disciplinari e da quelle indicate alle lettere *b*) *c*) ed *e*), spetta un'indennità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato alle dipendenze dell'A.F.I.S.

In caso di morte di detto personale, il trattamento di cui sopra è dovuto agli eredi. Sugli stipendi del personale medesimo sarà effettuata a titolo previdenziale una ritenuta del 2,50 per cento.

Particolari norme transitorie dispongono che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, il personale comunque in servizio alla predetta data, e quello che sia assunto entro l'anno

medesimo secondo le norme preesistenti, può essere inquadrato anche in deroga alle norme dell'Ordinanza stessa.

L'inquadramento del predetto personale può avere luogo in gradi e con stipendi anche diversi da quelli iniziali e può prescindere dal requisito del titolo di studio. Se esso percepisca uno stipendio superiore a quello col quale viene inquadrato, conserva la differenza a titolo personale fino al riassorbimento per successivi aumenti.

Infine ricordiamo che, ai sensi dell'O.A. n. 8 del 15 marzo 1954, salvo i limiti disposti dall'art. 8 del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2359, riguardante l'indennità per il servizio in Somalia e le altre indennità speciali del Territorio e salvo quelli disposti dall'art. 17 relativo al trattamento di missione da e per l'Italia, l'Amministratore provvede con proprii decreti:

1) a stabilire compensi al personale autoctono e non autoctono, comunque in servizio presso l'A.F.I.S. o per conto dell'A.F.I.S., che presti servizio in particolari condizioni; che partecipi a qualunque titolo a commissioni, consigli, comitati od altri collegi comunque denominati; che compia missioni di servizio; che abbia maneggio di fondi dell'Amministrazione; che adempia a speciali incarichi o sia investito di particolari cariche o funzioni;

2) a concedere l'uso gratuito di beni patrimoniali al personale di cui al precedente n. 1 che rivesta particolari cariche o funzioni ed a stabilire quale di detto personale debba essere dotato gratuitamente di determinati oggetti di vestiario e di equipaggiamento;

3) a stabilire compensi ed indennità per missioni, servizi ed incarichi eventualmente affidati a persone estranee all'Amministrazione.

CAPITOLO X

CIRCOSCRIZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE  
ED AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI

SOMMARIO: 70. *Commissariati e Residenze.* — 71. *I Consigli di Residenza.* —  
72. *Le Amministrazioni municipali.* — 73. *Le Consulte municipali.* —  
74. *L'elettorato attivo per le Consulte.* — 75. *Funzioni delle Consulte.* —  
76. *Controlli sull'attività delle Amministrazioni municipali. Ricorsi.* —  
77. *I servizi di stato civile e di anagrafe.*

**70.** L'organizzazione politico-amministrativa territoriale dell'A.F.I.S. e la creazione nei maggiori centri urbani di amministrazioni municipali si sovrappongono alla struttura tribale delle popolazioni autoctone, che segue la tradizionale divisione in cabile (o « tol ») e « rer » (che è l'unità sociale fondamentale, basata su di uno stretto vincolo di sangue), coi relativi capi e notabili ereditari ovvero eletti liberamente, a maggioranza assoluta, dagli anziani e dagli uomini atti a portare le armi, negli « scir », quando muore o diventa inabile il capo della tribù (1).

L'intero territorio della Somalia è ripartito in sei Commissariati a loro volta suddivisi in complessive 21 Residenze, quali risultano dal seguente grafico (O.O.A. n. 8 del 12 aprile 1950, n. 26 del 29 maggio 1950; n. 49 del 28 luglio 1950; n. 57 del 1 settembre 1950; DD.A. n. 126 del 10 settembre 1952; n. 149 del 25 marzo 1952; n. 150 del 25 giugno 1952; n. 152 del 25 giugno 1952; n. 153 del 25 giugno 1952; n. 61 del 1 aprile 1953 e n. 62 del 1 aprile 1953).

Ai sensi dell'art. 3 dell'O.A. n. 8 del 12 aprile 1950, i Commissari regionali ed i Residenti esercitano le loro attribuzioni secondo le norme di cui al Capo IV dell'Ordinamento politico-amministrativo approvato con R.D. 15 novembre 1937 n. 2708, in quanto compatibili

---

(1) I partiti politici non superano oggi complessivamente i 50.000 membri complessivamente (sopra una popolazione di circa un milione e 300.000 abitanti) ma sono in rapido progresso.

COMMISSARIATO DELLA MIGIURTINIA (Bender Cassim)	RESIDENZE	Bender Cassim	
		Alula	
		Candala	
		Eil	
		Gardò	
COMMISSARIATO DEL MUDUGH (Galcaio)	RESIDENZE	Galcaio	
		Dusa Mareb	
		El Bur	
		Obbia	
COMMISSARIATO DELL'UEBI SCEBELI (Belet Uen)	RESIDENZE	Belet Uen	
		Bulo Burti	
COMMISSARIATO DEL BENADIR (Mogadiscio)	RESIDENZE	Mogadiscio	
		Afgoi . . . . .	{ V. Residenza Uanle Uen Amministr. municipale Audegle
		Balad	
		Brava	
		Merca	
		Itala	
		Villaggio Duca Abruzzi	{ Amministrazioni municipali { Auadlei Mahaddei Uen
COMMISSARIATO DELL'ALTO GIUBA (Baldoa)	RESIDENZE	Baldoa	
		Bardera . . . . .	{ V. Residenza Dinsor
		Bur Acaba	
		Lugh Ferrandi . . . . .	{ Amministr. Municipale Dolo
		Oddur . . . . .	{ Amministr. Municipale Uegit
COMMISSARIATO DEL BASSO GIUBA (Chisimalo)	RESIDENZE	Chisimalo	
		Afmadù	
		Margherita	
		Gelib	

con l'attuale regime giuridico del Territorio e fino all'emanazione di nuove disposizioni (2).

(2) Per comodità del lettore riportiamo le disposizioni che più interessano del citato Capo IV dell'O.P.A.M. del 1937; intendendosi che al posto di « Governatore » bisogna leggere « Amministratore »:

ART. 68. — Il Commissario di Governo è la più alta autorità del Governo della circoscrizione, vi rappresenta il Governatore e vi esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate dalle autorità superiori.

Il Commissario dipende dal Governatore e da esso riceve istruzioni ed ordini relativi ai vari servizi.

I rapporti tra il Commissario ed il Governatore si effettuano per il tramite delle Direzioni di Governo competenti e del Segretario Generale.

Al Commissario fa capo la vita politica, economica e sociale della circoscrizione. Egli coordina l'attività di tutti gli organi dell'amministrazione operanti nella circoscrizione.

Dal Commissario dipendono tutti gli uffici, servizi e comandi civili della circoscrizione, salva per gli uffici tecnici la soprintendenza dei rispettivi organi tecnici superiori istituiti presso il Governo per quanto concerne l'esecuzione tecnica dei compiti loro affidati.

Il Commissario esprime il proprio parere sulla nomina dei Residenti e Vice-Residenti dipendenti.

Il Commissario provvede all'amministrazione della circoscrizione per il tramite dei Residenti, dei quali regola e controlla l'azione politica ed amministrativa e per il tramite dei Residenti regola e controlla quella dei Vice-Residenti.

Provvede per la riscossione e per il versamento delle entrate, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali, e vigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate alla cui riscossione siano tenuti gli uffici competenti.

Forma il programma annuale delle spese per la circoscrizione, tenendo distinte le spese relative ai servizi generali del Commissariato da quelle di ciascuna delle dipendenti Residenze, e ne cura l'esecuzione nei limiti della propria competenza e degli stanziamenti che per i servizi generali del Commissariato e per ciascuna Residenza sono autorizzati dal Governo.

ART. 69. — Il Commissario di Governo è autorità politica e di pubblica sicurezza ed i servizi relativi si svolgono sotto la sua direzione e responsabilità.

Il Commissario, oltre a disporre delle Forze armate di polizia di cui propone la ripartizione nel territorio, può richiedere il concorso delle altre Forze armate nei seguenti casi:

- per tutelare o ristabilire l'ordine pubblico;
- per difendere e soccorrere le popolazioni colpite o minacciate da qualsiasi grave pericolo o calamità;
- per assicurare l'esecuzione, da parte delle popolazioni, di ordini dati dall'autorità politica.

(omissis)

ART. 70. — Il Residente è la più alta autorità del Governo della circoscrizione, vi rappresenta il Governatore e vi esercita, alla dipendenza del Commis-

**71.** Presso ogni Residenza funziona con compiti consultivi un *Consiglio di Residenza*, istituito con circolare dell'Amministratore n. 22809 del 27 luglio 1950.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Residente ed esprime il proprio parere su tutti gli affari che interessano la circoscrizione ter-

*sario di Governo, le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate dalle autorità superiori.*

*Il Residente dipende dal Commissario e da lui riceve istruzioni ed ordini relativi ai vari servizi.*

*Il Residente provvede ad assicurare nella circoscrizione, in conformità alle generali direttive del Governo e del Commissario, unità di indirizzo nello svolgimento dei diversi servizi pubblici, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici, vigilando sul loro andamento e sul relativo personale, ordinando le indagini che ritiene necessarie al riguardo.*

*Nei confronti degli uffici pubblici che svolgono le loro attività nel territorio di più Residenze, e nei confronti delle Amministrazioni municipali (quest'ultimo inciso deve ritenersi soppresso, perchè incompatibile col nuovo ordinamento delle Amministrazioni municipali, di cui al par. 72-76), tali funzioni sono deferite al Commissario.*

(Da ritenersi abrogato anche il sesto comma per le ragioni ora dette).

*Dal Residente dipendono tutti gli uffici, servizi e comandi civili della circoscrizione, salva per gli uffici tecnici la soprintendenza dei rispettivi organi tecnici superiori, istituiti presso il Governo o presso il Commissariato, per quanto concerne l'esecuzione tecnica dei compiti loro affidati.*

*Il Residente provvede all'amministrazione della circoscrizione direttamente o per il tramite dei Vice-Residenti, dei quali regola e controlla l'azione politica ed amministrativa.*

*Provvede alla riscossione ed al versamento delle entrate secondo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.*

*Propone al Commissario il programma annuale delle spese per la circoscrizione e ne cura l'esecuzione nei limiti degli stanziamenti assegnati dal Commissario secondo il programma approvato dal Governo.*

*Propone al Commissario la nomina, la revoca o la sospensione dalle funzioni dei capi e notabili della circoscrizione.*

*Compila e tiene aggiornati l'elenco e le note biografiche dei capi e dei notabili della circoscrizione.*

*Studia e propone la ripartizione dei carichi tributari delle popolazioni autoctone.*

*Cura gli affari relativi alle autorità religiose autoctone e alle scuole autoctone tradizionali.*

*Soprintende i mercati.*

*Cura la raccolta delle norme di diritto consuetudinario.*

**ART. 71.** — *Il Residente è autorità politica e di pubblica sicurezza ed i servizi relativi si svolgono sotto la sua direzione e responsabilità.*

*Il Residente, oltre a disporre delle Forze armate di polizia, di cui propone la ripartizione nel territorio, può richiedere, direttamente, per ragioni di ur-*

ritoriale ed, in particolare, su tutti i provvedimenti da adottare in materia di agricoltura, allevamento del bestiame, transumanze, lavori pubblici, imposte e tasse ed istruzione pubblica. Si è anche riconosciuto ai membri del Consiglio di Residenza un potere di autoconvocazione: infatti, in circostanze speciali, essi possono invitare il Residente a riunire il Consiglio per discutere problemi di importanza particolare, interessanti una parte o la totalità della popolazione.

Ai sensi dell'art. I dell'O.A. n. 18 del 20 ottobre 1951, i Consigli di Residenza sono composti delle seguenti categorie di persone:

1) i Capi tribù ereditari e quelli eletti negli « scir » consuetudinari, che siano stati riconosciuti con Decreto dell'Amministratore (membri di diritto);

2) i rappresentanti dei partiti politici legalmente riconosciuti, in misura non inferiore ad 1/5 del numero delle sezioni riconosciute per ciascun partito nella circoscrizione residenziale, oltre a due rap-

*genza, nei casi e con le modalità indicate nell'art. 69, il concorso delle altre Forze armate, informandone immediatamente il Commissario.*

**ART. 72.** — *I Commissari di governo ed i Residenti curano gli affari politici della circoscrizione, lo sviluppo delle condizioni sociali ed economiche della popolazione metropolitana ed autoctona, l'incremento delle risorse del suolo, l'avvaloramento della regione ed il funzionamento dei pubblici servizi e riferiscono rispettivamente al Governo ed al Commissario su ogni avvenimento interessante la politica, l'economia, l'ordine e la sanità della regione.*

*Curano la pubblicazione e l'esecuzione delle leggi, degli ordinamenti e dei regolamenti.*

*Emanano bandi ed ordinanze nei limiti delle facoltà ad essi attribuite. Adottano, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti che ravvisino necessari nel pubblico interesse, anche se esorbitino dalle loro competenze, informandone l'autorità superiore.*

*Provvedono alla sicurezza pubblica ed alla sorveglianza dei confini politici compresi nei limiti della circoscrizione, impartendo le necessarie disposizioni ai dipendenti comandi della polizia.*

*Provvedono alla tutela della sanità pubblica della circoscrizione.*

*Vigilano sulla amministrazione dei beni demaniali.*

*Convocano singolarmente od in riunione collegiale, quando lo credano opportuno, i capi dei servizi che hanno sede nella circoscrizione per avere notizie sull'andamento generale dei servizi stessi e per impartire direttive in conformità alle istruzioni del governo.*

**ART. 75.** — *Il Vice-Residente è la più alta autorità del governo nella circoscrizione e vi esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate dalle autorità superiori.*

*Il Vice-Residente è autorità politica e di pubblica sicurezza ed i servizi relativi si svolgono sotto la sua direzione e responsabilità.*

presentanti della Direzione o Sezione di ciascun partito del capoluogo di Residenza. Per il riconoscimento delle Sezioni dei partiti, a tali effetti, valgono le stesse norme che abbiano esposto a proposito delle designazioni al Consiglio territoriale al par. 27.

3) le Notabilità eminenti della circoscrizione residenziale, in numero non superiore ai Capi di cui al n. 1, designate dall'opinione pubblica come persone di particolare cultura, preparazione e qualità.

I membri durano in carica un anno.

Alla nomina dei membri di cui ai numeri 2 e 3 provvedono i Residenti competenti per territorio, e per quelli di cui al n. 2 su designazione da parte degli organi delle Direzioni o Sezioni del capoluogo di Residenza.

Anche le designazioni in seno ai Consigli di Residenza devono aver luogo per scrutinio segreto. Coloro che non sono in grado di scrivere, comunicano riservatamente i loro voti al Presidente, che è assistito dal Cadi del luogo e da un membro scrutatore scelto dall'assemblea.

I membri dei Consigli di Residenza in carica non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

**72.** Con O.A. n. 10 del 6 giugno 1951 è stata istituita una « Amministrazione dei servizi municipali » in ogni capoluogo di Residenza e di Vice-Residenza. Valendosi della facoltà prevista dal 2° comma dell'art. 1 di detta Ordinanza, l'Amministratore, con successivi decreti nn. 80, 85, 88 e 91 del 15 agosto 1951, n. 77 del 12 giugno 1952 e n. 24 del 30 gennaio 1953, ha istituito tale Amministrazione rispettivamente anche nei centri economicamente importanti di Audegle, Dolo, Uegit, Gelib, Mahaddei Uen e Auadlei, come abbiamo riportato nel precedente grafico a pag. 102. In tutto si hanno così 35 Amministrazioni municipali. È questo uno dei mezzi più efficienti per istruire ed abituare gli autoctoni nell'amministrazione locale. Norme particolari sono state dettate per Mogadiscio con O.A. n. 9 del 6 giugno 1951.

Alle spese dei predetti servizi è provveduto con i proventi dei tributi locali previsti dalle disposizioni vigenti (imposte sul valore locativo e sull'energia elettrica, solo per Mogadiscio; in genere sovrapposta sulle industrie, commerci, arti, professioni, imposta sulla compravendita del bestiame, diritti di mattatoio, tasse di occupazione di suolo pubblico, mercati ecc.). Le tasse municipali per Mo-

gadiscio dovrebbero essere ancora disciplinate dai D.D.G. 14 novembre 1936 n. 12006 e 29 dicembre 1936 n. 12218, con le opportune rivalutazioni monetarie. Con D.A. n. 4 del 28 marzo 1952 sono state stabilite tasse addizionali in favore delle Amministrazioni municipali per lo 0,50 % sul valore di tutte le merci esportate ed importate e di So. 3,50 al q.le sulla fabbricazione ed importazione dello zucchero.

Con i proventi di cui sopra viene pure provveduto, entro i limiti del bilancio, alla sistemazione o alla costruzione di opere di pubblica utilità, quali mercati, caravanserragli, pozzi, fontane, ed al miglioramento dei servizi di mercato e dei centri urbani. È interessante notare che soltanto 11 su 35 Amministrazioni municipali attualmente in funzione hanno dovuto ricorrere ad un contributo dell'Amministrazione centrale per sanare il proprio « deficit » di bilancio.

Fino a quando non sarà possibile disporre di una classe dirigente somala ben preparata all'autogoverno, le Amministrazioni municipali sono affidate al Residente o al Vice-Residente competente per territorio (a Mogadiscio ad un apposito Commissario), assistito da una Consulta.

**73.** La *Consulta municipale* fu in un primo tempo costituita da membri nominati per un anno, e senza retribuzione, dal Commissario Regionale e scelti tra le seguenti categorie, nel numero stabilito dai DD.A. recanti i numeri dal 75 al 92 del 15 agosto 1951 e dal 101 al 114 dell'8 settembre 1951 per ciascuna amministrazione municipale, su designazione, in numero doppio, degli organi competenti:

- A) personalità eminenti della circoscrizione municipale, in numero non inferiore a due nè superiore a cinque;
- B) uno o due rappresentanti delle comunità minori autoctone;
- C) uno o due rappresentanti delle categorie economiche;
- D) uno o due rappresentanti delle professioni, arti e mestieri;
- E) un rappresentante di associazioni culturali e religiose.

In particolare la Consulta di Mogadiscio era composta:

- a) da sei somali rappresentanti i quartieri o villaggi della città;
- b) da un arabo rappresentante la comunità araba;
- c) da un rappresentante le minoranze locali;
- d) da tre italiani rappresentanti la comunità italiana.

Senonchè, con O.A. n. 18 del 20 dicembre 1953, si è proceduto ad una radicale riforma delle Consulte municipali, di cui la novità più importante ed ardita è la loro elezione a suffragio diretto universale maschile. È il primo esperimento elettorale che si svolge in

Somalia su così vasta scala ed al di fuori dell'organizzazione etnica tradizionale in « rer » o cabile: ed è nota la diffidenza delle popolazioni primitive dell'interno verso tali forme così distanti dalle loro secolari abitudini.

Ai sensi della citata Ordinanza il numero dei consultori delle Consulte municipali è stabilito come segue in ragione della popolazione stabilmente residente nella c.d. municipalità (3):

a) sei consultori per municipalità con abitanti non eccedenti il numero di 3.000;

b) per popolazione superiore ai 3.000 il numero dei consultori aumenta in ragione di uno ogni 1.000 abitanti o frazione sino ai 10.000 abitanti;

c) per popolazione superiore ai 10.000 abitanti il numero dei consultori aumenta in ragione di uno ogni 2.000 abitanti o frazione fino a 16.000 abitanti;

d) per popolazione superiore ai 16.000 abitanti il numero resta invariabilmente fissato in 20 consultori.

Le consulte delle municipalità aventi sede nei capoluoghi di regione sono costituite da almeno 13 consultori.

Le Consulte durano in carica tre anni. Le funzioni di consultore sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive: i consultori godono delle medesime immunità previste per i membri dei Consigli di Residenza.

Come si è detto le Consulte sono elette, con rappresentanza proporzionale, a suffragio universale maschile, con voto libero, diretto e segreto attribuito a liste di candidati che siano iscritti nelle liste elettorali della municipalità, purchè sappiano leggere e scrivere in arabo, abbiano compiuto gli anni venticinque e risiedano nella municipalità da almeno un anno. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta alla presenza del Residente o di persona da lui delegata.

Non sono eleggibili a consultori municipali:

1) coloro che sono incorsi in condanne penali per i seguenti reati: delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'ordine pubblico, omicidio doloso, lesioni gravi dolose, violenza carnale, rapina, estorsione, ricatto, furto, truffa, falsa testimonianza, usura ed ubriachezza. Sono eccettuati i condannati riabilitati;

(3) Ci sia permesso di deplorare l'inutile francesismo.

2) coloro che si trovino in condizioni di abituale infermità mentale;

3) coloro che sono in servizio presso la municipalità;

4) i militari o militarizzati.

Non possono contemporaneamente far parte della stessa Consulta municipale i parenti in linea ascendente e discendente. La carica di Consultore municipale è incompatibile con quella di Consigliere territoriale. Nel caso che risulti eletta a consultore municipale persona che rivesta la carica di Consigliere territoriale, il Giudice regionale la invita ad optare per una delle due cariche. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro cinque giorni dalla data di notificazione dell'invito del Giudice regionale. Trascorso tale termine senza che il candidato eletto abbia presentata dichiarazione scritta di opzione, si ritiene che il medesimo abbia rinunciato alla carica di Consigliere territoriale. Il Giudice regionale ne dà immediata comunicazione alla Direzione Affari interni per il successivo provvedimento di cessazione dalla carica di Consigliere territoriale.

Delle Consulte municipali, ma non in aggiunta al numero dei consultori stabilito come sopra, fanno parte anche le rappresentanze delle comunità minori come segue:

ARABA: tre a Mogadiscio ed uno nelle altre municipalità;

INDOPAKISTANA: due a Mogadiscio, uno a Merca ed uno a Chisimaio;

ITALIANA: quattro a Mogadiscio, ed uno rispettivamente nelle municipalità di Merca, Brava, Afgoi, Villabruzzi, Chisimaio, Margherita.

I rappresentanti delle comunità minori vengono scelti dall'Amministratore su una terna di nomi proposta da ogni singola comunità per ogni seggio assegnato.

Per i quattro consultori italiani di Mogadiscio la designazione è fatta come segue:

una terna di nomi dalla Camera di commercio per ognunc dei due rappresentanti delle categorie economiche;

una terna di nomi da parte dei sindacati esistenti per un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

una terna di nomi da parte della « Casa degli italiani » per il rappresentante delle categorie professionali, artigiane ed impiegatizie.

I dipendenti italiani dell'A.F.I.S. e delle municipalità non sono eleggibili.

74. Sono elettori i Somali iscritti nelle liste elettorali aventi i seguenti requisiti:

- a) risiedere nella municipalità da almeno un anno;
- b) avere compiuto i ventun anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni;
- c) non essere interdetti od inabilitati per infermità mentale;
- d) non essere incorsi nella perdita del diritto di elettorato in seguito a condanne penali.

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore ai tre anni per delitto doloso.

Ogni elettore dispone di un voto da dare alla lista dei candidati mediante un segno apposto a matita copiativa sul contrassegno relativo a ciascuna lista. Il voto è personale e non è ammessa nessuna forma di rappresentanza o di rinvio del voto per corrispondenza.

La data delle elezioni è fissata per tutto il Territorio con decreto dell'Amministratore da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale almeno novanta giorni prima della predetta data. Le prime elezioni per la formazione delle Consulte sono state indette per il 28 marzo 1954 con D.A. n. 168 del 26 dicembre 1953. La percentuale dei votanti è stata del 75,1 %.

Le liste dei candidati a consultori municipali devono essere presentate al Giudice regionale competente per territorio entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto che indice le elezioni.

Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte da elettori iscritti nelle liste elettorali delle municipalità in numero non inferiore:

a	3	per	popolazione	sino	ai	500	abitanti
»	5	»	»	»	»	1.000	»
»	13	»	»	»	»	5.000	»
»	20	»	»	»	»	10.000	»
»	40	»	»	»	»	25.000	»
»	60	»	»	»	»	50.000	»
»	80	»	»	»	»	100.000	»

Ogni elettore non può sottoscrivere che una sola lista: per ognuna di queste il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà dei consultori da eleggere.

Nel caso in cui le liste abbiano complessivamente un numero di

candidati pari al numero dei consultori da eleggere non si procede alle elezioni. Il capo della municipalità redige verbale di constatazione che trasmette unitamente alle suddette liste al Giudice regionale il quale, in sede di proclamazione dei consultori delle altre municipalità, proclama eletti i candidati delle predette liste. Nel caso invece in cui le liste abbiano un numero di candidati inferiore al numero dei consultori da eleggere, la Consulta viene nominata con Decreto dell'Amministratore, prescindendo dai requisiti di eleggibilità sopra indicati.

Ogni lista di candidati deve essere munita di un contrassegno figurato.

Altre disposizioni dell'Ordinanza n. 18 in esame riguardano la pubblicazione delle liste, le formalità da seguire nella votazione e nello scrutinio e le sanzioni penali.

75. Il Residente o Vice Residente (4) può richiedere il parere della Consulta municipale su tutti gli affari interessanti la circolazione municipale.

Il parere della Consulta, ai sensi dell'O.A. n. 4 del 12 febbraio 1953, deve sempre essere udito sulle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) variazioni al bilancio preventivo durante l'esercizio;
- c) regolamento concernente i servizi e le istituzioni municipali;
- d) spese vincolanti il bilancio oltre un anno;
- e) alienazioni e concessioni di immobili e alienazione di fondi pubblici;
- f) costituzione di servitù ed altri diritti reali;
- g) locazione e conduzione di immobili per oltre un anno;
- h) investimento di denaro di importo superiore a So. 1000;
- i) stipulazione di mutui;
- l) istituzione di imposte e tasse;
- m) liti attive e passive e transazioni per un valore superiore a So. 1000;
- n) progetti di nuove opere e manutenzione d'importo, rispettivamente, superiore a So. 3.000 e So. 1.500;

(4) Tutto quanto si dice nel testo relativamente al Residente o al Vice-Residente s'intende anche riferito al Commissario per il Municipio di Mogadiscio.

o) schemi di contratti d'appalto di lavori e di forniture d'importo superiore a So. 2.000;

p) esecuzione in economia di lavori d'importo superiore a Somali 500;

q) schemi di contratti di concessione di servizi pubblici;

r) piani regolatori.

Il parere della Consulta deve essere anche sentito per la fissazione dei prezzi al minuto di merci e servizi di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali (O.A. n. 6 del 10 marzo 1953).

Il parere è puramente consultivo e non vincolante: tuttavia, qualora il Residente o il Vice Residente non si uniformi al parere della Consulta deve far risultare tale circostanza nel verbale di deliberazione.

76. Le deliberazioni del Residente o del Vice-Residente sono sottoposte alla approvazione del Commissario regionale. Quelle concernenti materie per le quali debba essere udito il parere della Consulta devono essere corredate da tale parere. Non sono soggette all'approvazione del Commissario regionale le deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le prescritte approvazioni e quelle che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio.

Qualora il Commissario regionale ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi di legittimità o di merito, ne informa il Residente o il Vice-Residente, indicandone le ragioni.

Il Commissario regionale deve dare o negare l'approvazione entro trenta giorni da quello in cui le deliberazioni sono state inviate. Trascorso tale termine senza che egli abbia interloquito, le deliberazioni diventano esecutive, salvo che non sia richiesta altra speciale approvazione, autorizzazione o parere. È in facoltà del Commissario regionale di richiedere, quando lo ritenga opportuno, anche la trasmissione delle deliberazioni relative alla semplice esecuzione di provvedimenti già adottati.

Sono sottoposte all'approvazione dell'Amministratore le deliberazioni sulle materie per le quali deve essere sentito il parere della Consulta indicate nelle lettere a), b), c), d), e), i), l), q), r) del precedente paragrafo 75. Tali deliberazioni sono inviate all'Amministratore per il tramite del Commissario regionale che le rimette, munite del proprio parere, alla Direzione affari interni. Qualora l'Amministratore ritenga che una deliberazione non possa essere approvata per motivi

di legittimità o di merito, ne informa il Residente o il Vice-Residente per il tramite del Commissario regionale, indicandone le ragioni.

Le deliberazioni, soggette alla approvazione del Comitato regionale o dell'Amministratore, non diventano esecutive se non dopo che sia intervenuta l'approvazione stessa.

I contratti non sono esecutivi senza il visto del Commissario regionale, il quale deve accertarsi che essi siano conformi alle relative deliberazioni rese esecutive ed ai relativi progetti approvati. Qualora, per gravi motivi di interesse dell'Amministrazione municipale o per altri gravi motivi di interesse pubblico, il Commissario regionale ritenga che i contratti non debbano aver corso, quantunque riconosciuti regolari, ne informa l'Amministratore; questi può, in tali casi, disporre che l'esecutorietà del contratto sia negata.

Contro i provvedimenti del Residente o del Vice-Residente è ammesso ricorso al Commissario regionale; contro i provvedimenti e le decisioni del Commissario regionale è ammesso ricorso all'Amministratore, il quale decide definitivamente. I ricorsi debbono essere presentati nel termine di giorni quarantacinque (trenta per Mogadiscio) dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre o dalla pubblicazione, quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

L'Amministratore può in qualunque tempo, in seguito a ricorso o denuncia o di propria iniziativa, dichiarare la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni del Residente o del Vice-Residente viziati da incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o di regolamento generale e speciale o che siano manifestamente contrari al pubblico interesse.

77. In stretta relazione al censimento generale delle popolazioni disposto con O.A. n. 17 del 30 ottobre 1952, sono stati istituiti presso ogni Amministrazione municipale i servizi di stato civile ed anagrafe, cui i Cadi devono anche comunicare le notizie relative ai matrimoni celebrati ed ai divorzi pronunciati (O.A. n. 5 del 24 febbraio 1953).

Con D.A. n. 22 del 25 febbraio 1953 sono state approvate le relative norme regolamentari (5); e con DD.A. n. 23 del 25 febbraio 1953,

(5) Per i cittadini italiani e assimilati si osservano le norme del Regolamento per lo stato civile italiano, reso applicabile in Somalia dall'art. 54 del R.D.L. 1 giugno 1936, n. 1019.



n. 121 del 5 agosto 1953, n. 127 del 24 agosto 1953, n. 146 del 16 settembre 1953 e n. 196 del 31 dicembre 1953 è stata data attuazione ai provvedimenti predetti. E da porre in relazione con tali provvedimenti l'istituzione della carta d'identità, di cui devono essere in possesso tutte le persone di sesso maschile di età superiore ai 15 anni, residenti nelle circoscrizioni municipali del Territorio (O.A. n. 24 del 30 dicembre 1953).

## CAPITOLO XI LE FORZE ARMATE

SOMMARIO: 78. *Il Corpo di sicurezza della Somalia.* — 79. *Il Corpo di polizia.*  
— 80. *Le Guardie di Residenza o « Italo ».*

**78.** L'art. 6 dell'*Accordo* prevede che l'Autorità incaricata dall'amministrazione della Somalia possa mantenere le forze di polizia e chiamare sotto le armi i contingenti di volontari necessari al mantenimento della pace e dell'ordine interno nel Territorio. È noto altresì che per le questioni relative alla difesa del Territorio l'Italia deve riferire al Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'O.N.U. (art. 6 dell'*Allegato*), mentre a sua volta l'Amministratore provvede alla organizzazione militare mediante propri Decreti, previamente approvati dal Ministro per gli Affari esteri di concerto con quello per la Difesa (art. 10, 1° comma, del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357). Lo stesso Amministratore ha il comando delle Forze armate ed ha alle sue immediate dipendenze il Comandante militare, nominato con Decreto del Ministro per gli Affari esteri di concerto con quello per la Difesa (art. 10, 2° comma del D.P.R. n. 2357/1952).

Le Forze militari della Somalia, ridotte al minimo indispensabile (v. nota al par. 40), sono raggruppate in un organismo denominato « Corpo di sicurezza della Somalia », che comprende forze militari terrestri, forze della marina militare e forze dell'Aeronautica.

La ripartizione delle Forze del Corpo di sicurezza risulta dal seguente grafico (D.A. n. 160 del 30 giugno 1953) (1):

---

(1) Ci sembra, tuttavia, che inesattamente l'art. 3 di tale Decreto abbia compreso il Comando del Corpo di sicurezza nella ripartizione delle forze militari terrestri, se è vero, come risulta dallo stesso Decreto, che da tale Comando dipendono anche le forze dell'Aeronautica e della Marina militare. Nel grafico abbiamo tuttavia seguito le norme del Decreto, anche se con poca convinzione.

A M M I N I S T R A T O R E  
—  
C O M A N D A N T E M I L I T A R E

FORZE MILITARI TERRESTRI   COMANDO DEL CORPO DI SICUREZZA (1)	Comando Deposito  Compagnia carri armati nazionale  Squadrone cavalleria blindata nazionale  Compagnia mista del genio  Centro addestramento militari somali  Tre battaglioni somali  Una Compagnia di Polizia militare somala  Una Compagnia presidiaria somala  Una Sezione artiglieria da posizione somala  Un Autoreparto misto  Servizi Sanità e Commissariato  Sezione affari finanziari militari presso l'AFIS  Tribunale Militare  Officina riparazioni automobilist.-artiglieria-genio (O.R.A.A.G.)
FORZE DELL'AERONAUTICA   COMANDO AERONAUTICA	Reparto operazioni  Reparto tecnico  Reparto logistico
FORZE DELLA MARINA (2)	

(1) Il Comando è retto da un colonnello dell'Esercito: in via d'eccezione e temporaneamente può essere retto da un Generale di brigata. Abbiamo già visto (par. 22) che nei confronti del personale militare l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti ai Comandanti territoriali di Corpo d'armata (art. 3 del D.P.R. n. 2359 - 1952).  
(2) Per la Marina militare si provvederà con altro decreto dell'Amministratore, sinora non emanato. Alla Marina sono affidati anche i servizi di collegamento radio con l'interno e con l'estero.

Le unità denominate « nazionali » sono composte esclusivamente di nazionali; quelle denominate « somale » sono composte di autoctoni inquadrati da nazionali, ma destinate gradualmente ad essere composte esclusivamente da autoctoni; quelle denominate « miste » sono composte da autoctoni e nazionali, ma destinate, gradualmente, ad essere composte esclusivamente da autoctoni. Agli ufficiali e sottufficiali nazionali si applicano le norme del proprio stato giuridico originario e quelle contenute nel D.P.R. n. 2359/1952, che abbiamo già esaminate trattando del personale civile nei par. 59-60-61.

L'organico complessivo del personale militare e civile delle Forze militari terrestri è il seguente:

A) *Elementi nazionali:*

Colonnello (o Generale di brigata) . . . . .	1
T. Colonnelli o Maggiori delle varie armi e corpi . . . . .	9
Maggiori o Capitani delle varie armi e corpi . . . . .	3
Capitani o Tenenti delle varie armi e corpi . . . . .	21
Tenenti o Sottotenenti delle varie armi e corpi . . . . .	33
Cappellano Militare (Tenente o Capitano) . . . . .	1
Funzionari o impiegati civili di ruolo . . . . .	6
Marescialli delle varie armi e corpi . . . . .	15
Sergenti maggiori o Marescialli delle varie armi e corpi . . . . .	25
Sergenti o Sergenti maggiori . . . . .	31
Truppa . . . . .	322

B) *Elementi somali:*

Sottotenenti o aspiranti ufficiali . . . . .	20
Marescialli . . . . .	55
Sergenti maggiori o sergenti . . . . .	172
Truppa . . . . .	1903

Già undici ufficiali somali, usciti dalle nostre scuole militari, hanno preso servizio.

Per favorire tale processo di somalizzazione funzionano:

a) un corso di applicazione per aspiranti ufficiali somali, destinato a migliorare la loro cultura generale e militare in vista delle ulteriori promozioni;

b) un corso di perfezionamento per sottufficiali somali, destinato a migliorare la loro cultura generale e tecnico-professionale ed a selezionare coloro che presentano idoneità a divenire ufficiali;

c) *corsi preparatori* che funzionano presso le unità per preparare elementi che posseggano le qualità necessarie per divenire sottufficiali;

d) *corsi per specialisti* (armieri, autisti, artificieri, meccanici, contabili, radiotelegrafisti ecc.);

e) *corsi elementari d'istruzione* per la truppa (sinora in numero di diciotto);

f) *un Collegio per figli di militari* che ha il fine di avviare i giovani alla carriera militare.

79. L'A.F.I.S. dispone anche di un *Corpo di polizia*, che dipende dalla Direzione per gli Affari Interni ed adempie a compiti di polizia amministrativa e giudiziaria.

Il Corpo è così organizzato:

Comando del Corpo di polizia	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Compagnie} \\ \text{territoriali} \\ \\ \text{Sezione volante} \\ \\ \text{Distaccamento mobile di polizia} \\ \\ \text{Scuola di polizia} \end{array} \right\}$	Posti	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Stazioni} \\ \text{e posti fissi} \end{array} \right\}$

Il suo organico è al presente:

Comandante . . . . .	1
Ispettori Capi . . . . .	6
Ispettori . . . . .	17
Sotto-Ispettori . . . . .	39
Sergenti maggiori . . . . .	83
Sergenti . . . . .	125
Agenti di I classe . . . . .	198
Agenti ordinari . . . . .	1483

Il reclutamento è volontario.

Il Corpo è stato inizialmente inquadrato da ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, il cui numero si va tuttavia riducendo man mano che si rende possibile la loro sostituzione con elementi autoctoni.

A tal fine otto aspiranti ufficiali somali, dopo aver frequentato un primo corso a Mogadiscio e la Scuola centrale dei Carabinieri di Firenze, seguono a Roma un corso di perfezionamento di un anno. Tale sistema diventerà normale per la formazione degli ufficiali del

Corpo. Altri 48 Corsi speciali (36 di istruzione generale e 12 di specializzazione) hanno luogo in Somalia per la preparazione dei sottufficiali e degli agenti. Più della metà dei 64 Comandi esistenti nel Territorio sono già affidati a sottufficiali somali.

80. Alle dirette dipendenze dei Residenti si trova un Corpo speciale di Guardie di Residenza detti « Ilalo », con reclutamento volontario, che garantisce l'ordine pubblico nei centri rurali e sulle piste e carovaniere interne, controllando gli spostamenti delle tribù nomadi, i pascoli, i pozzi e gli abbeveratoi. Il Corpo comprende attualmente 1495 unità tra agenti e graduati.

Funziona anche un ridotto Corpo di guardie carcerarie, composto di un Direttore, funzionario del Ministero di grazia e giustizia, 2 sottufficiali degli agenti carcerari, 3 agenti carcerari, 15 ispettori e sottospettrici somali, 21 capi guardie e 153 guardie carcerarie somali.

## CAPITOLO XII

### L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

SOMMARIO: 81. *Le norme vigenti.* — 82. *L'ordinamento giudiziario per gli autoctoni e assimilati.* — 83. *L'ordinamento giuridico per i cittadini italiani e assimilati.* — 84. *Il prossimo ordinamento giudiziario e la Corte di giustizia.* — 85. *L'ordinamento del notariato.*

**81.** Abbiamo già esaminato nel par. 13 quali siano le norme di diritto civile e penale, sostanziale e processuale, vigenti in Somalia, con le modifiche e le integrazioni apportatevi delle Ordinanze dell'Amministratore. Dobbiamo ora descrivere l'Ordinamento giudiziario vigente nel territorio. La sua struttura fondamentale, in attesa del nuovo Ordinamento previsto dall'art. 14 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357, è ancora quella segnata dal R.D. 20 giugno 1935 n. 1638 (1), cui tuttavia sono state apportate dall'Amministratore, nella pienezza della sua funzione legislativa, modifiche essenziali allo scopo di adeguarlo sin d'ora ai principi segnati dall'art. 7 dell'*Allegato* ed in particolare per conseguire gradualmente la piena indipendenza dell'ordine giudiziario, ivi sancita, in omaggio al principio costituzionale della divisione dei poteri. Nel passato, infatti, le funzioni giurisdizionali nelle sedi periferiche, soprattutto per economia di personale, erano affidate dalla legge agli stessi funzionari del ruolo di Governo (Commissari e Residenti). È inevitabile che, avviandosi la Somalia a diventare uno Stato pienamente sovrano, il sistema giudiziario debba essere organizzato su basi che garantiscano l'indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo. Fin d'ora i Magistrati italiani destinati a prestare servizio in Somalia con funzioni proprie dell'Ordine giudicante od inquirente godono dal punto di vista disciplinare di tutte le garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato italiano, e non possono senza il

---

(1) La nuova tariffa delle spese e dei diritti di giustizia è stata approvata con D.A. n. 70 del 29 giugno 1951.

loro consenso essere rimpatriati prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni (art. 20 del D.P.R. n. 2359/1952). I Cadi autoctoni sono reclutati in seguito a concorso e non possono essere trasferiti da una sede all'altra se non con il loro consenso o solamente per gravi motivi disciplinari e, in ogni caso, con il parere favorevole del Capo dei Cadi.

**82.** Per i Somali (e per gli stranieri che abbiano uguale od analogo statuto personale) giudicano secondo la rispettiva competenza:

*Il Cadi:* giudice unico civile e penale di 1° grado. Egli esercita anche funzioni di stato civile (vedi par. 77) e notarili, trasmettendo rispettivamente gli atti all'Amministrazione municipale ed al Residente. Contro le sentenze del Cadi è ammesso appello al tribunale dei Cadi. I Residenti provvedono alla esecuzione delle sentenze emesse dai Cadi in 1° grado e divenute esecutive (art. 10, 2° comma O.A. n. 7 del 22 aprile 1953). I Cadi sono nominati dall'Amministratore ed appartengono ad apposito ruolo cui accedono per esami.

*Il tribunale dei Cadi* in secondo grado. Esso è composto dal Cadi del Capoluogo e da altri due Cadi o Notabili in materia civile; dal Giudice regionale, che lo presiede, e da due Cadi o Notabili in materia penale. Qualora si tratti di questioni concernenti il diritto consuetudinario il Giudice regionale può chiamare a far parte del tribunale anche due Cadi stipendiati della tribù. Contro le sentenze del tribunale dei Cadi è dato ricorso all'Amministratore.

*Il Residente:* giudice unico di 1° grado nelle controversie civili in cui siano attori o convenuti Somali o assimilati quando vi siano interessati cittadini italiani o stranieri. Ha la competenza del Conciliatore per le cause di valore sino a L. 10.000 o So. 100 (2). Le sue sentenze, quando l'interesse in causa superi per valore le L. 2.000 o So. 20, sono appellabili al Giudice regionale.

*Il Giudice regionale:* giudice unico di 1° e 2° grado civile e penale (3). In materia civile conosce in prima istanza delle controversie

(2) Così modificato dall'art. 4 dell'O.A. n. 7 del 12 aprile 1950.

(3) L'istituzione del Giudice regionale in ogni capoluogo di Commissariato, con l'O.A. n. 7 del 22 maggio 1953, è sinora la novità più importante apportata nell'ordinamento giudiziario dell'A.F.I.S. Il Giudice regionale è nominato con Decreto dell'Amministratore, sentito il parere del Giudice della Somalia. Egli è scelto fra i magistrati. In caso di mancanza del magistrato possono essere nominati Giudici regionali funzionari dipendenti dall'Amministrazione fiduciaria

il cui valore non ecceda le 100.000 lire o So. 100 (4) e così anche delle altre controversie demandate al pretore dalle leggi italiane in cui siano attori o convenuti somali o assimilati, quando vi siano interessati cittadini italiani e stranieri. In secondo grado decide contro le sentenze dei Residenti, nei casi già indicati.

In materia penale gli appartiene la cognizione di tutte le contravvenzioni e dei delitti che non siano di competenza della Corte d'assise o del Tribunale regionale, compresi nella sua competenza, e di quelli commessi da autoctoni in danno di cittadini italiani o stranieri assimilati, ed altresì dei delitti che non siano di competenza dello Corte d'assise o che non siano devoluti alla competenza del Tribunale militare, commessi da Somali militari o militarizzati o da Somali in servizio dell'amministrazione civile, ovvero commessi contro di essi da altri autoctoni ed assimilati, ed in genere dei delitti commessi da Somali ed assimilati che non siano di competenza del Cadi, della Corte d'assise e del Tribunale regionale.

Contro le sentenze del Giudice regionale, quando sia consentito, è ammesso appello al Giudice della Somalia.

*Il Tribunale regionale:* costituito dal Commissario regionale, che lo presiede, e da due assessori, uno italiano ed uno autoctono, nominati annualmente dall'Amministratore su proposta del Giudice della Somalia. Può essere aggiunto un Notabile autoctono con voto consultivo.

Alla cognizione del Tribunale regionale (art. 17 dell'Ordinamento

italiana in Somalia forniti di laurea in giurisprudenza. Qualora concorrano speciali ragioni di servizio le funzioni di Giudice regionale possono essere affidate anche a funzionari dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia laureati in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze politiche e sociali. Il Giudice regionale è indipendente. Pertanto i funzionari dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia che sono incaricati di esercitare le funzioni di Giudice regionale non possono, durante il periodo delle loro funzioni giudiziarie, essere addetti ad alcun ufficio amministrativo.

Spetta al rappresentante del Pubblico Ministero la vigilanza sugli uffici del Giudice regionale.

Il Giudice regionale esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni attribuite, dal vigente Ordinamento giudiziario, al Residente in materia penale, al Commissario regionale in materia civile e penale, ed esercita anche le funzioni di giudice di vigilanza, con possibilità di ricorso contro i Decreti, che pronuncia in tal veste, al Giudice della Somalia. Il Giudice regionale assume anche le funzioni di giudice tutelare nei casi previsti dalla legge.

(4) Così modificato dall'art. 4 dell'O.A. n. 7 del 12 aprile 1950.

giudiziario approvato con R.D. 20 giugno 1935 n. 1638, con la modifica apportata dall'art. 11 del O.A. n. 7 del 12 aprile 1950) sono devolute le controversie di carattere collettivo tra villaggi, tribù e « rer » allo scopo di esercitare abusivamente pretesi diritti di pascolo, di abbeverate e simili; il commercio degli schiavi; il contrabbando di armi e munizioni; gli atti di violenza contro reparti armati o corriere, carovane o altri mezzi di trasporto in servizio dell'amministrazione; i reati commessi dai Capi autoctoni od in loro danno nell'esercizio delle loro funzioni; la diffusione di notizie allarmanti ed il rifiuto ad ordini delle autorità.

Oltre le pene comuni detto Tribunale può applicare l'internamento, la confisca dei beni e la contribuzione collettiva.

Contro le sentenze del Tribunale regionale è ammesso ricorso all'Amministratore che può chiedere parere al Giudice della Somalia.

Il *Giudice della Somalia* (5), giudice unico civile e penale, con sede in Mogadiscio.

In materia civile conosce in prima istanza delle controversie il cui valore eccede le lire 100.000 o So. 100 (6) negli stessi casi già contemplati per il Giudice regionale. Contro le sue sentenze è ammesso appello alla Corte d'appello di Roma.

In secondo grado conosce degli appelli proposti contro le sentenze pronunciate in materia civile e penale dal Giudice regionale.

Per la competenza del Giudice della Somalia in materia di indennità per infortuni sul lavoro vedasi par. 116.

Una interessante innovazione — in deroga all'art. 67 del vigente Ordinamento — è stata introdotta dagli art. 6, 7, 8, 9 e 10 dell'O.A. n. 17 del 15 settembre 1951. Ai sensi di tali norme colui che richieda un'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività economiche contemplate nell'art. 2 della stessa Ordinanza (vedi par. 104), in

(5) Con D.A. n. 88 del 25 maggio 1953 l'organico dei magistrati italiani dell'ordine giudiziario destinati presso gli attuali uffici giudiziari dell'AFIS è stato stabilito come segue: un magistrato di Corte d'appello per le funzioni di Giudice della Somalia e due magistrati di tribunale per le funzioni di Vice-Giudice della Somalia o di rappresentante del P.M.

Il rappresentante del P.M. può delegare i Giudici regionali per atti di istruttoria da compiere fuori della propria sede. Per le località dove non ha sede il Giudice regionale e qualora concorrano speciali ragioni di urgenza, il rappresentante del P.M. può con motivato provvedimento delegare per atti di istruttoria anche i Residenti (art. 7 del O.A. n. 7 del 22 maggio 1953).

(6) Così modificato dall'art. 4 dell'O.A. n. 7 del 12 aprile 1950.

caso di diniego dell'autorizzazione stessa, e gli oppositori nel caso che questa venga concessa, possono proporre azione *civile* contro l'Amministrazione dinanzi al *Giudice della Somalia in funzione di Magistrato per le controversie economiche*. Il termine per proporre l'azione è di giorni 15 dalla data della pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale dell'A.F.I.S.

Il Magistrato per le controversie economiche nel corso dell'istruttoria può avvalersi dell'opera di esperti in questioni di carattere economico. Contro le sentenze del predetto Magistrato non è ammesso alcun gravame. Coloro che propongono tale azione sono tenuti a presentare ricevuta attestante il versamento alla Cancelleria del Giudice della Somalia della somma di So. 500 quale deposito cauzionale. In caso di soccombenza della parte ricorrente contro l'Amministrazione, la predetta somma viene versata all'erario.

In nessun caso però l'Amministrazione può essere convenuta per il risarcimento dei danni dipendenti dai provvedimenti da essa adottati in materia di autorizzazione per l'esercizio di attività economiche: ma l'Ordinanza subito soggiunge che, nel caso in cui venga dichiarata soccombente, l'Amministrazione è tenuta ad uniformarsi alla sentenza del Magistrato. Non nascondiamo la nostra perplessità di fronte al testo di tali norme, monche ed equivoche: non avendo il Magistrato ordinario il potere di annullare il provvedimento amministrativo nè di condannare la P.A. ad un « *facere* », ed essendo d'altra parte l'azione dell'interessato espressamente qualificata « *civile* » non è agevole scorgere quali effetti immediati, salvo la dichiarazione di illegittimità, possa produrre la sentenza del Magistrato, essendo anche escluso dalle disposizioni sopra riportate il risarcimento dei danni (che nel caso per il richiedente sarebbero « *de lucro captando* »).

Forse, oltre la rilevata oscurità ed incompletezza delle norme in esame, l'errore sta nell'aver qualificato *civile* l'azione, e nell'aver riprodotto l'ultima parte del 2° comma dell'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, poichè sembrerebbe che sia stato nelle intenzioni del legislatore somalo creare una vera giurisdizione amministrativa di annullamento, o addirittura una giurisdizione di merito, come risulterebbe anche dalle premesse dell'Ordinanza dove si riconosce che « contro le determinazioni dei competenti organi amministrativi, in sede di esame delle domande, debba essere riconosciuto agli interessati il diritto di adire un organo giudiziario appositamente istituito, in *parziale*

deroga dell'art. 67 del vigente Ordinamento giudiziario », e l'art. 67 riproduce in sostanza le norme contenute nel 1° e 2° comma, prima parte, art. 4 della citata legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, circa i limiti della pronuncia del Magistrato ordinario nei confronti dell'atto amministrativo.

La Corte d'assise, giudice collegiale penale di primo grado, con sede in Mogadiscio, è composta del Vice-Giudice della Somalia, che la presiede, e da sei assessori, di cui due autoctoni « onesti e probi », se uno degli imputati o degli offesi dal reato non è Somalo od assimilato; quattro assessori autoctoni se tutti gli imputati o gli offesi dal reato sono Somali od assimilati (7).

Appartiene alla Corte la cognizione di tutti i delitti che, secondo il Codice, sono di competenza della Corte d'assise, salvo i delitti di competenza del Tribunale regionale.

Gli assessori insieme col Presidente giudicano del fatto: spetta unicamente al Presidente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

La Corte d'assise d'appello (8), giudice collegiale penale di secondo grado, con sede in Mogadiscio, composta dal Giudice della Somalia, che la presiede, e da sei assessori, di cui o quattro autoctoni rispettivamente nei casi che abbiamo sopra indicati per la Corte d'assise. Gli assessori cittadini italiani debbono aver conseguito il diploma di scuola media superiore od altro titolo di studio equipollente.

Contro le sentenze della Corte d'assise d'appello è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione in Roma.

L'Amministratore può procedere d'ufficio alla revisione delle sentenze dei Cadi, dei Tribunali dei Cadi e dei Giudici regionali in materia di contravvenzioni e decide in secondo grado sui ricorsi proposti avverso le sentenze dei Tribunali dei Cadi e dei Tribunali regionali.

La Corte d'Appello di Roma decide in secondo grado sugli appelli proposti avverso le sentenze emesse in prima istanza dal Giudice della Somalia in materia civile per le controversie in cui siano interessati anche cittadini italiani od assimilati.

La Corte di Cassazione è competente in materia civile sui ricorsi relativi a controversie in cui siano interessati anche cittadini ita-

(7) Così modificata dall'art. 2 dell'O.A. n. 11 del 7 luglio 1952 e dal D.A. n. 144 del 30 settembre 1952.

(8) Istituita con la predetta O.A. n. 11 del 7 luglio 1952.

liani od assimilati nei casi indicati dalla legge; ed in materia penale contro le sentenze della Corte d'assise d'appello della Somalia.

Si è visto che per l'art. 9 dell'O.A. n. 7 del 12 aprile 1950, il quale riproduce il 2° comma dell'art. 50 della Legge organica per l'A.O.I., 1° giugno 1936 n. 1019, nei reati commessi da Somali o da stranieri ad essi giuridicamente equiparabili, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici e di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto, e, nei casi in cui sia comminata congiuntamente una pena detentiva ed una pena pecuniaria, applicare solamente la pena detentiva o quella pecuniaria. Con O.A. n. 54 del 14 agosto 1950 (mod. con O.A. n. 19 del 25 ottobre 1951) è stato disposto che in tutti i giudizi innanzi alla Corte d'Assise, al Giudice della Somalia ed al Tribunale regionale di Mogadiscio, nonché nei giudizi sui ricorsi in revisione avverso le sentenze dei Tribunali regionali, gli imputati debbano essere assistiti, qualora non abbiano nominato un difensore di fiducia, da difensori d'ufficio, scelti fra avvocati e procuratori iscritti nei rispettivi Albi e fra i praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi al Pretore. Nei giudizi dinanzi ai Giudici regionali ed ai Tribunali regionali delle circoscrizioni territoriali esterne gli imputati, se non abbiano nominato un difensore di fiducia, debbono essere assistiti da difensori d'ufficio scelti tra i funzionari dei ruoli amministrativi e tecnici — esclusi i Commissari regionali, i Residenti ed il personale addetto a funzioni giudiziarie e di cancelleria —, tra gli ufficiali del Corpo di sicurezza — ad eccezione degli appartenenti al Corpo di polizia — e tra persone che, a giudizio del Giudice, abbiano attitudine e capacità ad assumere la difesa.

Ai sensi dell'art. 2 lettera f) dell'O.A. n. 22 del 23 novembre 1951, prima di adire l'Autorità giudiziaria per una controversia di lavoro è fatto obbligo alle parti di sottoporre le vertenze all'esame dell'Ufficio del Lavoro per un'amichevole composizione.

In materia civile, in virtù dell'art. 33 della citata legge organica n. 1019/1936, i Somali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece che quelle per essi vigenti.

**83.** Per i cittadini italiani, e per gli stranieri ad essi assimilati, giudicano secondo la rispettiva competenza:

Il Residente, giudice unico civile di primo grado con la competenza e coi gravami già indicati.

Il *Giudice Regionale*, giudice unico civile di primo e secondo grado, con la competenza e coi gravami già indicati; giudice penale di primo grado, oltre che per tutte le contravvenzioni, per i delitti commessi da cittadini italiani e stranieri devoluti in Italia alla competenza del Pretore.

Contro le sentenze del Giudice regionale, decise in prima istanza, è ammesso appello al Giudice della Somalia.

Il *Giudice della Somalia*, giudice unico civile di primo e secondo grado, con la competenza ed i gravami già indicati: giudice penale di primo grado per i delitti devoluti dal C.P.P. alla competenza del Tribunale; in secondo grado per le sentenze pronunciate dal Giudice regionale. Contro le sue sentenze decise in prima istanza è ammesso appello alla Corte di appello di Roma.

La *Corte di Assise*, giudice collegiale penale di primo grado, con la composizione e la competenza già indicate.

La *Corte d'assise d'appello*, giudice collegiale penale di secondo grado, con la composizione e la competenza già indicate.

L'*Amministratore* può procedere d'ufficio alla revisione delle sentenze pronunciate dal Giudice regionale in materia di contravvenzioni.

La *Corte d'appello di Roma* decide in secondo grado sugli appelli proposti avverso le sentenze emesse in prima istanza dal Giudice della Somalia in materia civile e penale.

La *Corte di Cassazione* è competente in materia civile nei casi indicati dalla legge; ed in materia penale sui ricorsi proposti avverso le sentenze della Corte d'assise d'appello della Somalia.

La competenza della Corte di Cassazione, così come quella del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in sede giurisdizionale (ved. par. 20) cesserà alla data in cui comincerà a funzionare la *Corte di giustizia* prevista nel nuovo Ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357 della quale parleremo nel successivo paragrafo. È da pensare che nel nuovo Ordinamento sarà anche assorbita la competenza della Corte d'appello di Roma.

L'*Amministratore* può concedere grazia e commutare le pene sia a favore dei somali che dei cittadini italiani ed assimilati (art. 11 D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357). Il provvedimento è adottato mediante suo decreto, sentito il parere del rappresentante del P.M. presso il Giudice della Somalia, ovvero del Procuratore militare,

qualora si tratti di condannati dal Tribunale militare della Somalia (art. 1, comma 2°, dell'O.A. n. 11 del 15 giugno 1951).

84. L'art. 14 del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357 prevede che il nuovo Ordinamento giudiziario sarà istituito con Ordinanza dell'Amministratore (dichiarazione superflua, perchè tale facoltà già rientrava nei pieni poteri legislativi dell'Amministratore) (9) in armonia con i principii stabiliti nell'art. 7 dell'*Allegato*, che così dispone:

« L'Autorità incaricata dell'Amministrazione prenderà le misure necessarie per l'istituzione di un sistema giudiziario che garantisca l'indipendenza assoluta del potere giudiziario e farà in modo che rappresentanti della popolazione autoctona siano progressivamente investiti di funzioni giudiziarie e che la competenza dei tribunali di prima istanza venga gradualmente estesa ».

Il medesimo art. 14 del D.P.R. n. 2357/1952 stabilisce che il nuovo Ordinamento preveda:

1) l'istituzione di una *Corte di giustizia*, allo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione;

2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che abbiano per oggetto interessi legittimi di individui e di enti;

3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi di conto, di responsabilità e di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe. Si è visto (par. 55) che la presidenza di questa Sezione è attribuita al Magistrato ai conti dalla seconda parte dell'art. 8 del D.P.R. n. 2358/1952;

4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.

Come vedesi la Corte di giustizia della Somalia assolverà a tutte le funzioni che in Italia sono devolute alla Corte di cassazione ed, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti (10).

(9) Con D.A. n. 110 del 13 luglio 1953 è stata istituita per lo studio del nuovo Ordinamento un'apposita Commissione, alla quale partecipano anche il Capo del Cadi della Somalia ed il Decano del Cadi.

(10) Perciò dalle premesse del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2357 risulta che



Il Presidente della Corte di giustizia (art. 15 del D.P.R. numero 2357/1952) è nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte d'appello, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli Affari esteri di concerto con quello di Grazia e Giustizia.

**85.** Con O.A. n. 5 del 31 marzo 1952 si è disposto che alla nomina a notaio della Somalia, ai sensi dell'art. 143 del vigente Ordinamento giudiziario, venga provveduto mediante concorso da bandirsi con Decreto dell'Amministratore, nel quale sono stabilite le relative modalità anche per quanto riguarda la pratica notarile. A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per ottenere la nomina a notaio della Somalia è necessario avere compiuto il ventunesimo anno di età, essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurata ed essere fornito di laurea in giurisprudenza.

La tariffa dei diritti di notariato è stata approvata con D.A. numero 65 del 29 giugno 1951.

---

è stato « udito il parere della Corte dei Conti a Sezioni riunite ». Dovevasi pertanto udire anche il parere del Consiglio di Stato.

In materia di pensioni del personale di ruolo dello Stato italiano destinato o comandato a prestar servizio in Somalia ai sensi del D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2359 riteniamo che continuerà la competenza della Corte dei conti anche dopo l'istituzione della Sezione speciale della *Corte di Giustizia* della Somalia di cui al n. 3 nel testo. Per chiarezza sarebbe, tuttavia, stato opportuno stabilirlo espressamente nell'art. 14 del D.P.R. n. 2357/1952. Resterà naturalmente ferma la competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato per i provvedimenti amministrativi relativi alla Somalia emanati dalle Autorità centrali dello Stato italiano risiedenti in Italia, anche se concernenti il personale di ruolo dislocato in Somalia.

### CAPITOLO XIII

## IL SISTEMA MONETARIO - IL COMMERCIO CON L'ESTERO CREDITO E BANCHE

SOMMARIO: 86. *L'istituzione della nuova moneta: il « Somalo ».* La « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia ». — 87. *La disciplina delle operazioni in cambi e dei rapporti commerciali con l'estero.* — 88. *La disciplina dei pagamenti con l'estero.* — 89. *Credito e banche.*

**86.** Già dopo il 1936 il Ministero dell'A.I. sostenne l'adozione per l'A.O.I. di una moneta speciale, che ebbe poi un contrastato principio di attuazione con i noti biglietti verdi della Banca d'Italia nei tagli da L. 1.000 e L. 500. I fini dell'Amministrazione fiduciaria imponevano di dotare il nuovo Stato somalo *in fieri* di una propria autonoma moneta, tenendo presenti gli usi della popolazione, gli scambi commerciali coi paesi vicini ed il fatto che durante l'occupazione inglese l'unità monetaria era costituita dallo scellino East-Africa di cui la parità-oro è di 0,124414 grammi d'oro fino.

Con O.A. n. 14 del 16 maggio 1950 fu quindi istituita una nuova moneta avente corso legale in Somalia col nome di « Somalo », e con la stessa parità oro e lo stesso valore di mercato dello scellino E.A. (1 Somalo = 87,50 lire italiane = 14 centesimi di dollaro U.S.A.).

La riserva legale ai sensi dell'art. 7 della citata ordinanza, si compone principalmente di valuta e titoli della zona della sterlina, di dollari U.S.A. e di lire italiane.

Le caratteristiche e le divisioni della nuova moneta furono stabilite con le O.O.A. n. 15 del 16 maggio 1950, n. 44 del 20 luglio 1950, n. 7 del 16 marzo 1951 e n. 61 del 7 giugno 1951.

Il « somalo » è metallico in lega d'argento al titolo del 250 per mille (come lo scellino E.A.), mentre la moneta divisionaria da 1, 5 e 10 centesimi è in bronzo. Si hanno pure biglietti da 100, 20, 10, 5 e 1 « Somalo ».

Con convenzione approvata con D.A. n. 19 del 18 maggio 1950 il privilegio esclusivo di fabbricazione e di emissione della moneta è

stato concesso alla « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », società per azioni con sede in Roma, col compenso di una commissione dello 0,40 % nelle operazioni monetarie effettuate tra la Somalia e l'estero. La Cassa opera in Somalia attraverso la succursale della Banca d'Italia in Mogadiscio.

87. La disciplina delle operazioni in cambi e di quanto altro si attiene ai rapporti commerciali con l'estero è data dal « Proclama » n. 4 del 18 febbraio 1949 e dall'O.A. n. 35 dell'8 giugno 1950, con le modifiche apportate dal D.A. n. 142 del 21 ottobre 1953 e dal D.A. n. 17 del 1 marzo 1954.

Ai sensi di tali disposizioni il controllo su dette operazioni si effettua dai seguenti organi:

1) la Direzione per lo sviluppo economico (vedi par. 25): essa regola il movimento delle valute, dei titoli, dei metalli preziosi e delle merci, rilasciando licenze d'importazione e di esportazione.

Alla Direzione S.E. devono essere denunciate, entro tre giorni, le importazioni di valuta estera. Le licenze sono accordate per sei mesi per i Paesi europei, U.S.A. ed Estremo Oriente; per quattro mesi per il Kenia, Zanzibar, Somalia inglese, Aden, Costa francese dei Somali, Etiopia e Paesi vicini.

2) La Cassa per la circolazione monetaria che accorda le valute necessarie al pagamento delle importazioni per le quali è stata accordata una licenza.

3) Il Conto di gestione valutaria, istituito presso la Filiale di Mogadiscio della Banca d'Italia e da essa amministrato, che tiene un conto giornaliero del movimento della valuta.

Tre banche sole (la Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli) sono autorizzate ad effettuare operazioni di cambio. Queste banche acquistano coi propri fondi in « Somali » le valute cedute dagli esportatori e provenienti da altre operazioni con l'estero o che sono conferite direttamente dal predetto Conto di gestione, e pongono a disposizione dei richiedenti le valute necessarie su presentazione dell'autorizzazione della Direzione S.E. In particolare la Filiale di Mogadiscio della Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri su disposizione e per conto dell'A.F.I.S.

Alle persone residenti in Somalia è consentito esportare dal Territorio una somma non superiore a 100 « Somali » in moneta.

88. I pagamenti tra l'Italia e la Somalia hanno luogo in « clearing » attraverso un conto in lire aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia al nome della filiale di Mogadiscio della medesima, agente per conto dell'A.F.I.S. — conto di gestione valutaria; (O.A. n. 56 del 1 settembre 1950 con le modifiche di cui alle O.O.A. n. 136 del 9 dicembre 1950 e n. 42 del 3 gennaio 1951). Attraverso tale conto sono regolati:

1) il prezzo delle merci somale previste per l'importazione in Italia e delle merci italiane previste per l'importazione in Somalia;

2) le spese accessorie al suddetto scambio di merci, quali i noli marittimi, le spese di trasporto, portuarie, di spedizione e di assicurazione, le commissioni ecc.;

3) le somme destinate al fabbisogno dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

4) le rimesse dei cittadini Italiani residenti in Somalia alle loro famiglie in Italia, a titolo di mantenimento o di risparmio;

5) i saldi dei conti aperti tra l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica Italiana e la Direzione dei servizi postali e di Telecomunicazioni in Somalia;

6) spese di rappresentanza;

7) spese di riparazione, di officina e di trasformazione;

8) salari, onorari ecc.;

9) spese di viaggio;

10) spese di mantenimento, di sussistenza, di ospedale e di studio;

11) proventi di servizi pubblici (imposte e ammende);

12) assicurazioni diverse e riassicurazioni;

13) utili delle Compagnie di navigazione marittima e aerea e delle Compagnie di autotrasporti;

14) quote di associazioni e abbonamenti;

15) *redevances*, diritti di brevetti, licenze, marchi di fabbrica e diritti di autore;

16) diritti di sfruttamento di pellicole;

17) spese di pubblicità;

18) spese relative alla partecipazione alle Fiere;

19) partecipazioni delle succursali alle spese di gestione delle sedi centrali;

20) pagamenti per le spese di gestione;

21) pagamenti ad artisti e sportivi;

22) rimesse emigranti;

23) utili conseguiti nelle partecipazioni in aziende da parte di società commerciali;

24) utili derivanti da gestione di imprese;

25) altri pagamenti che possono essere ammessi d'intesa tra le competenti autorità in Italia e in Somalia.

I pagamenti di natura commerciale con la zona della sterlina sono regolati dall'accordo italo-britannico firmato a Roma il 2 dicembre 1950: quelli con i Paesi europei membri dell'Unione europea dei pagamenti sono effettuati col sistema del doppio « clearing »: *clearing* Somalia-Italia e *clearing* Italia-U.E.P.

Sono altresì stati estesi alla Somalia gli accordi commerciali stipulati dall'Italia negli anni 1950, 1951 e 1952 coi seguenti Paesi: Francia, Norvegia, Spagna, Germania occidentale, Olanda, Austria, Egitto, Pakistan, Iraq, Svezia, Turchia, Colombia ed Indonesia.

**89.** Il credito bancario è ancora regolato dalle norme del R.D. 20 luglio 1938 n. 1485.

La Banca d'Italia effettua soltanto operazioni di controllo sulle altre Banche per le quali esercita anche il risconto, funziona da Tesoreria dell'A.F.I.S. e amministra la « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia ».

Il Banco di Roma ed il Banco di Napoli attendono a tutte le operazioni normali di credito commerciale, industriale ed agricolo. Il credito commerciale è accordato, secondo l'uso, a breve termine ad un tasso stabilito da un cartello tra le due Banche. Il credito agrario è a breve e medio termine (D.M. 11 ottobre 1930; RR.DD. 7 marzo 1933 n. 452; 17 marzo 1938 n. 452 e 21 luglio 1938 n. 1640). Sono state ammesse a beneficiare di tali operazioni anche le società e le imprese cooperative fra agricoltori in qualsiasi forma costituite, ancorchè non proprietarie o concessionarie di terreni, ed altresì gli affittuari ed i conduttori a qualsiasi titolo (D.A. n. 55 del 4 maggio 1951).

Riteniamo ancora in vigore, *mutatis mutandis*, il R.D.L. 2 dicembre 1937 n. 2230 sul credito peschereccio e la legge 6 luglio 1939 n. 1078 sul credito edilizio.

Con O.A. n. 3 del 22 febbraio 1954 si è istituito l'Ente di diritto pubblico « Credito somalo », avente personalità giuridica propria, con sede legale ed amministrativa in Mogadiscio. L'Ente è sottoposto alla vigilanza dell'A.F.I.S., secondo le modalità stabilite nella stessa Ordinanza e nello statuto da approvarsi con decreto dell'Amministratore.

L'Ente ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del Territorio, esercitando il credito a favore dell'agricoltura e della zootecnia, della piccola industria e dell'artigianato, sia nei riguardi dell'impianto e dello sviluppo di tali attività, che nei riguardi della produzione del commercio e della esportazione dei prodotti. I prestiti non possono avere durata superiore ai cinque anni. I prestiti accordati alle imprese agricole hanno privilegio sui frutti pendenti. Questo privilegio segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia ed ha la precedenza sui privilegi speciali previsti dalle vigenti leggi. A tutte le operazioni del « Credito somalo » sono concesse speciali esenzioni e facilitazioni fiscali (ved. par. 52).

Eccetto la raccolta dei depositi fiduciari per qualsiasi titolo, e sotto qualsiasi forma, l'Ente può effettuare tutte le operazioni di Banca che non abbiano carattere di speculazione: può inoltre gestire l'ammasso ed il collocamento dei cereali e di altri prodotti somali, con le modalità che sono stabilite nell'apposito regolamento da approvarsi con decreto dell'Amministratore, e procedere anche alla costruzione di magazzini per la conservazione dei prodotti medesimi. Per il raggiungimento delle sue finalità il « Credito somalo » può avvalersi di ogni mezzo opportuno, ivi compresa l'eventuale partecipazione in Somalia ad imprese aventi analoga finalità, e compiere operazioni immobiliari, previa autorizzazione dell'Amministratore da concedersi caso per caso: può anche, sempre con l'autorizzazione dell'A.F.I.S., emettere obbligazioni al portatore o nominative e contrarre prestiti interni ed esteri con Istituti bancari od altri enti privati finanziatori per il conseguimento delle sue finalità o per speciali operazioni di finanziamento di più vasta portata, connesse allo sviluppo economico e sociale del Territorio.

Il patrimonio dell'Ente è formato;

a) da un fondo di dotazione di So. 2.000.000 costituito dall'A.F.I.S.;

b) dal contributo a fondo perduto di So. 1.200.000 messo a disposizione dell'A.F.I.S. dalla Società azionaria concessionari agricoli (S.A.C.A.) e dalla Società agricoltori del Giuba (S.A.G.);

c) dall'avanzo netto, sia in natura che in numerario, della gestione del Servizio ammasso cereali, assegnato in via definitiva ed a titolo gratuito all'Ente;

d) dagli eventuali contributi concessi dall'A.F.I.S.;

e) dai beni immobili eventualmente assegnati in via definitiva

dall'A.F.I.S. all'Ente, a titolo gratuito, per l'esercizio della sua attività;

f) dalle donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro provento che possa pervenire all'Ente;

g) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio nella misura stabilita dallo statuto.

#### CAPITOLO XIV

### LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTI - AGRICOLTURA - CACCIA - PESCA - MINIERE - ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SOMMARIO: 90. *L'ordinamento dei lavori pubblici. L'albo degli appaltatori.* — 91. *Le espropriazioni per pubblica utilità.* — 92. *La disciplina delle locazioni degli immobili urbani.* — 93. *I servizi postali e delle telecomunicazioni.* — 94. *La disciplina dei trasporti.* — 95. *L'ordinamento fondiario.* — 96. *L'ordinamento delle concessioni agricole.* — 97. *L'Azienda monopolio banane.* — 98. *La disciplina della cotonicoltura.* — 99. *I servizi zooprofilattici.* — 100. *Il regime delle acque e il regime forestale.* — 101. *L'ordinamento della caccia.* — 102. *L'ordinamento della pesca.* — 103. *L'ordinamento minerario.* — 104. *La disciplina delle attività industriali e commerciali.* — 105. *Enti pubblici economici.* — 106. *La disciplina delle assicurazioni private.* — 107. *La disciplina dei prezzi.* — 108. *L'ordinamento dei brevetti industriali.*

90. L'Ordinamento dei lavori pubblici è ancora, *mutatis mutandis*, essenzialmente quello stabilito dal R.D. 21 marzo 1934 n. 1397, dal D.M. 8 settembre 1934 n. 231 che approva il « Capitolo generale di appalto per le OO.PP. », dal Regolamento approvato con D.M. 8 settembre 1934 n. 232 e dai RR.DD. 24 luglio 1936 n. 1653, 7 maggio 1937 n. 1254 e 23 dicembre 1937 n. 2514, da armonizzarsi tutti con le norme del nuovo Ordinamento amministrativo-contabile dell'A.F.I.S. in materia contrattuale, di cui abbiamo parlato nel paragrafo 38. Le modifiche più importanti al precedente Ordinamento sono state introdotte dall'O.A. n. 141 del 28 agosto 1953, che ha adeguato all'attuale situazione giuridica e monetaria del Territorio alcune disposizioni dei sopra citati decreti.

Particolari innovazioni sono state introdotte nella nomina dei collaudatori, per i lavori d'importo non superiore ai So. 10.000, per i quali ultimi, in luogo degli atti di cottimo, è previsto un « atto di obbligazione » ed un « conto finale » (ved. anche in proposito D.A.

n. 173 del 7 novembre 1953), ed infine con l'istituzione del *Comitato tecnico*, la cui competenza e composizione abbiamo esposto nel par. 32.

Con D.A. n. 52 del 30 aprile 1951, integrato dal D.A. n. 190 del 17 dicembre 1953, è stato istituito in Somalia l'*albo degli appaltatori*.

Sono previste sette categorie:

1 <sup>a</sup>	categoria per iscrizione sino all'importo di So.	15.000
2 <sup>a</sup>	» » » » » »	30.000
3 <sup>a</sup>	» » » » » »	50.000
4 <sup>a</sup>	» » » » » »	100.000
5 <sup>a</sup>	» » » » » »	300.000
6 <sup>a</sup>	» » » » » »	500.000
7 <sup>a</sup>	» » » ad importi illimitati.	

All'esame delle domande di iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti ed alle deliberazioni circa le sospensioni e cancellazioni provvede un apposito Comitato presieduto dal Segretario Generale dell'A.F.I.S.

**91.** Il principio contenuto nel punto 5° del 2° comma dell'art. 9 dell'*Allegato* (« *L'autorità incaricata dell'Amministrazione garantirà a tutti gli abitanti del Territorio... 5°) il diritto di proprietà, subordinatamente alle espropriazioni effettuate per ragioni di pubblica utilità, previo versamento di una giusta somma di indennizzo e secondo le disposizioni prescritte dalla legge*») trova già piena attuazione nelle precedenti norme emanate per la Somalia dal Governo italiano, nelle quali la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità è stabilita secondo il tradizionale rispetto del diritto di proprietà e con la procedura consueta del nostro ordinamento.

La disciplina di tale importante materia è contenuta nel R.D. 12 novembre 1936 n. 2239 e nel D.M. 25 marzo 1937, che hanno rispettivamente esteso alla Somalia le disposizioni dell'Ordinamento fondiario dell'Eritrea (art. 107-111) approvato con R.D. 7 febbraio 1926 n. 269 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità, e gli art. 59-63 del relativo Regolamento approvato con D.G. 9 luglio 1926 n. 4390.

L'occupazione temporanea di beni immobili necessari per l'esecuzione di lavori d'urgenza ed in caso di forza maggiore, come inondazioni, crolli di ponti ecc. è tuttora regolata dal D.G.G. n. 489 del 1 aprile 1940.

**92.** Con O.A. n. 31 del 9 giugno 1950 (mod. con O.A. n. 8 del 26 maggio 1951) erano state emanate disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti, i cui termini furono via via prorogati con le O.O.A. n. 8 del 26 maggio 1951 sopra citata, n. 24 del 25 novembre 1951, n. 20 del 25 novembre 1952 e n. 8 del 30 giugno 1953. Fu anche istituita un'apposita Commissione per la revisione delle pigioni e per l'equo fitto, composta dal Giudice della Somalia, presidente, da due ingegneri del Genio civile, da due rappresentanti dei conduttori, di cui uno autoctono, e da due rappresentanti dei locatori, di cui uno autoctono. Ma il regime vincolistico è stato poi abolito dall'O.A. numero 16 del 27 agosto 1953, la quale ha disposto che nei nei procedimenti per convalida di sfratto per finita locazione o per morosità si applicano le norme del codice di procedura civile, libro IV, titolo I, capo II art. da 657 a 669. Nei giudizi davanti al Cadi si seguono le norme del diritto islamitico. In detti procedimenti il giudice deve decidere con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

Il Giudice regionale, tenuto conto dei motivi dello sfratto e del turbamento economico arrecato al conduttore ed alla sua famiglia qualora lo sfratto dovesse essere immediato, può fissare un termine congruo per l'esecuzione dello sfratto stesso, che non può in ogni caso superare quattro mesi dalla data del provvedimento di convalida.

Qualora risulti che lo sfratto è stato intimato per il mancato accordo sul nuovo canone e che questo sia sproporzionato rispetto ai fitti correnti o possa produrre alterazioni sul mercato dei fitti, il Giudice regionale può, anziché dar corso allo sfratto, assunte, se del caso, opportune informazioni, fissare un canone equo e prorogare il contratto di locazione per una durata non superiore a quella indicata nel contratto scaduto ed in ogni caso non superiore ad un anno.

Nello stesso modo provvede il Cadi per le cause di sua competenza.

**93.** Per i servizi postali e delle telecomunicazioni si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. 27 febbraio 1936 n. 645.

La Somalia conta sette uffici centrali postali-telegrafici e diciannove secondari. Le tariffe vigenti sia per l'interno che per l'estero sono state stabilite dal D.A. n. 128 del 2 settembre 1953 (alcune varianti alle tariffe telegrafiche sono state introdotte dal D.A. n. 191 del 19 dicembre 1953). Con D.A. n. 60 del 1 giugno 1951 sono state

approvate le tariffe per gli impianti e le utenze dei telefoni e le relative norme regolamentari.

94. In materia di trasporti non si hanno notevoli innovazioni sull'ordinamento anteriore. Anche l'esercizio di tali attività, quando raggiunga una determinata ampiezza, è subordinato all'osservanza delle norme dell'O.A. n. 17 del 15 settembre 1951, che esponiamo al par. 104.

Per la circolazione di autoveicoli in genere (1) sono da ricordare il Proclama n. 25 del 1 dicembre 1941 dell'Autorità britannica di occupazione, il D.A. n. 38 del 18 marzo 1952, che detta disposizioni per il transito sulle piste e strade del Territorio durante il periodo delle piogge, l'O.A. n. 12 del 15 luglio 1952, che estende a tutto il Territorio la possibilità di estinguere il reato di contravvenzione alle norme che regolano la circolazione stradale mediante oblazione in via breve, ed il D.A. n. 137 del 13 novembre 1951, che contiene norme per disciplinare la guida degli autoveicoli a due ruote.

Funziona in Somalia il Pubblico Registro automobilistico.

95. Nel campo delle attività economiche in genere l'A.F.I.S. si avvale, oltre che dell'avviso del Consiglio consultivo e del Consiglio territoriale, anche del parere di un apposito organo collegiale tecnico, il *Consiglio economico*, di cui abbiamo parlato al par. 30 (2).

(1) Con O.O.A. n. 24 del 25 maggio 1950 e n. 21 del 9 dicembre 1952 si fa obbligo ai proprietari di autovetture in servizio pubblico di piazza o di rimessa e di autoveicoli adibiti a scuola-guida di assicurarsi contro la responsabilità civile per danni alle persone od alle cose.

(2) In conformità alle raccomandazioni che il Consiglio economico e sociale dell'ONU ha formulato nella risoluzione n. 222 (IX) del 15 agosto 1949 ed a quelle adottate dall'Assemblea generale dell'ONU nella risoluzione n. 439 (V) del 2 dicembre 1950 e dal Consiglio per l'amministrazione fiduciaria il 5 febbraio 1951 (319ª seduta), l'A.F.I.S., allo scopo di dare il massimo incremento all'economia del Territorio, ha concluso il 27 luglio 1951 un accordo di massima con l'O.N.U. e le Organizzazioni rappresentate nell'Ufficio di assistenza tecnica per far beneficiare la Somalia della assistenza di cui ha bisogno. Uguale assistenza è prestata dagli organi dell'ECA, della FAO e della M.S.A.

Particolare importanza ha la mozione votata ad unanimità dal Consiglio territoriale a chiusura della terza sessione, il 4 gennaio 1954. Eccone il testo:

*I Consiglieri territoriali:*

*convinti che per lo sviluppo economico della Somalia, nell'interesse del paese, è necessario l'apporto di ingenti capitali privati dall'estero;*

I principi stabiliti dagli art. 3 n. 2 e 14 dell'Accordo erano già stati spontaneamente osservati dall'Italia in tutta la legislazione precedente emanata sul regime fondiario nei suoi territori africani, dove i diritti delle popolazioni furono costantemente rispettati.

L'indicato art. 14 dice:

*« Allo scopo di favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni autoctone, l'Autorità incaricata dell'Amministrazione dovrà, per quanto riguarda la promulgazione delle leggi relative ai possedimenti terrieri o all'alienazione delle terre o altre risorse naturali, prendere in considerazione le leggi ed i costumi degli autoctoni, rispettare i loro diritti e salvaguardare i loro interessi, sia presenti che futuri.*

*L'Autorità incaricata dell'Amministrazione, senza il consenso, in ogni caso della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Territoriale previsto nell'Allegato, non permetterà l'acquisto, da parte di persone non autoctone, o di società o associazioni da esse controllate, di nessun diritto su terreni situati nel Territorio, a meno che si tratti di cessione in affitto per un periodo fissato dalla legge. Se si tratta di trasferimenti di proprietà di entità superiore a mille acri di terra coltivabile non autoctona od a società ed associazioni da esse controllate, l'Autorità incaricata dell'Amministrazione chiederà prima il parere del Consiglio consultivo e poi quello del Consiglio territoriale. Essa inserirà nel rapporto annuale al Consiglio di amministrazione fiduciaria una relazione dettagliata sullo stato dei trasferimenti di proprietà rispondenti a queste condizioni.*

*L'Autorità incaricata dell'Amministrazione vietterà l'acquisto da parte delle persone non autoctone o delle società ed associazioni da esse controllate di qualsiasi diritto su tutte le altre risorse naturali nel Territorio, a meno che si tratti di cessione in affitto per un periodo fissato dalla legge.*

*convinti altresì che è opportuno dare assicurazioni sulla sorte futura dei detti investimenti;*

*sicuri interpreti della volontà del Popolo somalo, danno, con la presente, la più formale e solenne assicurazione che qualsiasi iniziativa privata estera, che svolga la sua attività nel Territorio con investimento di capitali, sarà rispettata e tutelata ed avrà parità di trattamento con le iniziative autoctone, anche nel futuro assetto del Paese;*

*fanno voti perchè gli organi internazionali prendano atto e confermino quanto sopra;*

*saranno grati se l'A.F.I.S. vorrà dare opportuna diffusione al contenuto della presente mozione.*

Nessuna disposizione del presente articolo si applicherà ai terreni di costruzione situati nella zona municipale di Mogadiscio, di cui potrà essere disposto in conformità ai regolamenti stabiliti dalla legge ».

In attesa della promulgazione di un nuovo Ordinamento fondiario, per il cui studio con DD.A. n. 200 del 31 dicembre 1952, sentito il Consiglio territoriale, e n. 48 del 13 aprile 1953, è stata istituita apposita commissione composta di cinque funzionari, di due italiani membri del Consiglio territoriale e di sei somali designati dalle Assemblee regionali, uno per ogni Commissariato regionale, ancora si osservano in materia, *mutatis mutandis*, le seguenti norme:

R.D. 8 giugno 1911 n. 695 e relativo Regolamento approvato con D.G. 16 gennaio 1912 n. 815;

D.G. 30 gennaio 1921 n. 2622 bis;

D.G. 25 ottobre 1928 n. 706;

D.M. 25 marzo 1937 e R.D. 17 marzo 1938 n. 380, che estesero alla Somalia alcune norme dell'ordinamento fondiario dell'Eritrea;

D.G. 15 ottobre 1939 n. 16299, che costituì una zona di riserva per lo sviluppo dell'agricoltura e della pastorizia degli autoctoni nel territorio di Far Uamo o Desceck Uamo (Giuba).

**96.** L'ordinamento delle *concessioni agricole* è a sua volta contenuto nei seguenti provvedimenti normativi

R.D. 24 gennaio 1929 n. 226 e relativo Regolamento approvato con D.M. 22 ottobre 1929;

D.G. 21 giugno 1930 n. 8158;

D.M. 16 luglio 1931 s.n.;

Avviso dell'Autorità britannica di occupazione 21 aprile 1943 n. 61.

Dall'inizio della attività dell'A.F.I.S. — 1 aprile 1950 — non sono state più accordate altre concessioni agricole. Ai sensi delle citate disposizioni, dette concessioni si distinguevano in

a) concessioni con trasferimento della proprietà mediante il pagamento di un prezzo determinato, sotto la clausola risolutiva della messa in valore del fondo, secondo le disposizioni del relativo disciplinare;

b) concessioni perpetue con l'obbligo del pagamento di un canone annuo con facoltà di riscatto a valorizzazione effettuata mediante il pagamento di un determinato capitale, secondo le disposizioni del relativo disciplinare;

c) concessioni temporanee col pagamento di un canone annuo.

Naturalmente le norme citate seguitano a regolare le concessioni già in atto prima dell'entrata in funzione dell'A.F.I.S.

**97.** Cade qui acconcio ricordare, per l'importanza che ha nell'economia somala, il *Monopolio banane*, istituito con R.D.L. 2 dicembre 1935 n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 899, e R.D. 18 giugno 1936 n. 1508, R.D.L. 7 gennaio 1938 n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938 n. 2086, ed i cui servizi con la relativa Azienda sono stati attribuiti alla competenza del Ministero delle Finanze dall'art. 2 della legge 29 aprile 1953 n. 430 che ha soppresso il Ministero per l'Africa italiana.

**98.** L'altra coltura fondamentale, quella del *cotone* (3), è stata disciplinata dal D.A. 26 aprile 1951 n. 51 e specialmente ed ampiamente dall'O.A. n. 3 del 21 marzo 1952. Oltre le norme di natura tecnica, le forme di controllo e di assistenza e le sanzioni, presentano particolare interesse il Capo II, che si riferisce ai coltivatori in economia diretta, ed il Capo III che regola i contratti in compartecipazione.

Altrettanto fondamentale è l'O.A. n. 14 del 10 luglio 1953, che contiene norme atte a disciplinare l'attività degli sgranatoi di cotone, (subordinata ad autorizzazione da rilasciarsi dalla competente Direzione, sentita la Commissione di cui all'art. 4 dell'O.A. n. 17 del 15 settembre 1951, di cui al successivo par. 104), oltre che l'imballaggio, la classificazione della fibra, la marcatura delle balle, la conservazione e la disinfezione del seme. Tutte queste disposizioni sono intese a valorizzare la produzione somala del cotone attraverso la presentazione sui mercati di tipi omogenei e regolarmente selezionati. A tale scopo è anche stato istituito presso la locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, un albo di classificatori di cotone, la cui attuazione decorre dalla campagna cotonicola 1944-45, ai sensi del D.A. n. 189 del 17 dicembre 1953 (4).

(3) Poiché il presente volume è dedicato unicamente all'ordinamento giuridico dell'A.F.I.S., non possiamo ricordare le innumerevoli iniziative che in pratica sono state intraprese per lo sviluppo dell'agricoltura locale in ottemperanza del n. 2 dell'art. 3 dell'*Accordo*.

(4) Al par. 46 abbiamo ricordato le norme emanate in materia doganale per agevolare l'importazione di macchinari destinati all'agricoltura e l'esportazione del cotone e delle banane.

Il controllo fitopatologico è ancora regolato dal D.G. 14 agosto 1935 n. 10989 che, tra l'altro, ha esteso alla Somalia le norme della Convenzione internazionale per la protezione delle piante del 16 aprile 1929.

Con D.D.A. n. 157 del 1° ottobre 1951, n. 82 del 10 aprile 1953 e n. 137 del 4 settembre 1953 sono state impartite disposizioni per l'ammasso volontario del granoturco e della dura. Per quanto riguarda il credito agrario rinviamo al par. 89.

**99.** Com'è noto in Somalia funziona un regolare servizio veterinario (un ispettore, 10 veterinari e un centinaio di tecnici, in maggior parte somali) da cui dipende l'Istituto siero-vaccinogeno di Merca la cui attività zoo-profilattica si estende a tutto il Territorio con stazioni fisse e mobili. Le norme fondamentali in materia si ritrovano nel R.D. 20 marzo 1933 n. 702 e nel D.G. 20 novembre 1936 n. 12027. È stata anche impiantata un'azienda zootecnica sperimentale ad Ortacoi.

Con D.A. n. 139 del 29 settembre 1952 sono state approvate le nuove tariffe per le prestazioni veterinarie eseguite dagli organi dell'A.F.I.S., e con circolare n. 922.724 dell'8 ottobre 1952 sono state importate disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione veterinaria. Nell'O.A. n. 2 del 10 febbraio 1953 è contenuta la disciplina del commercio dei prodotti chemioterapici impiegati contro la tripanosi del bestiame.

Con D.A. n. 12 del 12 febbraio 1954 è stato istituito un corso per assistenti veterinari, di cui parliamo al par. 123 lettera z).

**100.** Il regime delle acque è regolato dagli art. 18-23 del D.M. 22 ottobre 1929 e dal D.G. 19 novembre 1933 n. 9900.

Il regime forestale è regolato dal D.G. 7 settembre 1936 n. 11865 e dal « Proclama » dell'Autorità britannica n. 6 del 21 giugno 1944.

**101.** Dopo aver disciplinato vari tipi di caccia, in protezione di determinate specie di animali, con varie Ordinanze e Decreti, l'A. F.I.S. ha emanato un completo *Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio* con O.A. n. 26 del 6 dicembre 1951 (di complessivi 52 articoli e 3 allegati), che abroga e sostituisce tutte le norme vigenti in precedenza ed in particolare il D.G.G. 17 maggio 1938 n. 609 e successive modificazioni, il Proclama n. 7 del 5 agosto 1947 e l'Avviso n. 120 del 25 agosto 1947 e successive modificazioni.

La caccia può essere esercitata solamente da chi sia munito di licenza e con l'uso delle armi lunghe da fuoco a canna liscia oppure rigata, escluse le armi da guerra. Non è ammesso l'uso di carabine a ripetizione interamente automatiche; è invece consentito l'uso della carabina calibro 22. La detenzione ed il porto delle armi lunghe da fuoco per uso di caccia sono regolati dalle speciali disposizioni di polizia.

È consentita l'uccisione e la cattura senza limitazione di numero e subordinatamente alle particolari disposizioni dell'Amministrazione degli animali che non siano contemplati nell'Ordinamento.

Le licenze di caccia sono di quattro tipi:

1) *licenza tipo A*: dà facoltà di uccidere gli animali compresi nelle classi 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, indicate nell'allegato B, con le limitazioni di numero ivi previste. Tuttavia la caccia agli elefanti, alle giraffe, ai rinoceronti, agli struzzi, agli ippopotami, alle zebre, ai bufali, ai leopardi ed ai ghepardi resta subordinata al pagamento dei diritti supplementari previsti nell'allegato C dell'Ordinamento.

2) *licenza tipo B*: consente l'uccisione degli animali compresi nelle classi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, indicate nell'allegato B, con le limitazioni di numero ivi previste.

3) *Licenza tipo C*: consente l'uccisione degli animali compresi nella classe 4<sup>a</sup>, indicata nell'allegato B.

4) *Licenza temporanea tipo D* per visitatori: consente l'uccisione delle stesse specie e numero di animali stabiliti per la licenza tipo A.

Le licenze di caccia di qualsiasi tipo sono rilasciate dai Residenti.

L'Amministrazione può concedere in via eccezionale, e con determinate condizioni, speciali permessi di uccidere o catturare animali di qualsiasi specie.

La cattura di animali vivi, normalmente esclusi quelli indicati nella classe 1<sup>a</sup> dell'Allegato B, è consentita ai possessori di speciale autorizzazione rilasciata dall'Amministratore con modalità da determinare. È vietata la caccia con qualsiasi specie di trappole, trabocchetti, lacci, reti, sostanze venefiche ed inebrianti, tranne che per gli animali nocivi o feroci, ma con particolari limitazioni.

È pure vietato raccogliere o danneggiare uova di struzzo e cacciare la femmina degli animali pregiati in quanto possono essere riconosciute, uccidere ippopotami in acqua ed elefanti maschi la cui zanna non raggiunga il peso minimo di kg. 7,500 ed in genere qualsiasi specie di animali allo stato non adulto.



Sono poi istituite apposite zone di protezione della selvaggina stanziale sotto forma di « bandite naturali integrali », di « riserve assolute », di « riserve semplici », di « riserve parziali », e di « riserve temporanee ».

**102.** Anche le norme dell'*Ordinamento della pesca in Somalia*, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1410, sono state abrogate e sostituite con quelle emanate con O.A. n. 15 del 5 settembre 1951 di complessivi 24 articoli.

A mente di tali disposizioni, nelle acque della Somalia l'esercizio della grande pesca e degli allevamenti non temporanei di pesci e di altri animali acquatici su tratti di spiaggia o in acque demaniali o di mare territoriale è consentito solo a coloro che detengano la relativa concessione, la quale viene accordata senza diritti di esclusività con Decreto dell'Amministratore, per un periodo non superiore ai nove anni, salvo proroga per uguale periodo a giudizio insindacabile dell'Amministratore. Per grande pesca s'intende:

a) la pesca esercitata esclusivamente con impianti fissi o con rete da posta per la cattura di pesci di grosso taglio;

b) la pesca a strascico esercitata al largo con mezzi meccanici (piroscafi o motopescherecci di notevole tonnellaggio).

Per l'esercizio delle altre attività peschereccio nel mare territoriale, ivi compresa la pesca della madreperla e delle altre conchiglie sfruttabili industrialmente, è necessaria una speciale licenza rilasciata per un anno degli uffici di porto competenti. L'esercizio della pesca fluviale è libero, salvo l'osservanza dei divieti di pesca con mezzi proibiti.

Il diritto della grande pesca non menoma quello della piccola pesca anche se quest'ultima è effettuata a scopo di lucro; a questo fine, entro una fascia marittima di 500 metri dalla costa, non è consentito l'uso dei mezzi per la grande pesca. L'esercizio della piccola pesca nelle forme e negli usi consuetudinari non è vincolato dalle limitazioni dell'Ordinamento.

**103.** In sostituzione del precedente, approvato con R.D. 21 febbraio 1938 n. 1422, è stato emanato con O.A. n. 13 del 15 agosto 1951 il nuovo *Ordinamento minerario* (in 57 articoli) che regola l'indagine, la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma e condizione fisica, delle acque termali e minerali e delle energie del sottosuolo suscettibili di utilizzazione industriale nel Ter-

ritorio della Somalia. Sono accordate con Decreto dell'Amministratore, a suo giudizio insindacabile:

a) *la licenza d'indagine*, per l'esplorazione di determinate aree, con facoltà di eseguire studi, rilevamenti geologici o geofisici, prelievamento di campioni per analisi e prove di laboratorio. Essa ha la durata di un anno ed è accordata sentito l'ufficio tecnico; è rinnovabile ma non cedibile;

b) *il permesso di ricerca*, per accertare, con idonei lavori, la presenza di minerali utili, la natura e l'andamento dei giacimenti. Ha la durata di tre anni ed è accordato sentita una Commissione di esperti (5); è cedibile con l'autorizzazione dell'Amministratore;

c) *la concessione mineraria*, nel caso in cui dall'entità e dalla natura del giacimento accertato risulti prevedibile una coltivazione economicamente conveniente. Il ricercatore, che possiede la necessaria idoneità tecnica e economica, è preferito ad ogni altro richiedente: in caso contrario ha diritto ad un premio e ad un'indennità. La concessione è accordata sentito il parere della Commissione di esperti di cui sopra. La concessione della miniera è temporanea e la sua durata è limitata al periodo di tempo necessario per assicurare al concessionario un'equa remunerazione ed un normale ammortamento dei capitali investiti nella ricerca e nella coltivazione del giacimento, tenendo debitamente conto delle condizioni locali. La concessione non può comunque avere durata superiore a quarant'anni. Tuttavia, alla scadenza della concessione, possono essere accordate, a giudizio insindacabile dell'Amministratore, con suo Decreto, due successive proroghe, la durata di ciascuna delle quali non può eccedere i dieci anni, se il concessionario ha eseguito il programma di coltivazione relativo al periodo anteriore e se ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dalla concessione. La concessione non può essere ceduta senza autorizzazione da rilasciarsi con Decreto dell'Amministratore.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente un canone da stabilirsi nel Decreto di concessione, in relazione alla superficie compresa entro i limiti della concessione.

La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine, salvo proroga;
- b) per rinuncia;

(5) Poi nominata con D.A. n. 17 dell'11 febbraio 1952. V. par. 33.

c) per *decadenza*, sentita l'apposita Commissione di esperti e previa contestazione dei motivi al concessionario;

d) per *revoca*, sentita l'apposita Commissione di cui sopra, per ragioni di pubblico interesse e con pagamento di un'indennità da parte dell'Amministrazione.

I giacimenti di sostanze minerali litoidi destinate a costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, ad eccezione delle marme da cemento, delle rocce asfaltiche e di quelle bituminose, denominati cave, rimangono a disposizione del proprietario del suolo o di ogni altro avente diritto.

L'Amministratore ha facoltà di rilasciare, con suo Decreto, sentito l'Ufficio tecnico preposto ai servizi minerari, concessioni temporanee di terreno per l'esercizio di cave e fornaci nei terreni demaniali o comunque di pertinenza dell'Amministrazione, anche se oggetto di concessione agricola o mineraria, e sempre che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli delle concessioni già accordate. L'estensione e la durata della concessione sono stabilite in ragione dello scopo per cui questa è rilasciata.

Sanzioni penali sono previste per i trasgressori alle norme dell'Ordinamento.

Con D.A. n. 139 del 22 novembre 1951 (mod. con D.A. n. 142 del 20 settembre 1952) sono state emanate le norme regolamentari per la concessione e l'esercizio delle cave e fornaci di cui abbiamo sopra parlato.

**104.** Conformemente ai principi stabiliti dagli articoli 15, 16 e 17 dell'*Accordo*, l'esercizio delle attività di carattere commerciale, industriale e di artigianato nel Territorio è libero a tutti, autoctoni, italiani e stranieri, essendo sufficiente la presentazione all'Amministrazione municipale competente o, dove non è istituita, al Residente di una dichiarazione in carta legale, contenente le generalità del titolare della Ditta, l'indicazione della sede e delle succursali e la natura dell'attività che l'interessato intende esercitare.

Soltanto per procedere all'impianto di industrie aventi un numero di dipendenti non inferiore a 30, di aziende di autotrasporti, con un numero di autoveicoli non inferiore a 10, di aziende per il commercio di esportazione e di importazione e di aziende per il commercio all'ingrosso, l'interessato deve presentare domanda in carta legale contenente tutti gli elementi essenziali all'A.F.I.S. — Direzione per lo sviluppo economico (O.A. n. 17 del 15 settembre 1951).

Un avviso dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente un estratto delle indicazioni principali, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. e chiunque possa avervi interesse ha facoltà di far prevenire la propria opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, alla Direzione per lo sviluppo economico.

Trascorso il termine di 30 giorni sulle domande e sulle eventuali opposizioni deve essere sentito il parere della Commissione consultiva, di cui abbiamo parlato al par. 34. L'autorizzazione viene concessa con provvedimento del Direttore per lo sviluppo economico; nel caso di diniego il provvedimento deve essere motivato. L'autorizzazione non è cedibile se non con il consenso dell'Amministrazione.

Al richiedente in caso di diniego, od agli opposenti, nel caso che l'autorizzazione venga concessa, è data facoltà di proporre azione contro l'Amministrazione al *Giudice della Somalia* in funzione di *Magistrato per le controversie economiche*, come abbiamo esposto al par. 82.

Con la predetta ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951 sono stati abrogati i Proclami n. 21 del 15 ottobre 1941 e n. 5 del 15 febbraio 1943 emanati in materia dall'Autorità britannica di occupazione.

**105.** Tra gli enti ausiliari non governativi funzionanti nel campo economico sono da ricordare la *Camera di commercio, d'industria e d'agricoltura*, l'*Associazione dei commercianti della Somalia*, l'*Associazione per lo sviluppo dell'artigianato somalo* e l'*Ente autonomo Fiera della Somalia* istituito con D.A. n. 71 del 7 maggio 1952.

Con O.A. n. 17 del 30 ottobre 1952 è stato disposto il censimento di tutte le attività industriali e commerciali della Somalia.

**106.** L'esercizio delle *assicurazioni private* è stato organicamente disciplinato dall'O.A. n. 13 del 28 giugno 1953, di complessivi 65 articoli.

Le imprese somale che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni e delle riassicurazioni sulla durata della vita umana o contro i danni, le imprese italiane ed estere che per l'esercizio in Somalia delle assicurazioni e delle riassicurazioni nell'anzidetto ramo intendano istituire nel Territorio una legale rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate con Decreto dell'Amministratore, sentito il parere di una commissione consultiva presie-

duta dal Direttore per lo sviluppo economico e composta dai sottosegnati membri nominati annualmente con decreto dell'Amministratore stesso:

- a) un rappresentante della Direzione per la Legislazione e gli Affari Giudiziari;
- b) un rappresentante della Direzione Affari Finanziari;
- c) un rappresentante della Direzione Affari Interni;
- d) due membri designati dal Consiglio Territoriale in rappresentanza della popolazione della Somalia;
- e) due rappresentanti delle imprese private che esercitano l'industria delle assicurazioni in Somalia, designati dal Consiglio economico;
- f) un rappresentante del personale dipendente dalle imprese d'assicurazione, designato dal Consiglio Economico;
- g) un rappresentante della Camera di Commercio.

Con lo stesso decreto l'Amministratore approva anche le tariffe e le condizioni di polizza.

L'autorizzazione suddetta è soggetta alla tassa di concessione governativa.

Le norme seguenti dell'Ordinanza disciplinano la formazione e la gestione dei bilanci delle imprese di assicurazione, la vigilanza governativa su di esse, la liquidazione ed il fallimento delle medesime e le sanzioni contro i contravventori.

**107.** Con proclama n. 24 del 7 luglio 1943 l'Amministrazione britannica d'occupazione provvide ad una rigida *disciplina dei prezzi* di tutte le merci e dei servizi, mediante un apposito Controllore che li stabiliva con sue disposizioni.

Il regime fu conservato in un primo tempo dall'A.F.I.S. ma con O.A. n. 6 del 10 marzo 1953, tenuto conto della mutata situazione del Territorio, si è ritenuto di abrogare tali norme, lasciando al libero mercato la determinazione dei prezzi. Tuttavia, ai fini della necessaria tutela dei consumatori, l'Amministratore, sentito il Comitato dei prezzi, di cui abbiamo parlato al § 35, può fissare con suo Decreto i prezzi relativi a determinate merci e servizi di prima necessità ed ai servizi pubblici essenziali.

Per i territori fuori del Commissariato del Benadir, l'Amministratore può delegare di volta in volta i Commissari regionali per la fissazione dei prezzi al minuto di merci e servizi di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali. Il Commissario regionale sentirà il

parere della Consulta municipale del luogo. Il prezzo fissato dovrà essere approvato dall'Amministratore.

L'Amministratore, ove lo ritenga necessario, può conferire ad apposita commissione di tecnici, da lui nominata, della quale dovranno fare parte anche i rappresentanti delle categorie interessate, l'incarico di studiare i prezzi di particolari merci e servizi. L'Amministratore, in base agli elementi forniti dalla Commissione, fissa i prezzi delle merci e dei servizi predetti, sentito il Comitato dei prezzi. Ai trasgressori sono comminate speciali sanzioni penali.

**108.** Ai sensi del D.A. n. 22 del 22 febbraio 1952 (mod. con D.A. n. 198 del 31 dicembre 1952 e con O.A. n. 19 del 29 dicembre 1953) in materia di brevetti per invenzioni industriali si osservano nel Territorio, in quanto applicabili, e con le modificazioni appresso indicate, le disposizioni di cui al R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 ed al R.D. 5 febbraio 1940 n. 244.

In materia di brevetti per modelli industriali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 e nel R.D. 31 ottobre 1941 n. 1354.

Le attribuzioni affidate dalle disposizioni predette all'Ufficio centrale brevetti sono demandate alla Direzione per il progresso economico.

La commissione, prevista dall'art. 71 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 per l'esame sui ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio centrale dei brevetti, è composta del Giudice della Somalia, che la presiede, da due membri, di cui uno, appartenente all'Amministrazione Fiduciaria e l'altro scelto fra le rappresentanze delle categorie economiche, entrambi nominati dall'Amministratore per un periodo di due anni. Alla Commissione possono essere aggregate persone aventi particolari competenze tecniche scelte dal presidente fra gli appartenenti all'Ufficio del Genio Civile. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

## CAPITOLO XV

### LE NORME SUL LAVORO E LE PROVVIDENZE SOCIALI

SOMMARIO: 109. *Le norme vigenti sul lavoro e le convenzioni internazionali.* — 110. *L'Ispettorato del lavoro.* — 111. *Gli Uffici del lavoro.* — 112. *Il lavoro dei minori e delle donne.* — 113. *Le norme vigenti sull'assistenza e la previdenza sociale.* — 114. *La Cassa per le assicurazioni sociali della Somalia.* — 115. *Le assicurazioni contro le malattie.* — 116. *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

**109.** Nel settore del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale assistiamo ad una fase di organizzazione e di assestamento in armonia coi principii enunciati nella dichiarazione di Filadelfia del 1944 e nel n. 3 dell'art. 3 dell'*Accordo*. Per tale importante e delicata attività l'A.F.I.S. si avvale anche dell'avviso della speciale Sezione costituita, come si è visto al par. 30, in seno al Consiglio economico (O.A. n. 28 del 23 dicembre 1951), dove sono rappresentati i lavoratori delle diverse categorie. L'A.F.I.S. si mantiene in stretto contatto con l'Organizzazione internazionale del lavoro, che fa capo all'O.N.U., ed attende alla preparazione di un « Codice del Lavoro » (1).

L'Italia non aveva mai tollerato il lavoro coatto nei propri territori africani ed aveva data pronta esecuzione alla Convenzione di Ginevra n. 29 del 10-28 giugno 1930 (legge 29 gennaio 1931 n. 274

---

(1) In materia sono da ricordare il D.G. 31 luglio 1930, n. 8220 che aveva stabilito i salari minimi secondo le varie categorie, l'istituzione di uffici di collocamento e l'istituzione del libretto di lavoro (mod. D.D.G. 11 dicembre 1935, n. 11.246 e 9 marzo 1936, n. 7509). Con D.G. 8 marzo 1937, n. 12.395 furono emanate norme per gli impiegati privati ed i lavoratori domestici: con D.G. 25 ottobre 1937, n. 13.969 si istituirono varie categorie di lavoratori autoctoni e si stabilì l'iscrizione obbligatoria della mano d'opera per la città di Mogadiscio; infine il D.G. 26 marzo 1938, n. 13.496 attribuì ai Commissari regionali il compito di sorvegliare la mano d'opera autoctona adibita a lavori pubblici assicurando una parità di salari ai lavoratori autoctoni. L'assistenza sanitaria ai lavoratori è assicurata dal D.G. 13 agosto 1937, n. 13.071.

e R.D. 18 aprile 1935 n. 917) (2). Ora con O.A. n. 13 del 18 luglio 1952 l'A.F.I.S. ha soppresso anche le norme transitorie che, come previsto dalla Convenzione, consentivano alcune prestazioni obbligatorie unicamente per gravi esigenze pubbliche ed in via eccezionale, quando fosse impossibile procurare mano d'opera volontaria sufficiente. Seguendo gli stessi principi sono stati abrogati (D.A. n. 121 del 14 settembre 1951 e D.A. n. 164 del 31 dicembre 1951) i Proclami dell'Autorità britannica di occupazione n. 32 del 16 ottobre 1942, n. 3 del 16 gennaio 1947 ed il regolamento relativo, e gli Avvisi n. 17 e 18 del 14 febbraio 1947. Per tale modo è stata abolita ogni forma di sanzione penale nel campo del lavoro conformemente alla risoluzione n. 323 adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. nella 4ª Sezione.

Contemporaneamente il Governo Italiano, nella qualità di Autorità incaricata della Amministrazione fiduciaria della Somalia, ha inviato all'Ufficio internazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 35 4º comma, dello Statuto dell'Organizzazione, una dichiarazione di adesione per la Somalia alla seguenti Convenzioni internazionali:

Convenzione n. 17: relativa alle indennità per infortuni sul lavoro;

Convenzione n. 19: relativa alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di indennità per infortuni sul lavoro;

Convenzione n. 65: relativa alla abolizione delle sanzioni penali per la rottura dei contratti di lavoro da parte dei lavoratori autoctoni;

Convenzione n. 84: relativa al regolamento delle controversie di lavoro nei territori non metropolitani;

Convenzione n. 85: relativa ai servizi di ispezione del lavoro nei territori non metropolitani.

**110.** Pertanto, con O.A. n. 21 del 23 novembre 1951, è stato istituito in Somalia il servizio dell'Ispettorato del Lavoro, con le seguenti funzioni:

a) *indirizzare e coordinare l'attività degli enti e delle organizzazioni che svolgono attività nel campo sociale e del lavoro;*

(2) Chi scrive si onora di avere partecipato a quei lavori sotto l'impareggiabile presidenza di Carlo Schanzer ed in collaborazione con gli on.li Cabrini e Razza e prof. Mondaini.

b) *assicurare l'applicazione di tutte le disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla previdenza sociale nelle imprese industriali, commerciali, nell'agricoltura e in genere ovunque è prestato un lavoro retribuito, con le eccezioni stabilite dalle leggi;*

c) *raccogliere informazioni relative alle condizioni e allo svolgimento del lavoro, fornire notizie e consigli tecnici sui mezzi più efficaci per osservare le vigenti disposizioni in materia;*

d) *vigilare sull'esecuzione dei contratti di lavoro, sull'osservanza dei patti di lavoro e delle disposizioni dell'Autorità in materia di rapporto di lavoro, nonché delle norme relative alla tutela dei lavoratori, al funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute da Enti pubblici o privati, sull'osservanza delle disposizioni regolamentari per la prevenzione degli infortuni;*

e) *provocare le misure necessarie ad eliminare constatati difetti d'istallazione o dei metodi di lavoro che possano costituire una minaccia alla salute o alla sicurezza dei lavoratori, denunciando i fatti all'Autorità competente e richiedendo che essa formuli ingiunzioni oppure misure esecutorie immediate.*

In ogni Commissariato regionale le funzioni di Ispettore del Lavoro sono affidate al Commissario regionale, il quale può di volta in volta, in caso di accertata necessità, delegare tali funzioni ad altro dipendente dell'Amministrazione.

Gli Ispettori del Lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria e possono elevare contravvenzioni.

Ai prestatori d'opera e ai loro rappresentanti è garantito il diritto di comunicare liberamente con gli Ispettori del Lavoro.

**111.** Contemporaneamente, con altra O.A. n. 22 del 23 novembre 1951, è stato previsto che presso le Residenze, e con competenza nell'ambito della circoscrizione territoriale delle medesime, possa essere istituito, con Decreto dell'Amministratore, un Ufficio del Lavoro diretto dal Residente.

Nelle località che non siano sede di Residenza possono essere istituite, con Decreto dell'Amministratore, Sezioni degli Uffici del Lavoro alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Lavoro di Residenza.

Agli Uffici del Lavoro sono attribuite le seguenti funzioni:

a) *provvedere alla raccolta dei dati necessari per lo studio dei*

problemi sociali della circoscrizione, con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla disoccupazione;

b) provvedere al collocamento dei lavoratori mediante una speciale Sezione; a tal fine, e sempre nell'interesse dei lavoratori, raccogliere i dati relativi alla manodopera locale, compilando ed aggiornando gli elenchi nominativi, distinti per categorie professionali, dei lavoratori residenti nella circoscrizione;

c) provvedere alla tenuta di un registro degli apprendisti nel quale potranno essere iscritti coloro che abbiano raggiunto il 13° anno di età; assumere la tutela e l'assistenza degli apprendisti stessi;

d) rilasciare gratuitamente una tessera o libretto di lavoro ai lavoratori registrati, a garanzia dei loro diritti, e della loro qualifica professionale;

e) svolgere, se richiesti, compiti di arbitrato nelle controversie di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori;

f) promuovere la prevenzione e la pacifica composizione delle controversie di lavoro. A tal fine è fatto obbligo alle parti, prima di adire l'autorità giudiziaria, di sottoporre la vertenza all'esame dell'Ufficio del Lavoro per un'amichevole composizione;

g) vigilare sulla regolare esecuzione dei contratti di lavoro e sull'impiego della manodopera;

h) provvedere, d'intesa con le organizzazioni di categoria liberamente costituite, alla tutela dei lavoratori ed al loro patrocinio e promuovere la stipulazione di contratti collettivi di lavoro fra le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro;

i) assicurare la regolare osservanza delle norme relative alle condizioni di lavoro, con speciale riguardo alla durata di lavoro, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alla sicurezza del lavoro in rapporto alle norme sulla prevenzione degli infortuni; assicurare l'applicazione delle norme concernenti le assicurazioni, la previdenza e l'assistenza sociale;

l) sovrintendere all'indirizzo tecnico delle scuole e dei corsi di preparazione e di perfezionamento professionale;

m) sovrintendere a tutte le istituzioni che hanno per fine la evoluzione morale ed intellettuale e la ricreazione dei lavoratori nell'interesse del loro progresso sociale.

Gli Uffici del Lavoro (D.D.A. n. 145 del 1° dicembre 1951 e n. 186 del 29 novembre 1952) sono stati sinora istituiti presso le Residenze di Mogadiscio, Villabruzzi, Merca, Brava, Margherita, Chisimaio, Bender Cassim, Candala e Alula. Sono da ricordare anche i D.D.A.

n. 154 del 28 dicembre 1951 e n. 60 del 14 aprile 1950 che hanno determinato le ricorrenze festive da osservarsi nel Territorio, stabilendo in quali di esse spetti ai lavoratori la normale retribuzione giornaliera, o, in più, la speciale retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

**112.** Con O.A. n. 12 del 28 giugno 1953 sono state dettate norme sul lavoro dei minori negli stabilimenti industriali, commerciali ed agricoli, imprese di carico e scarico, officine, fabbriche, miniere, cave, cantieri, lavoratori, e loro dipendenze, di qualsiasi natura, pubblici o privati, anche a carattere professionale e di beneficenza. Tranne che non si tratti di minori adibiti da un membro della propria famiglia a lavori leggeri di carattere agricolo o domestico o di allievi di corsi professionali esercitati senza fine di lucro, nessun minore può essere assunto come lavoratore se non abbia raggiunto l'età di 14 anni.

Tale limite è tuttavia fissato a 12 anni, quando si tratti di lavori leggeri di carattere domestico, agricolo, commerciale ed industriale, qualora non sia intervenuta espressa opposizione dei genitori o del tutore del minore, e salvo, per quel che concerne i lavori leggeri di carattere industriale, la preventiva autorizzazione dell'Ispettore regionale del Lavoro. Sono compresi nei lavori leggeri quelli stagionali di raccolta e di cernita dei prodotti, eseguiti nelle aziende agricole.

I minori di età inferiori ai 14 anni non possono essere adibiti al lavoro a bordo di navi, tranne che non si tratti di navi-scuola autorizzate dall'Amministrazione o di navi sulle quali siano impiegati membri della loro famiglia che assumano la responsabilità dei minori stessi. L'età minima per l'impiego a bordo delle navi per fuochisti ed aiuto-fuochisti è stabilita in anni 18.

Vengono poi stabiliti i pesi massimi al cui trasporto possono essere adibiti i minori secondo le varie età.

Ai lavori insalubri o pericolosi possono essere adibiti solo i minori che abbiano compiuto i 18 anni.

È vietato impiegare nei lavori sotterranei delle miniere e delle cave, per l'estrazione di minerali, i minori inferiori ai 18 anni, sia che queste operazioni vengano effettuate a braccia che con l'aiuto di utensili pneumatici. È vietato pure impiegare i minori di età inferiore ai 16 anni nei lavori eseguiti per mezzo di impalcature volanti per la costruzione, manutenzione e ripulitura dei fabbricati.

In nessun caso la durata dei lavori dei minori può essere superiore alle otto ore giornaliere. L'Amministratore può, con suo Decreto, regolare la durata del lavoro e la distribuzione delle ore lavorative per i minori di anni 14, al fine di dare la possibilità ai medesimi di frequentare le scuole.

Il riposo settimanale per i minori di età inferiore ai 18 anni deve avere una durata minima di 24 ore consecutive.

I minori di età inferiore ai 18 anni, salvo casi particolarmente gravi, previa autorizzazione dell'Ispettore regionale, non possono essere impiegati nei lavori notturni. Il loro riposo notturno deve avere una durata consecutiva di almeno undici ore. Ove il lavoro sia sospeso per un certo tempo a metà giornata, il periodo di riposo notturno potrà, in via eccezionale, essere inferiore a undici ore, purché venga accordato ai minori un riposo compensativo durante il giorno. Il divieto del lavoro notturno non si applica a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici, abilitati a lavori che debbono essere necessariamente continuativi giorno e notte in zuccherifici, fonderie di metalli, industrie elettriche o altre industrie determinate con decreto dell'Amministratore, sentito l'Ispettore centrale del lavoro.

Il salario minimo dei minori sotto ai 14 anni non deve essere inferiore al 50 % di quello dei lavoratori adulti della medesima categoria professionale. Per i minori dell'età dai 14 ai 18 anni il limite è elevato al 25 %. Particolari norme sono stabilite per accertare l'idoneità fisica dei minori e per una visita medica almeno annuale. Speciali sanzioni sono stabilite per i contravventori alle norme dell'Ordinanza.

Per le scuole tecnico-professionali e di assistenza sociale rinviamo al par. 123.

L'Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 1954 ha disciplinato il lavoro delle donne alle dipendenze di imprese e di enti pubblici o privati. Dette norme non si applicano nei riguardi delle donne addette ai lavori domestici, delle mogli, delle parenti e delle affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico; delle donne lavoranti al proprio domicilio; delle donne addette ai lavori agricoli; delle allieve dei laboratori-scuola eserciti senza fine di lucro.

Le donne di età inferiore ai 18 anni non possono essere addette ai lavori dove non risulti, in base a certificato medico, che esse sono sane ed adatte al lavoro medesimo. Qualora il sanitario ritenga che esse non siano fisicamente idonee a particolari lavori, egli dovrà spe-

cificare nel certificato medico i lavori nei quali esse non possono essere impiegate.

È vietato impiegare donne di età inferiore ai 18 anni nei lavori di pulizia o di servizio dei motori e degli organi di trasmissione o delle macchine in moto, nonché nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che sono determinati con decreto dell'Amministratore sentito l'Ispettorato di sanità e l'Ispettorato centrale del lavoro.

È pure vietato impiegare donne nei lavori sotterranei delle miniere e gallerie.

Le donne senza distinzione di età non possono essere impiegate, salvo casi di forza maggiore, durante la notte in alcun stabilimento industriale o nelle sue dipendenze, salvo che negli stabilimenti dove siano impiegate soltanto membri della stessa famiglia.

I divieti di cui sopra non si applicano alle donne aventi incarichi di direzione o di assistenza, che non effettuino lavori manuali.

La durata del lavoro delle donne è stabilita in otto ore giornaliere. È consentito in casi particolari per le donne di età superiore agli anni diciotto di superare detto orario fino a raggiungere le dieci ore giornaliere, previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, e si tratti di lavoro continuativo, esso deve essere interrotto per un riposo intermedio continuativo della durata di almeno un'ora; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezza e può essere suddiviso in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora. Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

Il riposo settimanale per le lavoratrici deve avere la durata minima di ventiquattro ore consecutive.

Le lavoratrici non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di congedo di complessive 12 settimane, di cui almeno sei dopo il parto, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

È vietato in ogni caso il lavoro notturno delle lavoratrici durante la gestazione.

Durante detto congedo, la lavoratrice riceve dal datore di lavoro la metà del salario, percepito all'atto della interruzione del lavoro, a condizione che sia stata occupata nell'impiego almeno sei mesi senza interruzione dovuta a propria iniziativa, salvo che per malattia regolarmente accertata.

Dopo la ripresa del lavoro successivamente al periodo di congedo la lavoratrice che allatti il proprio bambino ha diritto, per la durata massima di un anno dal giorno della nascita, a due periodi giornalieri di riposo di mezz'ora ciascuno, al fine di permetterle l'allattamento del bambino.

Particolari sanzioni penali sono stabilite per i contravventori.

**113.** È allo studio un completo ordinamento della assistenza e previdenza sociale che tiene conto delle esigenze e delle tradizioni locali.

L'orientamento è per la creazione di una organizzazione unica, che abbracci ogni forma di assicurazione. Nell'attesa, con O.A. n. 43 del 18 luglio 1950 sono state estese alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1943 n. 138 sull'assistenza di malattia ai lavoratori, alla legge 19 gennaio 1942 n. 22 sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, alla legge 28 luglio 1939 n. 1436 sull'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, al D.L.Lgt. 1 marzo 1945 n. 177 sugli assegni integrativi delle pensioni d'invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, e al D. L. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 689, sulla concessione di un assegno di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e superstiti.

È da tenere presente che per effetto della O.A. n. 5 del 12 aprile 1950 sono tuttora vigenti in Somalia; *mutatis mutandis*:

il R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, sulla previdenza sociale, esteso all'A.O.I. con opportune modificazioni dal R.D. 5 settembre 1938 n. 2203, e successive modificazioni;

il D.A.C.A.O. 21 marzo 1936 n. 7545 e il D.M. 7 maggio 1936 sull'assistenza malattia agli operai;

il R.D.L. 26 luglio 1935 n. 1447 che ha istituito l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti dallo Stato e da ditte appaltatrici contro i casi di morte da febbre perniciosa o malattia tropicale;

il D.M. 18 novembre 1935 contenente l'elenco delle malattie tropicali annesse al trattamento infortunativo;

il D.M. 31 gennaio 1936 che stabilisce i termini di indennizzo nei casi di morte dipendenti da febbre perniciosa o da malattia tropicale;

il R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937 n. 2581, sulla estensione dell'assicura-

zione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi agli operai dipendenti da ditte private.

**114.** Ai sensi dell'O.A. n. 43 del 18 luglio 1950 ed al fine di provvedere, in conformità alle predette disposizioni, nei limiti consentiti dalle condizioni ambientali — e secondo le norme che saranno successivamente emanate —, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la invalidità, la vecchiaia e superstiti, la disoccupazione e la tubercolosi, a favore di tutti i lavoratori che nel territorio della Somalia prestano la loro opera alla dipendenza della pubblica Amministrazione e delle aziende private è stata istituita dall'I.N.A.I.L. una speciale gestione autonoma denominata « *Cassa per le assicurazioni sociali della Somalia* » sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana.

Presso la Cassa è istituito un Comitato consultivo, presieduto da un funzionario dell'A.F.I.S. e composto dal Direttore della Cassa e da cinque membri, nominati per un biennio dall'Amministratore e designati due dai datori di lavoro, due dai lavoratori e un quinto scelto tra gli ingegneri dell'Amministrazione quale esperto tecnico (art. 3, co. 2° O.A. n. 27 del 1951). La Cassa è autorizzata a gestire, nell'ambito del Territorio, ambulatori e stabilimenti di cura a favore dei propri assicurati.

La risoluzione delle controversie sorgenti dall'applicazione delle norme citate è demandata al Comitato Consultivo, che si riunisce con la partecipazione del Giudice della Somalia e del dirigente sanitario della Cassa con funzioni arbitrali di prima istanza.

**115.** Con decreto n. 155 del 28 dicembre 1951, di complessivi 64 articoli, si è disciplinata la materia della assicurazione contro le malattie (meno quelle tubercolari) per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le disposizioni sopra citate, eccetto i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici.

L'assistenza della Cassa comprende:

- 1) l'assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoria;
- 2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
- 3) l'assistenza farmaceutica;
- 4) l'assistenza ospedaliera;
- 5) l'assistenza ostetrica;
- 6) l'assistenza pediatrica;



7) le assistenze integrative (protesi dentarie, protesi ortopediche ed oculari, occhiali ed altri presidi terapeutici);

8) la concessione di una indennità di malattia.

La Cassa provvede a tali scopi con contributi che gravano per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dei lavoratori:

a) cinque per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli operai e loro famigliari;

b) tre per cento della retribuzione lorda per l'assicurazione degli impiegati e loro famigliari.

Il diritto alle prestazioni sanitarie — anche per i famigliari aventi titolo — sussiste dall'atto in cui si perfeziona il rapporto di lavoro e per tutta la durata del rapporto stesso. Alle prestazioni sanitarie la Cassa provvede attraverso la propria organizzazione e attrezzatura sanitaria senza differenziazione di categorie di lavoratori e per tutti i componenti il nucleo familiare a carico del lavoratore. Le assistenze di cui ai numeri da 1 a 6 sono concesse sino al limite massimo di 180 giorni continuativi o complessivi nell'anno solare.

L'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita dei medicinali ed altri mezzi terapeutici, incluse le specialità che siano indispensabili e che non possano essere sostituite con i comuni preparati galenici. La Cassa stessa, allo scopo di rendere l'organizzazione assistenziale più aderente alle reali esigenze dei propri servizi sanitari, è autorizzata a tenere un armadio farmaceutico ad esclusivo uso interno.

Il ricovero in ospedale o case private di cura è previsto per le forme morbose non curabili a domicilio e tali riconosciute dall'organo tecnico della Cassa.

Il lavoratore con qualifica di operaio, colpito da malattia, ha diritto all'indennità giornaliera pari alla metà dell'intera ed effettiva retribuzione giornaliera, a decorrere dal quarto giorno di malattia, e purchè non percepisca il salario o altro beneficio economico, qualora la malattia sia di durata non inferiore ai tre giorni e sia tale da costringere il lavoratore, a giudizio del competente servizio medico, ad astenersi dal lavoro; e il lavoratore non si trovi in condizione di esclusione o decadenza per fatto a lui imputabile. L'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 150 giorni nell'anno finanziario.

In caso di morte del lavoratore, al coniuge, o, in mancanza, ai congiunti viventi a totale carico del lavoratore stesso, è corrisposto un sussidio nella misura di So. 200.

**116.** Con O.A. n. 27 del 7 dicembre 1951 è stato approvato il nuovo ordinamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di complessivi 58 articoli e 4 allegati, in sostituzione delle norme di cui al R.D. 27 giugno 1935 n. 1472 (e non del R.D. 31 gennaio 1904 n. 51 come erroneamente è indicato nelle premesse). L'articolo 1 specifica le attività cui si applica l'assicurazione, che si estende anche agli apprendisti.

Essa comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quattro giorni. E considerata infortunio sul lavoro anche l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

Le gestioni dell'assicurazione è pure affidata alla Cassa istituita con la precedente O.A. n. 43 del 18 luglio 1950.

L'onere dell'assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro ed è determinato in relazione alla natura e all'entità del rischio e in base alle retribuzioni corrisposte. Speciali sanzioni penali sono stabilite dall'art. 54 a carico dei contravventori.

L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, salvo che esso abbia riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato. Rimane anche la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato alla direzione e sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. Tali disposizioni si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato per cui debba procedersi d'ufficio.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1) l'assistenza medica, chirurgica e farmaceutica per tutta la durata della inabilità temporanea e anche dopo la guarigione chirurgica in quanto occorra a ricuperare la capacità lavorativa. La Cassa è tenuta altresì a provvedere alla fornitura ed al normale rinnovo delle protesi da lavoro. Per l'esecuzione delle cure la Cassa può disporre il ricovero dell'infortunato, anche a scopo di solo accertamento, in cliniche od ospedali;

2) la corresponsione, a decorrere dal quinto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura l'inabilità

assoluta, di un'indennità giornaliera nella misura del 50 % della retribuzione giornaliera ;

3) una rendita nei casi di inabilità permanente assoluta ;

4) una rendita per la inabilità permanente parziale. Le misure della rendita di cui ai numeri 3 e 4 sono stabilite secondo la tabella allegata all'Ordinanza ;

5) una indennità in caso di morte, pari a cinque salari annui. L'assegnazione e il riparto di essa sono fatti dal magistrato competente (perciò anche dal Cadi) tenendo presente lo stato personale del defunto, a tenore dell'Ordinamento giudiziario della Somalia, salva in ogni caso la omologazione dell'autorità giudiziaria, in base ai principi di equità, fra le persone effettivamente viventi a carico del defunto.

La risoluzione di ogni controversia sul diritto e sull'attribuzione delle indennità, ovvero sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio anche in sede di revisione, è deferita ad un Collegio di arbitri, composto di tre esperti, due dei quali, nella prima ipotesi, sono nominati uno dalla Cassa e uno dalla Direzione per lo sviluppo economico, e nella seconda ipotesi debbono essere due medici nominati rispettivamente dalle parti ; il terzo membro è nominato di comune accordo dalle parti stesse, fra persone di particolare competenza nella prima ipotesi e tra i medici nella seconda ipotesi. In caso di disaccordo fra le parti, la designazione del terzo arbitro, da effettuarsi come sopra, è fatta dal Giudice della Somalia, il quale provvede anche alla nomina dell'arbitro della parte che non sia addivenuta alla nomina stessa nel termine prefissole. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori a maggioranza di voti.

Il procedimento arbitrale non può essere istituito se non dopo esaurite le pratiche per la liquidazione in via amministrativa delle indennità. La sentenza è resa esecutiva per Decreto del Giudice della Somalia il quale deve pronunciarlo entro cinque giorni dal deposito o dall'arrivo della sentenza nella Cancelleria del Giudice della Somalia. La sentenza degli arbitri è inappellabile e solo soggetta ad impugnativa per nullità avanti al Giudice della Somalia entro 15 giorni dalla notifica :

1) se sia stata pronunciata fuori dei limiti dei quesiti sottoposti agli arbitri, o non sopra tutti i quesiti, e contenga disposizioni contraddittorie ;

2) se non siano state osservate le prescrizioni essenziali circa la forma del lodo.

Quando sia dichiarata la nullità della sentenza degli arbitri, il Giudice della Somalia si pronuncia, in via inoppugnabile, anche sul merito della controversia.

Con D.A. n. 169 dell'11 dicembre 1953 sono state approvate le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le norme per la loro applicazione ed il pagamento dei premi.

L'O.A. n. 7 del 9 marzo 1954 ha esteso le disposizioni di cui all'O.A. n. 27 del 7 dicembre 1951 alle malattie ed alle intossicazioni elencate in apposito elenco allegato, quando colpiscano lavoratori occupati nelle lavorazioni specificate nell'elenco stesso, alle dipendenze di imprese soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

CAPITOLO XVI  
L'ORDINAMENTO SANITARIO  
E L'ORDINAMENTO SCOLASTICO

SOMMARIO: 117. *L'ordinamento sanitario.* — 118. *Le farmacie.* — 119. *Il problema scolastico e le disposizioni dell'art. 4 dell'Accordo.* — 120. *Norme vigenti e organizzazione scolastica centrale.* — 121. *Le scuole primarie.* — 122. *Le scuole secondarie: A) Le scuole medie.* — 123. B) *Le scuole professionali.* — 124. *Le Casse scolastiche.* — 125. *La scuola di preparazione politico-amministrativa.* — 126. *La scuola di discipline islamiche.* — 127. *Le scuole secondarie italiane di Stato.* — 128. *L'insegnamento privato.*

117. Abbiamo visto al par. 25 l'organizzazione centrale dei servizi sanitari ed al par. 31 abbiamo già parlato del Consiglio di sanità.

Dagli uffici centrale dipendono tre ospedali principali e generali, 7 ospedali regionali, 14 infermerie, cento dispensari, di cui 23 a Mogadiscio, ed una colonia agricola per lebbrosi ad Alessandra affidata al Sovrano Militare Ordine di Malta in virtù di apposita convenzione approvata e resa esecutiva con O.A. n. 5 del 3 febbraio 1954. A Villabruzzi funziona l'Ospedale « Cecchi » della S.A.I.S. ed altri posti di medicazione funzionano presso aziende private. Sono assicurati servizi mobili mediante aeroplani ed autovetture. In tal modo l'A. F.I.S. attua le provvidenze previste nel punto n. 3 dell'art. 3 dell'Accordo.

Per effetto dell'O.A. n. 5 del 12 aprile 1950 si osservano tuttora in Somalia, *mutatis mutandis*, le norme dell'Ordinamento sanitario approvato con R.D. 20 marzo 1933 n. 702 e successive modificazioni. Con D.A. n. 21 del 18 febbraio 1952 sono state emanate disposizioni per la prevenzione della lebbra e con O.O.A. n. 11 del 18 aprile 1950, n. 42 del 17 luglio 1950 e n. 1 del 2 gennaio 1951 sono state disposte norme atte a tutelare la salute pubblica contro il diffondersi della rabbia canina.

Le rette di degenza e le tariffe delle prestazioni medico-chirur-

giche presso gli Istituti sanitari dell'A.F.I.S. sono state determinate con D.D.A. n. 53 del 30 aprile 1951 e n. 68 del 2 maggio 1952.

118. Per l'apertura e l'esercizio delle *farmacie* si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 22 maggio 1933 n. 468 e del R.D. 13 luglio 1914 n. 829 e successive modificazioni. Con O.A. n. 20 del 30 ottobre 1951 sono state apportate alcune modifiche nell'elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione ai pubblici concorsi per farmacie del Territorio. Con O.A. n. 29 del 23 dicembre 1951 è stata autorizzata la libera vendita di alcuni tipi di medicinali.

119. Il *problema scolastico* è di primaria importanza in Somalia perchè ad esso è strettamente subordinata la possibilità della formazione di una classe dirigente ed in definitiva la capacità dei Somali ad autogovernarsi ed a svolgere i complessi compiti amministrativi e tecnici di uno Stato moderno. In proposito sono assai significative le disposizioni dell'art. 4 dell'*Accordo* (1):

« ART. 4. — 1) *L'Autorità incaricata dell'Amministrazione, riconoscendo che l'educazione, nel senso più vasto, è la sola base solida su cui possa poggiare il progresso morale, sociale, politico ed economico della popolazione del Territorio e convinta che un'indipendenza nazionale, che rispetti la libertà e la democrazia, non può essere edificata che su tale base, s'impegna ad instaurare un sistema d'insegnamento solido e sanamente concepito, fondato sul rispetto della cultura e della religione islamica.*

(1) Come l'Italia abbia ampiamente adempiuto a tali impegni è dimostrato dalla vasta organizzazione scolastica di ogni grado esistente in Somalia, quale veniamo esponendo nei paragrafi seguenti. Nonostante l'Assemblea generale dell'O.N.U. (IV Commissione) il 9 dicembre 1953 ha creduto di rinnovare la raccomandazione « di intensificare gli sforzi diretti ad aumentare il numero delle scuole pubbliche elementari e secondarie ed a migliorarne la qualità; di affrettare la formazione di maestri autoctoni; di intraprendere il programma per l'educazione delle masse e di curarne la formazione professionale, particolarmente per quanto riguarda l'agronomia e la veterinaria; di aumentare le facilitazioni offerte agli studenti per continuare i loro studi, accordando ai somali un numero di borse di studio adeguato per permettere loro di intraprendere corsi specializzati all'estero ». Di fronte a suggerimenti di cose già fatte o già avviate, è da domandarsi se gli organi dell'O.N.U. abbiano prestato la necessaria attenzione ai rapporti annuali presentati dall'Italia sull'amministrazione della Somalia ed anche alle proprie fonti dirette di informazione.

2) *L'Autorità incaricata dell'Amministrazione si impegna in conseguenza di favorire il progresso della popolazione in materia di insegnamento e, a tale scopo, s'impegna di istituire quanto prima un sistema di istruzione pubblica comprendente scuole primarie, secondarie, professionali (in particolare scuole normali magistrali) e tecniche, di assicurare gratuitamente almeno l'istruzione primaria e di favorire in tutti i modi l'insegnamento superiore e professionale, come pure il progresso culturale.*

3) *In particolare l'Autorità incaricata dell'Amministrazione dovrà prendere tutte le misure opportune: a) perchè un numero sufficiente di studenti qualificati, scelti tra la popolazione autoctona, riceva fuori del Territorio un insegnamento universitario o professionale, in modo che detto Territorio, quando diventerà uno Stato sovrano indipendente, possa disporre di un numero sufficiente di personale qualificato; b) per combattere l'analfabetismo con tutti i mezzi possibili; c) perchè nelle scuole, e in tutti gli altri istituti di istruzione, venga impartito un insegnamento riguardante l'attività delle Nazioni Unite e dei loro organi, gli obiettivi fondamentali del regime internazionale di amministrazione fiduciaria e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » (2).*

120. L'*Ordinamento scolastico* della Somalia, mantenuto in vigore per effetto dell'O.A. n. 5 del 12 aprile 1950, è ancora quello approvato con R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1737 (mod. R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1420) (3).

In conformità agli impegni assunti con l'art. 4 dell'*Accordo*, predetto, l'A.F.I.S., in stretta collaborazione con il Consiglio consultivo dell'O.N.U. e con l'UNESCO, ha prestato speciali cure all'organizzazione scolastica, che fa capo alla Direzione per lo sviluppo sociale, per cui rimandiamo al par. 25. Per il Consiglio centrale scolastico rinviemo al par. 36.

(2) Vedasi in proposito anche la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 423 (X) del 3 marzo 1952.

(3) È curioso notare che nelle premesse di alcune Ordinanze e Decreti dell'A.F.I.S. riguardanti l'istruzione pubblica è citato un decreto n. 367 del 29 settembre 1936 (non meglio identificabile) sull'ordinamento scolastico per le colonie, che sarebbe stato « esteso » al Territorio della Somalia dall'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, mentre tale Ordinanza, come abbiamo visto al par. 13, non ha esteso alla Somalia norme dell'ordinamento precedente ma, *expressis verbis*, le ha semplicemente e correttamente mantenute in vigore (art. 1).

Le scuole fanno capo alle seguenti quattro Direzioni (D.A. n. 158 del 16 ottobre 1952 e D.A. n. 168 del 31 ottobre 1952):

- a) Direzione Centrale dell'istruzione primaria;
- b) Direzione Centrale dell'istruzione professionale;
- c) Direzione Centrale dell'istruzione media;
- d) Direzione Centrale dei Collegi ed Orfanatrofi;
- e) Direzione della Scuola di preparazione politico-amministrativa.

Non vi ha alcuna distinzione di razza, colore, sesso o relazione per l'ammissione a ogni tipo di scuola. L'insegnamento è interamente gratuito. I testi sono forniti a prezzo inferiore al loro costo: dal 15 al 30 % degli alunni delle scuole elementari li ricevono gratuitamente.

**121.** Le scuole primarie si dividono in:

- a) scuole elementari;
- b) scuole primarie per adulti;
- c) corsi speciali.

Le scuole elementari (4) — attualmente circa 300 — comprendono sei classi annuali, di cui una preparatoria, cui si accede a 5 anni, con esami per il passaggio dalla terza alla quarta classe ed un esame al termine della quinta classe per il rilascio del diploma finale. Le lingue d'insegnamento sono l'arabo ed il somalo.

I programmi di insegnamento sono stati approvati con D.A. n. 156 del 4 dicembre 1951 e comprendono l'insegnamento della religione mussulmana, dell'educazione morale e civile, che concerne anche le nozioni sull'O.N.U. e sull'amministrazione fiduciaria, della lingua somala, della lingua araba, della lingua italiana, dell'aritmetica, della geometria, delle scienze e dell'igiene, della storia, della geografia, del lavoro, del disegno e della bella scrittura, dell'educazione fisica e del canto. Al lavoro manuale, artigianato e giardinaggio, sono dedicate molte ore settimanali e alcuni di questi corsi acquistano valore di vero insegnamento professionale (5).

(4) Funziona a Mogadiscio anche una scuola materna secondo il metodo Montessori, che accoglie i bambini dai quattro anni in su.

(5) Il D.A. n. 22 del 10 marzo 1954 consente che in caso di necessità l'incarico annuale o la supplenza per l'insegnamento possono essere conferiti anche a personale italiano non provvisto del diploma di abilitazione magistrale, purchè ne sia accertata l'idoneità all'insegnamento.

Con D.A. n. 61 del 15 aprile 1952 è stata istituita una scuola elementare per i minorenni detenuti nel centro di rieducazione presso le carceri di Mogadiscio.

Le scuole primarie per adulti sono serali: sono state istituite con D.A. n. 83 del 29 maggio 1952 ed hanno la durata di tre anni con esami alla fine di ciascun anno. I programmi sono meno estesi di quelli delle scuole elementari diurne, proponendosi di combattere l'analfabetismo.

I corsi speciali si propongono di impartire l'istruzione elementare a quei giovani che hanno già superato i 10 anni e che intendono riguadagnare il tempo perduto per potere applicarsi ad altri studi. L'intero programma è stato quindi ridotto e concentrato in due soli anni di studio, con esami alla fine di ciascuno.

**122.** Le scuole secondarie (6) si suddividono in scuole medie e scuole professionali.

A) Le scuole medie comprendono tre corsi annuali (si hanno anche corsi serali) durante i quali si impartisce l'insegnamento delle seguenti materie: religione, lingua araba, lingua italiana, matematica, storia, geografia, scienze, disegno, educazione fisica. L'insegnamento è dato in lingua italiana, salvo che per l'arabo e la religione islamica, che sono insegnate in arabo.

La scuola media superiore comprende quattro corsi annuali: il diploma finale consente l'esercizio di alcune professioni e dà accesso alle Università italiane.

Particolare menzione merita il Corso di addestramento allievi maestri autoctoni, cui sono ammessi i vincitori di appositi concorsi. Le materie di insegnamento sono: lingua e grammatica italiana, grammatica e letteratura araba, matematica e fisica, pedagogia e didattica, scienze, igiene, storia e geografia. Si eseguono anche esercitazioni pratiche di insegnamento. Intanto con D.A. n. 119 del

(6) Con D.A. n. 10 del 3 febbraio 1954 sono state emanate disposizioni per il conferimento delle supplenze e degli incarichi nelle scuole secondarie del Territorio e per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei supplenti e degli incaricati. Sono formate distinte graduatorie a seconda dei tipi di scuole e per le materie o gruppi di materie di insegnamento, ad opera di apposita Commissione, presieduta da un preside o da un professore di ruolo di grado non inferiore al VII, da un insegnante di ruolo e da un funzionario della Direzione del Personale dell'A.F.I.S. Le supplenze e gli incarichi sono annuali e revocabili in qualsiasi momento per motivi di servizio.

29 luglio 1953 è stato istituito un *Istituto magistrale per la Somalia* per autoctoni, cui si accede con la licenza della scuola media inferiore, e che rilascia alla fine dei corsi il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie della Somalia con il titolo di « maestro elementare ».

Per consentire ad alunni autoctoni tra gli 11 ed i 18 anni di ogni località del Territorio di seguire le scuole secondarie e professionali ed i corsi esistenti soltanto a Mogadiscio è stato istituito con D.A. n. 84 del 19 giugno 1952 un *Collegio-convitto* per 60 posti, di cui trenta sono riservati agli allievi maestri (sino a 25 anni) vincitori dei relativi concorsi, che godono anche di trenta borse di studio. Gli allievi fruiscono di rette assai modeste.

Il quadro dell'insegnamento secondario non sarebbe completo se non si ricordasse il *Collegio del Centro studi della Somalia*, che ha sede in una villa di Via Garigliano 84, in Roma, con una sezione staccata a Firenze (Villa Fabricotti - Via Vittorio Emanuele 64). Gli allievi si possono distinguere in tre gruppi: quelli che frequentano il *Corso regolare di scuola media inferiore* (materie di insegnamento: italiano, matematica, storia, geografia, lingua araba, igiene, disegno) e quelli, già maestri elementari, che seguono il *Corso superiore di integrazione*, cui partecipano anche allievi provenienti dalla *Scuola di preparazione politico-amministrativa*, di cui parleremo al par. 125 (materie di insegnamento del Corso di integrazione: italiano, filosofia, pedagogia, storia, geografia, scienze, matematica, somatologia, igiene, lingua araba, disegno, storia dell'arte, storia dell'Africa orientale, nozioni giuridiche). L'esperienza dimostra l'utilità di far seguire tali corsi di studio in ambiente europeo, dove è più facile per i giovani allievi assimilare la cultura occidentale anche con l'esempio visivo della nostra civiltà, e come preparazione all'ingresso alle nostre Università. Gli allievi godono di borse di studio.

123. B) Le *Scuole professionali* sono assai numerose ed adempiono ad una funzione di fondamentale importanza per il progresso economico del paese, sinora basata generalmente sopra un'agricoltura rudimentale o la pastorizia. Alcune di esse sono pure organizzate sul tipo del Collegio-convitto, con relativo internato, ciò che facilita l'istruzione e l'educazione degli allievi.

a) La *Scuola arti e mestieri* ( falegnameria, meccanica industriale, tipografia, edilizia ed arti nautiche) comprende due corsi differenti, al primo dei quali, primario, sono assegnati gli allievi che

non hanno mai frequentato una scuola. Nel corso secondario si alternano esercizi pratici a lezioni teoriche sulle materie professionali o di cultura generale.

b) La *Scuola femminile a indirizzo domestico* (D.A. n. 49 del 27 settembre 1952) comprende un corso biennale ed ha il fine di curare l'istruzione femminile nelle seguenti attività: governo della casa, pulizia, arredamento, puericoltura, educazione dei figli, lavori di taglio e cucito, lavori di ricamo ed altre attività artistiche femminili.

Possono essere ammesse alla suddetta scuola le alunne che siano in possesso del titolo di licenza elementare o di scuola primaria per adulti, ovvero che superino un apposito esame di ammissione.

c) Il *Corso d'aritmetica e geometria per operai somali* ha il fine di insegnare agli operai dette materie nella loro applicazione più elementare e pratica ai lavori di muratore, falegname e meccanico.

d) La *Scuola di dattilografia* (D.A. n. 96 del 23 maggio 1952) comprende un corso per principianti ed un corso di perfezionamento.

e) Il *Collegio professionale agrario* (D.A. n. 75 del 29 maggio 1952) ha la finalità di formare elementi autoctoni dotati di una buona istruzione tecnica nel campo dell'agricoltura. Il Collegio è costituito dalla Scuola-convitto di El-Mugne (Merca) e dalla stazione sperimentale e di esercitazioni situata a Genale. L'iscrizione e il mantenimento nel Collegio, per ora limitato a 60 allievi di età non superiore ai 17 anni, sono interamente gratuiti. L'insegnamento è impartito in tre corsi annuali. Le materie sono: cultura generale (lingua italiana, storia, geografia), matematica e geometria, fisica e chimica generale ed agraria, topografia, costruzioni agricole, botanica, agronomia, culture tropicali e subtropicali, zoologia, zootecnia, contabilità agraria, elementi di fitopatologia, entomologia, lavori pratici ed educazione fisica.

Al termine del terzo corso hanno luogo gli esami per il conseguimento del diploma di *esperto agricolo*, dopo che si hanno corsi di specializzazione in agricoltura sperimentale (a Genale), in zootecnia (presso il Centro di Ortacchio) e in meccanica agraria ed industriale (presso la S.A.I.S. al Villaggio Duca degli Abruzzi).

f) *Corso per scuoiatori* consistente in esercizi pratici. È noto come l'arte dello scuoiare sia importante per il taglio uniforme delle pelli ai fini della standardizzazione del prodotto da esportare.

g) *Corso per tessitori*, di carattere pratico, gestito dalla So-

cietà « Manifatture cotoniere d'Africa » sotto la direzione dell'A. F.I.S.

h) La *Scuola professionale marittima e di pesca* (O.A. n. 14 dell'11 luglio 1952) ha lo scopo di creare una classe di marittimi autoctoni istruita nei sistemi di navigazione e di pesca moderni, capace di occupare successivamente gradi nella marina mercantile e di costituire il primo nucleo costruttivo della futura marineria somala da traffico e da pesca.

La scuola comprende un corso normale triennale, cui sono ammessi giovani di età tra i 12 ed i 18 anni, ed un corso accelerato per adulti di età non superiore ai 45 anni.

Con O.A. n. 6 del 6 marzo 1954 sono stati stabiliti i requisiti per il conseguimento, in seguito ad appositi esami, dei titoli di *padrone marittimo, marinaio autorizzato al traffico o « nacuda » e capobarca*.

i) Le *Scuole per infermieri* istituite presso l'Ospedale « G. De Martino » in Mogadiscio e presso gli ospedali regionali (D.A. n. 182 del 29 novembre 1952). Sono annuali e vi possono essere ammessi gli allievi infermieri di ambo i sessi, con almeno 6 mesi di servizio, i piantoni di sanità, le levatrici diplomate, di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 30. Le lezioni hanno carattere teorico pratico e sono integrate da esercitazioni.

l) La *Scuola per levatrici* istituita presso l'ospedale « G. De Martino » in Mogadiscio (D.D.A. n. 163 del 23 dicembre 1951 e n. 179 del 29 novembre 1952) comprende due corsi annuali; l'insegnamento è teorico e pratico. Le candidate all'ammissione alla scuola devono essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30 e devono superare un esame di cultura generale e di idoneità.

Le allieve debbono superare esami alla fine di ogni anno; alla fine del secondo anno conseguono il diploma di levatrice.

m) La *Scuola sanitaria inferiore* (D.A. n. 181 del 29 novembre 1952) che ha pure sede presso l'ospedale « G. De Martino » in Mogadiscio. I candidati debbono essere in possesso del diploma di infermiere e di un rapporto informativo favorevole del sanitario alle cui dipendenze hanno prestato servizio; inoltre debbono superare un esame di idoneità.

I corsi sono biennali e consistono in lezioni ed esercitazioni pratiche nelle seguenti materie:

*Primo anno:*

Elementi di anatomia umana, elementi di fisiologia e patologia

generale, tecnica infermieristica e ospedaliera, elementi di igiene e laboratorio, elementi di farmacologia e terapia generale, amministrazione, statistica e cultura generale.

*Secondo anno:*

Elementi di patologia, terapia medica, elementi di patologia e terapia chirurgica; elementi di venereologia, elementi di pediatria e ginecologia ostetrica, specializzazioni in odontoiatria, oculistica, otorinolaringoiatria, igiene pubblica, edilizia ospedaliera, veterinaria, cultura generale e tecnica ospedaliera.

Il passaggio dal 1° al 2° corso avviene per esami; al termine del 2° anno hanno luogo gli esami per il conferimento del diploma di « assistente sanitario di 2° classe ».

n) Il *Corso per assistenti sanitari sociali* (D.A. n. 180 del 29 novembre 1952 mod. con O.A. n. 25 del 22 marzo 1954), per la formazione di un nucleo di personale autoctono tecnicamente preparato alla lotta contro le malattie sociali ed alla diffusione delle norme di igiene e profilassi; ha luogo annualmente presso il dispensario antitubercolare e gli ospedali di Mogadiscio. Vi sono ammessi gli infermieri e le infermiere con almeno due anni di effettivo servizio e di età non superiore ai 30 anni, previo un esame di cultura, di idoneità e di generica preparazione sanitaria. Il Corso è biennale. Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

1° anno: Elementi di anatomia, fisiologia e patologia; elementi di igiene; tecnica infermieristica, assistenziale ed ospedaliera; nozioni di medicina sociale; cultura generale.

2° anno: Lotta contro le malattie sociali; alimentazione e nutrizione; assistenza alla madre ed al fanciullo; elementi di igiene; nozioni di medicina sociale e cultura generale.

o) Il *Corso per tecnici di laboratorio* (D.A. n. 183 del 29 novembre 1952), per la formazione di personale ausiliario tecnicamente preparato alle più elementari ricerche di laboratorio, ha luogo presso il Laboratorio d'igiene e profilassi in Mogadiscio. Per l'ammissione occorrono i requisiti e si seguono le modalità prescritte per il corso precedente.

p) Il *Corso di preparazione* per gli autoctoni che intendono prestare servizio presso le Cancellerie degli uffici giudiziari del Territorio (D.A. n. 148 del 30 settembre 1952). Possono partecipare al corso gli autoctoni che siano in possesso almeno della licenza elementare o del certificato del terzo corso primario per adulti, ovvero che, attraverso un esame di ammissione, dimostrino di sapere par-

lare e scrivere correntemente la lingua italiana e araba e che abbiano compiuto gli anni diciotto. Direttore del corso è il Giudice della Somalia. Le lezioni teoriche vertono sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e penale; elementi di procedura civile e penale; ordinamento giudiziario della Somalia; servizi di cancelleria; e sono seguiti da esercitazioni pratiche.

q) La *Scuola di specialisti per l'aeronautica*, i cui corsi hanno la durata di due anni e conducono al conseguimento del diploma in una delle seguenti specialità: meccanici, montatori, aerologisti, radiotelegrafisti.

r) La *Scuola per militari autoctoni*: ogni corso comprende almeno 100 lezioni e si tiene presso tutti i reparti del Territorio. Si seguono i programmi delle scuole primarie serali per adulti di cui abbiamo parlato al par. 121.

s) Il *Collegio per figli di militari somali*, dove si seguono corsi regolari della scuola media e si impartiscono particolari insegnamenti tecnico-militari ed educazione fisica per la preparazione dei futuri ufficiali somali. L'ammissione al Collegio ed il mantenimento sono del tutto gratuiti.

t) La *Scuola di polizia*: alcuni corsi seguono i programmi delle scuole elementari per adulti; altri hanno carattere di specializzazione professionale. I migliori allievi sono inviati in Italia alla Scuola di polizia per un periodo di studi e di perfezionamento che permette loro di conseguire il grado di ufficiale.

u) La *Scuola per guardie doganali*: è divisa in due corsi, uno di cultura generale e uno di formazione professionale.

v) La *Scuola per guardie carcerarie*: di formazione professionale.

z) Il *Corso per assistenti veterinari* (D.A. n. 12 del 12 febbraio 1954) con sede in Merca presso l'Istituto sierovaccinogeno. Ad esso sono ammessi le Guardie veterinarie con almeno due anni di servizio, che conseguano l'idoneità in un esame di preparazione generale da sostenere davanti ad apposita commissione, e coloro che siano in possesso della licenza di scuola media inferiore. I candidati devono avere età non inferiore ai 20 anni nè superiore ai 30 e devono avere la necessaria idoneità fisica da accertarsi con visita medica.

Il Corso è biennale. Le lezioni vertono sulle seguenti materie e sono corredate da esercitazioni pratiche:

1° anno: Elementi di anatomia descrittiva e topografia veteri-

naria; elementi di fisiologia; elementi di patologia generale ed immunologia; elementi di materia medica; cultura generale.

2° anno: elementi di patologia e clinica medica; malattie infettive ed infestive dominanti in Somalia; elementi di patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria; polizia sanitaria veterinaria ed ispezione delle carni da macello; igiene veterinaria ed esercitazioni di laboratorio; elementi di zootecnia, ezoognozia, podologia e cenni sulla fecondazione artificiale.

Il passaggio dal 1° al 2° corso avviene per esami; al termine del 2° corso, dinnanzi ad una commissione nominata con decreto dell'Amministratore, hanno luogo gli esami per il conferimento del diploma, che consistono in due prove scritte su temi di carattere tecnico-professionale ed in prove orali e pratiche su tutte le materie di insegnamento.

Agli allievi del corso, che non siano già in servizio dell'A.F.I.S., viene corrisposto un compenso di So. 6 per ogni giornata di effettiva presenza sia alle esercitazioni pratiche che alle lezioni teoriche.

**124.** Con D.D.A. n. 86 del 21 maggio 1952, n. 87 del 21 maggio 1952 (mod. con D.A. n. 161 del 28 settembre 1953) e n. 172 del 12 ottobre 1953 sono state istituite le *Casse scolastiche* rispettivamente della scuola elementare, delle scuole medie italiane e delle scuole secondarie.

Le Casse si propongono:

a) di assistere gli alunni meritevoli per profitto e condotta che versino in particolari condizioni disagiate;

b) di conferire premi agli alunni che si siano distinti per serietà, capacità e rendimento;

c) di provvedere all'acquisto di libri, oggetti e arredi che siano comunque di utilità alle scuole;

d) di promuovere manifestazioni culturali, ricreative e sportive tra gli studenti delle scuole stesse;

e) ed in genere di concorrere in tutto ciò che rappresenti miglioramento e vantaggio delle scuole della Somalia.

Le Casse scolastiche traggono i loro proventi:

a) da eventuali contributi da parte dell'A.F.I.S.;

b) da rendite patrimoniali;

c) da contributi volontari di ex alunni, insegnanti e da oblazioni di enti o persone estranee alla scuola;



d) dal ricavato di iniziative culturali, sportive, ricreative, promosse dalle scuole della Somalia;

e) da eventuali lasciti e donazioni.

Per la Cassa della scuola elementare e delle scuole medie italiane è previsto anche il contributo di soci, distinti in fondatori, benemeriti ed ordinari.

**125.** La *Scuola di preparazione politico-amministrativa* vuole avere tendenzialmente carattere di scuola superiore ed ha la finalità di formare elementi, prescelti fra la popolazione locale, che siano posti in grado di partecipare progressivamente all'amministrazione del Territorio, in conformità ai principi espressi dall'*Accordo* (7).

Fu istituita con D.A. n. 61 del 26 settembre 1950 e il suo ordinamento risulta dai D.D.A. n. 9 del 18 gennaio 1952, n. 120 del 19 agosto 1952, n. 63 del 1° aprile 1953 e n. 163 del 25 ottobre 1953.

Sono ammessi alla frequenza della Scuola i candidati forniti di licenza della scuola secondaria inferiore o di altro titolo equipollente e che conseguano la idoneità in un esame speciale indetto annualmente con Decreto dell'Amministratore. L'esame consiste nello svolgimento scritto, in lingua italiana o in lingua araba, a scelta di ciascun candidato, di un tema di cultura generale, ed in un colloquio in lingua italiana tra il candidato e gli esaminatori su materie di cultura generale. I candidati forniti di licenza o diploma di scuola secondaria superiore sono ammessi alla Scuola senza esami. L'età minima per l'ammissione al I corso è di 18 anni.

La Scuola comprende tre corsi annuali, nei quali sono impartiti gli insegnamenti seguenti:

*Insegnamenti fondamentali:*

a) storia della civiltà, nel I, II e III corso;

b) diritto pubblico, nel I, II e III corso;

(7) A Mogadiscio, a Merca, a Brava e a Belet Uen è stato istituito un Circolo culturale e sociale, dotato di biblioteca, di sala di lettura e di sala di riunione allo scopo di creare un centro dove gli adulti di qualche preparazione possano prendere contatto con la cultura occidentale, scambiare opinioni ed assuefarsi alla discussione. Istituzioni del genere sono in corso di istituzione in altre località della Somalia.

Per l'istruzione superiore in genere l'A.F.I.S. tiene conto della raccomandazione fatta dal Consiglio per l'amministrazione fiduciaria dell'O.N.U. nella 347ª riunione del 6 giugno 1951.

c) diritto internazionale e ordinamento delle Nazioni Unite, nel I, II e III corso;

d) istituzioni islamiche, nel I, II e III corso;

e) nozioni di diritto privato, nel I e II corso;

f) nozioni di diritto penale, nel III corso;

g) nozioni di economia politica, nel II corso;

h) nozioni di scienza delle finanze, ragioneria e contabilità generale dello Stato, nel II e III corso;

i) nozioni di diritto privato, nel III corso;

l) geografia politica ed economica, con particolare riguardo all'Africa, nel III corso.

*Insegnamenti complementari:*

a) grammatica italiana, nel I e II corso;

b) grammatica araba, nel I e II corso;

c) matematica, nel I e II corso;

d) scienze fisiche e naturali, nel III corso;

e) geografia generale, nel I corso.

Si danno esami scritti e orali alla fine di ogni corso: al termine del III ha luogo, dopo gli speciali, l'esame di diploma.

**126.** Pure carattere tendenziale di scuola superiore ha la *Scuola di discipline islamiche*, istituita con D.A. n. 138 dell'11 settembre 1953, con sede a Mogadiscio e destinata allo studio della religione e del diritto mussulmano per la preparazione di giudici sciaraitici e di predicatori.

L'iscrizione al I anno è subordinata al superamento di un esame di cultura generale atto ad assicurare che i candidati siano in grado di seguire i corsi con profitto.

La Scuola ha la durata di quattro anni suddivisi in:

a) primo biennio di preparazione comune per tutti gli studenti;

b) secondo biennio suddiviso nelle due specializzazioni: per giudici sciaraitici e per predicatori.

Le materie di insegnamento sono ripartite in due gruppi: il primo comprende la calligrafia, l'insegnamento pratico, mnemonico e grammaticale della lingua araba, la giurisprudenza islamica e materie religiose. L'insegnamento di tali materie, in lingua araba, è affidato a cinque Ulema dell'università di El-Azhar, inviati in Somalia dal governo egiziano per interessamento di quello italiano. Il secondo gruppo di materie comprende la lingua italiana, l'aritme-

tica e l'igiene ed è impartito in lingua italiana da professori italiani.

Al termine del corso quadriennale hanno luogo gli esami per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola.

**127.** In conformità al vigente ordinamento scolastico e ai sensi del D.A. n. 118 del 29 luglio 1953 funzionano in Somalia le seguenti *Scuole secondarie italiane di Stato*:

Scuole elementari;

Scuola di avviamento professionale di tipo commerciale . triennale (8);

Scuola media - triennale;

Ginnasio superiore - biennale;

Liceo classico - triennale;

Liceo scientifico - quinquennale.

Le suddette scuole seguono i programmi e le modalità di funzionamento delle corrispondenti scuole metropolitane. Eventuali modificazioni di carattere aggiuntivo possono essere apportate ai programmi suddetti per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue locali, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Dette Scuole sono frequentate anche da allievi autoctoni, muniti di regolare titolo di studio per l'ammissione.

**128.** Ai sensi dell'O.A. n. 16 del 30 ottobre 1952, chi intenda aprire una scuola privata in Somalia deve chiedere autorizzazione all'A.F.I.S. mediante domanda corredata dai necessari dati e documenti e avanzata tramite l'autorità regionale competente.

L'autorizzazione può essere negata per motivi igienico-sanitari o quando dal funzionamento della scuola possa risultare pregiudizio all'educazione degli allievi. Le scuole private autorizzate sono tenute a comunicare all'Amministrazione i mutamenti che vengono a verificarsi in rapporto ai dati forniti all'atto della domanda. Esse non possono opporsi alle ispezioni ordinate dai competenti organi dell'A.F.I.S. e devono fornire tutte le informazioni richieste sull'andamento dei corsi.

L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministratore per gli stessi motivi per i quali è previsto il diniego e nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui sopra.

(8) Istituita con D.A. n. 175 del 27 settembre 1952.

Le norme stesse non si applicano alle scuole private che mirano esclusivamente all'insegnamento di materie religiose islamiche (scuole coraniche), l'apertura delle quali non è soggetta a nessuna limitazione.

Le scuole private che abbiano conseguito l'autorizzazione possono conseguire il riconoscimento quando siano fornite di determinati requisiti.

Per una convenzione stipulata nel 1950 con il Vicariato Apostolico, le scuole tenute dalle Missioni cattoliche dipendono direttamente dall'A.F.I.S., che ne sostiene anche le spese.

## INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME CITATE NEL TESTO

(i numeri in corsivo si riferiscono alla pagina)

### 1882-1949

- L. 20 marzo 1865 n. 2248 ALL. E, 125-126.  
L. 5 luglio 1882 n. 857, 19.  
R.D. 21 febbraio 1895. n. 70, 86.  
L. 11 agosto 1896 n. 373, 2.  
L. 24 dicembre 1899, n. 466, 3.  
R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, 163.  
D.C. 1 maggio 1905, 3.  
L. 2 luglio 1905 n. 319, 3.  
L. 11 agosto 1906 n. 373, 3.  
L. 5 aprile 1908 n. 161, 3.  
R.D. 4 luglio 1910 n. 562, 3.  
R.D. 13 aprile 1911 n. 417, 3.  
R.D. 8 giugno 1911, n. 695, 142.  
L. 6 luglio 1911 n. 764, 3.  
R.D. 6 luglio 1911 n. 904, 3.  
D.G. 16 gennaio 1912 n. 815, 142.  
L. 16 febbraio 1913 n. 89, 130.  
R.D. 13 luglio 1914 n. 829, 168.  
D.Lgt. 4 agosto 1918 n. 1238, 3.  
R.D. 4 luglio 1919 n. 562, 3.  
D.G. 30 gennaio 1921 n. 2622, 142.  
R.D. 18 dicembre 1922 n. 1637, 86.  
R.D. 21 novembre 1923 n. 2480, 86.  
R.D.L. 7 maggio 1925 n. 720, 3.  
L. 11 giugno 1925 n. 1114, 3.  
R.D. 7 febbraio 1926 n. 269, 138.  
D.G. 26 agosto 1926 n. 3209, 73.  
L. 6 gennaio 1928 n. 3425, 75.  
R.D. 28 luglio 1928, n. 4622, 69.  
D.G. 25 ottobre 1928 n. 706, 142.  
R.D. 24 gennaio 1929 n. 226, 142.  
D.M. 22 ottobre 1929, 142-144.  
D.G. 21 giugno 1930 n. 8158, 142.  
R.D. 3 luglio 1930 n. 1032, 76.  
D.Lgt. 31 luglio 1930 n. 8220, 153.  
D.M. 11 ottobre 1930, 134.  
D.G. 30 dicembre 1930 n. 8380, 76.  
L. 29 gennaio 1931 n. 274, 153.  
D.M. 16 luglio 1931, 142.  
R.D. 7 marzo 1933 n. 452, 134.  
R.D. 20 marzo 1933 n. 702, 144-167.  
L. 22 maggio 1933 n. 468, 168.  
L. 6 luglio 1933 n. 999, 4-49.  
D.G. 19 novembre 1933 n. 9900, 144.  
L. 25 gennaio 1934 n. 146, 4.  
R.D. 21 marzo 1934 n. 1397, 137.  
R.D. 27 luglio 1934 n. 1410, 144.  
D.M. 8 settembre 1934 n. 231, 137.  
D.M. 8 settembre 1934 n. 232, 137.  
R.D. 18 aprile 1935 n. 917, 154.  
R.D. 20 giugno 1935 n. 1638, 36-45-121-124-125-126.  
R.D. 27 giugno 1935 n. 1472, 163.  
R.D. 26 luglio 1935 n. 1447, 160.  
D.G. 14 agosto 1935 n. 10989, 144.  
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, 160.  
D.M. 18 novembre 1935, 160.  
R.D.L. 2 dicembre 1935 n. 2085, 143.  
D.G. 11 dicembre 1935, n. 11246, 153.  
D.M. 31 gennaio 1936, 160.  
R.D. 27 febbraio 1936 n. 645, 139.  
D.G. 9 marzo 1936 n. 7509, 153.  
D.A.C.A.O. 21 marzo 1936 n. 7545, 160.  
L. 6 aprile 1936 n. 899, 143.  
D.M. 7 maggio 1936, 160.  
R.D.L. 1 giugno 1936 n. 1019, 4-23-35-42-45-49-113-127.  
R.D. 18 giugno 1936 n. 1508, 143.  
R.D. 24 luglio 1936 n. 1653, 137.  
R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1737, 169.  
D.G. 7 settembre 1936 n. 11865, 144.  
R.D. 12 novembre 1936 n. 2239, 138.  
D.G. 14 novembre 1936 n. 12006, 107.  
D.G. 20 novembre 1936 n. 12027, 144.  
D.G. 29 dicembre 1936 n. 12218, 107.  
L. 11 gennaio 1937 n. 285, 4.  
R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 747, 160.  
D.G. 8 marzo 1937 n. 12395, 153.  
D.M. 25 marzo 1937, 138-142.  
R.D. 7 maggio 1937 n. 1254, 137.  
R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1420, 169.  
R.D.L. 24 giugno 1937 n. 1079, 89.  
R.D.L. 28 giugno 1937 n. 943, 69.  
D.G. 13 agosto 1937 n. 13071, 153.  
D.G.G. 27 settembre 1937 n. 748, 72.  
D.G. 25 ottobre 1937 n. 13969, 153.  
R.D. 15 novembre 1937 n. 2708, 4-101-103-104-105.  
R.D.L. 2 dicembre 1937 n. 2230, 134.  
R.D. 23 dicembre 1937 n. 2223, 69.  
R.D. 23 dicembre 1937 n. 2514, 137.  
L. 30 dicembre 1937 n. 2581, 160.  
R.D.L. 7 gennaio 1938 n. 227, 143.

- R.D. 21 febbraio 1938 n. 1422, 144.  
 R.D. 17 marzo 1938 n. 380, 142.  
 R.D. 17 marzo 1938 n. 452, 134.  
 D.G. 26 marzo 1938 n. 13496, 153.  
 D.G.G. 17 maggio 1938 n. 609, 144.  
 R.D. 3 giugno 1938 n. 850, 85.  
 R.D. 12 luglio 1938 n. 2049, 74.  
 R.D. 20 luglio 1938 n. 1485, 134.  
 R.D. 21 luglio 1938 n. 1640, 134.  
 R.D. 5 settembre 1938 n. 2203, 160.  
 R.D. 13 settembre 1938 n. 2085, 74-76.  
 D.G.G. 13 ottobre 1938 n. 1206, 73.  
 D.G.G. 22 dicembre 1938 n. 1454, 77.  
 L. 30 dicembre 1938 n. 2086, 143.  
 D.G. 18 gennaio 1939 n. 46, 74.  
 D.G. 28 gennaio 1939 n. 72, 74.  
 R.D. 19 maggio 1939 n. 436, 77.  
 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, 151.  
 L. 6 luglio 1939 n. 1078, 134.  
 L. 28 luglio 1939 n. 1436, 160.  
 D.G. 24 agosto 1939 n. 766, 77.  
 D.G. 15 ottobre 1939 n. 16299, 142.  
 R.D. 5 febbraio 1940 n. 244, 151.  
 D.G.G. 1 aprile 1940 n. 489, 138.  
 R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, 151.  
 R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443, 35.  
 R.D. 29 febbraio 1941 n. 303, 36.  
 Procl. A.B.O. 12 luglio 1941 n. 11, 74.  
 Procl. A.B.O. 15 ottobre 1941 n. 21, 149.  
 R.D. 31 ottobre 1941 n. 1354, 151.  
 Procl. A.B.O. 18 novembre 1941 n. 8, 76.  
 Procl. A.B.O. 1 dicembre 1941, n. 25, 140.  
 L. 19 gennaio 1942 n. 22, 160.  
 R.D. 16 marzo 1942 n. 262, 35.  
 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 36.  
 R.D. 20 aprile 1942 n. 504, 36.  
 Procl. A.B.O. 16 ottobre 1942 n. 32, 154.  
 L. 11 gennaio 1943 n. 138, 160.  
 Procl. A.B.O. 15 febbraio 1943 n. 5, 149.  
 Avviso A.B.O. 21 aprile 1943 n. 61, 142.  
 Procl. A.B.O. 21 giugno 1944 n. 6, 144.  
 Procl. A.B.O. 7 luglio 1943 n. 24, 150.  
 Procl. A.B.O. 16 luglio 1943 n. 20, 74-76.  
 D.L.L. 10 agosto 1944 n. 224, 35.  
 Procl. A.B.O. 11 agosto 1943 n. 25, 74.  
 Procl. A.B.O. 12 agosto 1944 n. 8, 72.  
 Procl. A.B.O. 13 agosto 1943 n. 27, 77.  
 Avviso A.B.O. 7 settembre 1944 n. 86, 72.  
 Avviso A.B.O. 9 settembre 1944 n. 89, 73.  
 D.L.L. 14 settembre 1944 n. 287, 36.  
 Procl. A.B.O. 17 novembre 1944 n. 17, 73.  
 D.Lgt. 1 marzo 1945 n. 177, 160.  
 Procl. A.B.O. 16 gennaio 1947 n. 3, 154.  
 Avviso A.B.O. 14 febbraio 1947 n. 17, 154.  
 Avviso A.B.O. 14 febbraio 1947 n. 18, 154.  
 D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 689, 160.  
 Procl. A.B.O. 5 agosto 1947 n. 7, 144.  
 Avviso A.B.O. 25 agosto 1947 n. 120, 144.  
 D.Lgt. 9 aprile 1948 n. 438, 36-45.  
 D.Lgt. 5 maggio 1948 n. 483, 36.  
 Procl. A.B.O. 18 febbraio 1949 n. 4, 132.  
 L. 12 maggio 1949 n. 273, 36.  
 Avviso A.B.O. 23 ottobre 1949 n. 113, 74.  
 Avviso A.B.O. 25 ottobre 1949 n. 114, 74.

## 1950

- L. 8 febbraio 1950 n. 12, 28.  
 Dispos. AA.FF. (A.F.I.S.) 1 aprile 1950 n. 7118, 77.  
 Disp. AA.FF. (A.F.I.S.) 1 aprile 1950 n. 7119, 77.  
 O.A. 12 aprile 1950 n. 5, 4-33-35-39-45-160-167-169.  
 O.A. 12 aprile 1950 n. 7, 35-122-123-124-127.  
 O.A. 12 aprile 1950 n. 8, 101.  
 D.A. 14 aprile 1950 n. 60, 157.  
 O.A. 18 aprile 1950 n. 11, 167.  
 O.A. 16 maggio 1950 n. 14, 131.  
 O.A. 16 maggio 1950 n. 15, 131.  
 D.A. 18 maggio 1950 n. 19, 131.  
 O.A. 25 maggio 1950 n. 24, 140.  
 O.A. 29 maggio 1950 n. 26, 101.  
 O.A. 8 giugno 1950 n. 35, 132.  
 O.A. 9 giugno 1950 n. 31, 139.  
 O.A. 15 giugno 1950 n. 62, 83.  
 O.A. 4 luglio 1950 n. 10, 35.  
 O.A. 14 luglio 1950 n. 38, 77.  
 L. 14 luglio 1950 n. 581, 36.  
 O.A. 17 luglio 1950 n. 42, 167.  
 O.A. 18 luglio 1950 n. 43, 160-161-165.  
 O.A. 20 luglio 1950 n. 44, 131.  
 O.A. 22 luglio 1950 n. 47, 51.  
 Circ. Amm. 27 luglio 1950 n. 22809, 104.  
 O.A. 28 luglio 1950 n. 49, 101.  
 D.A. 5 agosto 1950 n. 52, 82.  
 O.A. 14 agosto 1950 n. 54, 127.  
 O.A. 1 settembre 1950 n. 56, 133.  
 O.A. 1 settembre 1950 n. 57, 101.  
 D.P.R. 11 settembre 1950 n. 807, 83.  
 O.A. 15 settembre 1950 n. 62, 86-91.  
 O.A. 15 settembre 1950 n. 48, 36.

- O.A. 15 settembre 1950 n. 79, 36.  
 O.A. 15 settembre 1950 n. 80, 36.  
 D.A. 26 settembre 1950 n. 61, 178.  
 D.A. 30 settembre 1950 n. 64, 82.  
 D.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857, 36.  
 O.A. 12 novembre 1950 n. 81, 75.  
 L. 17 novembre 1950 n. 921, 69.  
 D.A. 20 novembre 1950 n. 86, 67.  
 O.A. 21 novembre 1950 n. 85, 76.  
 O.A. 9 dicembre 1950 n. 136, 133.  
 O.A. 9 dicembre 1950 n. 137, 69.  
 D.A. 9 dicembre 1950 n. 138, 76.  
 O.A. 28 dicembre 1950 n. 146, 35-45.  
 O.A. 29 dicembre 1950 n. 151, 72.  
 O.A. 30 dicembre 1950 n. 144, 55.

## 1951

- O.A. 2 gennaio 1951 n. 1, 167.  
 D.A. 3 gennaio 1951 n. 42, 133.  
 L. 4 gennaio 1951 n. 13, 51.  
 D.A. 15 gennaio 1951 n. 3, 75.  
 D.A. 29 gennaio 1951 n. 7, 76.  
 O.A. 6 febbraio 1951 n. 3, 55.  
 O.A. 20 febbraio 1951 n. 4, 36.  
 D.A. 24 febbraio 1951 n. 39, 77.  
 O.A. 16 marzo 1951 n. 7, 131.  
 D.A. 26 aprile 1951 n. 51, 143.  
 D.A. 30 aprile 1951 n. 52, 138.  
 D.A. 30 aprile 1951 n. 53, 168.  
 D.A. 4 maggio 1951 n. 55, 134.  
 O.A. 26 maggio 1951 n. 8, 138.  
 D.A. 31 maggio 1951 n. 59, 83.  
 D.A. 1 giugno 1951 n. 60, 139.  
 O.A. 6 giugno 1951 n. 9, 42-49-106.  
 O.A. 6 giugno 1951 n. 10, 42-49-106.  
 O.A. 7 giugno 1951 n. 61, 131.  
 O.A. 15 giugno 1951 n. 11, 48.  
 D.A. 29 giugno 1951 n. 65, 130.  
 D.A. 29 giugno 1951 n. 70, 121.  
 O.A. 30 giugno 1951 n. 12, 65.  
 D.A. 23 luglio 1951 n. 72, 75.  
 D.A. 23 luglio 1951 n. 73, 76.  
 O.A. 15 agosto 1951 n. 13, 66-77-146.  
 D.D.A. 15 agosto 1951 nn. dal 75 al 79, 107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 80, 106-107.  
 D.D.A. 15 agosto 1951 nn. dall' 81 al 184, 107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 85, 106-107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 86, 107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 87, 107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 88, 106-107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 89, 107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 90, 107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 91, 106-107.  
 D.A. 15 agosto 1951 n. 92, 107.  
 O.A. 5 settembre 1951 n. 15, 77-146.  
 O.A. 7 settembre 1951 n. 16, 41.  
 D.D.A. 8 settembre 1951 nn. dal 101 al 114, 107.  
 D.A. 14 settembre 1951 n. 120, 33.  
 D.A. 14 settembre 1951 n. 121, 154.  
 O.A. 15 settembre 1951 n. 17, 66-124-140-143-148-149.  
 D.A. 1 ottobre 1951 n. 157, 144.  
 O.A. 20 ottobre 1951 n. 18, 55-56-105.  
 D.A. 22 ottobre 1951 n. 132, 75-76.  
 O.A. 25 ottobre 1951 n. 19, 127.  
 O.A. 30 ottobre 1951 n. 20, 168.  
 L. 4 novembre 1951 n. 1301, 5-29-31-32-34-37-38-43-44-47-48.  
 D.A. 13 novembre 1951 n. 137, 140.  
 D.A. 14 novembre 1951 n. 138, 83.  
 D.A. 22 novembre 1951 n. 139, 148.  
 O.A. 23 novembre 1951 n. 21, 154.  
 O.A. 23 novembre 1951 n. 22, 127-155.  
 O.A. 24 novembre 1951 n. 23, 72-73.  
 O.A. 25 novembre 1951 n. 24, 139.  
 D.A. 1 dicembre 1951 n. 145, 156.  
 D.A. 4 dicembre 1951 n. 156, 170.  
 O.A. 6 dicembre 1951 n. 26, 75-77-144.  
 O.A. 7 dicembre 1951 n. 27, 73-77.  
 O.A. 7 dicembre 1951 n. 27, 73-77-161-163-165.  
 O.A. 23 dicembre 1951 n. 28, 64-153.  
 O.A. 23 dicembre 1951 n. 29, 168.  
 D.A. 23 dicembre 1951 n. 163, 174.  
 D.A. 28 dicembre 1951 n. 154, 157.  
 D.A. 28 dicembre 1951 n. 155, 161.  
 D.A. 31 dicembre 1951 n. 164, 33-154.

## 1952

- D.A. 18 gennaio 1952 n. 9, 178.  
 D.A. 11 febbraio 1952 n. 17, 147.  
 D.A. 18 febbraio 1952 n. 21, 167.  
 D.A. 22 febbraio 1952 n. 22, 151.  
 O.A. 1 marzo 1952 n. 2, 35.  
 D.A. 18 marzo 1952 n. 38, 140.  
 D.A. 20 marzo 1952 n. 46, 63.  
 O.A. 21 marzo 1952 n. 3, 143.  
 D.A. 25 marzo 1952 n. 149, 101.  
 O.A. 28 marzo 1952 n. 4, 75-76-107.  
 O.A. 31 marzo 1952 n. 5, 130.  
 D.A. 1 aprile 1952 n. 54, 83.  
 O.A. 3 aprile 1952 n. 6, 35.  
 O.A. 12 aprile 1952 n. 7, 65.  
 O.A. 15 aprile 1952 n. 61, 170.  
 D.A. 23 aprile 1952 n. 65, 52.  
 D.A. 2 maggio 1952 n. 68, 168.  
 D.A. 7 maggio 1952 n. 71, 149.  
 D.A. 21 maggio 1952 n. 86, 177.  
 D.A. 21 maggio 1952 n. 87, 177.  
 D.A. 23 maggio 1952 n. 96, 173.  
 D.A. 29 maggio 1952 n. 75, 173.  
 D.A. 29 maggio 1952 n. 83, 171.  
 D.A. 30 maggio 1952 n. 115, 83.  
 D.A. 12 giugno 1952 n. 77, 106.  
 D.A. 19 giugno 1952 n. 84, 172.  
 D.A. 25 giugno 1952 n. 150, 101.  
 D.A. 25 giugno 1952 n. 152, 101.

- D.A. 25 giugno 1952 n. 153, 101.  
 O.A. 4 luglio 1952 n. 9, 73.  
 O.A. 4 luglio 1952 n. 10, 35.  
 O.A. 7 luglio 1952 n. 11, 126.  
 O.A. 11 luglio 1952 n. 14, 174.  
 O.A. 15 luglio 1952 n. 12, 140.  
 O.A. 18 luglio 1952 n. 13, 134.  
 O.A. 21 luglio 1952 n. 22, 55-59.  
 D.A. 19 agosto 1952 n. 120, 178.  
 D.A. 10 settembre 1952 n. 126, 101.  
 D.A. 20 settembre 1952 n. 142, 148.  
 D.A. 27 settembre 1952 n. 49, 173.  
 D.A. 27 settembre 1952 n. 175, 180.  
 D.A. 29 settembre 1952 n. 139, 144.  
 D.A. 30 settembre 1952 n. 144, 126.  
 D.A. 30 settembre 1952 n. 148, 175.  
 Cir. Amm. 8 ottobre 1952 n. 922724, 144.  
 D.A. 16 ottobre 1952 n. 158, 51-170.  
 D.A. 25 ottobre 1952 n. 166, 52.  
 O.A. 30 ottobre 1952 n. 16, 180.  
 O.A. 30 ottobre 1952 n. 17, 113-149.  
 D.A. 31 ottobre 1952 n. 168, 52-170.  
 D.P.R. 18 novembre 1952 n. 448, 29-31-44.  
 O.A. 25 novembre 1952 n. 20, 139.  
 D.A. 29 novembre 1952 n. 179, 174.  
 D.A. 29 novembre 1952 n. 180, 175.  
 D.A. 29 novembre 1952 n. 181, 174.  
 D.A. 29 novembre 1952 n. 182, 174.  
 D.A. 29 novembre 1952 n. 183, 175.  
 D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2357, 15-29-31-33-34-37-38-39-40-41-43-44-48-49-50-51-62-63-115-121-128-129-130.  
 D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2358, 29-37-38-42-43-50-62-63-69-80-129-137.  
 D.P.R. 9 dicembre 1952 n. 2358, 29-37-43-44-49-50-80-83-99-116-117-122-130.  
 O.A. 9 dicembre 1952 n. 21, 140.  
 D.A. 27 dicembre 1952 n. 28, 83-91.  
 D.A. 27 dicembre 1952 n. 185, 156.  
 D.A. 31 dicembre 1952 n. 198, 151.  
 D.A. 31 dicembre 1952 n. 200, 142.

## 1953

- O.A. 26 gennaio 1953 n. 1, 76.  
 D.A. 30 gennaio 1953 n. 24, 106.  
 D.A. 2 febbraio 1953 n. 8, 62.  
 O.A. 10 febbraio 1953 n. 2, 144.  
 O.A. 12 febbraio 1953 n. 4, 111.  
 O.A. 24 febbraio 1953 n. 5, 113.  
 O.A. 25 febbraio 1953 n. 3, 76.  
 D.A. 25 febbraio 1953 n. 22, 113.  
 D.A. 25 febbraio 1953 n. 23, 113.  
 O.A. 10 marzo 1953 n. 6, 66-112-150.  
 D.A. 1 aprile 1953 n. 61, 101.  
 D.A. 1 aprile 1953 n. 62, 101.  
 D.A. 1 aprile 1953 n. 62, 101.  
 D.A. 1 aprile 1953 n. 63, 178.  
 D.A. 10 aprile 1953 n. 82, 144.

- D.A. 11 aprile 1953 n. 64, 83.  
 D.A. 13 aprile 1953 n. 48, 142.  
 L. 29 aprile 1953 n. 430, 143.  
 O.A. 22 maggio 1953 n. 7, 122-124.  
 D.A. 25 maggio 1953 n. 88, 124.  
 D.A. 25 maggio 1953 n. 89, 83.  
 O.A. 28 giugno 1953 n. 12, 157.  
 O.A. 28 giugno 1953 n. 13, 149.  
 O.A. 30 giugno 1953 n. 8, 139.  
 O.A. 30 giugno 1953 n. 10, 75.  
 D.A. 30 giugno 1953 n. 160, 115.  
 O.A. 10 luglio 1953 n. 14, 143.  
 D.A. 13 luglio 1953 n. 110, 129.  
 D.A. 29 luglio 1953 n. 118, 180.  
 D.A. 29 luglio 1953 n. 119, 172.  
 D.A. 31 luglio 1953 n. 112, 52.  
 D.A. 1 agosto 1953 n. 114, 62.  
 D.A. 5 agosto 1953 n. 121, 114.  
 D.A. 24 agosto 1953 n. 127, 114.  
 O.A. 27 agosto 1953 n. 16, 139.  
 D.A. 28 agosto 1953 n. 141, 65-137.  
 D.A. 2 settembre 1953 n. 128, 139.  
 D.A. 4 settembre 1953 n. 137, 144.  
 D.A. 11 settembre 1953 n. 138, 179.  
 D.A. 16 settembre 1953 n. 146, 114.  
 D.A. 21 settembre 1953 n. 149, 77.  
 D.A. 28 settembre 1953 n. 161, 177.  
 D.A. 12 ottobre 1953 n. 172, 177.  
 D.A. 21 ottobre 1953 n. 142, 132.  
 D.A. 25 ottobre 1953 n. 163, 178.  
 D.A. 7 novembre 1953 n. 173, 138.  
 D.A. 11 dicembre 1953 n. 169, 165.  
 D.A. 17 dicembre 1953 n. 189, 143.  
 D.A. 17 dicembre 1953 n. 190, 138.  
 D.A. 19 dicembre 1953 n. 191, 139.  
 O.A. 20 dicembre 1953 n. 18, 35-107-111.  
 D.A. 26 dicembre 1953 n. 168, 110.  
 O.A. 28 dicembre 1953 n. 20, 74.  
 O.A. 29 dicembre 1953 n. 19, 151.  
 O.A. 29 dicembre 1953 n. 21, 77.  
 O.A. 30 dicembre 1953 n. 24, 114.  
 D.A. 31 dicembre 1953 n. 183, 76.  
 D.A. 31 dicembre 1953 n. 196, 114.

## 1954

- O.A. 3 febbraio 1954 n. 5, 167.  
 D.A. 3 febbraio 1954 n. 10, 171.  
 D.A. 12 febbraio 1954 n. 12, 144-176.  
 O.A. 20 febbraio 1954 n. 1, 24.  
 O.A. 20 febbraio 1954 n. 2, 24-25.  
 O.A. 22 febbraio 1954 n. 3, 77-134.  
 D.A. 24 febbraio 1954 n. 14, 74.  
 O.A. 27 febbraio 1954 n. 4, 158.  
 O.A. 1 marzo 1954 n. 17, 52-132.  
 O.A. 6 marzo 1954 n. 6, 174.  
 O.A. 9 marzo 1954 n. 7, 165.  
 O.A. 15 marzo 1954 n. 8, 99.  
 O.A. 5 aprile 1954 n. 9, 63-92.  
 D.A. 10 marzo 1954 n. 22, 170.  
 O.A. 22 marzo 1954 n. 25, 175.

## INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE MATERIE

(i numeri si riferiscono alla pagina).

- Accordo di amministrazione fiduciaria della Somalia:*  
 Approvazione e ratifica: 4, 14, 29, 32, 34.  
 Clausole: 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 75, 77, 91, 115, 141, 143, 148, 153, 167, 169, 178.  
 Dichiarazione di principi costituzionali (Allegato all'—): 8, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 50, 56, 59, 60, 65, 115, 121, 129, 138.  
*Acque:* 144.  
*Agricoltura (V. Banane, cotone, zucchero):* 64, 105, 144.  
 Credito agrario: 134.  
 Collegio professionale agrario: 142.  
 Concessioni: 134.  
*Amministratore:* 47 ss., 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 74, 78, 80, 81, 82, 84, 87, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 134, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 158, 159, 161, 177.  
 Decreti dell'—: 41 s.  
 Facoltà di annullamento: 42, 113.  
 Gabinetto dell'—: 52, 53.  
 Nomina dell'—: 32, 37, 38, 43.  
 Ordinanze dell'—: 39 ss.  
 Potere di grazia: 48, 128.  
 Provvedimenti dell'— (definitività): 49 ss.  
 Regolamenti dell'—: 41 ss.  
 Ricorsi all'—: 25, 49, 57, 89, 94, 97, 113, 122, 124, 126.  
*Amministrazioni municipali:* 42, 49, 75, 76, 101, 104, 106 ss., 122.  
 Consulta municipale: 57, 107 ss., 151.  
 Consultori: 109.  
 Controlli: 112.  
 Elettorato attivo: 110.  
 Pareri della Consulta: 111.  
 Ricorsi: 113.  
*Amministrazione fiduciaria:*  
 Consiglio per l'—: Ved. O.N.U.  
 Natura giuridica dell'—: 6 ss.  
 Sovranità sui territori sottoposti a —: 8, 15.  
*Assemblee regionali:* 56, 57, 142.  
*Assicurazioni private:* 149.  
*Assicurazioni sociali:* 77, 98, 161 ss.  
 — contro le malattie: 161 ss.  
 — contro gli infortuni sul lavoro: 163 ss.  
 Cassa per le —: 65, 73, 161.  
*Assistenza e previdenza sociale:* 160 ss.  
 Scuola per assistenti sanitari sociali: 175.  
*Attività economiche:* 55, 64, 66, 124, 125, 148 ss.  
*Autoveicoli:* 140.  
*Avvocati e procuratori:* 127.  
*Aziende speciali:* 82.  
*Bacino Convenzionale del Congo:* 75.  
*Banane:* 76.  
 Monopolio —: 143.  
*Beni patrimoniali:* 82.  
*Bilancio:*  
 — consuntivo: 80.  
 — di previsione: 69.  
*Brevetti industriali:* 151.  
*Caccia:* 75, 77, 144 ss.  
*Cadi (ved. anche Tribunale dei Cadi):* 57, 77, 106, 113, 122, 126, 129, 139, 164.  
*Cambi:* (ved. Valute).  
*Camera di commercio, industria ed agricoltura della Somalia:* 57, 65, 66, 109, 149, 150.  
*Capi autoctoni:* 101, 105, 106, 107, 122, 123, 124.  
*Carta atlantica:* 5.  
*Carta d'identità:* 114.  
*Cassa dell'A.F.I.S.:*  
 Servizi di —: 81.  
*Comitato amministrativo:* 31, 50, 55, 62 ss., 70, 80, 81, 82, 94.  
*Comitato dei prezzi:* (ved. Prezzi).  
*Comitato tecnico per i LL.PP. e le forniture:* (ved. Lavori pubblici).

- Commercio:**  
 Credito per le attività commerciali: 134.  
 Commissione per l'impianto di attività commerciali: 55, 66, 148 ss.  
 Commercio estero: 132, 133.  
 Commissari regionali: 24, 42, 43, 49, 56, 57, 74, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 113, 121, 123, 127, 150, 153, 155.  
 Commissione di esperti per le miniere: (ved. *Miniere*).  
 Commissione per l'impianto di imprese industriali e commerciali (ved. *Commercio ed Industria*).  
 Consiglio consultivo per l'A.F.I.S.: 11, 17, 18, 19, 31, 35, 40, 41, 48, 55, 56, 59, 60 ss.  
 Consiglio di sanità: (ved. *Sanità*).  
 Consiglio di Stato: 44, 45, 128, 129, 130.  
 Consiglio economico: 55, 64 ss., 66, 140, 150, 153.  
 Consiglio territoriale: 19, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 48, 55 ss., 65, 66, 67, 74, 140, 142, 150.  
 Conto consultivo: (ved. *Bilancio*).  
 Contratti: 70.  
 Controlli: 79, 80.  
 Corpo di sicurezza: (ved. *Forze Armate*).  
 Corte d'Appello di Roma: 124, 126, 128.  
 Corte d'Assise: 126, 127, 128.  
 Corte d'Assise d'Appello: 126, 128.  
 Corte dei Conti: 43, 44, 45, 80, 128, 129, 130.  
 Corte di Cassazione: 44, 45, 126, 128, 129.  
 Corte di giustizia della Somalia: 38, 44, 50, 80, 81, 128, 129, 130.  
 Presidente della —: 43, 130.  
 Corte internazionale di giustizia: 19, 45.  
 Cotone: 143.  
 Credito: 134.  
 Istituti di —: 65, 77, 81, 132, 133.
- Diritto oggettivo:**  
 Fonti di —: 18, 30 ss., 37 ss.  
 Dogane: (ved. *Tributi*).  
 Dumbarton Oaks:  
 (Conferenza di —): 5.
- Entrate dell'A.F.I.S.:** 70.  
**Eritrea:** 6, 13.  
**Espropriazione per P. U.:** 138.  
**Etiopia:** 6.
- Farmacie:** 168.  
**Foreste:** 144.
- Forze Armate:** 17, 18, 41, 48, 50, 51, 62, 65, 66, 71, 83, 85, 92, 109, 115 ss., 127.
- Aeronautica militare:** 115, 116.  
 Scuola specialisti aeron. mil.: 176.  
 Corpo di sicurezza: 115, 116.  
 Scuole militari: 117, 118, 176.  
 Marina militare: 115, 116.
- Giudice della Somalia:** 123, 124, 126, 127, 128, 139, 149, 151, 161, 163, 164.  
**Giudice regionale:** 109, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 139.
- Giustizia:**  
 Corso di preparazione allievi cancellieri: 175.  
 Magistrati: 121 ss., 124, 130.  
 Norme vigenti: 35 ss.  
 Ordinamento giudiziario: 121 ss.  
**Guardie carcerarie:** 36, 119.  
 Scuola per —: 176.  
**Guardie doganali:**  
 Scuola per —: 176.
- Ilalo:**  
 Corpo degli —: 36, 119.
- Immobili urbani:**  
 Locazione degli —: 139.
- Imposte:** (ved. *Tributi*).
- Industria:**  
 Commissione per l'impianto di imprese industriali: 55, 56, 143, 148 ss.  
 Credito per imprese industriali: 134.  
 Istituto agronomico per l'Africa: 44.  
 Istituto Italiano per l'Africa: 44.  
 Istruzione pubblica: 17, 168 ss.  
 Casse scolastiche: 177.  
 Collegio-convitto: 172.  
 Collegio del Centro Studi: 172.  
 Collegio figli militari somali: 176.  
 Collegio professionale agrario: 173.  
 Consiglio centrale scolastico: 55, 67.  
 Corso assistenti sanitari sociali: 175.  
 Corso assistenti veterinari: 176.  
 Corso di addestramento per allievi maestri autoctoni: 171.  
 Corso di preparazione allievi cancellieri giudiziari: 175.  
 Corso per scuolatori: 173.  
 Corso per tecnici di laboratorio: 175.  
 Corso per tessitori: 173.  
 Corsi speciali: 171.  
 Direzioni centrali: 170.  
 Insegnamento privato: 180.  
 Istituto magistrato: 172.  
 Ordinamento scolastico: 169 ss.  
 Scuola arti e mestieri: 172.

- Scuola d'aritmetica e geometria per operai somali:** 173.  
**Scuola di dattilografia:** 173.  
**Scuola di discipline islamiche:** 179.  
**Scuola di polizia:** 176.  
**Scuola di preparazione politico-amministrativa:** 172, 178.  
**Scuola femminile ad indirizzo domestico:** 173.  
**Scuola per guardie carcerarie:** 176.  
**Scuola per guardie doganali:** 176.  
**Scuola per infermieri:** 174.  
**Scuola per levatrici:** 174.  
**Scuola per militari autoctoni:** 176.  
**Scuola professionale marittima e di pesca:** 174.  
**Scuola sanitaria inferiore:** 174.  
**Scuola specialisti per l'Aeronautica militare:** 176.  
**Scuole elementari:** 170.  
**Scuole medie:** 171.  
**Scuole medie superiori:** 171.  
**Scuole primarie:** 170 ss.  
**Scuole primarie per adulti:** 171.  
**Scuole professionali:** 172 ss.  
**Scuole secondarie:** 171 ss.  
**Scuole secondarie italiane di Stato:** 180.
- Lavori pubblici:** 20, 137.  
 Comitato tecnico per i —: 55, 65, 138.  
 Albo degli appaltatori: 138.  
**Lavoro:** (ved. anche *Assicurazioni sociali - Assistenza e Previdenza*).  
 Controversie: 127.  
 Ispettorato del —: 154 ss., 158, 159.  
 — del minori: 155 ss.  
 — delle donne: 158 ss.  
 Uffici del —: 155 ss.
- Libertà:**  
 Diritti di —: 20, 22, 23, 24, 25.
- Libia:** 6, 13.
- Magistrato ai conti:** 38, 42, 43, 62, 78, 80, 81, 129.  
**Magistrati ordinari:** (ved. *Giustizia*).  
**Mandati internazionali:** 6.  
**Miniere:** 77, 146 ss.  
 Commissione di esperti per le —: 55, 66, 147, 148.  
**Ministero affari esteri:** 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 69, 79, 80, 81, 83, 84, 115, 130.  
**Ministero delle finanze:** 143.  
**Ministero del tesoro:** 44, 50, 51, 79, 80, 81, 83, 84.  
**Ministero di grazia e giustizia:** 43, 130.  
**Ministero per la difesa:** 115.
- Moneta:**  
 Il « Somalo »: 131.  
 Cassa per la circolazione monetaria: 131, 132, 134.  
**Monopolio:** 20.  
 — del tabacchi e fiammiferi: 77.  
**Municipi:** (ved. *Amministrazioni municipali*).  
**Municipio di Mogadiscio:** 42.
- Navi mercantili:** 76, 77.  
 Scuola professionale marittima: 174.  
**Nazioni Unite** (ved. *O.N.U.*).  
**Notariato:** 130.
- O.N.U.:** 5, 7, 44, 48, 140.  
 Approvazione dell'Assemblea generale dell'— dell'Accordo di amministrazione fiduciaria per la Somalia: 4.  
 Assemblea Generale dell'—: 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 34, 59, 60, 71, 92, 140, 154, 168, 169.  
 Carta dell'— (o di S. Francisco): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 34.  
 Consiglio di amministrazione fiduciaria dell'—: 5, 9, 10, 11, 16, 18, 34, 41, 44, 59, 60, 115, 178.  
 Consiglio di sicurezza dell'—: 5, 9, 10, 60.  
 Deliberazione n. 289 dell'Assemblea generale dell'— per l'amministrazione fiduciaria della Somalia: 4, 19.  
 Segretario generale dell'—: 10.  
**Ordinamento amministrativo contabile dell'A.F.I.S.:** 29, 37, 69 ss., 78 ss.  
**Ordinamento fondiario** (ved. anche *Espropriazione per p.u.*): 19, 59 ss., 141 ss.  
**Ordinamento giudiziario:** (ved. *Giustizia*).  
**Ordinamento giuridico della Somalia:**  
 Assetto provvisorio dell'—: 33 ss.  
 Norme fondamentali: 35 ss.  
 Rapporti dell'— con l'ordinamento italiano: 27 ss.  
**Organi legislativi dello Stato italiano:** 30, 32, 43.
- Pagamenti:**  
 — tra Somalia ed Italia: 133.  
 — tra Somalia ed altri Paesi: 134.  
**Parlamento:** (ved. *Organi legislativi*).  
**Partiti politici:** 57, 105.  
**Personale autoctono:** 57, 91 ss.  
 Aspettative: 96, 98.

- Assegni, 94, 95, 96.  
 Categorie: 92.  
 Cessazione dal servizio: 97.  
 Commissione per il —: 93, 94, 97, 98.  
 Concorsi: 93.  
 Congedi: 94.  
 Dimissioni: 97.  
 Disciplina: 94, 97.  
 Disponibilità: 97, 98.  
 Doveri: 96.  
 Indennità di cessazione dal servizio: 98.  
 Indennità varie: 99.  
 Note di qualifica: 94.  
 Periodo di prova: 93, 94.  
 Promozioni: 94, 95.  
 Requisiti per l'ammissione: 93, 97.  
 Ricovero in stabilimenti di cura: 96.  
 Trattamento di previdenza: 98.  
 Utilizzazione del —: 92.
- Personale di ruolo dello Stato italiano*: 29, 37, 50, 51, 72, 83 ss. 109.  
 Assegni: 86.  
 Benefici per il servizio prestato in Somalia: 86.  
 Congedi: 84, 85.  
 Destinazione in Somalia: 83.  
 Indennità varie: 83, 84, 85, 99.  
 Malattie: 85.  
 Missioni: 83, 85.  
 Ricovero in stabilimenti di cura: 85.  
 Ritenute: 86.  
 Viaggi: 84.
- Personale non autoctono a contratto*: 86 ss., 109.  
 Aspettative: 90.  
*Assegno ad personam*: 91.  
 Assegni: 87, 90, 91.  
 Categorie: 86.  
 Commissione per il —: 87, 88, 89, 91.  
 Congedi: 89.  
 Doveri: 88.  
 Durata del contratto: 87.  
 Indennità di licenziamento: 89.  
 Indennità varie: 91, 99.  
 Licenziamenti: 88.  
 Periodo di prova: 87, 88, 89.  
 Requisiti per l'ammissione: 87.  
 Ricovero in stabilimenti di cura: 91.  
 Viaggi: 87, 89, 90.
- Pesca*: 77, 146.  
 Scuola professionale marittima e di pesca: 174.
- Polizia*:  
 Corpo di —: 36, 118 ss. 127.  
 Scuola di polizia: 176.
- Poste e telecomunicazioni*: 139.
- Potestà normative*: 18, 30 ss., 37 ss.  
*Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato Italiano*: 43, 47, 80.  
*Presidente della Repubblica Italiana*: 43, 47, 51, 130.  
*Previdenza sociale*: (ved. Assistenza).  
*Prezzi*:  
 Disciplina dei —: 55, 66, 150.  
*Produzione giuridica*:  
 Fonti di — (ved. *Potestà normative - Diritto oggettivo*).
- Ragioneria dell'A.F.I.S.*: 78, 79, 80, 81, 83.  
*Residenti*: 24, 42, 57, 72, 74, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 119, 121, 122, 123, 124, 127.  
*Residenza*: 57, 101, 103, 104, 105, 106, 155.  
 Consiglio di —: 56, 104, 105.  
*Ricorrenze festive*: 157.
- Sanità*: 167 ss.  
 Consiglio di —: 55, 65.  
 Corso per assistenti sanitari sociali: 175.  
 Corso per tecnici di laboratorio: 175.  
 Scuola per infermieri: 174.  
 Scuola per levatrici: 174.  
 Scuola sanitaria inferiore: 174.  
*Scuole*: (ved. Istruzione pubblica).  
*Segretario generale dell'A.F.I.S.*: 43, 51, 52, 53, 55, 62, 66, 89, 103, 138.
- S. Francisco*:  
 Carta di —: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 34.
- Somalia*:  
 Accordo di amministrazione fiduciaria per la Somalia (ved. *Accordo ecc.*).  
 Atti diplomatici riguardanti la —: 2, 3, 4, 13, 75, 76, 144, 153, 154.  
 Ordinamenti organici della —: 3, 4.  
 Storia della —: 1, 2, 3, 4.
- Spese dell'A.F.I.S.*: 78.
- Spiriti*:  
 Regime degli —: 76.
- Stato civile ed anagrafe*: 113.
- Strade* (Circolazione): 140:
- Telefoni*: 139.
- Trasporti*: 140.
- Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate*: 4, 10, 13, 21, 33.
- Trusteeship*: (ved. Amministrazione fiduciaria).
- Tribunale dei Cadi*: 122, 126.
- Tribunale regionale*: 123, 126, 127.

- Tributi*:  
 Dogane: 74.  
 Diritti portuali: 76.  
 Imposta fabbricazione alcool: 76.  
 Imposta fabbricazione zucchero: 76, 107.  
 Imposta progressiva sul reddito: 72.  
 Imposta sulle capanne: 73.  
 Imposta sulle « sciambe »: 73.  
 Imposte dirette: 72.  
 Imposte indirette: 74.  
 Monopolio tabacchi e fiammiferi: 77.  
 Sistema tributario: 71 ss., 134.  
 Tassa sul movimento degli aeromobili: 76.
- Tasse affari: 77.  
 Tasse municipali: 106, 107.
- Uffici centrali dell'A.F.I.S.* (e Personale direttivo): 51, 52, 53, 58, 62, 65, 66, 67, 87, 89, 94, 97, 107, 112, 118, 132, 149, 150, 151, 169, 170.
- Valute*: 132.
- Zootecnica* (e servizi veterinari): 144.  
 Corso per assistenti veterinari: 176.
- Zucchero*:  
 Regime doganale dello —: 75, 107.  
 Imposta di fabbricazione sullo —: 76, 107.